

TEMI ED ATTUALITÀ PENALISTICHE

COLLANA DIRETTA DA

FRANCO COPPI GAETANO INSOLERA ALESSIO LANZI VINCENZO MAIELLO

Pasquale Troncone

L'USURA SOGGETTIVA TRA LE VICENDE DEL PROFITTO INIQUO

Profili dommatici e politico criminali



D
DIKE
GIURIDICA

Volumi già pubblicati nella stessa collana:

1. R. Acquaroli, *La ricchezza illecita tra tassazione e confisca*
2. A. Alberico, *Le circostanze nel concorso di persone*
3. G. Amarelli, *La contiguità politico-mafiosa*
4. A.M. Berardi, *L'usura nei rapporti di apertura di credito regolati in conto corrente bancario*
5. M. Bianchi, *Oltre la perfezione: saggio sulla consumazione finale del reato*
6. R. Borgogno, *Segreto professionale e riservatezza*
7. A. Cadoppi, *Prostituzione e diritto penale*
8. A. Cadoppi, *Cassazione e legalità penale*
9. C. Cassani, *Tutela penale della famiglia*
10. L. D'Altilia, *Il nuovo reato di false comunicazioni sociali*
11. L. D'Altilia, *Nello specchio dell'ergastolo ostativo*
12. G. De Santis, *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*
13. D. Falcinelli, *Il diritto penale della vittima del reato*
14. V. Manes, *Il giudice nel labirinto*
15. I. Merenda, *I reati a concorso necessario tra coautoria e partecipazione*
16. F. Rippa, *L'induzione del pubblico agente*
17. F. Siracusano, *Il fenomeno mafioso e la contiguità penalmente rilevante*
18. P. Sorbello, *L'abusivismo nel diritto penale dell'intermediazione finanziaria*
19. P. Sorbello, *Abuso del diritto e repressione penale*
20. M. Tortorelli, *La persona giuridica 'garante della sicurezza sul lavoro*
21. P. Troncone, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*
22. S. Turchetti, *Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista*

© Copyright – DIKE Giuridica Editrice, S.r.l. Roma

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservate per tutti i Paesi.

Progetto grafico della copertina

Chiara Damiani

Realizzazione editoriale

Studio Editoriale Cafagna, Barletta

Finito di stampare nel mese di maggio 2023

Pasquale Troncone

L'USURA SOGGETTIVA
TRA LE VICENDE
DEL PROFITTO INIQUO

Profili dommatici e politico criminali

D
DIKE
GIURIDICA

A Roberta

INDICE

Introduzione 11

CAPITOLO I

Il controllo penale dell'usura tra politica economica e politica criminale

1. Alla base delle esigenze di un controllo penale vi è la necessità di contrastare il vasto mercato del finanziamento illegale 17
2. Il ricco retroterra storico e normativo del delitto di usura 24
3. L'individuazione dell'archetipo che servirà al legislatore del 1930 e del 1996 per forgiare la figura normativa del reato 31
4. Alla ricerca di una chiave di lettura moderna del delitto di usura: la tutela dinamica del patrimonio individuale e collettivo. La struttura teleologica a doppia icona dell'art. 644 c.p. 44
5. Cenni sulla cittadinanza economica. L'esclusione finanziaria come violazione dei diritti fondamentali 56
6. L'ampliamento dello spettro dinamico dell'oggetto della tutela nell'usura soggettiva. Il patrimonio nel prisma di una lettura rinnovata dalla lezione del costituzionalismo moderno fondata sul personalismo 60
7. Profili di diritto penale comparato alla scoperta di un variegato quadro di incriminazione, sempre a cavallo tra la necessità di tutela della persona e le libere dinamiche dell'economia pubblica. 67

CAPITOLO II

*L'evoluzione legislativa**e la messa a punto del precetto dell'usura soggettiva*

1. L'illusorio tramonto della vecchia struttura della fattispecie del codice Rocco. La sussidiarietà implicita tra i due distinti delitti di usura oggettiva e soggettiva75
2. Una duplice fattispecie per assicurare offensività *ed extrema ratio* alla vicenda punitiva. Verso un nuovo modello di incriminazione integrata ed esaustiva79
3. Procedendo alla destrutturazione del fatto. L'ambivalenza funzionale delle componenti fattuali e personali dell'usura soggettiva o in concreto a rimarcare la natura plurioffensiva del reato89
 - 3.1. In breve, il travagliato iter legislativo tra *intentio legis* e formulazione normativa91
 - 3.2. I sospetti di indeterminatezza e di carenza di tassatività del precetto94
4. Il requisito normativo della c.d. "sproporzione in concreto" tra prestazioni corrispettive come requisito che ha polarizzato le scelte di politica criminale. L'usura anche come limite ordinamentale esterno nei contratti di credito98
 - 4.1. Il giudizio di sproporzione come carattere ontologico del delitto nella rilettura attuale99
 - 4.2. L'ultima frontiera dell'iniquità: la molteplicità e varietà degli atti e degli strumenti giuridici per la commissione del reato103

CAPITOLO III

L'usura soggettiva e gli elementi strutturali del fatto punibile nella rete della intentio legis

1. Le componenti fattuali come limiti di natura normativa della condotta. L'interpretazione integrata del precetto in ragione di una puntuale scelta semantica degli elementi di tipicità109
2. Il duplice schema alternativo commissivo del reato nel disvalore di azione113

3.	Il complesso compendio degli elementi valutativi indeterminati elevati a elementi di tipicità. La effettiva inferenza della disciplina dell'errore sulla struttura valutativa del fatto	117
4.	La prestazione di denaro, di altra utilità e gli altri oggetti materiali del precetto. La problematica dell'usura salariale.....	124
5.	Gli interessi, anche se inferiori al limite del tasso legale, e gli altri vantaggi o compensi alla base del profitto iniquo	130
6.	Le concrete modalità del fatto. Il solco tracciato dall'elemento soggettivo del reato nella sua autonoma dimensione imputativa.....	136
7.	La questione econometrica del tasso medio praticato per operazioni simili	141
8.	Le componenti funzionali come segnali normativi delle forme di abuso e di minorata difesa	145
9.	La difficoltà economica o finanziaria nella sua dimensione funzionale oltre che statica nel fuoco della lesività. Sono elementi costitutivi e descrittivi del fatto e non condizioni obiettive di punibilità.....	147
10.	Stato di bisogno e difficoltà economica o finanziaria della vittima: differenze strutturali. Il ruolo della punibilità per una ipotesi di usura residuale.....	152

CAPITOLO IV

La nuova figura dell'usura soggettiva nella esigua prassi e la sua simbolicità repressiva

1.	Le aporie sistemiche della consumazione del reato. La soluzione eccentrica in materia di prescrizione dell'art. 644-ter c.p. Tracce di ritorno al passato.....	161
2.	La necessità di una risistemazione concettuale imposta dall'evoluzione dell'indirizzo legislativo	170
3.	L'usura come reato di danno cagionato al momento dell'accordo. La questione della previsione del tentativo compiuto punibile. La punibilità a titolo diverso del cooperante all'esazione e la connivenza non punibile	179

4.	La centralità sistematica dell'usura pecuniaria. L'incertezza sulla parametrizzazione dell'usura reale. L'imprevisto irrompere dell'usura bancaria come forma di usura sopravvenuta.....	187
5.	Il corredo sanzionatorio tra simbolismo punitivo e irrazionalità edittale. La pena della confisca ordinaria e le misure patrimoniali di prevenzione. La sanzione punitiva civile dell'art. 1815, II comma, e dell'art. 1418 c.c.....	193
6.	Il recupero dell'effettività anche attraverso scelte di carattere processuale. L'estensione della disciplina del c.d. "Codice rosso" messo a punto nei delitti di violenza di genere.....	203
7.	La c.d. riforma Cartabia nell'intreccio tra soluzioni processuali e soluzioni sanzionatorie. Un depotenziamento punitivo dell'usura?	208
	<i>Indice bibliografico</i>	213

INTRODUZIONE

La fattispecie incriminatrice del delitto di usura può senza alcun dubbio essere annoverata come il prodotto finale di una lunga e intensa elaborazione progettuale il cui attuale approdo, nella duplice composizione punitiva prevista nella disposizione dell'art. 644 c.p., pone ancora una volta all'attenzione di dottrina e giurisprudenza questioni irrisolte e scelte strategiche di politica criminale che attendono ancora di essere messe compiutamente a punto dalla legislazione penale.

A porre interrogativi è l'opzione di attribuire rilevanza penale ad un negozio giuridico, il patto usurario, che già assume rilievo sul piano civilistico per la natura illecita del suo oggetto e della sua causa.

Si tratta, e non vi è dubbio, di una ipotesi di rafforzamento della protezione di un soggetto o di una parte contrattualmente debole cui l'ordinamento è chiamato ad assicurare una difesa ulteriore, per l'impossibilità da parte della sola materia civile di offrire quell'efficace e deciso presidio di tutela che soltanto la materia penale è in grado di garantire. Un controllo penale divenuto ancora più opportuno, e con esso il bisogno di pena che porta con sé, per la rifrazione della disposizione in due diversi oggetti giuridici di tutela che sono emersi con l'evoluzione dell'impianto legislativo: il mercato del credito e il patrimonio individuale.

L'usura nel corso dei secoli non è sfuggita nemmeno a una pesante censura morale, religiosa e canonica dove a essere colpita era la monetizzazione del valore del tempo, il fatto che l'usuraio si faceva pagare un prezzo per il tempo di durata del suo prestito. Il tempo invece, veniva ritenuto, appartiene a Dio ed è un bene indisponibile per l'uomo¹.

¹ SAN TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, Voll. IV e XII, trad.it. Firenze, 1949-1975.

Vi è certamente un altro dato di singolarità che caratterizza l'opzione incriminatrice che vede questa volta insieme la prospettiva personologica del "tipo di autore" con la regolazione normativa di un "fatto", peraltro assurto alla dimensione di un "fenomeno", dove si intrecciano temi di economia, di tipo individuale e su vasta scala, e temi giuridici che dal vaglio degli elementi di tipicità per l'identificazione dell'illecito nel fatto concreto passano a riscontri di tipo processualistico per il reperimento del corredo probatorio necessario a sostenere la responsabilità colpevole del suo autore².

In realtà, la legislazione penale ha lanciato dei segnali precisi quando ha tratto dal cono d'ombra della pericolosità sociale la figura dell'usuraio di fine milleottocento, perseguito da norme di carattere amministrativo sancite nel Testo Unico di Polizia che avevano il sapore di norme penali, collocandolo come soggetto agente nell'ambito di una precisa ipotesi di reato nel nuovo codice penale del 1930.

La duplice ipotesi di reato come rubricata oggi, e a ragione sotto la medesima disposizione, segnala, peraltro, una differenza teorica limitatamente seguita dalla dottrina giuspenalistica sulla ipotetica distinzione offerta da Bettiol tra la nozione di bene giuridico e quella di interesse giuridico³. In questo caso a prevalere per effetto di una lettura costituzionalmente orientata è proprio l'interesse giuridico più che il bene immaginato nella sua esclusiva dimensione individuale. Una relazione dinamica che lega bene giuridico e soggetto titolare che ne dispone e che, a sua volta, va tutelato nella sua effettiva posizione di debolezza.

² La decisiva relazione è posta in luce da MONACO L., *Su teoria e prassi del rapporto tra diritto penale e criminologia*, in *Studi urbinati*, in particolare il paragrafo "3. La criminologia quale "guida e consigliera" della legislazione penale: teoria e metodologia della politica criminale nelle riforme penali del nostro secolo", 1980-81, pag. 413. Sottolinea la necessità di una lettura integrata tra i profili criminologici e le opzioni di politica criminale DIEZ RIPOLLÈS, J.L., *La politica criminale nelle scienze penali: un'analisi critica del contributo di Roxin*, in *Criminalia*, ora in www.discrimen.it, 15 novembre 2022, in particolare in paragrafo "Una criminologia al servizio della dommatica", pag. 31.

³ BETTIOL G., *Diritto penale*, Cedam, Padova, 1982, pag. 192, per il quale il termine di relazione si estende ben oltre l'ambito di tutela del "bene" inteso in senso stretto, raccordando esigenze etiche, religiose, politiche, economiche che emergono nell'agire sociale. FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto penale – Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2022, pag. 43: "...i beni giuridici esistono soltanto, se e nella misura in cui sono "in funzione", cioè producono effetti utili alla vita sociale".

Va detto che la duplice incriminazione non è stata ancora coltivata nella sua applicazione fino ad essere acquisita come patrimonio della giurisprudenza che ha preferito valorizzare essenzialmente la figura dell'*usura legale, oggettiva o presunta*, più agevole da provare per la sussistenza del parametro del tasso di interesse soglia, a scapito dell'*usura soggettiva o in concreto* che, pur possedendo un potenziale applicativo amplissimo, appare tuttavia mortificata dall'indifferenza della prassi.

Da un punto di vista dommatico invece la vera e propria figura paradigmatica di usura – a nostro parere – è quella annoverata nel III comma dell'art. 644 c.p., detta appunto *soggettiva o in concreto*, astrattamente dotata di un alto potenziale di effettività, per contrastare il fenomeno usurario su larga scala. Un fenomeno che si distingue per la “polverizzazione”, per la numerosità delle piccole usure -l'usura di quartiere-, dei casi di approfittamento delle condizioni di disagio economico di una larga parte della popolazione italiana, quella più esposta alle crisi economico-finanziarie, alle crisi economiche derivanti dalle pandemie e agli obiettivi della criminalità organizzata, nella duplice versione attuativa di usura familiare e usura imprenditoriale. È quella ipotesi che già Francesco Carrara qualificava come delitto naturale, come reato appartenente alla categoria dei cc.dd. “furti impropri”, distinti tra loro per la particolare modalità della condotta, nel senso che: “*il fenomeno che il povero spinto dal bisogno si arrenda e che il ricco spinto dall'avidità sprema il povero si è ripetuto e si ripeterà in tutti i tempi come conseguenza naturale delle rispettive passioni e della reciproca situazione*”⁴.

L'attuale formulazione del III comma dell'art. 644 c.p. riconduce senza alcun dubbio il delitto alla categoria dei reati plurioffensivi, poiché ad essere attinti dalla condotta di danno sono il patrimonio individuale ed anche la libera determinazione negoziale della vittima che, pur cooperando, subisce sopraffazione e condizioni contrattuali normalmente inaccettabili, mentre l'ipotesi del I comma raccoglie l'istanza di tutela del mercato del credito.

⁴ CARRARA F., *Programma del corso di diritto criminale, Parte speciale – Esposizione dei delitti in specie*, Ediz. II, vol. IV, Sezione I, Classe VI, Capitolo VIII, Titolo VI, § 2382, pag. 554, Lucca, 1869.

Va da sé che una rilettura dell'usura soggettiva, alla luce dei principi costituzionali che regolano la materia penale e soprattutto nell'ottica di una effettiva tutela dinamica del patrimonio, che abbia anche ricadute di carattere processuale per il livello di certezza dei rapporti giuridici e per la repressione di talune condotte sfuggenti, potrebbe essere utile a valorizzare una disposizione che possiede un indubbio potenziale applicativo nell'interesse dei soggetti economicamente fragili.

La valorizzazione di una nuova e diversa prospettiva sanzionatoria di un prodotto giuridico già esistente dovrà passare anche al vaglio di taluni elementi di tipicità ambigui che il legislatore ha utilizzato, forse anche nella inconsapevolezza della loro specifica portata e delle ricadute che si generano per la loro interrelazione, ponendo in particolare l'accento sul concetto di sproporzione delle relazioni negoziali e sull'ampliamento della piattaforma economica che non guardi più soltanto al danaro e a beni patrimoniali, ma anche a forza lavoro e a porzioni di libertà personale della parte contrattualmente debole.

Una rilettura originale del III comma dell'art. 644 c.p. può offrire uno spaccato del tutto inedito se premette innanzitutto il richiamo sistematico a norme costituzionali del tutto trascurate fino a questo momento, come il caso dell'art. 36 Cost. oltre all'art. 42 Cost., ma anche una ricalibratura punitiva di vicende che assumono una decisa rilevanza penale prescindendo da operazioni di ortopedia normativa, così come è accaduto nel caso dell'usura sopravvenuta bancaria, per limitarne l'improvvida applicazione.

La tutela del patrimonio individuale con la vigente disposizione normativa si presenta in realtà ancora più utile della vecchia fattispecie abrogata perché è rivolta a proteggere in maniera dinamica e più funzionale i diritti fondamentali dell'uomo e il patrimonio di ogni singola persona dall'esposizione a rischi lesivi derivanti da regole contrattuali aggressive e imponderabili, come quelle che disciplinano gli oligopoli della finanza del microcredito e quelli di natura commerciale che operano nel mondo della Rete.

L'attuale norma è, a ben vedere, libera dai lacci che ne limitavano il ricorso guardando unicamente alla categoria del debitore e acquista una sua insita e naturale forza espansiva verso la moderna categoria di consumatore-debitore, trascinando con sé tutte le conseguenze che il nuovo contesto socio-economico e post-moderno del diritto offre

ai nuovi e sconfinati mercati e alle molteplicità delle discipline che li regolano.

In questo modo l'usura viene a caratterizzare anche una nuova stagione dei rapporti economico finanziari contrattualmente sanciti tra imprese, banche, oligopoli, sganciando la sua forza attuativa dai piccoli rapporti finanziari, perchè la duplice norma è dotata di una portata applicativa che va bene al di là di una esegesi restrittiva e riduttiva.

Il punto focale dell'intervento riformatore, peraltro, non è più soltanto l'usura pecuniaria, ma anche l'usura reale ossia la restituzione di una prestazione sproporzionata rispetto a quanto ricevuto, comprensiva di denaro, vantaggi e utilità di varia natura.

L'economia di mercato che domina e regola i rapporti interindividuali tra soggetti e talvolta li condiziona è destinata a imprimere una nuova e diversa energia al diritto che deve adattarsi al contesto pur non rinunciando l'interprete a trovare nuove sponde limitative di una disposizione che può apparire senza argini, coniugando la tutela dei diritti costituzionali della persona con l'interesse generale di un mercato del credito e finanziario che si auspica corretto e rispettoso dei bisogni della persona umana⁵.

⁵ IRTI N., *L'ordine giuridico del mercato*, Editori Laterza, Roma-Bari, 1998, in particolare pag. 67, sulla tutela della persona quale segmento individuale del mercato nella scomposizione per singoli interessi.

CAPITOLO I
IL CONTROLLO PENALE DELL'USURA
TRA POLITICA ECONOMICA E POLITICA CRIMINALE

SOMMARIO: 1. Alla base delle esigenze di un controllo penale vi è la necessità di contrastare il vasto mercato del finanziamento illegale. – 2. Il ricco retroterra storico e normativo del delitto di usura. – 3. L'individuazione dell'archetipo che servirà al legislatore del 1930 e del 1996 per forgiare la figura normativa del reato. – 4. Alla ricerca di una chiave di lettura moderna del delitto di usura: la tutela dinamica del patrimonio individuale e collettivo. La struttura teleologica a doppia icona dell'art. 644 c.p. – 5. Cenni sulla cittadinanza economica. L'esclusione finanziaria come violazione dei diritti fondamentali. – 6. L'ampliamento dello spettro dinamico dell'oggetto della tutela nell'usura soggettiva. Il patrimonio nel prisma di una lettura rinnovata dalla lezione del costituzionalismo moderno fondata sul personalismo. – 7. Profili di diritto penale comparato alla scoperta di un variegato quadro di incriminazione, sempre a cavallo tra la necessità di tutela della persona e le libere dinamiche dell'economia pubblica.

1. Alla base delle esigenze di un controllo penale vi è la necessità di contrastare il vasto mercato del finanziamento illegale

Se è vero che le categorie dommatiche e l'effettività di un comando precettivo devono trovare gli elementi generatori della norma penale nei fattori dinamici della realtà e nei dati empirici che da essa si ricavano, mai come nel caso dell'usura si registra una strana inefficacia del precetto penale, quantunque la realtà presenti casi che aderirebbero perfettamente agli elementi di tipicità costitutivi della fattispecie incriminatrice vigente¹.

¹ ROXIN C., *Politica criminale e sistema del diritto penale* (1970), trad.it. di Sergio Moccia, Editoriale Scientifica, Napoli, 1986, pag. 40. Non si può prescindere nell'analisi dell'utilità politico criminale da PALIERO C.E., *Il principio di effettività nel diritto penale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011. Seppure analizzando la fattispecie dell'art. 644 c.p. abrogata nel 1930, è ancora attuale l'indagine dommatica svolta da CAVALIERE

La fattispecie penale che incrimina l'usura, sebbene possieda tutti i requisiti per assicurare una efficacia, effettiva e ampia applicazione di fronte a fenomeni usurari diffusi e destinati ad incrementarsi, sfugge invece, nella sua inspiegabile latenza, alla sua auspicata e, talvolta, necessaria operatività.

Esiste una originale singolarità dei fatti di usura che va opportunamente tenuta nel debito conto per procedere alla selezione delle condotte punibili strutturandole sulla dannosità sociale determinata dal reato². Il profilo personologico caratterizzante la fattispecie di reato pone in evidenza il fatto che la pericolosità sociale del soggetto usuraio, in uno alla pericolosità dei beni reimpiegabili da questi ottenuti come profitto, interseca con singolarità l'ipotesi astratta dell'incriminazione penale e la colpevolezza del fatto³.

A fronte di questa realtà composita occorre esaminare il profilo precettivo del III comma dell'art. 644 c.p. che regola l'usura soggettiva o in concreto, per comprendere se il contenuto informativo del precetto, che ne delinea in maniera puntuale i singoli e pregnanti requisiti di tipicità, sia tale da assicurare precisione ed effettività applicativa alla norma penale⁴.

A., *L'usura tra prevenzione e repressione: il controllo del ruolo penalistico*, in *Riv. it.dir. e proc.pen.*, 1995, pag. 1206.

² Sull'importanza della efficienza che scaturisce dalla realtà empirica, si rinvia ad ANGIONI F., *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Giuffrè, Milano, 1983, pag. 237. FORTI G., *Tra criminologia e diritto penale. Brevi note su «cifre nere» e funzione generalpreventiva della pena*, in G. Marinucci G. – E. Dolcini (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Giuffrè, Milano, 1985, pag. 59.

³ Per l'incidenza sul sistema penale delle incidenze criminologiche, si rinvia alla lezione di ALEO S., *Criminologia e sistema penale*, Cedam, Padova, 2011. Sui pericoli che si annidano nella confusione dei piani di valutazione tra autore e fatto, è sempre necessario ricordare il pensiero di Franco Bricola sul punto richiamata da DONINI M., *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Dir.pen. contemp.*, n. 4, 2013, pag. 15: "Il principio di offensività è una declinazione contemporanea del diritto penale del fatto, tradizionalmente contrapposto al diritto penale d'autore".

⁴ Secondo quanto auspicato da FIORE S., *La teoria generale del reato alla prova del processo. Spunti per una ricostruzione integrata del sistema penale*, Esi, Napoli, 2007. D'altro canto, non può essere trascurato il dato di "verità" e di aderenza ad esigenze concrete di prevedere una norma penale che nel processo ritrova le ragioni della sua previsione, in PALAZZO F., *Verità come metodo di legiferazione. Fatti e valori nella formulazione del precetto penale*, in AA.VV., «Verità» del precetto e della sanzione penale alla prova del processo, in G. Forti – G. Varraso – M. Caputo (a cura di), Jovene,

Il sospetto di un inutile sovradimensionamento della norma penale che ne offre un carattere fortemente simbolico resta come sospetto di fondo, per la verità solo tale, perché i modesti tentativi che la giurisprudenza ha compiuto per darne concreta applicazione hanno messo in luce che quella norma è capace di una efficacia molto più ampia se assistita da una prassi consapevole e tecnicamente adeguata. Si potrà così scoprire che, se corredata di opportuni accorgimenti, quella fattispecie di reato diventa invece centrale nel perseguire i casi di usura che oggi, invece, rappresentano la cifra oscura di un fenomeno diffusissimo, ampiamente avvertito, ma che non esce dal cono d'ombra di una inutile simbolicità repressiva⁵.

I dati della realtà che è possibile riscontrare dai rilevamenti periodici di istituzioni preposte al contrasto del fenomeno usurario indicano una marcata tendenza all'incremento dei casi, che vedono una polverizzazione del fenomeno dei prestiti con tassi sproporzionati, certamente al di sotto della soglia del tasso legale di sconto, ma tali da caratterizzare una generalizzata raccolta del credito non autorizzata, ampliando la base drenante e abusando della posizione di dominanza economica del finanziatore⁶.

Contro questo dato di tipo quantitativo esiste una ferma resistenza da parte delle vittime a denunciare il responsabile, come del resto accadeva sotto il governo della norma abrogata, fino al punto da nascondere allo stesso usuraio l'effettivo stato di bisogno⁷. Per cui la cifra oscura non è indicata da un fenomeno che è rilevabile e che resta

Napoli, 2014, pag. 106: *“la verità è soggetta al rischio di una possibile deriva proprio in tanto in quanto si ceda alla tentazione di convertirla da istanza di legiferazione a requisito contenutistico del disvalore della fattispecie [...] nel momento in cui i beni giuridici cessano di accreditarsi in ragione del consenso sociale e si pongono come intrinsecamente ‘veritieri’ perché non negoziabili o indecidibili nella loro assolutezza, allora si crea un pericoloso allentamento della verità come metodo di legiferazione con conseguente messa in gioco della stessa democrazia”*.

⁵ Il dato è emerso anche per la raccolta in maniera anonima delle denunce per usura ed estorsione, in CENTORRINO M., *Denunzie contro la mafia: avanti adagio!*, in *Polit. ed econ.*, 1995, pag. 38.

⁶ CORTE DEI CONTI, *La prevenzione del fenomeno dell'usura*, in *Deliberazione 27 giugno 2022, n. 15/2002/G.*, in www.corteconti.it, pag. 47.

⁷ Come segnalava SEMINARA S., *L'impresa e il mercato*, in C. Pedrazzi – A. Alessandri – L. Foffani – S. Seminara – G. Spagnolo (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Monduzzi, Bologna, 1999, pag. 689.

sommerso soprattutto per la mancanza di elementi probatori idonei che finisce per decidere le sorti del futuro processo penale.

Si intreccia, dunque, il dato normativo sostanziale con la carenza o la difficoltà di accreditare un corredo probatorio adeguato a stabilire una prognosi di condanna per l'imputato. In questa *empasse*, dunque, la rilevanza penale del fatto punibile viene mortificata dalla impossibilità di acquisire elementi di prova o gravemente indizianti dalla parte offesa che per la debolezza economica del suo ricorrere a un finanziamento usurario si trasforma in parte debole di un processo penale che non riuscirà a sostenere convincentemente le sue ragioni, nell'ampio arco in cui si attua in Italia la giustizia penale, e in questo modo rinunciando persino a sporgere denuncia. Viene, dunque, a mancare quella verifica empirica che garantirebbe effettività alla norma.

Questa situazione è ben leggibile nei dati rilevati, per la enorme distanza che si marca tra il fenomeno osservato dalle forze di polizia sui vari territori e le istituzioni di controllo del mercato del credito e di sostegno delle vittime, da un lato; e la risposta giurisprudenziale, molto modesta, dall'altro, che sconta l'assoluta ineffettività di una norma penale che non compie la sua missione punitiva.

Il fallimento del progetto normativo originario, è bene precisare anche per l'inerzia attuativa delle autorità inquirenti, si traduce in un'inevitabile ricaduta sul principio di *extrema ratio*, per cui solo in apparenza sembrano meglio funzionare i meccanismi regolativi degli altri settori dell'ordinamento, in particolare la sanzione dell'art. 1815 c.c., espressamente per l'usura pecuniaria, e l'art. 1418 c.c., per l'usura in forma reale, piuttosto che una norma penale dal sapore e dalle intenzioni punitive inutilmente simbolici.

Gli indici di identificabilità e di misurabilità del fenomeno, dunque di attendibilità empirica, sono in realtà diversi, provenienti da diverse agenzie sociali: i rilievi compiuti dalle istituzioni creditizie, i dati esposti dal Fondo vittime dell'usura istituito presso il Ministero dell'Interno, le Associazioni di categoria che segnalano il fenomeno a livello professionale e commerciale, le Associazioni di volontariato per l'assistenza delle vittime di usura, infine, gli esiti delle indagini giudiziarie svolte contro associazioni criminali operanti sui diversi territori.

La relazione annuale aggiornata al 31 dicembre 2020 del Commissario per il coordinamento delle iniziative *antiracket* e *antiusura*

e presidente del comitato di controllo di solidarietà segnala che sono state avanzate 255 domanda da parte di soggetti usurati al fine dell'erogazione del mutuo⁸.

Il quadro che emerge sembra essere rassicurante, poichè le domande di accesso al fondo di assistenza delle vittime di usura sembrano in numero contenuto e comunque diminuite rispetto agli anni precedenti. Anzi emerge un dato che ha un preciso peso specifico, dal momento che l'usura denunciata sembra essere soltanto quella che avrebbe esercitato soggetti appartenenti al mercato del credito legale, in particolare le banche, nei confronti dei propri clienti.

Non v'è traccia di usura denunciata nei rapporti intersoggettivi privati.

Intanto le rilevazioni sui territori tracciano uno scenario completamente diverso da quello rappresentato dai dati ufficiali⁹. Se si analizzano le statistiche del Ministero dell'Interno che riportano i dati sui reati di usura denunciati sull'arco degli otto anni analizzati si nota una punta nel 2009 di 464 denunce di usura, mentre negli altri anni il livello si mostra stabile molto al di sotto delle 400¹⁰.

La realtà registrata da altro osservatorio privilegiato è quella delineata dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, il quale sottolinea: “*Non a caso, è in aumento il dato riguardante l'usura: sulle attività economiche, che hanno bisogno di danaro ma non hanno ottenuto un aiuto economico pubblico, si sta concentrando l'attenzione delle mafie perché rappresentano un soggetto debole, cui offrire, con circuiti non immediatamente riconducibili alla criminalità organizzata, danaro anche senza garanzie*”¹¹.

Il dato viene ulteriormente confermato dalla Relazione semestrale – luglio-dicembre 2021 – della D.I.A. presentata al Parlamento dal

⁸ COMMISSARIO ANTIRACKET, *Relazione pubblicata il 31 gennaio 2021*, in www.interno.gov.it.

⁹ Sul territorio campano si segnala la ricca informazione contenuta in AA.VV., *Criminalità e sicurezza a Napoli. Secondo rapporto*, in G. Di Gennaro – R. Marselli (a cura di), Fedoa, Napoli, 2017.

¹⁰ Per i dati relativi all'intera annualità 2020 si riporta da AA.VV., *Il fondo di solidarietà per le vittime di estorsione e usura. Uno studio*, Università Bocconi – Ministero dell'Interno, 2021, in www.interno.gov.it, pag. 51. Statistica reperibile su www.ucs.interno.gov.it.

¹¹ Intervista al Dott. Federico Cafiero de Raho, Procuratore capo della Procura Nazionale Antimafia, *Un anno di covid*, in www.agensir.it, 6 aprile 2021.

Ministro dell'Interno, sull'usura esercitata dalle diverse associazioni criminali presenti sul territorio italiano.

Ebbene, la semplice lettura dei dati ufficiali dove si intersecano le informazioni di polizia e delle istituzioni di controllo presenti sul territorio, offrono un complesso quadro di dati contraddittori che indicano, viceversa, in maniera univoca che esiste una cifra oscura dei dati reali, per il fatto che le vittime non denunciano i reati, perché non si sentono particolarmente tutelati nella fase del lungo *iter* processuale (per convincersene si guardi alle archiviazioni) e perché non esiste un efficace e tempestivo sistema di protezione e di sostegno per tirarli fuori dal contesto usurario¹². Le vittime, per non perdere l'unico canale di approvvigionamento del proprio sostegno economico, continuano a richiedere finanziamenti "iniqui", nella oggettiva impossibilità di rivolgersi ai settori legali del credito¹³.

Né esiste una precisa prevalenza della convenienza a denunciare, poiché nel rapporto tra benefici/costi tutto il peso ricade sulla seconda evidenza, trattandosi nella gran parte di casi di usura che si potrebbe definire "pulviscolare", non particolarmente onerosa economicamente, non particolarmente allarmante nella sua gravità, sempre al di sotto del tasso soglia e difficile da provare nella complicata dinamica finanziaria del rapporto tra i molteplici "dare e avere" che accrescono nel tempo la sua iniquità.

L'area di interesse concreto che la legislazione deve assumere a riferimento per contrastare fenomeni illegali legati allo sfruttamento delle condizioni economiche personali e alle altre utilità come il lavoro è, dunque, ampia e variegata, ma soprattutto è sommersa e protetta

¹² In ordine ai problemi sorti sull'incidenza della notevole durata di processi e il deterioramento con esso dell'efficacia deterrente della pena, si veda DOLCINI E., *Vittime vulnerabili nell'Italia di oggi e "durata determinata" del processo penale*, in *Corriere del merito*, 2010, Fasc. 1, pag. 1. MONTANI E., *La storia di Agata: per fare tutto ci vuole un fiore... (1/4). Usura: il coraggio di denunciarla (e raccontarla). Quattro storie di vittime di usura per cambiare lo sguardo*, in www.dirittopenaleuomo.org, 1 dicembre 2021.

¹³ Non sembra che le cose siano cambiate sotto l'usura riformata rispetto alla legislazione del 1930, sotto la quale si segnalano i dati statistici in elaborati da FIASCO M., *I condannati per usura nel ventennio 1977-1996 con sentenza definitiva*, in *Dir.pen. e proc.*, 1998, 9, pag. 1156, secondo cui tra il 1977 e il 1989, si sono registrate solo 331 condanne -circa 30 all'anno-, mentre nel solo periodo successivo al 1989 vi sono state 566 condanne con un aumento netto del 64% solamente a cavallo tra il 1995 e il 1996.

da patti negoziali che tolgono voce alle vittime, e soprattutto è la più pervasiva e la più insidiosa da eliminare. Qualunque intervento normativo dovrà impostare una strategia di politica criminale che tenga nel debito conto la selezione delle condotte punibili che mostrano una significativa dannosità sociale e contempra iniziative sul piano procedurale che siano tali da assicurare un'efficace opera punitiva alla legge, tale da conferire effettività alla norma incriminatrice.

A seguito di importanti operazioni giudiziarie contro la criminalità organizzata, peraltro, è emerso che la pratica dell'usura è un importante canale di finanziamento del sodalizio associativo¹⁴. Il delitto di usura è uno di quei reati a carattere economico che genera ricchezza per gli associati e allo stesso tempo consente il reinvestimento dei proventi illeciti, anche riciclandoli nei circuiti legali con il ricorso a soggetti esperti e professionalmente qualificati, definiti comunemente *colletti bianchi*. Inoltre, rafforza il potere dell'organizzazione sul territorio, il vincolo tra i sodali e favorisce la stabilizzazione di una vera e propria *holding* del crimine¹⁵. Peraltro, la progressiva dimensione acquisita dal gruppo criminale favorisce la nascita di una vera e propria banca abusiva sul territorio, in grado di governare una parte dell'economia illecita e, attraverso il consolidamento della sua forza economica, orientare le scelte criminali verso sempre più ampi orizzonti¹⁶.

In buona sostanza, accade che la scelta tra i canali di finanziamento legali, basati sulla pretesa di garanzie e solvibilità anticipata del debitore, e quelli illegali, fondati essenzialmente sulla rapidità dei prestiti anche a tassi contenuti e sulla capacità di compiere atti violenti per far rientrare il capitale prestato e gli enormi margini di guadagno sugli interessi maturati, fa propendere determinati contesti sociali degradati

¹⁴ INSOLERA G., *Usura e criminalità organizzata*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 1997, pag. 126. LO MONTE E., *Osservazioni sul possibile contributo del sistema creditizio in materia di «lotta» alla criminalità organizzata: l'esempio dell'usura*, in *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali*, a cura di S. Moccia, Napoli, 1999, pag. 379.

¹⁵ Per la complessità del fenomeno, le interrelazioni tra reato associativo e reati scopo o funzionali e le sue ricadute sul territorio, resta paradigmatico una prima ricerca pubblicata: AA.VV., *Criminalità e Sicurezza a Napoli. Primo Rapporto*, in G. Di Genaro – R. Marselli (a cura di), Fedoa, Napoli, 2015.

¹⁶ MAGRO B., *Abusiva attività finanziaria e il requisito tacito della stabile organizzazione: il caso della "banca nella banca"*, in *Riv.trim. di dir.econ.*, 4, 2012, pag. 280.

verso la scelta di questi ultimi, piuttosto che rivolgersi al mercato del credito legale.

In questo modo la pratica dell'usura non è più soltanto il fine, lo scopo economico, di un sodalizio criminale, ma diventa il mezzo di realizzazione di altri reati contro l'ordine pubblico e soprattutto una leva di finanza "tossica" contro la pubblica economia per le ampie operazioni di riciclaggio¹⁷.

L'analisi della base critica da cui attinge l'usura e l'offerta di credito criminale delle associazioni sul territorio dovrebbe riconoscere la centralità di un ulteriore indice di affidabilità informativa: il livello critico di indebitamento delle famiglie.

L'usura pulviscolare tipica, espressione dell'ipotesi astratta del delitto di usura soggettiva o in concreto, segnala che in dieci anni, tra "il 1 gennaio 2007 e il 1 gennaio 2017 il numero stimabile delle famiglie in sovraindebitamento irreversibile (in pratica una sorta di fallimento) è passato da 1.276.642 a 1.959.433, con un incremento di 682.791 casi. Un aumento del 53,5%"¹⁸.

2. Il ricco retroterra storico e normativo del delitto di usura

Non è un caso, a differenza della normale trattazione esegetica che concerne ogni altra figura di reato, che per il caso dell'usura si premette costantemente una lunga introduzione di tipo storico. L'usura, infatti, nel corso del tempo si è prestata a molteplici piani di lettura, dal riferimento religioso fino alla evidenza di essere il prodotto di una precisa scelta strategica di tipo macroeconomico che si è via via adattata alla struttura economico-finanziaria di un ordinamento statale.

Da un punto di vista giuridico invece è sempre emerso, come primo punto di approccio al problema penale, la capacità di un fatto incrimi-

¹⁷ CAVALIERE A., *Sui rapporti fra condotta di usura e attività di riciclaggio*, in AA.VV., *La disciplina penale dell'attività finanziaria: esperienze a confronto*, in A. Castaldo (a cura di), in *Studi urbinati, A - Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche*, 1994/1995, pag. 597.

¹⁸ DI GENNARO G. – PASTORE G., *La crisi economica post-pandemia: alcuni indicatori di risk assessment strategico dell'operatività delle mafie*, in *Riv. giur. del mezz.*, 2021, 1, pag. 42, i quali riportano dati da cui risulta un crollo dei redditi da lavoro dipendente piuttosto che da lavoro autonomo, in FIASCO M. (a cura di), *Il sovraindebitamento delle famiglie italiane nel decennio 2006-2016*, Consulta nazionale antiusura, Assisi, 2018.

nato di essere espressione di un deciso disvalore soggettivo più ancora che giuridico, in cui il giudizio negativo dell'ordinamento pesa prima sulla persona e poi si trasferisce sul fatto da questi commesso.

In questo modo è agevole ritracciare, nel costituirsi nel tempo della figura dell'usura, un preciso intreccio tra l'evoluzione del fenomeno usurario e il carattere sempre più personale e umano che formano la base culturale del suo stigma¹⁹ *nel milieu social, più che la figura logica del delitto d'usura, è sentita come decisiva la figura o il tipo dell'usuraio, come speciale tipo di delinquente.*

La figura dell'usuraio viene fuori come materiale estrusivo da quelle del mercante e poi del banchiere, come una evidente deviazione dalle attività ufficiali che costituivano la spina dorsale di un sistema sociale ed economico di un'epoca²⁰. Lo stigma si appunta sui rappresentanti di quelle arti e mestieri che impongono una decisa inversione di tendenza rispetto al corretto svolgersi della propria attività economica e sociale.

L'irrompere sulla scena degli ordinamenti statuali che si registra dalla metà del 1900 del sistema economico capitalistico e l'insediarsi del mercato come meccanismo regolatore dei rapporti di forza finanziari, hanno via via rimosso il lavoro dalla posizione centrale che ha occupato nei secoli come unico strumento di produzione della ricchezza, il cui vuoto è stato colmato dalla finanza e dalle sofisticate operazioni di credito tra i diversi attori del mercato²¹. Secondo Bongier le

¹⁹ Osservava giustamente a tale proposito BETTIOL G., *Osservazioni a Trib. Bologna, 20 aprile 1945*, in *Giur.it.*, 1946, II, col. 33: *“nel milieu social, più che la figura logica del delitto d'usura, è sentita come decisiva la figura o il tipo dell'usuraio, come speciale tipo di delinquente”*. Concetto su cui già convergeva VIOLANTE L., *Usura (delitto di usura) cit.*, pag. 385 e in ultimo MELCHIONDA A., *Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze*, in *Riv.trim.dir.pen.ec.*, 1997, pag. 693. Per una ricostruzione dei percorsi storici e letterali che la legislazione ha introiettato nel corso del tempo nel profilare la figura del modello soggettivo dell'usuraio, si rinvia a CERNIGLIARO A., *L'usura virtuosa*, in *Mercato del credito e usura* a in F. Macario – A. Manna (a cura di), *Mercato del credito e usura*, Giuffrè, Milano, 2002, pag. 3.

²⁰ SANTARELLI U., *Mercanti e società tra mercanti*, Giappichelli, Torino, 1998. SAPORI A., *L'interesse del denaro a Firenze nel Trecento (Dal testamento di un usuraio)*, in A. Saporì, *Studi di storia economica. Secoli XIV-XV*, I, Firenze, 1923, pag. 223, che pubblica ampi stralci del testamento del mercante fiorentino Bartolomeo di Cocchi Compagnoni (24 agosto 1389). Come sostiene LE GOFF J., *La borsa e la vita. Dall'usuraio al banchiere*, Editori Laterza, Roma-Bari, 1987.

²¹ Per le diverse chiavi di lettura del rapporto tra lavoro, terra e capitalismo e soprat-

leggi di mercato consolidano un sistema all'opposto della solidarietà, del tutto divergenti dal nostro statuto costituzionale: “*Con lo viluppo del commercio l'uomo divenne avido nei suoi rapporti con gli altri in tutte le circostanze: lo scambi stesso è un atto di interesse fa due parti che entrano in relazione l'una con l'altra. Chi pratica lo scambio, cerca di ricavarne quanto più profitto possibile e, di conseguenza, fa in modo che l'altro ci rimetta. Anche se esistono leggi economiche che tutelano le due parti, il meccanismo sostanzialmente non cambia. Il commercio è contrario alle spinte sociale dell'uomo: la fortuna di uno crea l'infelicità dell'altro*”²².

Non è un caso che la profilazione personologica dell'autore di questo reato derivi da una considerazione di carattere professionale, dal fatto che l'usuraio era tale per l'abitudine della sua condotta alla concessione di prestiti a condizioni inique. L'usuraio veniva colpito perchè nell'immaginario collettivo passava per un professionista del credito, una derivazione distorta dell'attività del mercante, del commerciante di valute, e che appariva, dunque, indispensabile qualificare il fatto di usura attraverso le caratteristiche del suo autore²³.

Il reato riceve, alla fine, la sua legittimazione nel codice penale del 1930 per la stratificazione nella coscienza collettiva dell'immagine di un soggetto più pericoloso in sé che non per la dannosità sociale delle sue condotte²⁴. Non era sufficiente, infatti, un singolo prestito a inte-

tutto dell'interpretazioni calvinista del lavoro e del suo sfruttamento, nella convinzione che pur essendo praticabile l'interesse sul prestito per Giovanni Calvino questo sarebbe stato contenuto dalle norme morali della religione, si rinvia a WEBER M., *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo (1904)*, BUR, Milano, 1991.

²² BONGER W.A., *Criminalità e condizioni economiche (Amsterdam 1905)*, Unico-
pli, Milano, 1982, ripreso da ALEO S., *Criminologia e sistema penale*, Cedam, Padova,
2011, pag. 94.

²³ A parte l'usura agraria praticata abitualmente nei momenti di carestia, soprattutto nell'Italia del sud, l'usura era il tipico stigma degli ebrei che da emarginati non potevano assicurarsi nessun lavoro regolare, così in LOMBROSO C., *L'uomo delinquente*, Bocca, Milano, 1897, pag. 242.

²⁴ Un cantiere sempre aperto quello delle misure di polizia – misure di prevenzione che prevaricano il penale e appuntano lo stigma sulla persona e non sulla responsabilità penale del fatto come vuole il nostro impianto costituzionale, sul tema per tutti LACCHÈ L., *La paura delle «classi pericolose». Ritorno al futuro?*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, EUM, n. 1, 2019, pag. 159. Per la tradizionale trattazione del tema, si rinvia a CORSO M., *L'ordine pubblico*, Il Mulino, Bologna, 1979, pag. 352.

ressi usurari, ma si rendeva necessaria la reiterazione di quel comportamento che assumeva dimensione apprezzabile solo quando poteva essere qualificato come “abituale”, andando a confluire nell'immaginario mondo delle classi pericolose del diritto penale della prevenzione.

Naturalmente, l'abitualità era concetto ben diverso da quello che il codice del 1930 riqualificherà, conferendo garanzia di legalità, come grado della recidiva e come condotta di vita, il cui disvalore giuridico sarà colpito con l'innalzamento della misura della pena.

Va anche aggiunto che vi è stata una seconda ragione per cui Alfredo Rocco decise di inserire l'usura nel catalogo dei delitti, provvedendo poi a raccordarne la disciplina con il successivo codice civile del 1942, e sono ragioni legate strettamente al sistema politico e finanziario dell'epoca da cui derivava la selezione delle scelte in materia economica.

La leva del credito e del finanziamento rientrava in quelle prerogative dello Stato che traduce la politica monetaria in norme di legge che provvedono a regolamentare il settore e, tra queste, anche norme penali, se si vuole che la disciplina e il rigore di osservanza del diritto sia più rigido e sottratto a opzioni discrezionali.

Dunque, scelte di carattere ideologico generate in periodi storici in cui i sistemi economici stavano subendo una decisa evoluzione per effetto del mutamento dei mezzi di produzione e della nuova e più ampia offerta di beni e di servizi che diverranno poi le componenti costitutive di un'economia di mercato di stampo capitalistico.

Uno stigma, dunque, che è prima sociale e poi giuridico, a seconda delle scelte economiche di un preciso momento storico, da reprimere in maniera severa considerandone due diverse declinazioni, una paternalistica – che passa per il giudizio di pericolosità sociale che si appunta sull'autore – per reprimere la ribellione al sistema di potere; l'altra decisamente repressiva in uno scenario di strategia politico-criminale, dove ad emergere per la prima volta è la posizione di valore che assume la vittima usurata²⁵.

Il soggetto agente, sia per iniziativa individuale sia per quelle di tipo associativo, svolge sulla scena sociale un evidente ruolo di ca-

²⁵ Per una trattazione generale del tema si rinvia a BARGIS M. – BELLUTA H., *Vittime di reato e sistema penale: la ricerca di nuovi equilibri*, Giappichelli, Torino, 2017

rattere professionale, dotato di una preparazione tecnica economico-finanziaria al pari dei migliori banchieri²⁶.

Il contratto con causa illecita, d'altro lato, è lo strumento giuridico che connota il fatto e, dunque, in un'opera di valorizzazione dei dati empirici che guidano la stesura e poi la lettura di una norma penale, non può essere trascurata anche la posizione della vittima, la sua situazione personale, familiare, sociale, economica, così come anche la motivazione che la spinge a concludere un contratto oneroso e dannoso per sé stessa, ma che non le sembra tale perchè risolve un suo problema, non avendo altra possibilità di scelta²⁷.

Solo affrontando la lettura dell'attuale usura soggettiva in una visione prospettica in concreto si trae tutta l'utilità che questa norma può essere capace di fornire all'interprete e, per il pesante disvalore proveniente dal passato che la connota, essere utile all'opera repressiva e di contrasto all'odierno ampio sviluppo del fenomeno usurario.

L'attuale figura dell'incriminazione di usura soggettiva o in concreto, infatti, eredita una serie di elementi costitutivi che arrivano dal passato e che contribuiscono a profilare il reato nella sua tipicità, non solo nella sua componente strutturale che ne giustifica il giudizio di disvalore. Si tratta, come secondo passaggio progettuale, di raccogliere un complesso compendio informativo che diventa determinante per analizzare nella sua attualità il fatto tipico. La componente genetico-informativa della tradizione diventa il tratto essenziale dell'opera interpretativa, poichè raccoglie il complesso degli elementi di giudizio che si sono stratificati da un punto di vista, prima di tutto culturale, poi sociale ed etico, infine giurisprudenziale.

Le *usurae* romane e prima ancora il racconto biblico che ghetizza la figura dell'usuraio, vengono tramandate per essere state oggetto di un diritto scritto, di una forma prescrittiva sanzionata, in cui l'illecito si sovrapponeva al peccato, fino a cogliere la confusione tra il giudizio morale espresso sulla condotta sociale e la sua valutazione giuridica²⁸.

²⁶ MASCIANDARO D., *Shylock era banchiere o usuraio? Una teoria del credito di usura*, in *Moneta e Credito*, n. 198, 1999, pag. 167.

²⁷ *Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del guardasigilli On. Alfredo Rocco*, Vol. V, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, Parte II, *Relazione sui libri II e III del progetto*, Roma, 1929, pag. 468.

²⁸ BRASIELLO U., *Usura (diritto romano)*, in *Noviss.Dig.It.*, XX, Torino, 1975, pag. 368. CARON P., *Usura (diritto canonico)*, in *Nov.Dig.It.*, XX, 1979, pag. 378.

Un tratto, in realtà, accomuna i due giudizi ed è il parametro del tempo, quello stesso tempo che lavora a vantaggio dell'usuraio e che vede aumentare il suo compenso attraverso la lievitazione degli interessi che crescono in rapporto a quel tempo, e che fanno del contratto usurario una sorta di clessidra economica dove uno dei due contenitori si svuota con il passare della sabbia, mentre l'altro si accresce²⁹.

Tutto poi finisce per complicarsi ulteriormente, sempre in rapporto al tempo, se il contratto originario viene sostituito da una nuova erogazione e una rinnovata pattuizione degli interessi sul capitale che è mutato nella sua entità innalzando il suo valore. Dunque, il tempo diventa l'architrave di un giudizio che accentra la sua attenzione sulla vittima che “nel tempo” vede la sua posizione finanziaria progressivamente impoverirsi³⁰. Il “tempo” servirà a forgiare una speciale ipotesi di prescrizione del reato, come vedremo. E si raccoglie un dato singolare: non esistono casi di estinzione anticipata del debito con la restituzione del capitale e il valore dell'interesse, o si rinnova o si consolida il debito.

Peraltro, sul piano giuridico i romani avevano individuato la figura negoziale nel *mutuum* come possibile elemento generatore dell'usura, semplicemente perchè si trattava del prestito gratuito di un bene consumabile che finiva per essere distrutto e sostituito da un corrispettivo o un equivalente della cosa consumata, a differenza della *locatio*. In questo modo è agevole distinguere un sistema sociale che si fonda sull'economia solidale e un sistema che si fonda sull'economia di mercato, senza freni o temperata dall'intervento dello Stato chiamato a regolare la misura dei corrispettivi.

Argomentare oggi sulla strumentalità della “moneta sterile”, ossia quella che serve a misurare la ricchezza o il valore di un prodotto senza che da essa ne derivi un ulteriore profitto, non trova adepti, perchè

CERVENCA G., *Usura (diritto romano)*, in *Encic. del dir.*, XLV, Giuffrè, Milano, 1992, pag. 1124.

²⁹ Per la storia di uno dei primo Banche di Pietà, in TODESCHINI G., *Valore del tempo consacrato e prezzo del tempo commerciabile: le dialettiche dello scambio nel basso medioevo*, in *Sentimento del tempo e periodizzazione della storia del medioevo*, Atti del XXXVI Convegno storico internazionale, Todi, 10-12 ottobre 1999, Spoleto, 2000, pag. 233.

³⁰ LE GOFF J., *Tempo della Chiesa e tempo del mercante. Saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo*, Einaudi, Torino, 1977, pag. 3.

il sistema economico capitalistico incentrato sulla competitività del mercato utilizza la moneta anche come fonte di intrinseca ricchezza e non soltanto come parametro di valutazione³¹.

La nascita dei Monti di Pietà è dovuta appunto al ritorno a un sistema solidale, a farsi carico della povertà per molti versi generata da un perverso sistema di potere economico che tendeva ad escludere e a marginalizzare chi non riusciva a competere sul piano dei rapporti di forza³². Una marginalizzazione che faceva sprofondare sempre più nell'indigenza chi già vi si trovava per la necessità di ricorrere, per i semplici e quotidiani bisogni alimentari, a soluzioni onerose. Da qui la strutturazione di un preciso spettro in cui si articolava la situazione di difficoltà economico finanziaria, che spaziava da uno stato di incapacità economica temporanea e risolvibile, in una progressiva spirale che dalla povertà, coincidente con la debolezza contrattuale, conduceva all'assoluta indigenza della persona e della sua famiglia.

L'economia rurale che non offriva altri mezzi di sussistenza se non quel valore ricavabile dalla terra concessa in uso dai grandi latifondisti, tra cui i possedimenti ecclesiastici, impediva anche il riemergere da situazioni irreversibili di povertà per chi versava nel bisogno.

L'economia di mercato fondata, invece, sulla industrializzazione e il valore che la struttura economica assegna alla forza lavoro oggi, diversamente dal passato, è in grado di garantire a chi si trova in difficoltà economica la possibilità di riabilitarsi economicamente³³.

Questa è la conferma che la componente informativa della fattispecie astratta dell'usura attinge nel suo archetipo a fonti molto remote e

³¹ LE GOFF J., *Usurai e Purgatorio*, Einaudi, Torino, 1982, pag. 33, dove si sostiene che l'usuraio è soprattutto un "ladro del tempo", concetto destinato a ritornare nell'immaginario culturale dell'usura. Successivamente ancora LE GOFF J., *La borsa e la vita cit.*, pag. 27.

³² PRODI P., *La nascita dei monti di pietà: tra solidarismo cristiano e logica del profitto*, in *Quaderni del Monte*, 3, 1984. FELLONI G., *I primi banche pubbliche della Casa di San Giorgio (1408-45)*, in *Banche pubbliche, banche private e monti di pietà nell'Europa preindustriale. Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici*, I, Atti del convegno, Genova, 1-6 ottobre 1990, Genova 1991, pag. 225.

³³ Il disvalore sul piano morale prima ancora che giuridico è sottolineato nel diritto intermedio, come indica MAZZACANE V., *Usura* (voce), in *Enc. del dir.*, XXI, Giuffrè, Milano, 1971, pag. 382.

che nel quadro dei valori che si trovano coinvolti, un ruolo importante viene svolto dalla sensibilità sociale espressa in un preciso momento dell'organizzazione sociale³⁴.

L'epoca in cui l'usura non era prevista come reato, ma severo monito lanciato a chi si approfittasse della situazione di debolezza economica e spirituale della propria vittima, finiva per equipararla alla rapina, al furto, insomma ai reati contro il patrimonio, per segnalare un deciso disvalore comunitario seppure non ancora giuridicamente sancito³⁵.

3. L'individuazione dell'archetipo che servirà al legislatore del 1930 e del 1996 per forgiare la figura normativa del reato

Con il tempo, infatti, a seconda dei cicli economici, il profitto derivante dal capitale è stato consentito, seppure nella misura del "moderato", dell'"adeguato", sfruttando sempre la vicenda personale del contraente debole³⁶.

Analizzando i testi dei codici preunitari della penisola italiana emerge con netta evidenza che l'usura è stata sempre prevista come figura di reato certamente per rimarcare la centralità sovrana da cui dipendeva l'ordine economico, ma anche per rispondere alle esigenze legate alle operazioni di mercato e all'ordinamento del credito di ogni singolo Stato. Forse a costituire un comun denominatore delle scelte di incriminazione si poneva anche le forme e le limitazioni di accessibilità al credito. Ad esempio, nel Regno delle Due Sicilie il codice penale del 1819 non prevedeva l'incriminazione dell'usura anche per la facilità di accesso al credito elargito dal Banco delle Due Sicilie – trasformato poi in Banco di Napoli, Monti di pegni – dai Monti pecuniarie e dalle Casse di prestanza, e il prestito a interesse

³⁴ SALVIOLI G., *La dottrina dell'usura secondo i canonisti e i civilisti italiani dei secoli XIII e XIV*, in *Studi giuridici in onore di Carlo Fadda pel XXV anno del suo insegnamento*, II, Napoli, 1906, pag. 259.

³⁵ RAIMUNDUS DE PENNAFORTE S., *Summa de paenitentia*, curantibus X. Ochopa e A. Diaz, Roma, 1976, Vol. I, T. B, lib. II, tit. VII, col. 537. PRODI P., *Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell'Occidente*, Il Mulino, Bologna, 2009.

³⁶ Per gli effetti degenerativi di una pratica sana, si veda GALLOTTI C., *Usura e interesse dal XII al XV secolo. L'usura: forma degenerativa dell'interesse?*, in *Antonianum*, 83, 2008, pag. 625.

era tollerato senza alcuna indicazione normativa di un tasso massimo di riferimento³⁷.

Il profitto immorale ha retto la figura dell'usura fino a quando il legislatore italiano non ha provveduto a inserirla all'art. 644 nel codice penale del 1930, aggiungendo al disvalore morale della vicenda contrattuale il disvalore giuridico posto a tutela del patrimonio personale della vittima, agganciando il fatto illecito alla sfera della correttezza dei rapporti interpersonali e alla necessità di prevenirne i danni.

Rispetto ad un passato di eterogeneità legislativa solo nel 1800 era emersa all'attenzione una specifica categoria di soggetti da mantenere sotto osservazione nell'opera di controllo sociale di polizia, tra questi certamente la figura dell'usuraio³⁸. Naturalmente il sistema degli scambi economici era radicalmente mutato, l'illuminismo aveva gettato una nuova luce sulla materia dei diritti individuali e collettivi e guardava in maniera nuova agli scambi economici in un mercato dove la rivoluzione industriale aveva progettato lo sfruttamento non solo della moneta come strumento di scambio, ma anche della forza lavoro impiegata³⁹.

Se, dunque, molti dei codici preunitari della nostra penisola prevedevano una norma incriminatrice dell'usura, tuttavia nulla in questo senso era previsto, come nel codice borbonico, nel Codice penale sardo del 1859 che costituiva l'ossatura del primo codice penale liberale dell'Italia unita di quello che sarà poi il codice penale Zanardelli del 1889, perché il Parlamento subalpino aveva già approvato, dopo un lungo e acceso dibattito, la completa liberalizzazione degli interessi con la legge del 5 giugno 1857, facendo propria una visione in controtendenza con la limitazione degli eccessi contrattuali del mutuo e del finanziamento⁴⁰.

³⁷ OSTUNI N., *Finanza ed economia nel Regno delle due Sicilie*, Napoli, 1992. Si contavano 110 istituzioni che offrivano prestito su pegno secondo l'*Almanacco Reale del Regno delle Due Sicilie per l'anno 1855*, Napoli, 1855.

³⁸ TODESCHINI G., *L'usuraio in piazza*, in G. Todeschini, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2007, pag. 105.

³⁹ GAMBA C., *Natura ed usura. La disputa ottocentesca sulla liceità del prestito a interesse*, in *Riv.st.dir.it.*, 72, 2004, pag. 139.

⁴⁰ La legge del 5 giugno 1857 stabiliva con l'art. 1: "L'interesse è legale o convenzionale. L'interesse legale è determinato nel cinque per cento in materia civile e nel sei per cento in materia commerciale e si applica nei casi in cui sia dovuto manchi una

Questa legge del 1857 era intervenuta ad abrogare l'art. 517 del codice penale sardo del 1839 che puniva l'usura con la reclusione e confermava l'assunto del codice civile del 1865 allora vigente che all'art. 1831, III comma, c.c. prevedeva che “*l'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti*” con un limite non scritto che attingeva a principi di natura morale⁴¹.

L'idea da cui emergeva questa linea di tendenza affondava le sue radici in quanto teorizzato nel 1787 da Jeremy Bentham, in un famoso *pamphlet* che non pochi sostenitori aveva trovato e che trova tutt'oggi, con particolari condizioni però del mercato finanziario, nuovi seguaci⁴². Del resto, il sostenitore dell'istituzione totale seguiva una retorica panottica generalizzata, dall'architettura all'economia, passando, per la verità in maniera controversa, dall'apparente liberalizzazione a una sana vigilanza istituzionale controllata⁴³.

Vi furono successivamente vari progetti di legge per assegnare rilevanza penale alla figura dell'usura tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900 che segnalano la rilevanza e la sensibilità che aveva acquisito il

convenzione che ne stabilisca la misura. L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti. Nelle materie civili l'interesse convenzionale eccedente la misura legale, deve risultare da atto scritto; altrimenti non è dovuto alcun interesse.”; e con l'art. 2: “Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi, o nella tassa legale in forza e dal giorno di una giudiziale domanda, o in vigore di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi nella misura che verrà pattuita. Nelle materie commerciali l'interesse degli interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini. L'interesse convenzionale o legale sugli interessi scaduti sopra i debiti civili non comincia a decorrere se non quando trattisi d'interessi dovuti per un'annata intera; salvo però, riguardo alle casse di risparmio, quando fosse altrimenti dai rispettivi loro regolamenti”.

⁴¹ BUZZELLI F., *Mutuo usurario e invalidità del contratto*, Napoli, 2012.

⁴² Il lavoro nella sua prima stesura aveva un titolo piuttosto esplicativo BENTHAM J., *Difesa dell'usura. Illustrante l'inopportunità delle attuali limitazioni legali alle condizioni applicate nelle transazioni monetarie in una serie di lettere a un amico cui è aggiunta una lettera all'egregio sig. Adam Smith legum doctor sui disincentivi frapposti dalle suddette limitazioni al progresso dell'industria d'invenzione (1787)*, Liberilibri, Macerata, 1996.

⁴³ BENTHAM J., *Difesa dell'usura cit.*, pag. 13: “...nessun uomo adulto e sano di mente, che agisca liberamente e con gli occhi ben aperti, dovrebbe essere ostacolato, con riguardo al suo vantaggio, dal compiere le transazioni che egli ritenga opportune per ottenere denaro: né chiunque altro dovrebbe essere impedito dal fornirglielo nei termini a cui egli ritenga opportuno acconsentire”. Vedremo poi come ritorna, nella collocazione sistematica del codice penale del 1930, il riferimento alla debolezza psichica del soggetto debole che chiede denaro.

tema presso i giuristi, tracciando una esigenza ben oltre il tema economico e spostando l'asse di interesse dal settore finanziario generale al settore del patrimonio individuale⁴⁴.

Il primo progetto nasceva dall'iniziativa degli onorevoli Giovanni Della Rocca e Francesco Aguglia e veniva presentato in occasione della seduta del 9 aprile 1894 nel corso della prima sessione della XVII legislatura⁴⁵.

La Relazione presentata dalla Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge esordiva con una critica aspra contro il sistema fino a quel momento adottato che si fondava sul principio della liberalizzazione incondizionata dei tassi d'interesse. I Commissari sottolineavano nella relazione che l'usura non poteva essere confinata all'area di un torto privato sofferto da singole persone, ma si trattava di un'infrazione con un raggio molto più ampio che si sostanziava in una riprovevole offesa all'ordine della società e ai suoi principi fondamentali di governo.

Alla luce delle premesse prasseologiche i liberisti che intendevano tutelare la libertà di praticare tassi di interesse sproporzionati avrebbero dovuto riflettere che, se lo Stato era intervenuto in via autoritaria nei casi di condizionamento della libertà della persona e dei diritti dell'individuo, a maggior ragione avrebbe dovuto intervenire nel caso dell'usura.

Dopo il tentativo di prevedere l'usura come ipotesi di reato con il progetto Della Rocca-Aguglia, nel 1895 l'onorevole Carlo Compans presentava una nuova proposta di legge, caratterizzata da un deciso

⁴⁴ Il contrasto all'usura e allo strozzinaggio è compiutamente documentato in: VIOLANTE L., *Usura (delitto di usura)*, in *Nov.Dig.It.*, 1975, pag. 381; DEGNI F., *La repressione dell'usura*, in *Riv.dir.comm.*, 1910, pag. 743; ROTONDI G., *Vecchie e nuove tendenze per la repressione dell'usura*, in *Riv.dir.comm.*, 1911, pag. 743; GIURA A., *La repressione dell'usura e le disposizioni del codice civile italiano*, in *Foro it.*, 1917, pag. 76; S. Cicala, *Il delitto di usura. Studio sociologico-giuridico*, Milano, 1929. LA PORTA R., *La repressione dell'usura nel diritto penale italiano*, Giuffrè, Milano, 1963; ARE G., *Il liberalismo economico in Italia dal 1845 al 1915*, in R. Lill – N. Matteucci (a cura di) *Atti della settimana di studio: Il liberalismo economico in Italia e in Germania dalla rivoluzione del '48 alla prima guerra mondiale*, 11-16 settembre 1978, *Annali dell'Istituto storico italo-germanico*, Bologna, 1980, Quaderno n. 5.

⁴⁵ Relazione alla proposta di legge Della Rocca ed Aguglia presentata il 3 luglio 1894.

innalzamento delle pene nei confronti degli usurai⁴⁶. La norma proposta mescola per la prima volta elementi di sussistenza del reato, divisi tra circostanze di tipo oggettivo, come lo stato di bisogno, con lo stato emotivo di tipo soggettivo, il disagio psicologico personali della vittima. Un sistema di protezione che puntava l'attenzione sulla subalternità psicologica, la debolezza intellettuale, la fragilità morale, del soggetto passivo, criterio che farà da apripista alla previsione del 1930.

Anche questo progetto non trovò alcuna concretizzazione legislativa, seppure, a parte alcuni tentativi nel frattempo andati a vuoto, in data 24 novembre 1902 l'on. Giorgio Sidney Sonnino presentava un nuovo disegno di legge in cui si riproponeva il criterio del tasso soglia nella misura dell'interesse legale che poi sarà dopo oltre novant'anni il caposaldo dell'opzione normativa attualmente vigente, come momento centrale della strategia di contrasto all'usura⁴⁷. Vi era un interessante spunto che purtroppo non sarà ripreso successivamente in maniera espressa sul versante civilistico e stabiliva che l'interesse che avesse superato della metà il tasso legale sarebbe stato considerato quella eccedenza da ritenere come quota di ammortamento e l'effettivo pagamento sarebbe stato imputato a titolo di rimborso del capitale.

In questo solco concettuale si inserisce un interessante tentativo congiunto italo-francese del 1927 di dare vita a un codice civile comune, vagheggiando la legislazione napoleonica, in cui si prevedeva all'art. 22 espressamente che il giudice potesse annullare il contratto o ridurre l'obbligazione degli interessi se l'obbligazione assunta fosse stata sproporzionata, tanto da doversi ritenere il consenso di una

⁴⁶ L'art. 1 del progetto di legge stabiliva: "*Chiunque approfittando del bisogno, della leggerezza, di uno stato di sovraccitazione altrui accorda o prolunga un credito, ovvero serve da intermediario per stipulare un prestito a condizioni tali per le quali si attribuisce o si fa promettere, sotto una forma qualsiasi per se stesso o a profitto di una terza persona dei benefici materiali eccedente il tasso legale dell'interesse, di guisa che questi benefici risultino manifestamente sproporzionati al servizio reso, è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a lire 3000*". Sul punto sono puntuali i rilievi di CANDIAN A., *Contributo alla dottrina dell'usura e della lesione nel diritto positivo italiano*, Giuffrè, Milano, 1946, da pag. 17.

⁴⁷ Sul punto VIOLANTE L., *Il delitto d'usura*, Giuffrè, Milano, 1970, pag. 214. CIRALLI A., *L'usura nelle diverse discipline giuridiche*, in *Nuova rassegna*, 1997, pag. 2260.

parte dichiarato in maniera non sufficientemente libera⁴⁸. In maniera singolare la storia si ripete, perché l'attuale disciplina dell'art. 644 del codice penale italiano è stata riformulata proprio sulla base della vigente disciplina francese.

I vari tentativi di dare concretezza normativa ad una vicenda di sfruttamento economico della persona conferiscono, dunque, un significato particolare al movente legislativo, in quanto la tipicità del fatto non emerge in ragione di una scelta legislativa che assicura tutela ad un interesse scoperto da tale protezione, ma il percorso in questo caso è inverso. Si tratta di recepire dalla realtà empirica il disvalore di un fatto che la coscienza collettiva, stratificata nel corso dei secoli, censura e che ha già recepito come impropria consuetudine incriminatrice e che il contesto sociale ha registrato nella sua connaturata illiceità, la cui ricaduta concreta è il riscontro della dannosità sociale e del mercato del credito che il fenomeno usurario ha configurato nei secoli⁴⁹.

Il legislatore recepisce il "tipo", anche se la struttura del fatto da incriminare emergerà progressivamente nel corso del tempo, secondo un divenire che mostra nel suo spettro di immagine il passaggio da una tutela statica del patrimonio a una tutela dinamica, in perfetta sintonia con le norme di principio e di orientamento di un assetto statale che ha mutato le proprie coordinate di valore.

Il giurista è in grado di registrare un percorso di emersione del fatto punibile, secondo lo schema teorico elaborato da Hassemer, di applicazione del diritto ricavato ed estratto dal diritto positivo, con un procedimento di estrazione del tipo di carattere ascendente, dal fatto astrattamente previsto dalla disposizione incriminatrice⁵⁰. Riteniamo

⁴⁸ MESSA A., *Il contratto di mutuo nel progetto di Codice delle obbligazioni e dei contratti*, in *Mon. Trib.*, 1939.

⁴⁹ ALEO S., *Responsabilità penale e complessità. Il diritto penale di fronte alle altre scienze sociali. Colpevolezza, imputabilità, pericolosità sociale*, con il contributo di S. Di Nuovo, Giuffrè, Milano, 2011.

⁵⁰ HASSEMER W., *Fattispecie e tipo. Indagine sull'ermeneutica penalistica*, Esi, Napoli, 2007, in particolare a pag. 178 laddove, riferendo di un'interpretazione che assume concretezza dal fatto storico, si precisa: "...la fattispecie e i suoi elementi hanno un orientamento alla realtà, ne vengono ermeneuticamente cocomposti, e nella loro interpretazione ricevono da essa anche i criteri di concretezza". A questo punto l'indagine sul meccanismo di sussunzione della fattispecie astratta dalla realtà, la cui agevole verifica semplifica il compito all'interprete, sventa il pericolo paventato da TRAPANI M., *Creazione giudiziale della norma penale e suo controllo politico, Riflessioni su Cesare*

che nel caso dell'usura si possa invocare l'effettuazione di un percorso esattamente inverso, di carattere discendente, perchè il fenomeno dell'estrazione avviene con l'acquisizione da parte del legislatore del "tipo" e del "fatto" ricavandolo direttamente dalla stratificazione storica che, prima la prassi, poi l'apparato di prevenzione sociale-amministrativa e, infine, l'opera di normazione evolutiva, hanno concretizzato nel tempo. Da quest'angolazione concettuale l'usura emerge in maniera evidente alla coscienza collettiva che, prima di ogni altra cosa, registra il disvalore nell'assoluta sproporzione tra il prestito concesso, aggiunto alla misura eccessiva del *quantum*, costituita dall'illecito profitto, e la somma complessiva che deve essere restituita⁵¹.

Spetterà poi all'opera legislativa, attraverso la redazione del precepto e alla predisposizione dei requisiti di sussistenza del fatto, calibrare in termini diversi la prospettiva di un bene giuridico che può essere rifratto e fornire in questo modo sponde di tutela differenziata⁵². Esattamente, come a nostro parere, propongono una lettura aggiornata le due diverse ipotesi di usura attualmente vigenti.

Beccaria e l'interpretazione della legge penale 250 anni dopo, in *Arch.pen.*, 2017, n. 1, pag. 1.

⁵¹ In questo caso registriamo una conferma, a proposito del fatto che è lo stesso "tipo" a far emergere il bene giuridico da proteggere, in quanto sostenuto da MANNA A., *La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche "incrociate" di tutela*, Utet, Torino, 1997, pag. 71 (in nota), il quale ritiene che: "non può essere la tecnica di redazione della fattispecie ad influire in modo decisivo sul bene giuridico tutelato".

⁵² Sulle problematiche e le tormentate vicende culturali e ideologiche relative alla teoria del bene giuridico dalla vastissima letteratura si indicano tra i classici gli scritti di BIRNBAUM J.M.F., *Über das Erfordernis einer Rechtsverletzung zum Begriffe des Verbrechens, mit besonderer Rücksicht auf den Begriff der Ehrenkränkung*, in *Archiv des Kriminalrechts*, Neue Folge, 1834, pag. 149; v. LISZT F., *Der Begriff des Rechtsgutes im Strafrecht und in der Encyclopädie der Rechtswissenschaft*, in *ZStW*, 1888, pag. 138; v. LISZT F., *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, Berlin, 1905, pag. 140; nel panorama nazionale DONINI M., *Teoria del reato. Una introduzione*, Padova, 1996, pag. 147; MUSCO E., *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974, Giuffrè, Milano, 1974; ANGIONI F., *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Giuffrè, Milano, 1983; DOLCINI E., *Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 1984, pag. 589; FIANDACA G., *Il «bene giuridico» come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in MARINUCCI G., DOLCINI E. (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, pag. 139; DOLCINI E., MARINUCCI G., *Costituzione e politica dei beni giuridici*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 1994, pag. 333.

Peraltro, il secondo segmento di disvalore che la figura dell'usura trascina con sé viene riconosciuto nel momento della pretesa di restituzione del prestito lievitato dall'interesse che viene avanzata dall'usuraio, il quale, molto spesso, non si limita all'esazione del capitale e degli interessi con una ferma pretesa, ma travalica i limiti della condotta esattiva fino a sconfinare nell'estorsione della ricchezza da restituire⁵³. In altri termini, connaturata alla condotta usuraria, ad avvalorare l'introiezione sociale del "tipo", è anche il tratto connotativo della restituzione come pressante pretesa della richiesta indebita, in cui la forma estorsiva esordisce nella sua dimensione minima a caratterizzarsi nel disvalore costituito dall'esborso *contra ius*.

Ed infatti, la concretizzazione dell'ipotesi normativa cerca di trovare la sua tassativa formulazione sin da sotto il governo dello Statuto Albertino e il cui approdo avverrà soltanto nel 1930 con l'adozione del codice Rocco, per poi essere definito nella complessa fattispecie oggi vigente⁵⁴.

Vi sono episodi significativi che spinsero verso un intervento legislativo che punisse severamente l'usura come reato. Uno di questi è ricostruito nelle indagini condotte in occasione della istituzione della Commissione ispettiva presieduta dal Sen. Giuseppe Saredo che mise in luce gli intrecci tra la criminalità organizzata e la commissione di reati contro il patrimonio, in particolare l'usura, che si era insediata nell'amministrazione del Comune di Napoli⁵⁵. Tema complesso che si ripropone anche oggi nella stessa identica struttura e pericolosità

⁵³ Oggi non mancano soluzioni tracciate dalla giurisprudenza per distinguere le conseguenze esattive dell'usura e la richiesta estorsiva di versamento (si vedrà più avanti), come ritenuto da Cass. Sez. II, Sent. n. 38551 del 18 settembre 2019, in *www.cassazione.it*.

⁵⁴ CICALA S., *Il delitto di usura – Studio sociologico-giuridico*, Istituto Editoriale Scientifico, Milano, 1929, pag. 209.

⁵⁵ *Reale Commissione d'Inchiesta per Napoli. Relazione sulla amministrazione comunale*, Roma, 1901. La relazione mise in luce il proliferare di quelle che furono chiamate "banche-usura" che nel 1866-70 rastrellarono un'enorme quantità di piccolo risparmio dagli impiegati di basso livello del Comune di Napoli, promettendo tassi di interesse altissimi, per chiudere con un buco di circa 40 milioni e la richiesta di restituzione del capitale con interessi altissimi, in MARMO M., *La strana forma del credito. Cultura urbana e autorità liberale nella vicenda delle banche-usura*, in *Fra storia e storiografia. Scritti in onore di Pasquale Villani*, in P. Macry - A. Massafra (a cura di), Il Mulino, Bologna, 1994.

operativa, perché nella stessa misura definisce l'”*usura sociale*” ossia la piattaforma soggettiva che alimenta il mercato usurario.

Intanto, tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900, come detto, i tentativi di dare vita a una norma penale, avendo individuato esattamente l'interesse da tutelare, la vittima da proteggere e le modalità di realizzazione del fatto usurario, non sortirono l'effetto sperato, per cui nei primi anni del ventennio fascista furono messe in campo decise iniziative per prevenire l'usura, facendo ricorso alla leva della pericolosità sociale con discipline di polizia amministrativa, come del resto saranno perseguitati gli ebrei con le leggi del 1938 -anche questo intreccio serviva a stigmatizzare surrettiziamente la pericolosità-, secondo le teorie anticrimine dei “sostitutivi penali” dell'epoca⁵⁶.

Gli usurai furono qualificati come soggetti appartenenti a una categoria soggettiva pericolosa per l'ordinamento e l'usura come la leva finanziaria per diffondere povertà e alimentare circuiti economici sempre più potenti tanto da condizionare perfino la politica economica nazionale. La saldatura del prestito praticato ad interessi sproporzionati con particolari gruppi sociali e religiosi enfatizzarono l'antigiudaismo e il quadro così delineato contribuì a saldare l'incriminazione degli usurai con la persecuzione della razza ebraica, creando dei meccanismi di punizione con finalità preventiva ancora più aggressivi e repressivi⁵⁷. Dunque, l'usura era divenuto un dichiarato problema di

⁵⁶ Provvedimenti per la repressione dell'usura, in OG, I, 222-228.

⁵⁷ DE BEGNAC Y., *Taccuini mussoliniani*, Il Mulino, Bologna, 1990: “*Il mio amico Ezra Pound ha ragione. La rivoluzione è guerra all'usura. È guerra all'usura pubblica e all'usura privata. Demolisce le tattiche delle battaglie di borsa. Distrugge i parassitismi di base, sui quali i moderati costruiscono le loro fortezze. Insegna a consumare al modo giusto, secondo logica di tempo, quel che è possibile produrre. Reagisce alle altalene del tasso di sconto, che fanno la sventura di chi chiede per investire nell'industria, e aumenta il mondo del risparmio, riducendone il coraggio, contraendone la volontà di ascesa, incrementandone la sfiducia nell'oggi, che è più letale ancora della sfiducia nel domani. Allorché il mio amico Ezra Pound mi donò le sue “considerazioni” sull'usura, mi disse che il potere non è del danaro, o del danaro soltanto, ma dell'usura soltanto, del danaro che produce danaro, che produce soltanto danaro, che non salva nessuno di noi, che lancia noi deboli nel gorgo dalla cui corrente altro danaro verrà espresso, come supremo male del mondo*”. Nello specifico POUND E., *Lavoro e usura. Tre saggi*, Ed. All'insegna del pesce d'oro, Milano, 1972. Significativa è l'immagine che veniva filtrata dalle numerose circolari prefettizie applicative della legislazione antiebraica, dove si legge “*La ricchezza dell'ebreo ha sempre una origine disonesta e disumana*”, in GENTILE S., *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-*

ordine pubblico il cui contrasto acquisiva finalità moralizzatrici, con l'effetto di inserire gli usurai tra i soggetti pericolosi, destinatari di provvedimenti di confino o di domicilio coatto, esattamente come i mafiosi, i sodali e i manutengoli concorrenti esterni, perseguiti dal prefetto Cesare Mori, anche in quel caso trascurando la necessità dell'applicazione tassativa di una norma incriminatrice⁵⁸.

Proprio legato a queste ultime vicende l'usura, ossia lo strozzinaggio, era stata trattata da Benito Mussolini contestualmente ai fatti di mafia nel famoso "*Discorso dell'Ascensione*" del 26 maggio 1927, sottolineandone la dannosità sociale al pari della mafia in Sicilia, dimenticando che quel tipo di controllo sull'ordine pubblico creerà nel tempo guasti peggiori con una mafia che, allontanando i suoi capi con il confino o il domicilio coatto, genererà il fenomeno della mafia delocalizzate in altre regioni d'Italia dove tale fenomeno non esisteva. Nel discorso pronunciato alla Camera dei Deputati renderà noto: "*Distinguiamo intanto i confinati nelle loro due categorie: i confinati comuni e i confinati politici. Spero che per i confinati comuni nessuno vorrà impietosirsi. Si tratta, in generale, di autentiche canaglie, ladri, sfruttatori di donne, venditori di stupefacenti, che devono essere tolti rapidamente dalla circolazione, strozzini, ecc. Forse le categorie di confinati comuni saranno aumentate. I confinati comuni sono in tutto 1527*"⁵⁹.

Il manifesto, in cui una svolta sulla sicurezza sociale e sull'ordine pubblico si coniugava ideologicamente con una salutare ondata moralizzatrice della vita pubblica, passava attraverso un paternalismo di stampo repressivo che nasceva dal bisogno di imporre l'ideologia dominante come l'unico affidabile presidio in grado di garantire la tranquillità sociale⁶⁰.

1945), Giappichelli, Torino, 2013, pag. 539. BRUSCO C., *La grande vergogna. L'Italia delle leggi razziali*, Ega, Torino, 2019.

⁵⁸ AA.VV., *Il domicilio coatto. Ordine pubblico e politiche della sicurezza in Italia dall'Unità alla Repubblica*, in E. De Cristofaro (a cura di), Bonanno Editore, Acireale-Roma, 2015, pag. 116.

⁵⁹ Come riferito anche da VIOLANTE L., *Usura (delitto di usura) cit.*, pag. 382.

⁶⁰ Il paternalismo come motivazione legale della repressione statale è al centro della riflessione di CADOPPI A., *Paternalismo e diritto penale: cenni introduttivi*, in *Criminalia*, 2011, pag. 236, in cui riporta proprio il caso dell'usura delineando il pensiero sul tema di Joel Feinberg. Sul punto del paternalismo legale per ritenere le "buone ragioni" per sostenere una proibizione, al fine di prevenire un'offesa con carattere strumentale

L'opera di "bonifica sociale" delle classi pericolose fu intrapresa sulla base delle disposizioni amministrative del TULPS del 1926 e delle numerose circolari che furono adottate dalle autorità prefettizie provinciali (precorso normativo in gran parte recuperato dal successivo Testo Unico emanato nel 1931), dove la misura di prevenzione *ante delictum*, tesa a colpire la pericolosità sociale della persona, veniva intesa come una vera e propria fattispecie incriminatrice, anche se all'epoca priva di qualsivoglia rilevanza penale, dal momento che lo "strozzinaggio" apparteneva soltanto al catalogo dei divieti imposti dal codice civile del 1865, in cui si concedeva, però, in nome del liberismo economico, alla volontà delle parti il potere di determinare tassativamente e per iscritto un tasso d'interesse convenzionale⁶¹. L'art. 1831 c.c. stabiliva, infatti, la riconduzione dell'interesse del mutuo concesso al tasso di interesse legale soltanto quando mancava un preciso accordo scritto tra le parti.

In questo modo lo strozzino, l'usuraio, entrano nella stesso *focus* dell'opera di persecuzione dello stereotipo fascista, in cui si distinguono agevolmente le sollecitazioni a combattere una razza che nella retorica politica del tempo praticava a livello planetario lo sfruttamento usurario di mercati e delle economie pubbliche degli Stati e la persecuzione dei singoli come elementi generatori dello sfruttamento di una povertà che, prima si caratterizza come di ordine economico, e successivamente assume la dimensione di approfittamento della debolezza morale e psicologica della persona che ne rimane vittima.

In ordine al giudizio di pericolosità sociale, invece, considerata la particolare situazione economica del paese, la figura dell'usuraio fu trattata alla stregua del proprietario di immobili, seguendo la medesi-

per limitare l'esercizio di diritti della persona, si veda CAVALIERE A., *Introduzione ad uno studio sul paternalismo in diritto penale*, in *Arch.pen.*, 2017, n. 3 pag. 2. LACCHÈ L., *Uno "sguardo fugace". Le misure di prevenzione in Italia tra ottocento e novecento*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 2017, pag. 414.

⁶¹ Ricorderà, a proposito del giudizio di pericolosità personale associata a quella reale per i beni posseduti, che tutt'ora persiste lo stigma sociale PELISSERO M., *La tutela della libertà personale al di fuori del diritto penale*, in *Dir.pen.cont.-Riv.trim.*, n. 3, 2020, pag. 375: "Mi pare che si possa partire da una prima condivisione: la prevenzione personale *ante delictum* sembrava confinata entro gli spazi angusti di un diritto recessivo da teca museale, un diritto che parlava di oziosi e vagabondi e che ci proponeva un palcoscenico fatto di prassi applicative dove gli attori erano lenoni, prostitute, travestiti, piccoli ricettatori, truffatori adusi al gioco dei tre campanelli, usurai in attesa di prede fuori dal banco dei pegni".

ma *ratio* del R.D. n. 948 del 1927. In questo caso, infatti, i proprietari di immobili che si opponevano alla riduzione del canone di locazione rientravano nel medesimo paradigma dell'usuraio, vale a dire di colui che sfrutta una situazione di debolezza finanziaria a proprio esclusivo vantaggio, una forza contrattuale capace di imporre una sproporzione tra posizioni e prestazioni⁶². In termini di estensione analogica si applicarono anche a queste persone le misure di prevenzione personali previste per le categorie di soggetti pericolosi, attraverso l'estensione per similitudine della qualifica generica dei “*sospetti di vivere con ricavato di azioni delittuose*”, come era previsto all'art. 166 del TULPS del 1926, graduando: diffida, ammonizione, confino⁶³.

Con il TULPS del 1931 venne meglio definita la posizione dell'usuraio, traendola ancora una volta dai reati contro il patrimonio, e prevedendo espressamente tra le figure di reato tipiche quella dell'attività di usura, ma inserendola all'art. 165: “*8/A dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura,*”⁶⁴. Una caratterizzazione del tipo di ordine fattuale, seppure in assenza di una tassatività incriminatrice, che mostra un patrimonio genetico comune tra le diverse ipotesi di reato, un'omogeneità che farà da leva all'opera di applicazione della norma di divieto, anche nella sua versione attuale.

La duplice prospettiva di disvalore che l'esperienza delle leggi di polizia radicherà, tra il fatto che sfrutta la situazione di debolezza morale della vittima o contraente debole e allo stesso tempo lesivo del patrimonio individuale, così come appare prospettata nel paragrafo 8/A, rappresenterà lo *standard* fattuale, l'estrazione dal reale, su cui sarà elaborata la norma incriminatrice del delitto di usura con il codice Rocco.

Intanto, i giudizi espressi sul Progetto di codice penale sottoposto al vaglio delle diverse autorità giudiziarie e delle Università del Regno offrono un interessante spaccato informativo per verificare la

⁶² VIOLANTE L., *Il delitto d'usura cit.*, pag. 221.

⁶³ Per questo modello teorico di diritto penale, si rinvia a FIANDACA G., *Intorno al diritto penale liberale*, in *Discrimen*, 10 giugno 2019, pag. 2.

⁶⁴ Ci sia consentito rinviare a TRONCONE P., *La penalità emergenziale nell'Italia repubblicana. L'«eterno ritorno» delle misure di prevenzione*, in De Cristofaro E. (a cura di), *Il domicilio coatto. Ordine pubblico e politiche di sicurezza in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Bonanno Editore, Acireale-Roma 2015.

coniuntura funzionale tra antecedenti storici e futura legislazione⁶⁵. Le prime sottolineavano la necessità di legare la fattispecie penale ai requisiti di liceità del contratto, riformulando prima una norma nel codice civile che fissasse i limiti di rilevanza giuridica e le caratteristiche della prestazione lecita e poi una norma penale che punisse lo sconfinamento di quei limiti. Gli altri pareri espressi dagli operatori del diritto sottolineavano la necessità dell'incriminazione dell'usura, rilevando l'opportunità del carattere dell'"abuso" della debolezza economica della vittima, più che lo stato di bisogno, e i vantaggi economicamente eccessivi come la cifra costitutiva della fattispecie. Lamentavano tutti, invece, l'assenza di un parametro oggettivo per ritenere l'interesse come usurario, diversamente da quanto aveva previsto il progetto di codice civile comune italo francese del 1927.

Il Guardasigilli, esperto del diritto commerciale, collocherà la figura di reato nella topografia codicistica relativa ai reati contro il patrimonio, seppure appartenente alla sottocategoria dei reati di approfittamento delle condizioni della vittima, proprio dopo l'art. 643 c.p. che punisce la circonvenzione di persona incapace, in ragione dell'impossibilità del contraente debole a negoziare in modo corretto e vantaggioso, a causa del bisogno insopprimibile che lo spinge a soggiacere a condizioni inique ed esborsi sproporzionati⁶⁶.

Va anche ricordato che la norma penale interviene a rafforzare la tutela civilistica per la congiuntura particolare dell'epoca in cui veniva introdotto il delitto di usura nell'ordinamento italiano, per fare fronte agli effetti economici perversi innescati dalla profonda crisi economica del 1929 e il crollo del fragile mercato del credito dell'epoca. Situazione congiunturale che farà da sfondo all'ultimo intervento del 1996, quando una nuova profonda crisi finanziaria mondiale imporrà al legislatore italiano di introdurre meccanismi di sorveglianza istituzionale sul mercato dei finanziamenti.

Oltre alle spinte di repressione legislativa qualche scoria del giudizio di disvalore morale da cui trae origine la censura penale, il cui allineamento è connotato dalla tradizione, non è mancato neppure

⁶⁵ LAVORI PREPARATORI DEL CODICE PENALE E DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, *Osservazioni e proposte sul progetto preliminare di un nuovo codice penale*, Vol. III, Parte IV, Roma, 1928, pag. 321.

⁶⁶ BERTOLINO M., *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell'usura*, Giappichelli, Torino, 2010.

nella vasta giurisprudenza penale maturata sotto la Costituzione repubblicana, dove si pone l'accento, ancora nel 1985, sulla punizione dell'usuraio considerato una "persona nociva" alla società⁶⁷. Come ancora si legge in una decisione della Suprema Corte del 2008 riportandosi alla formulazione dell'usura abrogata: "...*la norma perseguiva la finalità di colpire l'usuraio quale persona socialmente nociva, che non cessava di essere tale, quale che fosse la natura o la causa del bisogno del debitore, e sussisteva quand'anche l'offeso avesse inteso insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio imprenditoriale*"⁶⁸.

4. Alla ricerca di una chiave di lettura moderna del delitto di usura: la tutela dinamica del patrimonio individuale e collettivo. La struttura teleologica a doppia icona dell'art. 644 c.p.

Seguendo la linea direttrice di un inquadramento originale del tema dell'usura così come il progetto legislativo del 1996 si proponeva, soprattutto di quella ipotesi prevista nel III comma, e la sua valorizzazione sotto il profilo dell'effettività della fattispecie incriminatrice, finora confinata a qualche isolata quanto apprezzabile iniziativa giurisprudenziale, occorre stabilire la cornice dei punti di orientamento della dottrina che fa da sfondo all'*intentio legis*.

Il legislatore del 1996 si muove, infatti, nel solco del tradizionale archetipo della condotta usuraria, dove a marcarne la tipicità, come si vedrà, sono le concrete modalità del fatto e i due capisaldi dell'incriminazione e del disvalore sociale, che coincidono in questo caso, vale a dire: la sproporzione tra le prestazioni; la partecipazione al negozio illecito di una parte economicamente ed emotivamente debole che vede trasformarsi il contratto bilaterale in una proposta unilaterale vincolante⁶⁹.

La riforma del 1996 si poneva come scopo primo quello di agevolare la prova dell'usura attraverso un espediente probatorio che allegge-

⁶⁷ Si veda da CASS. Sez. II pen., Sent. n. 4411 del 29 gennaio 1985, in *Giust.pen.*, II, 1985, pag. 472 e per tutta la giurisprudenza penale sotto il vigore della norma abrogata.

⁶⁸ CASS. Sez. III civ., Sent. n. 19698 del 17 luglio 2008, in www.cassazione.it.

⁶⁹ BERTOLINO M., *Le opzioni penali in tema di usura: dal codice Rocco alla riforma del 1996*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 1997, pag. 774.

risse l'accusa di una defatigante “caccia all'indizio” e salvaguardasse la vittima che nel processo avrebbe potuto mostrare una tale debolezza come fonte testimoniale, unica molto spesso in realtà, tanto da minare l'opera di accertamento della responsabilità penale dell'imputato⁷⁰.

Ricorrere alla previsione di un parametro oggettivo e sicuro, che segnasse il confine di liceità del prestito, individuato nel tasso-soglia periodicamente oggetto di un provvedimento amministrativo di conio ministeriale, avrebbe offerto prima all'accusa e poi al giudice quello strumento di indagine e di accertamento agevole e incontrastabile, tale da consolidare i riscontri della condotta usuraria.

A ben vedere, la previsione del I comma dell'art. 644 c.p. *-usura oggettiva o presunta-*, a differenza di quanto finora si è riferito sui precorsi storici, è una norma incriminatrice che si pone al di fuori della portata del “tipo”. L'accertamento giudiziale passa in prima battuta sul terreno dell'accertamento econometrico del fatto incriminato, a prescindere dalle modalità della condotta, dal consenso della vittima, dal danno cagionato che potrebbe essere anche inesistente, dall'attendibilità delle fonti di prova portate a riscontro o contro, perché la portata normativa si snoda unicamente sull'opera del confronto tra elementi di valore numerico – la percentuale degli interessi – e risulta dalla semplice comparazione tra quelli imposti come tasso soglia di riferimento del mercato finanziario e del credito e il valore ottenuto calcolando gli interessi praticati sulla somma concessa in prestito o in mutuo.

Questa forma normativa del delitto di usura è detta oggettiva o presunta, perché non rientra nel fuoco di accertamenti di fatto, non va esaminata attraverso particolari indagini delle circostanze di induzione all'accordo o della condotta tenuta da entrambe le parti del negozio illecito, in quanto tali requisiti non appartengono alla sussistenza del

⁷⁰ Afferma a questo proposito la CORTE COST. Sent. n. 29 del 14 febbraio 2002, in *Riv.pen.*, 2002, pag. 537: “4.3. – A tale riguardo occorre muovere dalla constatazione che la ratio della legge n. 108 del 1996, quale risulta con chiarezza dai lavori preparatori, è quella di contrastare nella maniera più incisiva il fenomeno usurario. Siffatta finalità è stata essenzialmente perseguita, per ciò che interessa il presente giudizio, da un lato rendendo più agevole l'accertamento del reato, attraverso l'individuazione di un tasso obiettivamente usurario e la trasformazione dell'approffittamento dello stato di bisogno, di difficile prova, da elemento costitutivo del reato a circostanza aggravante, dall'altro inasprendo le sanzioni penali e civili connesse alla condotta illecita (articoli 1 e 4 della legge)”.

fatto. La condotta attiva, in questo caso, è solo quel requisito costitutivo della fattispecie chiamata a denotare la volontà dolosa di contrattare violando il limite normativo del tasso soglia, essendo il reato strutturato unicamente intorno al risultato di un accordo economico che va confrontato con le indicazioni di mercato. Quest'ultimo profilo, vedremo, rappresenta anche il limite di questa norma in ordine all'usura reale.

Si vedrà che il suo disvalore non è un requisito genetico da cui origina l'accordo contrattuale, ma si presenta semplicemente come il risultato di un'operazione avviata e conclusa sul piano economico. Questo, dunque, non è il "tipo" per il diritto penale, sicuramente è una forma di incriminazione che nasce dall'applicazione di un preciso valore economico vietato, un reato puramente formale che, peraltro, non lascia spazio ad alcuna dialettica dibattimentale e pone solamente al riparo la vittima da sollecitazioni a mutare versione o attenuare il profilo di responsabilità dell'usuraio⁷¹.

La struttura del fatto, a nostro parere, lo rende compatibile con la categoria dei reati di mera disobbedienza, perché si attiva semplicemente per non aver seguito l'indicazione della fonte prescrittiva di riferimento, con tutti i caratteri tipici di quelle forme di illecito⁷². Resta il fatto che la sua finalità non mira all'impedimento del danno, che nell'usura raccoglie il punto massimo di disvalore, perché al momento dell'elargizione potrebbe non esservi stato alcun danno per la vittima, anzi un vantaggio economico seppure temporaneo, la quale potrebbe richiedere un prestito anche per ragioni diverse dal bisogno e con il suo espresso consenso o con una sua sollecitazione. Si tratta di un caso limite e forse mai verificabile nella realtà, ma appare sintomatico di un modo di essere della norma che concentra la sua qualificazione illecita semplicemente su un obbligo da osservare.

Ne è riprova che il consenso dell'avente diritto, come ipotesi di mancanza dell'antigiuridicità del fatto, non assume alcuna valenza in questo caso e l'eventuale assenso della vittima ad accedere con-

⁷¹ DONINI M., *Un nuovo medioevo penale? Vecchio e nuovo dell'espansione del diritto penale economico*, di L. Foffani (a cura), *Diritto penale comparato, europeo e internazionale: prospettive per il XXI secolo*, Giuffrè, Milano, 20026.

⁷² Sul modello di reato di mera disobbedienza si rinvia a CAVALIERE A., *Le vite dei migranti e il diritto punitivo*, in *Sist.pen.-Riv.trim.*, n. 4, 2022, pag. 59.

sapevolmente all'impoverimento del suo patrimonio, non esclude la responsabilità dell'usuraio anche quando la stessa vittima avesse richiesto il prestito, ben sapendo di andare incontro alla corresponsione di una misura degli interessi del tutto ingiustificata.

Il superamento del tasso prefissato per legge, quale requisito di tipicità della fattispecie, sventa l'applicazione della scriminante semplicemente perché rende inoperante la causa di non punibilità dell'art. 50 c.p.: l'antigiuridicità del fatto è vincolata a un requisito legale insuperabile, per cui anche la sussistenza di una causa di giustificazione abilitante non può rendere lecito ciò che a monte è qualificato dalla legge sempre e comunque illecito.

Osservando il dato normativo e la formulazione di una fattispecie strutturata intorno ad un preciso interesse giuridico ci troviamo ancora una volta di fronte ad una forma di tutela del patrimonio secondo una lettura di tipo statico, dove nel fuoco della norma entra in prima battuta la tutela del mercato del credito e il suo regolare funzionamento e soltanto successivamente la protezione del complesso dei beni e degli interessi suscettibili di una valutazione esclusivamente economica che finisce per incarnare il tradizionale patrimonio individuale. Dunque, ben lontana da una lettura dinamica del patrimonio personale che coinvolge interessi che vanno ben al di là della stretta valenza economica. Questo tipo di assetto teleologico a più voci consente di aprire uno scenario di protezione molto più ampio di quello che emerge a una prima lettura, soprattutto di carattere sistematico all'interno della classe di appartenenza del reato.

Il piano di lettura vede l'intersecarsi di beni giuridici diversi tra loro che il diritto penale dell'economia, ormai da anni, ha introitato come cifra identitaria di un moderno sistema normativo che non è riconducibile all'unicità dell'obiettivo di tutela⁷³.

Il diritto penale utilizzato nel campo dell'economia non consente un intervento selettivo che abbia come obiettivo un ben definito interesse giuridico, poiché la stessa natura dei numerosi interessi correlati che emergono dalla eterogenea materia favorisce l'emergere di "un variegato luogo di tutela", un ampio catalogo di beni (in quanto tali) e

⁷³ AMBROSETTI E.M. – MEZZETTI E. – RONCO M., *Diritto penale dell'impresa*, Zanichelli, Bologna, 2022, in particolare pag. 19.

interessi (intesi come relazione tra soggetti e beni) diversi per natura e per valore o peso ordinamentale⁷⁴.

In questo modo è agevole rilevare la essenziale differenza tra beni strumentali e beni finali, tra beni funzionali e beni sostanziali, chiamati a convivere e che finalizzano la protezione soltanto a condizione che si individui quale interesse alla fine emerga⁷⁵.

Questa è la ragione per cui si trova una intima connessione e allo stesso tempo una decisa divaricazione tra il mercato e il patrimonio, dove il primo si connota come area di tutela in cui convivono degli interessi patrimoniali individuali. Cosicché questo ricco catalogo di interessi che il diritto penale intende salvaguardare finisce per coinvolgere in maniera incongrua anche la risposta di politica criminale chiamata contrastare i fenomeni sociali distorsivi che vanno prevenuti o comunque repressi: *“Quando il diritto penale interviene nel sistema economico emerge con maggiore evidenza la “doppia faccia” della pena, la quale, sotto il profilo politico-criminale, “è una spada a doppio taglio: tutela di beni giuridici attuata attraverso la lesione degli interessi”*”⁷⁶.

La relazione che si accende tra beni strumentali o funzionali e beni finali gioca il suo ruolo sul proscenio dell'area di tutela che, invece, finalizza ben oltre la propria azione di protezione degli interessi diffusi per giungere al bene patrimonio individuale.

Solo a questo punto va proposta una rilettura moderna del complesso dei beni personali svincolata da una rigida interpretazione di tipo

⁷⁴ GIUNTA F., *Lineamenti di diritto penale dell'economia*, Giappichelli, Torino, 2001, pag. 55. FOFFANI L., *Tra patrimonio ed economia: la riforma dei reati d'impresa*, in *Riv.trim.dir.pen.econ.*, 2007, pag. 750. MANNA A., *I beni giuridici tutelati (Capitolo I)*, in AA.VV., *Corso di diritto penale dell'impresa*, Cedam, Padova, 2017, pag. 9.

⁷⁵ MOCCIA S., *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni e reflussi illiberali*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 1995. PATALANO V., *Beni costituzionali e tutela penale degli interessi economici*, in AA.VV. *Studi in onore di Giuliano Vassalli. Evoluzione e riforma del diritto e della procedura penale*, di Bassiouni-Latagliata-Stile, Vol. I, Giuffrè, Milano, 1991, pag. 635. LOSAPPIO G., *La tutela penale delle funzioni. Una proposta di rivisitazione metodologica*, in *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, di A. Castaldo, V. De Francesco, M.V. Del Tufo, S. Manacorda, L. Monaco (a cura di), Esi, Napoli, 2013, pag. 691.

⁷⁶ PATALANO V., *Profili della repressione penale del riciclaggio*, in *Il riciclaggio dei proventi illeciti tra politica criminale e diritto vigente*, in E. Palombi (a cura di), Esi, Napoli, 1996, pag. 313.

economicistico e statico, per chiamare in causa una concezione dinamica del patrimonio, nello svolgimento evolutivo e relazionale, che in maniera complessiva si ponga a tutela della persona, quale titolare di interessi economici di rilevanza costituzionale. Quindi, è pur vero che la tutela mediata della protezione del mercato finanziario o del credito emerge prima di ogni altra nella disciplina dell'usura, ma la vera tutela è apprestata unicamente a un soggetto economicamente debole per difenderlo da fatti lesivi che potrebbero compromettere il futuro della sua stabilità economica, quando si trovasse a dare o promettere il versamento di un interesse sproporzionato, in questo modo subendo una irrimediabile lesione del suo patrimonio personale inteso nel senso più ampio possibile, fino a ricomprensivi gli interessi compromessi anche dei componenti della sua compagine familiare e relazionale che saranno pregiudicati in maniera irrimediabile nel proprio equilibrio economico finanziario⁷⁷.

La ricaduta di questa scelta legislativa, oltre ad essere strategicamente rivolta a contrastare fenomeni usurari su vasta scala, intende colpire il disordine e la distorsione del mercato del credito, oltre a marcare la naturale distanza tra gli interessi giuridici cui sono poste a tutela le due fattispecie incriminatrici. Si tratta, dunque, di una scelta legislativa che, pur mettendo al centro del progetto normativo una tutela tempestiva e sicura del patrimonio della vittima, in realtà si rivela anche uno strumento di governo della politica finanziaria nazionale e del mercato del credito in generale che tenga conto dei bisogni della collettività.

Sul punto la dottrina ha sempre fornito una lettura ambivalente dell'interesse tutelato, giungendo a considerarne una tutela bifronte in un'accezione "dimensionale". Si ipotizzava, infatti, una perfetta identificazione tra la lesione diretta al patrimonio individuale della vittima

⁷⁷ La nuova prospettiva personalistica secondo la lettura costituzionalmente orientata proposta da MOCCIA S., *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Cedam, Padova, 1988, pag. 64 tende a superare le concezioni economica e giuridica del patrimonio, per affermare che: "...la nuova concezione reputa come essenziale per la valutazione del danno non tanto, o non solo, il saldo negativo che deriva da diminuzione e accrescimento di singole parti del patrimonio, bensì considera la diminuzione della potenza economica del titolare del patrimonio, che è collegata al mutamento delle componenti patrimoniali; e questa idea di fondo è sicuramente appropriata per un elastico adattamento del danno agli effettivi interessi economici del soggetto titolare".

e la lesione cagionata all'interesse economico nazionale ancorchè la pratica dell'usura era tale da assumere l'effetto dimensionale di un fenomeno sociale⁷⁸.

Questa è la ragione per cui, nella ragnatela degli operatori sul mercato, l'usura investirà anche le operazioni condotte da istituti di credito e banche, come vedremo più innanzi, con il grave rischio di trovarsi imputati della c.d. "usura bancaria"⁷⁹.

Infatti, il vero "tipo", che occupa la previsione del III comma dell'art. 644 c.p., intende assicurare la sua efficacia proprio in riferimento alla tutela dinamica del patrimonio, poichè nell'articolazione del precetto quali requisiti di sussistenza e di tipicità del fatto, non c'è soltanto l'interesse patrimoniale della vittima, ma la sua personalità e gli interessi del contesto sociale e familiare cui la vittima appartiene⁸⁰.

L'impostazione normativa dell'usura nella sua duplice veste di incriminazione, presunta e soggettiva, richiama l'importante divaricazione concettuale messa in evidenza da Donini tra il tema dell'offensività, come espediente limitativo del fatto e soluzione restrittiva garantista del sistema, e la teoria del bene giuridico che reca in sé l'ambivalente potenzialità, espansiva o restrittiva, dell'area di tutela penale⁸¹.

Sulla questione va precisato che la predisposizione di una dupli-

⁷⁸ Sulla natura dell'interesse tutelato dalla fattispecie penale dell'usura gli orientamenti della dottrina sono sempre stati di segno diverso sotto il governo della norma dell'art. 644 c.p. abrogata. Se ne trova ampia traccia in MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano, Delitti contro il patrimonio*, Vol. 9 (a cura del Prof. Pietro Nuvolone), UTET, Torino, 1984, pag. 471.

⁷⁹ Preoccupazioni puntualmente affiorate nel 1994 nel corso della discussione in Commissione alla Camera dei deputati in occasione dell'esame del progetto di legge.

⁸⁰ MAGRO B., *Il divieto di usura e i doveri di solidarietà umana*, in *Arch.pen.*, n. 3, 1997.

⁸¹ DONINI M., *Il principio di offensività cit.*, pag. 7: "La sequenza concettuale è questa: i diritti fondamentali devono essere tutelati e, quando necessario, anche penalmente. E se è necessaria la tutela penale, allora essa deve avvenire nella forma della tutela dei beni. Viceversa, chi commenta il diritto vigente attraverso la categoria del bene giuridico, "ravvisando un bene protetto in ogni norma" di un ordinamento inflazionato, non può certo continuare a conciliare *extrema ratio* e diritto vigente: seguirà una nozione "metodologica" così remissiva e trasformistica del bene, da travestire di esso ogni scelta storica d'incriminazione. Si tratta, in tale utilizzo, di una dimensione legittimista del bene giuridico che è opposta a quella limitatrice e garantista dell'offensività".

ce previsione incriminatrice, se da un lato esprime la preoccupazione del legislatore di provvedere a stabilire i confini applicativi della singola norma, dall'altro deve trovare la sua giustificazione sul terreno dell'*extrema ratio*, come necessaria propaggine punitiva di una forma di illecito già presente nella legislazione del settore civile, ma che si impone per la rilevanza espansiva del fenomeno lesivo, la necessità di prevenirlo e contenerlo con la minaccia della sanzione penale, non rivelandosi sufficienti rimedi sociali e normativi di natura diversa.

Il tema punitivo attiva anche chiari segnali sull'importanza di riaffermare l'esigenza di prevenzione generale positiva della pena, dal momento che i fatti di usura sono a tal punto odiosi sul piano sociale e umano da intercettare spontaneamente il legittimo aggregarsi del libero consenso intorno a una norma penale che ne preveda l'incriminazione e da qui l'oggettiva emersione del "bisogno di pena"⁸².

Non solo. A tale proposito potrebbe militare a favore di una effettività della punizione la selezione delle condotte punibili utilizzando la nozione di sproporzione tra le prestazioni, che ha sempre sollecitato l'attenzione legislativa sullo squilibrio contrattuale delle parti, assumendo ad elementi costitutivi soltanto quelle condotte che si presentano più dannose da un punto di vista sociale, oltre che economico⁸³. Il novero delle condotte punibili, tuttavia, dovrebbe passare al vaglio della rilevanza costituzionale degli interessi lesi in modo da porre un argine normativo alla generalizzazione della punibilità. Dunque, il quadro così ricomposto vede la sproporzione nelle prestazioni contrattuali corretto dalla rilevanza dell'offesa desunta dall'insieme dei valori costitutivi funzionali ai diritti fondamentali della persona.

⁸² BOIDO A., *Usura e diritto penale. La «meritevolezza» della pena nell'attuale momento storico*, Cedam, Padova, 2010, 400.

⁸³ La tutela del patrimonio individuale nella sua funzione dinamica viene agganciata a interessi, beni e funzioni di dimensione più ampia e superindividuale da MOCCIA S., *Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica*, Esi, Napoli, 1992, pag. 266: "...si addica particolarmente una considerazione dinamico-funzionale del bene giuridico, anche in connessione alla titolarità, in molti casi, superindividuale del bene". Per un diritto penale costituzionalmente orientato alla tutela centrale della persona riteniamo che anche la tutela penale di semplici funzioni possa essere rinvigorita se i beni "strumentali" siano inseriti in un ampio quadro di valori interconnessi. Per un'indagine condotta su entrambi i fronti CARMONA A., *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, Il Mulino, Bologna, 1996.

Lo strumento della frammentarietà in questo caso si rivela decisivo, se correttamente utilizzato in un'ottica patrimoniale di tipo dinamico, come sostiene Moccia, dove il patrimonio, diversamente dalla figura di reato del I comma, acquista una sua dimensione sostanzialistica e non meramente formale, in grado di garantire con indubbia efficacia ed effettività la sua tutela in un sistema penale costituzionalmente orientato⁸⁴.

In effetti, la doppia declinazione del delitto di usura quale scelta di politica criminale per contrastare il diffuso esercizio dell'usura si rileva utile per sedare un fenomeno che addirittura potrebbe minare in alcune zone del nostro Paese la spinta ad incentivare un'economia sana e gli stessi provvedimenti economici che il governo potrebbe assumere con il piano europeo di ripresa e resilienza⁸⁵.

Da una parte l'ancoraggio della punibilità ad un riferimento oggettivo assicurerebbe una risposta pronta ed efficace al sistema; d'altro lato, per i prestiti che si presentano sotto-soglia, raccoglierebbe quel risultato utile a colpire un fenomeno molto più diffuso, parcellizzato, ma molto più insidioso perché orientato a ledere soprattutto micro-interessi economici già compromessi di soggetti economicamente deboli che restano comunque al di fuori del sistema creditizio legale perché privi di garanzia e di solvibilità⁸⁶.

⁸⁴ MOCCIA S., *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali cit.*, pag. 131.

⁸⁵ *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. #Nextgenerationitalia*, in *www.governo.it*: “Il Governo stima che gli investimenti previsti avranno un impatto significativo sulle principali variabili macroeconomiche”.

⁸⁶ La ricerca condotta sul campo ha evidenziato che aumentano le categorie dei soggetti deboli in corrispondenza dei cicli economici negativi e all'interno delle diverse categorie il dato è piuttosto variegato, come è messo in evidenza da DI GENNARO G. – DONNARUMMA G. – GAUDINO F., *Risultati di un'indagine di vittimizzazione nel napoletano sull'usura: fattori di rischio e propensioni alla domanda di credito illegale*, in AA.VV., *Criminalità e sicurezza a Napoli. Secondo rapporto cit.*, pag. 294: “Le considerazioni fin qui riportate mettono in risalto solo alcuni aspetti e per quanto sia ipotizzabile una differenziazione interna al fenomeno, è necessario produrre un modello interpretativo più unitario del fenomeno capace di spiegare le ulteriori dinamiche introdotesi che ne hanno accresciuto l'entità e modificato le caratteristiche al punto che l'usura si configura come un nuovo processo di esclusione sociale anche tra gli anziani. Non è un caso che vi sia un numero di pensionati sempre più elevato che ricorre al credito illegale. Che il fenomeno tra gli anziani sia sempre stato presente non è una novità: la più elevata vulnerabilità rispetto a malattie, esigenze di acquisti importanti, difficoltà economiche improvvise, sostegno ai figli, impiego di risorse nel gioco, ecc.”.

Piuttosto sarebbe interessante valutare se sia opportuno munire l'ordinamento penale di una disposizione con due distinte norme che reprimono lo stesso reato, anche se con una fenomenologia e una materialità diversa. La giustificazione più plausibile alla duplice incriminazione si ritrova, in realtà, nella necessità di fissare in maniera differenziata il disvalore e la dannosità sociale di due fatti che sono radicalmente diversi e rivolti a platee individuali diverse.

La concezione personale della materia patrimoniale, peraltro, proprio nel caso dell'usura può rendere meglio il senso della dimensione offensiva del reato, espungendo dalla tutela penale le inferenze di carattere civilistico che inevitabilmente si sentono coinvolte per effetto del legame sistematico espresso con l'art. 1815 c.c.

Valorizzando il profilo di frammentarietà ne uscirebbe, infatti, valorizzato quello di *extrema ratio* e, dunque, separando la tutela penale da quella civile. La lesione si affaccerebbe all'attenzione del diritto penale soprattutto per il dovere di salvaguardia dell'ordinamento, in quanto il patrimonio si propone come funzionale allo sviluppo della personalità come vuole la Costituzione, anche se la Carta fondamentale non fa assurgere a valore autonomo il patrimonio⁸⁷.

La concezione personalistica del patrimonio vuole che le componenti patrimoniali che fanno capo a una persona non possano essere considerate in maniera parcellizzata e autonoma, con il rischio di vederne talune svilite perché non sufficientemente assistite da una valutazione di carattere puramente economico⁸⁸.

Anche i beni di valore affettivo, infatti, devono poter rientrare nel quadro di una più complessa vicenda patrimoniale di un soggetto, perché costituiscono quegli aspetti che prendono parte e sono funzionali allo sviluppo della personalità, anche se nella loro singolarità po-

⁸⁷ MOCCIA S., *Il diritto penale tra essere e valore cit.*, pag. 259. Sul punto, anche se in una prospettiva che poneva in termini problematici l'usurarietà da un punto di vista esclusivamente economico, tentando di ricavarne anche una dimensione di valore diverso, si riteneva che la fattispecie del 1930 fosse lesiva degli interessi della personalità della vittima, come sosteneva VIOLANTE L., *Il delitto d'usura cit.*, pag. 128. Naturalmente si trattava di una esegesi critica dei singoli elementi di tipicità del fatto e non di una diversa concezione del patrimonio fondata su di una nuova concezione del bene giuridico di riferimento, come quella avanzata da Moccia.

⁸⁸ MOCCIA S., *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali cit.*, pag. 25 e ss. CAVALIERE A., *L'usura tra prevenzione e repressione cit.*, pag. 1219.

trebbero non ricevere tutela penale per la irrilevanza lesiva della loro micro-violazione.

In realtà, coltivando l'idea che la tutela del bene composito e funzionale ad interessi di tipo personalistico, si pone in evidenza che il tema dell'usura spinge verso una nuova sponda di approdo nell'ambito della classe originaria di appartenenza nell'ordinamento penalistico italiano dei reati contro il patrimonio. La tecnica di tipo classificatorio che nel capo del codice dedicato a tali reati va ad arricchire il settore normativo di categorie ulteriori, oltre agli angusti ambiti di *violenza* e *frode* ipostatizzati dal codice Rocco come modalità di aggressione al medesimo bene giuridico⁸⁹.

Il carattere della sproporzione allora emerge in tutta la sua rilevanza perché la componente dialettica su cui è strutturato il precetto dell'ipotesi del delitto di usura è di tipo negoziale, anzi di negozi tipici come il contratto di mutuo, di finanziamento personale, comunque un negozio bilaterale sinallagmatico a prestazioni corrispettive dove la volontà delle parti è destinata ad incontrarsi. Da qui la chiara traccia strutturale di un reato plurisoggettivo apparente, costituito da volontà e interessi divergenti, meglio definibile come ipotesi di plurisoggettività impropria.

Il vero problema è che una sola delle parti ha la possibilità di stabilire il disciplinare del negozio, poiché la debolezza della controparte è tale da subire senza contrastarle le condizioni dettate. In questo modo la norma dell'usura potrebbe essere destinata a punire, in una dimensione lata del bene giuridico patrimonio, la sopraffazione per la debolezza della vittima che prende parte al negozio con una attività di cooperazione artificiosa, passiva, incapace di una autentica possibilità di trattativa e destinata a subire condizioni che determineranno l'impovertimento del suo patrimonio, ma soprattutto impediranno di svolgere una vita personale, familiare e sociale dotata di sicurezza economica a causa del contratto capestro accettato.

La debolezza contrattuale è, dunque, uno dei requisiti storici del "tipo" che si ritrovano anche nella nuova fattispecie riformulata⁹⁰.

Alla sproporzione tra le prestazioni e prima ancora tra i diversi poteri contrattuali, si affianca la lesione alla libera determinazione

⁸⁹ MOCCIA S., *Il diritto penale tra essere e valore cit.*, pag. 264.

⁹⁰ PALOMBI E., *La nuova struttura del reato di usura*, in *Riv.pen.econ.*, 1996, pag. 29.

negoziale della vittima che, se da un punto di vista civilistico assume una sua precisa valenza illecita, da un punto di vista penale recupera il fine di *extrema ratio* del diritto penale, che non può mancare in questi casi, e valorizza il profilo di offensività che la norma penale deve possedere per confermare la sua effettività e la sua efficacia punitiva per contrastare il fenomeno usurario.

Sempre nello spirito di ricercare la cornice di valore teleologico, ove individuare la corretta collocazione di un quadro normativo così composito e ricco di elementi costitutivi caratterizzanti la categoria dell'illecito, soccorre la nuova concezione offensiva che si va facendo rapidamente strada con il consolidamento del diritto penale dell'economia come nuova e moderna dimensione della lesione di valori collettivi⁹¹.

Appare ormai pacifico che l'usura mostra un incontestabile dato anfibologico dove il legislatore gioca su piani diversi per disporre una tutela mirata, completa e adeguata a diversi beni giuridici.

Più che contribuire a creare disordine nella sistematica del bene giuridico della categoria, proponendosi una tutela differenziata di due beni che vi convergono – l'economia come bene collettivo e il patrimonio come bene individuale-, il legislatore gioca, forse inconsapevolmente – dando una scorsa agli ultimi lavori preparatori del 1996⁹² – nel valorizzare l'economia pubblica, non solo come bene giuridico, ma come un'ampia area di tutela⁹³. Un'area dove vengono a convergere interessi diversi e diverse dinamiche lesive, tra beni di tipo strumen-

⁹¹ Sulle prospettive di riforma della materia, si rinvia a LOSAPPIO G., *Riforma del codice e diritto penale dell'economia*, in *L'unità del sapere giuridico ed eterogeneità dei saperi del giudice. Quaderni del Dipartimento di Diritto Penale, di Diritto Processuale Penale e di Filosofia del Diritto dell'Università degli Studi di Bari*, in V. Garofoli (a cura di), Giuffrè, Milano, 2005, pag. 203.

⁹² Si veda il resoconto stenografico della discussione tenutasi in data 6 ottobre 1994 presso la Camera dei Deputati, nell'ambito della XII legislatura.

⁹³ Tesi già sostenuta da FLORIAN E., *Il delitto dell'usura. Nota economico-giuridica*, in *Giur. It.*, IV, 1935, 94. FORNASARI G., *Il concetto di economia pubblica nel diritto penale. Spunti esegetici e prospettive di riforma*, Giuffrè, Milano, 1994. CERASE M., *L'usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell'oggetto della tutela*, in *Cass.pen.*, 1997, pag. 2595. In ultimo PLANTAMURA V., *Diritto penale ed economica pubblica: tra esigenze di determinatezza e nuove prospettive di tutela*, in *Riv.trim.dir.pen.econ.*, 2007, pag. 787. MANNA A., *Corso di diritto penale dell'impresa*, Cedam, Padova, 2018, pag. 9.

tale e beni di tipo finale, nel senso che l'interesse collettivo o diffuso che esprime la tutela dell'economia nazionale, apparentemente generica e indeterminabile, finisce per trovare un mezzo di protezione mediato e funzionale nella tutela del patrimonio individuale inteso nella sua più ampia accezione come: tutela della persona filtrata attraverso la tutela dinamica del suo patrimonio.

5. Cenni sulla cittadinanza economica. L'esclusione finanziaria come violazione dei diritti fondamentali

Si è già detto che il prestito usurario diffuso o polverizzato trasforma la sua dimensione da "fatto", perseguibile con norme punitive, a "fenomeno" che si connota di importanti ricadute sociali.

In questo modo, la risposta dell'ordinamento non si può limitare ai soli strumenti repressivi del diritto e in particolare del diritto penale, sarebbe una risposta inadeguata ad affrontare la tutela che non riguarda più la debolezza economico-finanziaria di un soggetto, ma investe un ambito sempre più vasto di persone che per la loro vulnerabilità economico-sociale è destinata sempre più ad aumentare. A distanza di tanti anni lo Stato si affida soltanto a norme punitive trascurando gli strumenti di politica sociale che anticiperebbero i tracolli finanziari di singoli ed imprese.

Questione sociale che coinvolge con sempre maggiore frequenza e rilevanza quantitativa, ad esempio, gli immigrati che già in partenza mostrano evidenti ragioni di vulnerabilità sociale.

Su questo terreno si intrecciano casi di usura finanziaria e anche diffusi episodi di usura salariale, con un intreccio perverso tra le due diverse ipotesi di sfruttamento della persona che finiscono per rendere gli effetti ancora più insopportabili ed emarginanti.

La questione sociale che si sviluppa in ragione dello stato di salute dell'economia in un determinato momento storico apre una nuova prospettiva giuridica sui diritti sanciti dalle Carte fondamentali e sui principi che devono orientare l'azione amministrativa e legislativa di uno Stato democratico.

Negli ultimi anni la base fondativa dei diritti della persona si è sensibilmente ampliata rispetto alle norme costituzionali vigenti nel nostro ordinamento, e tale rafforzamento è l'effetto diretto delle norme sovranazionali, dei Trattati e delle Convenzioni, che in

termini ancora più moderni hanno conferito nuova base di tutela ai diritti sociali.

La nuova struttura teleologica di fondo è fortemente orientata in questo senso, si veda l'integrazione dei nostri principi costituzionali con le norme sancite dal Trattato di Lisbona e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dove accanto al rafforzamento dei diritti fondamentali stabiliti dalle Carte degli Stati membri è emerso il nuovo fronte della cittadinanza economica chiamata a garantire l'inclusione finanziaria della persona umana⁹⁴.

Va da sé che la nuova categoria dei consumatori, con la quale si designano i cittadini europei, tende a rafforzare ulteriormente quel modo di manifestarsi della persona sul mercato, nelle contrattazioni, alla ricerca di una equilibrata negoziazione per l'acquisizione di beni e servizi. In questo modo, la cittadinanza economica così delineata nei suoi più ampi margini di tutela intende stabilire quei confini giuridici oltre i quali l'attività contrattuale aggressiva trasmoda nella illecita negoziazione. Peraltro, oggi i confini territoriali che delimitavano l'attività commerciale sono superati dall'esistenza della Rete che rende tutto molto più fluido, ma anche molto più pericoloso per l'impersonalità della contrattazione immateriale.

Il modello contrattuale con le sue clausole generali viene inquadrato come un fenomeno collettivo e la sua dannosità sociale si annida proprio nell'approfittamento e nell'abuso di posizione sul più debole da parte del contraente economicamente e finanziariamente più forte⁹⁵.

Non è un caso che la libertà economica si delinea fondamentalmente in termini di utilità sociale nonchè di sicurezza e soprattutto di dignità sociale della persona che agisce. Questo è il nuovo valore espresso dalla nuova tavola valoriale adottata dalle fonti sovranazionali, dove al centro non vi sono più, come in passato, gli interessi economici dell'Unione, e, dunque, di ogni Stato membro, ma la persona, i suoi bisogni e la sua centralità come garanzia dell'assetto democratico dell'ordinamento di appartenenza.

Il concetto di dignità è stato messo a punto, peraltro, definitivamente dalla nostra Corte costituzionale con la sentenza n. 278 del 2019 che va

⁹⁴ CARETTI P. – TARLI BARBIERI G., *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2017.

⁹⁵ BIANCA C.M., *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 1985, pag. 370.

inteso come dignità soggettiva ossia nella libertà di autodeterminazione nel momento in cui il soggetto può liberamente trattare le condizioni di un negozio oneroso, i cui effetti sono adeguati alla propria dimensione reddituale e alla propria potenzialità economica⁹⁶. Quando ciò non può avvenire non esiste libera determinazione, ma soggiacenza alla sopraffazione di una controparte che stabilisce arbitrariamente e potestativamente le condizioni che si traducono in un ingiustificato sfruttamento della parte debole costretta ad accettarle.

La questione non si limita a valutare i meccanismi che presidiano l'inclusione finanziaria, ma impone di passare al vaglio le soluzioni da adottare per la liberazione dal bisogno attraverso l'affermarsi della funzione sociale di accesso al credito nel mondo economico moderno⁹⁷.

Lo stato sociale di diritto che connota la nostra Carta fondamentale dovrebbe assicurare, prima ancora che vi possano provvedere le libere regole del mercato, forme di tutela e di assistenza tali da non consentire il ricorso al credito gestito in maniera illecita⁹⁸.

L'esclusione finanziaria corrisponde nel mondo moderno, guidato essenzialmente da scelte di mercato, a una vera e propria forma di esclusione sociale, in contrasto con quanto affermato in materia di diritti fondamentali dalle norme della nostra Carta costituzionale e prima di ogni altra cosa dall'art. 3 Cost.⁹⁹. Questa è la ragione per cui scelte legislative costituzionalmente orientate non possono lasciare mano libera ai mercati, ma devono essere guidate al fine di contemperare, per ben individuabili settori sociali, le libere scelte delle strategie finanziarie con correttivi introdotti a tutela del ceto debitorio debole.

L'antica lezione di Bentham, infatti, non potrebbe avere alcun seguito in un sistema di mercato di tipo capitalistico, come quello

⁹⁶ CORTE COST. Sent. n. 278 del 6 novembre 2019 in www.cortecostituzionale.it.

⁹⁷ NOWAK M., *Non si presta solo ai ricchi. La rivoluzione del microcredito*, Einaudi, Torino, 2005. ARNONE M., *Il microcredito come strumento per combattere l'esclusione finanziaria in Italia: quali differenze a livello regionale e locale*, in *Rass. econ.*, 2015, 2, pag. 10. LARIVERA L., *Il microcredito. Uno strumento per combattere la povertà*, in *La Civiltà Cattolica*, pag. 555.

⁹⁸ FERRAJOLI L., *Dai diritti del cittadino ai diritti della persona*, in ZOLO D. (a cura di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Roma-Bari, Laterza, 1994, pag. 263.

⁹⁹ CORRADO V.G., *L'esclusione finanziaria*, Giappichelli, Torino, 2012.

odierno, dove le leve economiche sono affidate esclusivamente alla finanziarizzazione dell'economia che finisce per dettare le regole dei rapporti inter-privati sulla base della sola forza contrattuale. Ecco perché lo Stato deve scendere in campo per mitigare i blocchi di potere finanziario che regolano il mercato, attraverso una legislazione che possa riequilibrare le posizioni contrattuali e garantire anche a chi è sfornito di mezzi economici di potervi ricorrere per salvaguardare i propri diritti fondamentali.

Si tratta insomma di correggere il principio dell'intangibilità dell'autonomia contrattuale, che ha informato il codice civile del 1942, aggiornandolo con una profonda rilettura secondo i sopravvenuti parametri costituzionali¹⁰⁰.

Non a caso oggi sono gli immigrati i naturali fruitori del mercato usurario del credito, esclusi dalla compagine sociale del territorio dove decidono di dimorare e, dunque, esclusi dalla gran parte dei servizi sociali che consentirebbe loro una vita dignitosa e, prima di ogni altro, l'assistenza all'inclusione finanziaria che attraverso la regolarizzazione del loro lavoro li metterebbe in grado di fruire del credito senza rivolgersi al mercato finanziario illegale di natura criminale¹⁰¹.

D'altro lato occorre sventare il pericolo che si annida sulla opposta sponda del "bisogno" e che coincide con futili esigenze di carattere edonistico che potrebbero sfociare in uno stato di bisogno economico, ma che nascono per alimentare tendenze dissipative della persona¹⁰².

¹⁰⁰ Il tema è ampiamente trattato da PROSPERI F., *Vecchie certezze e nuove prospettive in tema di "giustizia contrattuale" dalla rescissione per lesione all'abuso di dipendenza economica, transitando per l'usura*, in AA.VV., *Studi in Onore di Piero Schlesinger*, Tomo II, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 1658.

¹⁰¹ Per un'analisi critica della normativa antiusura del 1996 si rinvia a MASCIANDARO D., *Usura e antiusura in Italia: l'analisi economica*, in F. Macario – A. Manna (a cura di), *Mercato del credito e usura cit.*, pag. 65.

¹⁰² IULIANI A., *Il diritto privato tra crisi economica ed «economia del debito»: dinamiche della giustizia ed autonomia privata*, in *Riv.crit.dir.priv.*, 2017, 3, pag. 353. PELLECCIA E., *Dall'insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e alla ristrutturazione dei debiti*, Giappichelli, Torino, 2012, pag. 72. Sulla ratio di tutela del consumatore si veda BENEDETTI A.M., *Contratto asimmetrico* (voce), in *Enc.dir.-Annali*, V, Milano, 2012, pag. 374: "Il consumatore in definitiva è debole perché non sa, e questa sua ignoranza spazia dai contenuti dell'affare di cui il contratto è veste giuridica (nel duplice loro senso economico: caratteristiche del bene o servizio [...] contenuto del regolamento contrattuale [...]) alle modali-

Certamente non vi è alcuna meritevolezza nelle ragioni di questo indebitamento, anzi lo Stato dovrebbe, di contro, limitare comportamenti che favoriscano l'indebitamento irrazionale e, valutando il caso in concreto, non riconoscere le ragioni dell'usura soggettiva -come vedremo-, quando alla base vi è una ragione di dissipazione della propria ricchezza che non può ricevere tutela alcuna¹⁰³.

In fondo la stessa Corte costituzionale, intervenendo sulla materia dei diritti sociali e sulla necessità che il legislatore ne fornisca sempre una copertura costituzionale quando adotti leggi a contenuto di spesa, impone i canoni di ragionevolezza e di garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona.

In questo modo, la primazia del sistema dei diritti fondamentali della persona in materia economica impone che neppure le esigenze di bilancio dello Stato possano sovrastarle¹⁰⁴.

6. L'ampliamento dello spettro dinamico dell'oggetto della tutela nell'usura soggettiva. Il patrimonio nel prisma di una lettura rinnovata dalla lezione del costituzionalismo moderno fondata sul personalismo

Per comprendere fino in fondo quali novità sul piano dommatico ha portato con sé l'introduzione delle fattispecie di usura e la sua potenzialità orientata in termini di evoluzione esegetica, è importante considerare quale sia oggi l'oggetto della tutela nell'usura soggettiva, atteso che quella del I comma, riteniamo, tutela l'economia generale.

tà anche procedimentali con cui egli è chiamato ad esprimere la propria volontà di concluderlo". ROPPO V., *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma*, in *Riv.dir.priv.*, 2001, 4, pag. 769.

¹⁰³ FORNASARI R., *Il giudizio di meritevolezza dei prodotti finanziari my way, ovvero la valutazione della razionalità dello scambio*, in *Contr.Impr.*, 2017, 4, pag. 1281. LAMICELA M., *La riscoperta del giudizio di meritevolezza ex art. 1322, co. 2, c.c., tra squilibrio e irrazionalità dello scambio contrattuale*, in *Ricerche giuridiche*, Vol. 5, n. 2, 2016, pag. 211.

¹⁰⁴ Significativa è la pronuncia della CORTE COST. Sent. n. 70 del 10 marzo 2015, in www.cortecostituzionale.it. LUCIANI M., *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della Corte costituzionale*, in *Riv. AIC*, 3/2016, pag. 7.

Può essere utile per una trattazione ragionata e puntuale riportarne il precetto: *“Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”*.

Se nel 1930 l’unico dato di valore ad emergere era il patrimonio, inteso nell’unica possibile dimensione di pura ricchezza individuale suscettibile di valutazione economica, e un diritto di proprietà fondato essenzialmente su facoltà di tipo egoistico ed esclusivo, il cambio di prospettiva imposto dalla Carta costituzionale del 1948 ha completamente rovesciato quell’unico possibile valore di riferimento.

Gli artt. 42 e 43 Cost. hanno, infatti, prima di ogni altra cosa, marginalizzato una visione proprietaria in termini assoluti del patrimonio individuale, aprendone la prospettiva ad un uso e a una funzione sociale, obliterando anche il concetto tradizionale di non incisibilità assoluta del diritto di proprietà.

La proprietà viene oggi pienamente riconosciuta dalla Costituzione solo a patto che si preservi di essa una prospettiva di utilità sociale e sia destinata a svolgere una funzione di soddisfazione di bisogni sul piano generale, collettivo, rompendo il guscio dell’egoistica gestione e della intrasferibilità che non dipenda unicamente dalla volontà del suo titolare. Si pensi, ma non solo, all’espropriazione per pubblica utilità.

Il tema dei cc.dd. *beni comuni*, seppure minato da sollecitazioni di natura ideologica e resistenze di tipo vetero-normativo, tende di aprire un varco a favore del principio solidaristico di una proprietà privata che, in quanto potenzialmente utile all’uso collettivo, come del resto le fonti storiche riferiscono, va resa disponibile alla fruizione anche di chi non ne sia il titolare co-gestore.

Il costituzionalismo moderno fornisce una chiave di lettura integrata di principi e valori che vanno considerati nella loro globalità, così come le norme costituzionali ricevono legittimazione soltanto se, ponendo al centro la Persona umana, tutta l’interrelazione dei diritti e dei doveri che la investono riesce a ricostruire un quadro di tutela ampio e puntuale¹⁰⁵.

¹⁰⁵ Sempre valido a questo proposito, per raccogliere tutto il pensiero sul tema, il ri-

In questa prospettiva anche il patrimonio individuale e il diritto di proprietà che ne connota il potere di acquisizione e di gestione, va rivisto come bene funzionale e non assoluto, come strumento di realizzazione della persona in grado di chiamare in campo altre norme della Carta fondamentale che sembrano concentrare la rilevanza su oggetti diversi e lontani.

In questo quadro normativo di riferimento dei valori rilevanti sul tema non va trascurato il dettato dell'art. 47 Cost. dove si tutela il risparmio e si prevede un agevole accesso all'acquisizione della proprietà di un'abitazione.

La norma sull'usura, soprattutto quella rubricata al III comma di cui si discute, usura soggettiva o in concreto, mostra la singolarità di disciplinare una vicenda giuridica complessa, dove si trovano a concorrere sia componenti di carattere personale sia componenti di natura patrimoniale e dove si impone all'interprete il dovere di coniugare questo doppio assetto di fattori con i valori costituzionali che regolano l'ordinamento giuridico.

Solo in questa dimensione dinamica, interrelata e complessiva può emergere il profilo di tutela che il legislatore e poi la prassi hanno assegnato alla fattispecie dell'usura soggettiva, perseverando in quel lavoro di consolidamento della connessione tra valori costituzionali diversi, seppure tutti orientati alla tutela della Persona.

In gioco per la norma penale dell'usura non è soltanto il patrimonio inteso nella sua dimensione di protezione, come semplice oggetto materiale che va posto al riparo da ingiustificate riduzioni o da pericoli per la sua integrità economica. Il precetto, dunque, non tutela direttamente l'attentato alla integrità economica di cui è titolare una persona, ma la protezione viene apprestata attraverso l'emersione di elementi di tipicità del fatto che incentrano il disvalore sulla condizione personale, emotiva e finanziaria, che riguarda quella persona.

La norma è strutturata nella sua espressione di immediata tipicità coinvolgendo interessi di carattere economico e interessi personali commisti e la sua sussistenza è giustificata soltanto se si tengono in-

ferimento ad Aldo Moro, in PERFETTI L.R., *Sul valore normativo della persona. Appunti su Aldo Moro giurista nel quarantennale dell'omicidio*, in *Persona e Amministrazione. Ricerche giuridiche sull'amministrazione e l'economia*, Università di Urbino, 2018, pag. 225.

sieme queste due componenti, anzi solo se la componente patrimoniale diventa funzionale e si presenta come strumento di realizzazione di un interesse personale.

Questa lettura integrata di elementi di fatto eterogenei, legati da un profondo nesso funzionale chiama, dunque, in causa un assetto di protezione più ampio, che attinge ai valori “alti” dell’ordinamento giuridico italiano.

Il vero volto dell’usura soggettiva si svela quando l’individuazione dei valori regolatori gerarchicamente sovraordinati consente di affermare che, mentre l’usura presunta svolge un ruolo di carattere regolatorio e di strumento di governo del mercato del credito, l’usura soggettiva svolge un ruolo ausiliario come norma di chiusura di un assetto protettivo che intende coprire tutta l’area del disvalore che il fatto usurario porta con sé.

Questa è la ragione per cui le norme del I e del III comma sono diversamente formulate, in quanto il legislatore, che avrebbe potuto prevedere un solo precetto connotandolo di un carico di disvalore totalitario, si è reso conto che i referenti teleologici sono diversi perché, mentre l’usura presunta non va provata ma semplicemente constatata, l’usura soggettiva impone al giudice una ricostruzione di fatto attraverso criteri di accertamento che solo la prassi potrà rintracciare e fornire consolidando precedenti. Per cui il corretto ordinamento del credito determina anche il solco tra fatti diversi che, è vero, conservano il *nomen juris* solo per il carattere comune che li associa della sproporzione tra le prestazioni negoziali¹⁰⁶.

Una lettura costituzionalmente orientata diventa importante, peraltro, per allontanare lo spettro di una perfetta sovrapposizione della disciplina penalistica su quella civilistica. In effetti, la dimensione statica del patrimonio come chiave di lettura, soprattutto, della fattispecie abrogata di usura orientava in quel senso, considerato anche il rin-

¹⁰⁶ Riteniamo che il bene tutelato con la fattispecie del I comma dell’art. 644 c.p. sia di natura superindividuale, nei termini anzidetti, e che si possa definire come corretto ordinamento del credito, solo apparentemente lontano dalla tutela del patrimonio individuale che, invece, ne è una immancabile tessera costitutiva. Del resto, l’art. 47 Cost. riconnette istanze individuali a prospettive ordinamentali: “*La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito*”. Sul tema delle prospettive di tutela MOCCIA S., *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni e riflussi illiberali*, in *Riv.it.dir.e proc.pen.*, 1995, pag. 345.

vio sistematico espresso alla illiceità qualificata da un diverso settore dell'ordinamento, quello civile.

La tradizionale collocazione dell'oggetto della tutela che la dottrina ha seguito in maniera costante ritrovava il referente di valore dell'usura nell'art. 41 della Costituzione, in quanto si rilevava che la struttura negoziale della vicenda lesiva finiva per pregiudicare la libertà economica di autodeterminarsi¹⁰⁷. Va anche detto che lo stesso Violante, nel momento in cui invoca la copertura costituzionale dell'art. 41 non disconosce che ad entrare in gioco nella vicenda sono anche altri diritti e valori che la norma intende proteggere, come la dignità e la "sicurezza umana" per la parte economicamente debole.

Certamente in una visione statica del patrimonio, pur non trascurando di considerare gli aspetti personali e individuali, il tassello della mortificazione della libera iniziativa economica è centrale nel quadro di protezione, infatti, è l'unica norma costituzionale a potere essere fondatamente invocata.

Invece, in una dimensione dinamica che tenga conto dell'indirizzo funzionale impresso dal sistema di tutela rivolto al regolare sviluppo della personalità come singolo e nei gruppi sociali di cui la persona fa parte, diventa difficile limitare la tela dei valori chiamati in causa, ma vengono coinvolti tutti per i rispettivi profili di rilevanza.

Del resto, la norma ipotizza non solo gli elementi costitutivi nella loro essenza fattuale, ma anche gli strumenti di valutazione e di controllo della consistenza e della rilevanza degli stessi, addirittura parametri di tipo aritmetico per stabilirne la dimensione. Emerge, peraltro, il requisito costitutivo delle diverse utilità che possono diventare oggetto della trattativa usuraria, quindi non soltanto beni o componenti materiali suscettibili di valore pecuniario.

Soprattutto, domina su tutto il fatto incriminato il requisito della sproporzione a fare da cerniera tra i diversi elementi costitutivi del fatto illecito, come un requisito che mina in maniera patologica qualsiasi vicenda negoziale e reca con sé un autonomo disvalore che finisce per designare il livello di lesività dell'illecito penale.

Il criterio della sproporzione tra le prestazioni, non solo pecuniaria, in danaro, chiama in causa la norma dell'art. 36 della Costituzione che impone una "retribuzione proporzionata" quando ad essere al

¹⁰⁷ VIOLANTE L., *Usura cit.*, pag. 388.

centro dell'accordo contrattuale sia la prestazione di lavoro. Sembra superfluo ricordare quanto il lavoro sia fondamentale per la Repubblica italiana, come cifra identitaria tracciata dall'art. 1 Cost. e dall'art. 4 Cost., recependo anche un'istanza di protezione talmente intensa da non lasciare spazio ad alcuna attività o utilità che non ne sia conforme: *“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”*.

Ecco perchè ritorna centrale, nella ricerca delle interrelazioni che rende il patrimonio individuale unicamente funzionalizzato ad esigenze della persona, il dettato dell'art. 36 Cost., che impone espressamente *“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”*, dove già emerge il dato di un contesto di appartenenza, familiare, che diventa utile a comprendere il ruolo eteronomo della persona.

In questa prospettiva dinamica del patrimonio, dunque, in cui prendono posto in maniera dichiarata le esigenze economiche della persona diventa rilevante la previsione del II comma dell'art. 3 Cost.: *“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”*.

Orbene, tra gli ostacoli di ordine economico certamente vi è da considerare il tema dell'accesso al credito da parte di soggetti economicamente deboli che non possono garantire nessun prestito, essendo privi di risorse patrimoniali. Questa forse è la vera falla nel sistema di tutela del cittadino che favorisce, seppure in maniera implicita, lo sviluppo di forme aggressive sui patrimoni individuali di soggetti economicamente deboli, proprio perché lo Stato, con il suo sistema del credito e l'organizzazione bancaria, non garantisce alcuna concreta provvidenza.

Il tema però in questi casi è un altro. E si salda con le scelte politico-criminali che individuano nella leva preventiva una efficace repressione al fenomeno usurario. Tra gli ostacoli di ordine economico, non solo quelli che si frappongono alla stipula del patto usurario, vanno considerati anche quelli che sono già frapposti dalla prolungata consumazione dell'illecito e che potrebbero essere inibiti per evitare ulteriore danno sociale al persistere del fenomeno.

Se il diritto penale non è in grado di intervenire in una logica preventiva, per impedire il verificarsi di un reato, può e deve intervenire,

alla luce del dettato costituzionale successivamente per bloccarne il protrarsi degli effetti dannosi e impedirne l'ulteriore consumazione. Gli strumenti per realizzare tale proposito non sono, e si vedrà, solo di carattere sostanziale, ma investono anche la materia processuale.

In questo caso il principio di uguaglianza potrebbe essere declinato nel senso di imporre un ristabilimento dell'equilibrio fra le parti che la sproporzione delle prestazioni ha minato, per evitare che venga ulteriormente impedito *“il pieno sviluppo della persona umana”*. Il ricorso ad una tale ricostruzione stabilisce un nuovo assetto alla figura dell'usura, logorata, invece, da una funzione semplicemente limitatrice e riparatrice dell'illecito commesso per aprirsi ad una tutela molto più ampia ed efficace spostando il *focus* di lesività dal *“bene”* alla *“persona”*. Un ruolo di promozione sociale del diritto penale, non sempre in linea con la natura di un intervento che non può essere promozionale dei diritti, ma che occorre tenere al riparo i diritti da esso, singolare e inatteso se si vuole¹⁰⁸.

Questo spostamento dell'asse di interesse apre anche un ulteriore passaggio costitutivo a quella trama teleologica che fa da sfondo alla nuova usura, poichè chiama in causa la persona e i suoi rapporti individuali che sono legati indissolubilmente alle condizioni economiche. L'impoverimento finanziario, seppure transitorio, del soggetto trascina con sé un danno che ridonda anche sul suo contesto familiare e sociale, minando proprio quella stabilità che l'art. 31 Cost. intende salvaguardare: *“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”*.

Storicamente le statistiche indicano che l'usura non riguarda solo lo *status* del soggetto che riceve un prestito, ma quella negoziazione è svolta per conseguire risorse economiche utili anche alla sua famiglia, come il caso della c.d. usura *“pulviscolare”* o sistematica insegna, tra gli strati più deboli della società.

Per cui ad essere coinvolti sono tutti i rapporti che la persona intrattiene, soprattutto quando nel caso della formazione di una debitoria e del suo depreco consolidamento, il prestito ricevuto a usura occorre

¹⁰⁸ MOCCIA S., *L'odierna funzione di “controllo” e “orientamento” della dottrina*, in *Criminalia*, 2013, pag. 412. FIORELLA A., *Le strutture del diritto penale. Questioni fondamentali di parte generale*, Giappichelli, Torino, 2018, pag. XXIII.

per tamponare la pressante richiesta di altri soggetti creditori che in precedenza avevano concesso un prestito, in un vortice di rapporti di dare e avere che finisce per danneggiare l'intero nucleo di appartenenza della vittima.

Il dato da osservare, dunque, è un impoverimento generale del nucleo che mortifica qualsiasi sviluppo della persona umana e priva i diversi soggetti della possibilità di vivere in maniera libera, stabilendo viceversa un rapporto tra ineguali con gli altri cittadini.

La questione in cui si inseriscono le misure a tutela economica della persona e del suo nucleo familiare rientrano nel più ampio spettro della irrisolta previsione di un *welfare* sociale che riesca a garantire risorse per sollevare dal bisogno vasti strati della popolazione, proprio quelli potenzialmente destinati a diventare vittima di iniziative usuranti.

Soltanto, a nostro avviso, delineando un quadro complesso che metta in luce la funzione del patrimonio in termini personalistici si comprende il senso che il costituente ha conferito al concetto di dignità e che, ancora una volta, chiama in causa l'art. 41 Cost., seppure in una lettura diversa e più ampia di quella del passato: *“Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”*¹⁰⁹.

La dignità personale e sociale è diventata il caposaldo negli ultimi tempi della tutela della persona umana che passa soprattutto dalla valorizzazione di quel carattere assoluto e non dipendente, subordinandolo ai vincoli dei valori ordinamentali.

7. Profili di diritto penale comparato alla scoperta di un variegato quadro di incriminazione, sempre a cavallo tra la necessità di tutela della persona e le libere dinamiche dell'economia pubblica

Il panorama europeo e internazionale consegna all'interprete un quadro piuttosto variegato di soluzioni per affrontare la prevenzione e la repressione di operazioni economiche che trasmodano la proporzione

¹⁰⁹ RONCO M., *Considerazioni attuali di politica criminale sul contrasto all'usura*, in *Ind.pen.*, 2017, pag. 277: *“L'oggetto formale è la distorsione della forma giuridica per la realizzazione di un'aggressione contro la dignità della persona”*.

tra le prestazioni e mirano allo sfruttamento e al depauperamento della parte debole di un negozio giuridico finanziario.

In realtà il tema dello sfruttamento del contraente debole non appartiene soltanto alla materia economica, ma investe tutti quei settori dove si registrano rapporti contrattuali squilibrati a favore soltanto di una parte che ha il potere di imporre condizioni che la controparte è costretta a subire. A questo ambito di rapporti, come si è detto e si vedrà, appartiene anche lo sfruttamento del lavoratore che subisce condizioni di lavoro inique e un corrispettivo irrisorio che si qualifica come usura salariale o lavorativa.

Resta fermo che le operazioni finanziarie che possono diventare occasione per commettere fatti di usura punibili, sono indissolubilmente legate al sistema economico ove vanno ad essere inserite e ancora di più lo è il contrasto portato avanti con norme del settore penale¹¹⁰.

I vari ordinamenti interni, infatti, non hanno operato scelte omogenee facendo unicamente ricorso alla sanzione penale, anzi i fatti di sproporzione contrattuale, talvolta, sono puniti con l'intervento di norme del settore civile, per cui restano soltanto confinate nella sfera del diritto civile con conseguenze di tipo risarcitorio.

Un dato sintomatico, tuttavia, caratterizza la finalità delle diverse scelte, quello legato alla sproporzione tra prestazioni che resta il carattere tipico della fattispecie illecita, qualunque ne sia la natura, e ne mette in evidenza il profilo che connota sintomaticamente l'usura, quello che genera il "tipo", il dato identificativo e identitario del "fatto".

L'esame comparato tra i diversi ordinamenti offre, quindi, uno spettro di intervento legislativo ampio e variegato, per cui diventa interessante partire dalle scelte minime che vedono in campo semplicemente norme del settore civile per poi passare alla doppia incriminazione civile e penale.

I Paesi che prevedono l'usura esclusivamente come un illecito di natura civile sono: *Estonia, Francia, Ungheria, Bulgaria e Spagna*.

In particolare, nel caso della Spagna la "*Ley Organica n. 10 del 23 novembre 1995*", nel promulgare il nuovo codice penale spagnolo, ha

¹¹⁰ MANNA A., *Il delitto di usura nella prospettiva comparatistica: diritto penale «interventista» versus diritto penale «neo-liberista»?*, in *Mercato del credito e usura cit.*, pag. 265.

eliminato la fattispecie incriminatrice dell'usura, per cui il contrasto oggi è affidato unicamente alla “*Ley del 23 julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de prestamos usurarios*” che stabilisce: “Artículo 1. – *Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Será igualmente nulo el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias. Será también nula la renuncia del fuero propio, dentro de la población, hecha por el deudor en esta clase de contratos*”¹¹¹.

Seguono gli ordinamenti che configurano l'usura unicamente come forma di illecito penale, come reato, senza alcuna previsione contenuta in leggi civili o del commercio, e sono: *Danimarca, Finlandia, Lettonia, Romania, Slovenia e Malta*.

Infine, *Repubblica Ceca, Belgio, Austria, Germania, Grecia, Portogallo, Slovacchia, Polonia, Svezia, Francia, Svizzera e Italia* prevedono la repressione dell'usura sia come reato sia come illecito civile o commerciale.

In Germania il codice penale al § 291 *StGB* fonda la scelta di politica criminale dell'usura sostanzialmente sulla debolezza del soggetto passivo che può costituire uno stato di impellente necessità in cui versa, la sua inesperienza nel campo dei rapporti economici ovvero la mancanza di una sua piena consapevolezza degli effetti del rapporto usurario, sempre che appaia una vistosa sproporzione tra i vantaggi conseguiti dall'usuraio e l'impoverimento della vittima.

La norma punisce due diverse condotte legate a vicende usuarie, quella del soggetto che pratica l'usura e colui che si rende intermediatore del rapporto illecito, con una semplice condotta di cooperazione¹¹².

¹¹¹ SANCHEZ J.M., *Il diritto penale bancario in Spagna*, in *Riv.trim.dir.pen.econ.*, 1994, pag. 795.

¹¹² Seppure riferito agli altri reati contro il patrimonio, la struttura bilaterale o unilaterale della fattispecie come modello identificativo del fatto è oggetto di analisi di MANTOVANI F., *Contributo allo studio della condotta nei delitti contro il patrimonio*, Giuffrè, Milano, 1962

La disciplina è piuttosto puntuale e diversificata nel prevedere tassativamente che l'usura può investire ambiti economici diversi, il credito, le locazioni e può avere ad oggetto anche un bene o un'energia lavorativa quindi coprire un perimetro molto più ampio di quello che normalmente investe la fattispecie¹¹³.

Molto interessante è l'ipotesi della c.d. "usura salariale" prevista al § 233 del *StGB* -fattispecie che sotto altra veste ritroviamo nella nostra legislazione penale sotto la previsione dell'art. 603-*bis* c.p. e di cui si dirà in seguito – allorchè venga corrisposto un salario sproporzionato nella misura di 2/3 in meno rispetto alla prestazione di lavoro effettivamente svolta¹¹⁴.

Esiste, infatti, una sorta di gravità progressiva per la punibilità dello sfruttamento lavorativo che pone al centro della valutazione, per stabilire il parametro del criterio di proporzione tollerabile, la retribuzione del lavoratore. Ebbene, se la retribuzione corrisposta al lavoratore risulta essere inferiore almeno della metà di quanto stabilito dalle leggi di settore e dai contratti collettivi di lavoro, si applica la disciplina del § 233 del *StGB*. Quando invece la retribuzione viene corrisposta nella misura dei due terzi inferiore a quella che sarebbe spettata per il lavoro svolto, la vicenda dello sfruttamento della forza lavoro trasmoda nel reato di usura salariale punita ai sensi del 291 *StGB*¹¹⁵.

D'altra parte, il codice civile tedesco con l'art. 138 BGB considera illeciti tutti i negozi giuridici conclusi approfittando del bisogno della parte debole per trarre vantaggi sproporzionati.

Strategia diversa viene adottata dalla Francia dove il contrasto all'usura viene realizzato con norme penali e norme del Code de la Consommation (art. 315-5) sulla base della legge penale n. 1010 del 28 dicembre 1966 poi integrata e aggiornata dalla legge del 31 dicembre 1989.

Si tratta dell'ordinamento che per la prima volta ha assunto a modello il sistema di tipo oggettivo parametrato sul tasso di interesse

¹¹³ MAURACH R. – SCHROEDER F. – MAIWALD M., *Strafrecht. Bes. Teil, Teilband I, Straftaten gegen Persönlichkeits-und Vermögenswerte*, 8 Aufl., Heidelberg, 1995, pag. 510.

¹¹⁴ FORNASARI G., *La disciplina penale dell'usura nella Repubblica Federale Tedesca: spunti per una comparazione*, in *Riv.trim.dir.pen.econ.*, 1998, pag. 101.

¹¹⁵ CUCINOTTA C., *I reati di riduzione in schiavitù, in servitù e di sfruttamento lavorativo nella prospettiva comparata*, in www.sistemapenale.it, 12 luglio 2022, pag. 33.

ufficiale di riferimento periodicamente aggiornato che assicura la certa individuazione del carattere di illiceità del contratto. In realtà, la riforma italiana del 1996 ha dedotto in larga misura le indicazioni legislative francesi, acquisendo lo stesso modello di incriminazione che lo distanzia però dal “tipo” che abbiamo individuato nel III comma del nostro art. 644 c.p.¹¹⁶.

Naturalmente non mancano critiche a tale genere di qualificazione oggettiva, tenuto conto del fatto che anche in Francia, come apripista, è stato pensato il sistema della integrazione del precetto con la norma di rango amministrativo che determina il tasso periodico, elemento che non si sottrae a critiche sulla insufficiente tassatività di un precetto in bianco data anche dalla mutevolezza del livello del tasso ufficiale di sconto che di certezza, più che in termini di oggettività, non ha nulla¹¹⁷.

Altra parte della illiceità del fatto la legge francese la destina alla sfera civilistica e in particolare al codice del consumo per la tutela di coloro che materialmente o attraverso la Rete acquisiscono beni e servizi con contratti a carattere corrispettivo che mostrano uno squilibrio e una sproporzione tra gli obblighi delle parti.

In Svizzera la previsione dell'usura, di cui è soggetto agente il c.d. *nachwucher*, ricalca il precetto dell'ordinamento italiano nella versione antecedente a quella attualmente vigente della riforma del 1996 e oltre a manifestare il disvalore del fatto, traendolo dalla sproporzione tra le prestazioni corrispettive, appunta il giudizio negativo sullo stato di bisogno della vittima, avvicinando la figura di reato al binomio che esisteva nel nostro codice tra circonvenzione di persona incapace e usura.

¹¹⁶ MANNA A., *La nuova legge sull'usura cit.*, pag. 28.

¹¹⁷ Sulla complessa questione della eterointegrazione attingendo a norme del settore amministrativo e sugli effetti della illegittimità delle stesse all'interno del precetto penale, si rinvia a GAMBARDELLA M., *La disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi nel sistema penale dopo le recenti riforme del diritto amministrativo*, in *Riv. it.dir. e proc.pen.*, n. 2, 2013. GROSSO C.F., *Usura, Diritto Penale*, in *Enc. del dir.*, XLVI, Giuffrè, Milano, 1992. MANES V., *L'eterointegrazione della fattispecie penale mediante fonti subordinate, tra riserva “politica” e specificazione “tecnica”*, in *Riv.it.dir. e proc. pen.*, 2010. ZANON N., *Su alcuni problemi attuali della riserva di legge in materia penale*, in *Criminalia*, 2012.

L'art. 157 del codice penale svizzero, infatti, entrato in vigore il 21 dicembre 1937 – confermato il 1 giugno 2022 – stabilisce che: *“1. Chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l'inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione, chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena o lo fa valere, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell'usura”*.

La strategia punitiva dello squilibrio contrattuale generato dalla finalità di sfruttamento della controparte-vittima è tenuta a confrontarsi con il sistema economico e finanziario del singolo ordinamento e dove la legge di mercato privilegia la funzionalità del sistema rispetto ai bisogni della persona nasce la categoria delle “pratiche commerciali scorrette”. Del resto, la qualificazione normativa della persona che acquista la veste di “consumatore” come un semplice utilizzatore di un bene e la sua conseguente disumanizzazione spinge il legislatore su versanti squisitamente economici, abbandonando la sponda della materia dei diritti e della tutela del patrimonio individuale.

Naturalmente questo indirizzo di indagine riguarda il mercato del credito ufficiale e autorizzato, per impedire che il sistema bancario e delle società finanziarie in genere possano adottare pratiche commerciali a rischio di insinuare squilibri e sfiducia nelle pubbliche negoziazioni. Il riferimento è alle note ma sopite vicende della c.d. usura bancaria. Naturalmente in questo ambito regolativo non è presa in alcuna considerazione la casistica generata dal mercato della illegalità che in alcuni Paesi non registra fenomeni illegali di natura endemica come in Italia.

Su terreno delle questioni che coinvolgono il trattamento creditizio del consumatore è interessante la scelta dell'Unione Europea con la *“Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE”* dove al n. 9, pur impegnando gli Stati nazionali a uniformarsi alla Direttiva, lascia libero il campo a iniziative legislative per vicende che non risultano regolate dal provvedimento comunitario.

Vi sono poi altri paesi, soprattutto quelli di *Common Law*, che non hanno alcuna disciplina sanzionatoria o risarcitoria specifica oltre la modifica delle condizioni contrattuali, ma lo squilibrio tra le prestazioni, pur essendo affidate al libero mercato, possono essere concretamente riequilibrare, attraverso l'originario "*Consumer Credit Act del 1974*" aggiornato alla versione del 2006, direttamente dal giudice in caso di controversia. L'intervento non espressamente punitivo punta a rimediare una vicenda giuridica che segnala lo sfruttamento della parte contrattuale debole. Con la sezione 19 la legge prevede l'intervento del giudice: "*se stabilisce che il rapporto tra il creditore e il debitore derivante dall'accordo (o dall'accordo stipulato con qualsiasi accordo correlato) è iniquo nei confronti del debitore*" Alla sezione 20 della versione legislativa del 2006, infatti, si prevede che il giudice possa: "*ridurre o estinguere qualsiasi somma dovuta dal debitore o da un fideiussore in virtù del contratto o di qualsiasi accordo connesso*"; oppure, nei casi di impossibilità a ricondurre ad equilibrio le prestazioni: "*altrimenti annullare (in tutto o in parte) qualsiasi obbligo gravante sul debitore o su un fideiussore in virtù del contratto o di qualsiasi accordo connesso*".

Questi paesi sono quindi: *Lussemburgo, Irlanda e Regno Unito*.

Negli Stati Uniti il sistema del credito era ingessato dalle leggi dell'economia varate durante il periodo della grande depressione del 1929 per cui il sistema del credito bancario era particolarmente limitato nella sua azione di finanziamento. In questo modo la legge fissava una soglia massima degli interessi ufficiali praticabili sulle operazioni di finanziamento nella misura del 10% al di là della quale, in particolare il superamento del doppio, si trattava di usura e la competenza a giudicare come un crimine federale era affidata ai diversi Stati federali. Occorre tuttavia rilevare che il crimine federale non concentrava la punibilità sulla pratica degli interessi eccessivi, bensì sui metodi violenti con cui venivano pretesi il capitale e gli interessi sproporzionati maturati nel tempo.

La legislazione di contenimento degli interessi eccessivi fu abrogata e sostituita sotto la presidenza di Ronald Reagan il 15 ottobre del 1982 con la legge Garn-St. Germain, dal nome dei due membri del Congresso suoi proponenti, che prendeva atto delle mutate condizioni economiche degli Stati Uniti spinti da una ragione di espansione dell'economia. L'obiettivo era di far cadere i vincoli che limitavano

l'azione del sistema bancario, lasciando un ampio margine di manovra all'economia di intraprendere forti iniziative speculative sul libero mercato che, peraltro, non ha impedito le forti tempeste finanziarie degli anni successivi.

Resta il dato che per combattere gli alti tassi di inflazione si è fatto ricorso a una strategia di lasciare l'iniziativa economica al mercato con una decisa *deregulation*, a prescindere dalle esigenze di controllo e contenimento a tutela dei patrimoni individuali. Questo a riprova del fatto che le discipline di contenimento attraverso la leva legislativa in un'economia di mercato come quella attuale non sempre riesce a tenere in equilibrio tutela e prosperità dell'economia pubblica e tutela dei diritti della singola persona.

In uno spettro di indagine limitato al settore della microfinanza gli Stati Uniti si sono orientati per sostenere la domanda di coloro che sono considerati debitori "non bancabili" con una serie di iniziative di microcredito, per assicurare l'emancipazione (*empowerment*) e destituire di ogni fondamento il ricorso all'usura¹¹⁸. Questa nuova strategia puntata sui singoli individui tiene presente la necessità di garantire risorse fondamentali alla persona e alla sua famiglia per una esistenza sociale dignitosa, puntando su soluzioni che tengano conto del territorio e delle relazioni economiche ivi concentrate.

¹¹⁸ GATTO A., *Rimesse dagli emigranti italiani negli USA, sviluppo e cicli economici: dalle fonti archivistiche del Banco di Napoli ai dati della Banca Mondiale (1861-2017)*, in RIME, 2021, pag. 282.

CAPITOLO II

L'EVOLUZIONE LEGISLATIVA

E LA MESSA A PUNTO DEL PRECETTO DELL'USURA SOGGETTIVA

SOMMARIO: 1. L'illusorio tramonto della vecchia struttura della fattispecie del codice Rocco. La sussidiarietà implicita tra i due distinti delitti di usura oggettiva e soggettiva. – 2. Una duplice fattispecie per assicurare offensività *ed extrema ratio* alla vicenda punitiva. Verso un nuovo modello di incriminazione integrata ed esaustiva. – 3. Procedendo alla destrutturazione del fatto. L'ambivalenza funzionale delle componenti fattuali e personali dell'usura soggettiva o in concreto a rimarcare la natura plurioffensiva del reato. – 3.1. In breve, il travagliato iter legislativo tra *intentio legis* e formulazione normativa. – 3.2. I sospetti di indeterminatezza e di carenza di tassatività del precetto. – 4. Il requisito normativo della c.d. "sproporzione in concreto" tra prestazioni corrispettive come requisito che ha polarizzato le scelte di politica criminale. L'usura anche come limite ordinamentale esterno nei contratti di credito. – 4.1. Il giudizio di sproporzione come carattere ontologico del delitto nella rilettura attuale. – 4.2. L'ultima frontiera dell'iniquità: la molteplicità e varietà degli atti e degli strumenti giuridici per la commissione del reato.

1. L'illusorio tramonto della vecchia struttura della fattispecie del codice Rocco. La sussidiarietà implicita tra i due distinti delitti di usura oggettiva e soggettiva

La disciplina della disposizione incriminatrice dell'art. 644 c.p., entrata in vigore con la legge n. 108 del 7 marzo 1996, presenta tre distinte fattispecie di reato che, sebbene ben differenziate, integrano qualche parziale legame di tipicità tra loro, solo nel senso che non mostrano evidenti estremi di interferenza, sovrapposizione o concorso materiale, se non per la stessa collocazione sistematica¹. Peraltro, per le tre

¹ MUCCIARELLI F., *Commento alla L. 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura*, in *Legisl. Pen.*, 1993, pag. 514. CAPERNA A. – LOTTI L., *Il fenomeno dell'usura tra esperienze giudiziarie e prospettive di un nuovo assetto normativo*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 1995, pag. 75. GALLO E., *L'usura nell'evoluzione dei tempi fino*

distinte figure di reato viene prevista la medesima pena e le medesime conseguenze sanzionatorie, pena e misure patrimoniali.

In primo luogo, per effetto di una evidente eterogeneità strutturale, pur rispondendo ai canoni della stessa materia, i cui limiti al potere legislativo saranno poi dettati dall'art. 3-*bis* c.p., la fattispecie della mediazione usuraia, prevista al II comma, ha una sua specifica e autonoma collocazione: “*Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario*”. Questa fattispecie di reato è certamente distante, per finalità punitiva e struttura del precetto, dalle ipotesi di usura del I e III comma, anche se si trova inserita, per una semplice scelta di razionalità legislativa, al II comma dell'art. 644 c.p. e di nuovo innestata nel III comma, sotto la rubrica “*Mediazione usuraria*”, presenta il medesimo disvalore delle altre ipotesi di

agli ultimi provvedimenti normativi”, in *Dir.pen. e proc.*, 1995, pag. 298. CRISTIANI A., *Guida alle nuove norme sull'usura*, Giappichelli, Torino, 1996. IZZO F. – SOLOMBRINO M., *Le nuove norme sull'usura. Profili penali e civili*, Ed.Giur.Simone, Napoli, 1996. PROSDOCIMI S., *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, in *Studium iuris*, 1996, pag. 771. SILVA P., *Osservazioni sulla nuova disciplina penale del reato di usura*, in *Riv.pen.*, 1996, pag. 131. BELLI F. – MAZZINI F., *Applicazione della legge antiusura: a che punto siamo*, in *Dir.banc.*, 1997, I, pag. 357. CERASE M., *L'usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell'oggetto di tutela*, in *Cass.pen.*, 1997, pag. 2609. SANTACROCE G., *La nuova disciplina penale dell'usura. Analisi della fattispecie base e difficoltà applicative*, in *Cass.pen.*, 1997, pag. 1537. FILOTTO U., *L'usura e il sistema finanziario italiano*, in AA.VV., *L'usura in Italia*, a cura di D. Masciandaro – A. Porta, Giuffrè, Milano, 1997. BONORA C., *La nuova legge sull'usura*, Cedam, Padova 1998. NAVAZIO L., *Usura*, Giappichelli, Torino, 1998. GRASSI U., *Il nuovo reato d'usura: fattispecie penali e tutele civilistiche*, in *Riv.dir.priv.*, 1998, pag. 231. MANZIONE D., *Usura e mediazione creditizia, aspetti sostanziali e processuali*, Giuffrè, Milano, 1998. SFORZA F., *Riciclaggio, usura, monitoraggio fiscale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 1998. PISA P., *La configurabilità del delitto di usura*, in *Dir.pen. e proc.*, 1999, pag. 748. MANNA A., *La tutela penale contro l'usura*, in AA.VV., *Usura e attività creditizia-finanziaria*, Giuffrè, Milano, 2000. PICA G., *Usura (diritto penale)*, in *Enc. del dir.*, vol. VI, Giuffrè, Milano, 2002, pag. 1144. MANNA A., *Usura (la legge sui tassi)*, in *Dig. pen.*, Agg. 2004, pag. 837. BONORA C., *L'usura*, Cedam, Padova, 2007. PIERGALLINI C. (a cura di), *Reati contro il patrimonio*, in F.C. Palazzo – C.E. Paliero – M. Pelissero (diretto da), *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2022. Sui problemi di successione di legge tra la formulazione abrogata e quella vigente si rinvia a VITARELLI T., *Rilievo penale dell'usura e successione di leggi*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 2001, pag. 787. TRONCONE P., *Il delitto di usura: successione delle leggi e struttura del reato*, in *Riv.pen.*, 2003, pag. 3.

usura cui risulta collegata, segnato soprattutto dalla stessa misura della pena.

La fattispecie del I comma prevede che la punibilità per usura scatta allorquando viene superata la soglia del tasso di interesse ufficiale; mentre l'ipotesi del III comma si configura quando il tasso di interesse praticato, pur essendo al di sotto di quello ufficiale, le condizioni di fatto siano tali da far emergere una evidente sproporzione tra l'interesse praticato e le condizioni economiche della vittima.

In questo caso, per nulla peregrina come ipotesi soprattutto quando si tratti anche di piccola usura, i due delitti possono essere chiamati materialmente a concorrere, secondo la disciplina del reato continuato dell'art. 81, e l'usuraio uscente dall'originario rapporto oltre a rispondere del delitto del I o del III comma (a secondo del tasso soglia) potrà rispondere anche di quello di mediazione usuraria punita dal II comma dell'art. 644 c.p., naturalmente sulla base di diverse e distinte condotte poste in essere.

La questione della omogeneità strutturale, seppure connotata da diversi elementi costitutivi del fatto, involge le due fattispecie di usura presunta e soggettiva -ovvero oggettiva e in concreto-, come destinate a marcare un terreno di illiceità penale del tutto diverso, ma in realtà separate da un labile confine di disvalore oggettivo veramente esiguo.

Le due figure di reato di usura si pongono tra loro in una relazione tipica del concorso apparente di norme coesistenti, in cui il diverso disvalore del fatto si appunta essenzialmente sulla condotta e non sulla vicenda illecita o sulla tipicità nel suo complesso. A ben vedere, infatti, le due norme si escludono a vicenda sulla base di un elemento normativo, quello del tasso di interesse ufficiale, fornito da provvedimenti amministrativi periodici elaborati e adottati dalle Agenzie istituzionali che regolano il mercato del credito².

Come si avrà modo di rilevare più avanti, il momento di discriminare che serve a stabilire che la fattispecie del III comma può intervenire soltanto quando sia esclusa quella del I comma per il mancato superamento del valore normativo del tasso soglia ufficiale di sconto³. Fino a

² Il tema che governa la fattispecie è quello della riserva di legge, per cui si rinvia a MAIELLO V., *Dommatica e politica criminale nelle interpretazioni in tema di riserva di legge*, in *Arch.pen.*, 1988, pag. 376.

³ SELLAROLI G., *Il tasso di usura prefissato: una pericolosa illusione?*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 1997, pag. 223.

questo punto, la configurabilità che scatta con il superamento del parametro legale tiene fuori dalla portata applicativa l'ipotesi dell'usura soggettiva del III comma. Il disvalore del fatto si appunta unicamente sulla condotta del soggetto agente che impone un tasso che supera quello legale, esaurendo in questo modo la portata dell'art. 1 c.p. e la stretta legalità.

Il caso che pone al centro la riflessione il rapporto tra le due fattispecie è quello dove si accerta tecnicamente che il tasso di interesse legale non è stato superato, ma che, la condotta materiale del soggetto agente e gli elementi di fatto che ne formano le componenti costitutive, consentono la configurabilità del delitto di usura del III comma. Ecco che allora si pone la questione del concorso apparente di norme, non solo nel senso che l'una esclude l'altra, questo è evidente, ma che l'usura presunta mostra un disvalore maggiore, per effetto della inevitabile applicazione di una delle circostanze aggravanti (anche questo sarà oggetto più avanti di trattazione), rispetto all'usura soggettiva che sembra mostrare un disvalore del fatto sicuramente minore, sebbene la pena sia la stessa.

Quando in realtà si scende sul terreno della verifica in concreto circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell'usura soggettiva, ci si accorge che la condotta punibile integra un giudizio negativo dell'ordinamento di gran lunga superiore a quello del fatto punito con il I comma.

In altri termini, sebbene la legge non introduca una clausola di sussidiarietà espressa, il rapporto di tipicità che connota le due fattispecie di reato va nel senso di evidenziare che la fattispecie del III comma diventa operativa soltanto qualora sia da escludere, per l'assenza del superamento del tasso di interesse legale, la fattispecie del I comma⁴. Quindi un concorso apparente di norme fondato sulla medesima ipotesi di reato, seppure divergenti per il carico di disvalore, ove al suo interno l'articolazione degli elementi costitutivi delinea un diverso regime di applicazione.

⁴ Ne conferma la sua assoluta autonoma portata SEMINARA S., *L'impresa e il mercato*, in C. Pedrazzi – L. Foffani – S. Seminara – G. Spagnolo – A. Alessandri (a cura di), *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Monduzzi Editoriale, Bologna, 2000, pag. 695: “Piuttosto che una dilatazione della fattispecie base, si tratta dunque di una norma assolutamente autonoma, giacchè ancorata ad una valutazione concreta sulla congruità del rapporto sinallagmatico”.

Del resto, volendo fare ricorso allo strumento esegetico dell'*interpretatio legis*, come sancito dall'art. 12 delle preleggi al codice civile, appare in tutta evidenza che i lavori parlamentari avevano introdotto, tardivamente, l'usura soggettiva per assicurare semplicemente la punibilità a fatti residuali, anche se numericamente cospicui e non denunciati, in cui si manifestava l'aperta sproporzione tra le prestazioni che altrimenti non avrebbe trovato una soluzione repressiva a fronte dell'allarme suscitato da un vasto fenomeno e dall'odiosità sociale che accompagna da sempre il prestito con sfruttamento usurario.

La sussidiarietà tacita viene stabilita, a questo punto, direttamente dal movente legislativo che ha generato una fonte incriminatrice a due facce o, se si vuole, ha stabilito una doppia ipotesi di incriminazione, non essendo riusciti in sede di formulazione della norma, a rinvenire una più ampia area di illiceità penale, in presenza di uno stesso fatto che si sdoppia, avendo come momento centrale la configurabilità – come limite di sussunzione – il requisito normativo del tasso legale degli interessi.

Naturalmente il tasso non esaurisce la differenza tra le due fattispecie di usura, ma è il primo passaggio obbligato che marca le ragioni dell'applicabilità differenziata tra i due precetti.

Occorre anche aggiungere che la sussidiarietà tacita opera in questa ipotesi in una maniera molto più convincente di quella espressa, poiché mantiene in parallelo due ipotesi che sono profondamente diverse sul piano dell'offensività (emerso però successivamente solo in sede esegetica), trattandosi di beni giuridici certamente diversi a marcare l'ulteriore fronte di divaricazione tra le usure punibili, sebbene il principio di proporzionalità della pena segna un ingiustificato sconfinamento del rispettivo trattamento sanzionatorio.

2. Una duplice fattispecie per assicurare offensività *ed extrema ratio* alla vicenda punitiva. Verso un nuovo modello di incriminazione integrata ed esaustiva

Ritornando a quanto si è detto circa la mediazione usuraria, il legislatore riporta pedissequamente la fattispecie preesistente abrogata, rimarcando tuttavia una decisa linea di confine tracciata da una forma di incriminazione indipendente e profilata da un autonomo disvalore del fatto, distinguendola però sul piano delle concreta condotta tenuta dal mediatore come una forma di reato proprio, salvo poi la possibile,

quanto remota, ipotesi di concorso di persone nel delitto di usura – come reato fine – da parte del soggetto mediatore.

Si tratta, quindi, di una fattispecie connotata da assoluta indipendenza applicativa e fornita di elementi costitutivi del fatto del tutto eterogenei rispetto all'ipotesi di reato cui è agganciata. Anche la sua consumazione è del tutto autonoma e non dipende dall'autonoma configurabilità dell'usura.

La scelta politico criminale alla sua base ancora una volta è diretta a sottolineare la dannosità sociale del fenomeno, che va scongiurato anche in una forma anticipata quale potrebbe essere l'agevolazione della trattativa negoziale che si sviluppa tra usuraio e vittima. Una connotazione di disvalore a tutto campo voluta dal legislatore, tesa a colpire anche le condotte strumentali e prodromiche a quelle che sono al centro dell'attenzione punitiva.

La nuova formulazione dell'usura vede in realtà la previsione di due ipotesi tipiche radicalmente diverse, seppure in rapporto complementare dell'una rispetto all'altra, nel senso che si tratta di due vicende giuridiche differenti che riescono a cogliere in maniera integrata il disvalore complessivo e totalizzante il fatto, che assume la dimensione di fenomeno usurario, preordinando un'ampia gamma di interventi punitivi. Due diversi ambiti di applicazione alla cui disciplina normativa va riconosciuto, tuttavia, il ruolo di determinare un solo ambito sistematico entro il quale il legislatore si è proposto di finalizzare a tutto tondo la punizione di vicende socialmente dannose colte da diverse possibili angolazioni: un solo delitto a duplice schema attuativo con pretesa di esaurire le ipotesi residuali.

Il legislatore del 1996, e anche quello che interverrà successivamente a rettificare taluni profili controversi della norma, espliciti e impliciti, si preoccupa di recuperare la descrizione del delitto di usura che abroga, conservandone però alcuni elementi costitutivi che si sono rivelati utili ed efficaci nella fase di applicazione giurisprudenziale.

Sul piano strettamente normativo in ordine alla descrizione del fatto, lo sforzo di dare compiutezza concreta all'ipotesi astratta, lasciando spazio all'attività di implementazione giurisprudenziale del precetto, ha spinto il legislatore ad introdurre elementi che sembrano sottrarsi allo spettro della determinatezza.

Il pregio è di aver creato sì due fattispecie astratte completamente diverse, rivolte a protezione di beni giuridici diversi, innovando il

dettato descrittivo per distinguere, pur nella pregevole opera di complementarietà e integrazione di un intervento punitivo effettivo, il I comma, usura presunta, una fattispecie del tutto nuova, dal III comma, usura soggettiva, preservando in quest'ultima il "tipo" come *tralaticamente* pervenuto alla legislazione moderna.

L'usura oggettiva o presunta è descritta in questo modo: "1. – *Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000*"⁵. Per poi indicare, soddisfacendo il principio di tassatività, come si pervenga a quel parametro oggettivo cui legare la consumazione del fatto: "2. – *La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari*"; che si lega al IV comma che detta il criterio di calcolo e le componenti economiche da considerare: "4. – *Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*".

Con il III comma, si è detto, il codice mantiene in vita la figura consolidata di usura, definendola soggettiva o in concreto, che riproduce esattamente l'"archetipo" alimentato e consolidato nel tempo: "3. – *Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria*".

L'opera di risistemazione normativa dell'usura avvenuta con la ripartizione del disvalore in due diversi segmenti descrittivi ha avvalorato la funzione didascalica cui ha fatto ricorso il legislatore, probabilmente enfatizzando quel dato storico che segnava il tratto pater-

⁵ PLANTAMURA V., *Il delitto di usura presunta: quale etica per il mercato del credito*, in *Riv.trim.dir.pen.econ.*, 2003, pag. 782. CAPOTI P., *Usura presunta nel credito bancario e usura della legalità penale*, in *Riv.trim.dir.pen. dell'econ.*, 2007, pag. 641. BERTOLINO M., *Le opzioni penali in tema di usura cit.*, pag. 774.

nalistico che connota talune fattispecie penali dell'opera codicistica del 1930.

Anche se, a ben vedere, una lettura più attenta delle due disposizioni, nell'articolazione del precetto e nella variegata e pesante risposta sanzionatoria che forniscono, dà conto di un ruolo punitivo che si ricollega al profilo negativo della prevenzione generale. L'idea di questa scelta è sostenuta dalla presenza di elementi costitutivi che svolgono una funzione tecnico giuridica significativa, commisti a componenti di carattere fattuale che regolano la punibilità rispetto al tempo e al mutamento degli usi. Basta pensare alla natura e al contenuto dell'"utilità" per comprendere che la fattispecie è in formazione e non fissa la sua posizione nel tempo, ma asseconda il mutamento delle circostanze e dei fenomeni che si possono sviluppare nel divenire e che non sono prevedibili al momento del progetto normativo.

Una duttilità applicativa, tuttavia, che non confligge con il principio di tassatività, avendo il legislatore svolto un lavoro di puntualizzazione dei due precetti con un sufficiente tasso di definizione⁶. Si intravede però un disegno organico in cui la costruzione dommatica si deve coniugare alle scelte di politica criminale nella prospettiva attuativa di uno stato sociale di diritto⁷.

In fondo anche la scelta dell'arco temporale in cui matura la prescrizione per questi reati, dettata all'art. 644-ter c.p., viene incontro all'esigenza di non consentire al tempo di estinguere la punibilità, ma soprattutto marca il disvalore sociale, più che giuridico, che, attingendo al fenomeno delle diverse rate in cui potrebbe avvenire la restituzione del prestito, periodicamente si rinnova. Un opportuno espediente per scongiurare gli effetti degradanti del tempo e che, come successivamente si vedrà, impone una precisa scelta esegetica.

Un rimedio all'oblio fondato non sul momento della conclusione del patto usurario, come nelle prime intenzioni, ma in grado di sottolineare una vicenda socialmente deplorevole che si rinnova periodica-

⁶ Occorre puntualizzare che i limiti alla "duttilità applicativa" non controllata possono sfociare nell'arbitrio tecnico-giuridico, come segnala MOCCIA S., *La "promessa non mantenuta". Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano*, Esi, Napoli, 2001.

⁷ Come ancora una volta ribadito da ROXIN C., *Conclusioni*, in L. Stortoni – L. Foffani (a cura di), *Critica e giustificazione del diritto penale nel cambio di secolo. L'analisi critica della scuola di Francoforte*, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 451.

mente in coincidenza con il rimborso periodico di ogni singola rata. Una lesione evidente e irrimediabile dei principi dello stato sociale di diritto e della solidarietà sociale.

Resta fermo il fatto che le due ipotesi di usura, tra loro incompatibili, e il criterio discrezionale per cui può prevalere l'una sull'altra, non è affidato a clausole espresse, come quella di sussidiarietà, ma semplicemente ad un elemento costitutivo del fatto che, allo stesso tempo, conferisce tipicità alla fattispecie, vale a dire la soglia del tasso di interesse praticato in quella circostanza.

Il tema della centralità determinativa del tasso soglia investe anche il profilo di offensività del reato, non più ancorato semplicemente al patrimonio individuale, ma indirizzato, seppure forse inconsapevolmente da parte del legislatore, a un effetto regolatorio del mercato del credito. Ed infatti, la legge sull'usura del 1996 ha messo in campo una fonte normativa che stabilisce quale sia il tasso di interesse ufficiale che occorrerà praticare nel mercato ufficiale, ma anche da parte dei semplici privati con i prestiti personali: *“Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi dell'art. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura”*.

Appare del tutto naturale che il tema dell'usura si sposta anche su di un altro terreno, dato insito nella riforma legislativa che ha, nella sostanza, rifratto il referente teleologico, introducendo, come si è detto, la distinzione tra protezione del patrimonio individuale e tutela dell'economia pubblica.

La fissazione precettiva del tasso di interesse di riferimento è certamente il frutto di una scelta di opportunità che mirava alla semplificazione probatoria, ma soprattutto alla tutela della vittima che, con l'instaurazione del processo penale e il ruolo di testimone privilegiato, avrebbe subito ulteriore offesa, prima come vittima del reato e poi come vittima del processo e dei suoi tempi⁸.

⁸ Per tutti e per la bibliografia ivi riportata, si rinvia a LOSAPPIO G., *Il congedo della*

Non va trascurato il ruolo della prassi in questi casi che ha rilevato nel corso del tempo estreme difficoltà per sottrarre la vittima che si costituiva parte civile al condizionamento ambientale di un processo penale, peraltro afflitto da percorsi lunghi e tortuosi, e a soggiacere psicologicamente al suo usuraio, con effetti perversi sulla genuinità delle dichiarazioni testimoniali e sulle difficoltà di provare lo stato di bisogno e la consapevolezza dell'appropriamento di quelle condizioni oggettive che si coniugavano alle condizioni soggettive di debolezza psicologica della parte offesa al momento della conclusione dell'accordo.

L'ipotesi di usura presunta oggi reca con sé anche un'ulteriore singolarità normativa che sottolinea ancora una volta le ragioni di una scelta legislativa differenziata che è alla base della struttura ancipite dell'usura.

Il legislatore ha previsto un sistema delle aggravanti ad effetto speciale unicamente per i delitti di usura presunta e di mediazione usuraria:

“Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) *se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;*
- 2) *se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;*
- 3) *se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;*
- 4) *se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;*
- 5) *se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione”.*

Si tratta di una scelta che ha conciliato al tempo stesso esigenze di rinnovamento del quadro normativo illecito e di recupero di aspetti di una più intensa penalità che deriva dalla precedente forma di incriminazione nonché di alcune novità che sono state successivamente introdotte.

prescrizione nel processo penale. Tempus fu(g)it, in *Dir.pen.contemp.*, Fasc. 7-8, 2019, pag. 47. Inoltre, appaiono quantomai significativi i rilievi che si leggono nei Lavori preparatori del 1996.

A seguito della prima grande crisi economica che colpì l'Italia all'inizio degli anni novanta del secolo passato, l'ordinamento fu posto di fronte alla necessità di apprestare una particolare protezione a settori economici particolarmente vulnerabili e danneggiati dalla crisi, esposti a forme di pressione da parte della criminalità economica.

Si introdusse, per andare incontro alle esigenze paventate dal settore imprenditoriale, l'ipotesi incriminatrice della c.d. “*Usura impropria*” all'art. 644-*bis* c.p. che prevedeva la punibilità di colui che esercitava il prestito usurario a danno di un imprenditore, dunque, un delitto qualificato dalla posizione soggettiva della persona offesa⁹. Si pensi ad un prestito effettuato in cambio del rimborso di capitale e interessi usurari con quote societarie che consentono di accedere alla gestione dell'azienda e in questo modo acquisire una utilità che oltrepassa il profitto pecuniario.

Per la prima volta il delitto di usura assumeva una configurazione alternativa complementare e tipizzata, perché ne veniva delineato uno specifico indirizzo punitivo, sicuramente una scelta dettata da esigenze di politica criminale. In perfetta armonia tra interesse di tutela ampliato e determinazione sanzionatoria, che vedevano nella funzione general preventiva della pena, ancora una volta, la possibilità di approntare strumenti di sostegno sociale indiretto a favore di categorie che mostravano il fianco debole a forme di criminalità aggressiva, predatorie e in grado di impoverire un settore trainante dell'economia del Paese.

L'usura però cambiava veste connotativa in questo modo. Per la prima volta si affacciava all'attenzione della legislazione penale una forma di sfruttamento usurario che si muoveva sullo sfondo di interessi superindividuali e il cui obiettivo era la protezione di interessi pubblici, di valori collettivi rilevanti, come l'impresa e il mercato¹⁰.

⁹ Ci sia consentito, TRONCONE P., *Le innovazioni legislative in materia di usura. Problematiche della c.d. usura impropria*, in *Riv.pen.*, 1994, pag. 1211. BELLACOSA M., *Usura impropria*, in *Enc.giur.Treccani*, 1994, pag. 155.

¹⁰ Non può sfuggire che nella lezione di Francesco Carrara l'ipotesi dell'usura era giustificabile soltanto come forma di aggressione contro il patrimonio individuale, si è già detto che la definiva un delitto naturale. Riporta a tale proposito GARGANI A., *Usura semplice e usura qualificata: osservazioni critiche sulla riforma del delitto di usura alla luce del paradigma carrariano*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 2000, pag. 72: “Carrara critica la cornice pubblicistica apposta alla figura criminosa da parte di chi, facendo

Nel riformulare, aggiornando la norma, il nuovo precetto aggancia quella nuova prospettiva collocata normativamente quattro anni prima, predisponendo un sistema di aggravanti speciali, e ancor più speciali perchè tassativamente legate solo all'usura presunta e alla mediazione usuraria, caricando di uno specifico disvalore sociale e penale condotte volte a ledere interessi di categorie privilegiate dal mercato del credito.

Il significato tecnico-giuridico della previsione di un tale numero di aggravanti tutte eterogenee e tutte destinate a differenziare il carico di disvalore di ciascuna vicenda illecita lo si coglie nel considerare che appare improbabile che il delitto di usura presunta possa essere commesso nella sua forma semplice, senza chiamare in causa almeno una o più aggravanti speciali. Se si considerano attentamente le situazioni in cui può essere consumato il rapporto usurario, infatti, sembra impossibile che un negozio con tale causa illecita possa essere concluso senza che la vittima versi, almeno, in stato di bisogno.

In astratto, appare del tutto innaturale ipotizzare che un soggetto che non ha alcuna necessità di ricorrere a un prestito lo faccia soltanto per corrispondere un interesse sproporzionato rispetto all'ammontare di quanto ricevuto. Sempre e comunque la molla che spinge a una richiesta di finanziamento è uno stato di seria difficoltà economica, dove già a monte le vittima conosce quali sono le condizioni e quale sudditanza psicologica dovrà subire per avere la speranza di una soluzione di riscatto.

Nulla esclude però che un soggetto, per ragioni legate ad esigenze di riciclaggio realizzato da altri possa richiedere un prestito a condizioni esose, il prezzo del riciclaggio, al solo fine di sottrarsi ai controlli e riconvertire in *asset* lecito il suo patrimonio. Potrebbe essere un caso limite, di scuola, tuttavia non trascurabile nei meccanismi di riconversione che si attivano pur avendo la piena consapevolezza di perdere parte del proprio patrimonio.

Non troverà più un suo spazio applicativo l'usura impropria abrogata, peraltro definizione che denota una rubricazione del tutto eccentrica rispetto al tema, ma che fornisce la chiave di lettura per distin-

riferimento a considerazioni puramente economiche (ovvero l'impovertimento del capitale d'industria ad opera delle arti usurarie), aveva classificato tale reato nei delitti contro il commercio o contro la pubblica fede;”.

guere l'usura individuale dall'usura commerciale o imprenditoriale e, dunque, uno strumento di tutela che continua ad assistere i patrimoni individuali e una tutela che viene apprestata al sistema economico, nel suo complesso, all'economia pubblica.

Questa è la ragione per cui a valle dell'operazione legislativa appare del tutto evidente rilevare che il bene giuridico originario, in cui si trova conferma nella collocazione codicistica, è stato affiancato a uno nuovo e diverso: *il corretto e regolare ordinamento del credito*.

Se Francesco Carrara muoveva obiezione rilevando il disordine concettuale e giuridico tra le ragioni della punizione e la nozione ossia il contenuto dell'incriminazione, precisando: “*che, tranne eccezionali casi di prevalenza costante e perpetua, i reati si definiscono dal diritto aggredito immediatamente e l'usura ferisce il patrimonio privato per sua costante e diretta azione: l'influsso dei contratti usurari sul commercio è eventuale e meramente possibile*”¹¹, oggi la norma offre chiarezza nel fissare come elemento di integrazione periodica della fattispecie un provvedimento normativo che rende il “tipo” del reato diverso dal passato e soprattutto diverso da quello previsto al III comma, la vera ipotesi tradizionale seppure opportunamente riformulata.

L'abuso di attività, che rientra nelle attività di contrasto di pertinenza statale e in particolare delle istituzioni che gestiscono e regolano il credito nazionale, consente di inquadrare il delitto di usura in una visione sistematica da cui, ancora una volta, si trae conferma di una fattispecie il cui obiettivo di protezione è rivolto a interessi che vanno ben oltre l'orizzonte del patrimonio individuale. Il delitto di esercizio abusivo del credito cui spesso si manifesta in un medesimo contesto rappresenta lo specchio ideale per convincersi della natura teleologica dell'usura. Gli elementi di tipicità del fatto sono tali da fornire immediatamente la chiave risolutiva della specialità tra le due fattispecie, ma il vero momento che ne marca la differenza è dato dalla posizione dell'agente. Colui che esercita abusivamente il credito mina la stabilità del mercato, attraverso forme di finanziamento illegali in quanto prive di autorizzazione, svolgendo questa attività anche in forma organizzata, rivolta però al mercato e non al singolo¹².

¹¹ CARRARA F., *Programma, Parte speciale*, § 2385, pag. 558.

¹² Il prestito concesso ad una singola persona non configura il reato, come afferma

L'usura, pur potendo manifestarsi nei medesimi contesti in cui si verifica l'esercizio abusivo del credito, se ne distingue per due ordini di considerazioni: il prestito è fatto alla singola persona, vi deve essere una situazione di squilibrio della forza contrattuale tra le parti, deve denotare uno sfruttamento della situazione di debolezza economica e psicologica; il tasso praticato deve essere superiore a quello di sconto ufficiale.

Si tratta di due diverse norme i cui confini appaiono labili, ma dove sono invece evidenti i diversi interessi che proteggono: nel primo reato la tutela è apprestata alle istituzioni che svolgono attività autorizzata di esercizio del credito¹³; nell'usura presunta la protezione è indirizzata al singolo filtrata attraverso il mercato. Le due fattispecie, infatti, possono concorrere in termini di "diversa materia" ex art. 15 c.p. Non vi è alcuno spazio, infatti, per riconoscere l'ipotesi del reato complesso, come forma di assorbimento dell'una nell'altra, delle due figure di reato¹⁴.

Se occorresse ancora ricercare la prova che l'usura presunta è rivolta alla tutela di un bene pubblico, basta riferire tutto il vasto quadro giurisprudenziale emerso in ordine all'ipotesi dell'usura bancaria, ipo-

CASS. Sez. V pen., Sent. n. 2404 del 19 gennaio 2010, in www.cassazione.it: "Per integrare il delitto previsto dal Decreto Legislativo n. 385 del 1993, citato articolo 132 è necessario che l'attività sia svolta "nei confronti del pubblico", ovvero che non si tratti di un mutuo di denaro erogato in via occasionale ad un amico. Tale attività, tuttavia, non deve necessariamente essere interpretata in senso quantitativo, ma è sufficiente che lo sia in senso qualitativo e cioè come rivolta ad un numero non determinato di persone". MAGRO B., *Abusiva attività finanziaria e il requisito tacito della stabile organizzazione: il caso della "banca nella banca"*, in *Riv.trim.dir.econ.*, n. 4, 2012, pag. 280.

¹³ Sul tema generale della necessaria autorizzazione all'esercizio di un'attività, si rinvia a MANTOVANI M., *L'esercizio di un'attività non autorizzata. Profili penali*, Giappichelli, Torino, 2003. Sull'esercizio dell'attività bancaria di fatto LOSAPPIO G., *Essere e apparire banca. L'art. 133 del TULB. Esegesi e opzione punitiva*, in *Riv.trim.dir.pen.econ.*, 2009, pag. 53. Anche CASS. Sent. n. 7576 del 12 gennaio 2021, in www.cassazione.it.

¹⁴ CASS. Sez. V pen., Sent. n. 25815 del 10 settembre 2020, in www.cassazione.it: "Infine, non ricorre l'ipotesi del reato complesso – ma è configurabile il concorso materiale – tra il reato di usura e quello di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 132, in quanto il reato di cui all'articolo 644 c.p. non si realizza esclusivamente mediante l'erogazione di un finanziamento in violazione delle norme che regolano l'attività creditizia, ma anche attraverso la prestazione di utilità diverse dal denaro e con la corresponsione di vantaggi usurari diversi dal pagamento di interessi di somme concesse in prestito".

tesi del tutto impreveduta dal legislatore e, dunque, una chiara conferma che la norma svolge, in fondo, un ruolo regolatore del mercato del credito e della finanza¹⁵.

3. Procedendo alla destrutturazione del fatto. L'ambivalenza funzionale delle componenti fattuali e personali dell'usura soggettiva o in concreto a rimarcare la natura plurioffensiva del reato

A distanza di oltre un quarto di secolo dall'introduzione del reato di usura soggettiva occorre valutare se la riforma del 1996 ha raccolto i risultati utili che si attendevano per apprezzare l'efficacia dell'opera di revisione legislativa. Il tema è se la validità normativa del precetto è stata in grado: di soddisfare le esigenze volte a neutralizzare il ricorso al mercato dei prestiti illeciti; di interpretare e dare seguito alla funzione dissuasiva della pericolosità in ordine al profilo criminologico assunto a modello; di contrastare il fenomeno di massa della piccola usura il c.d. "usuraio di quartiere", quella più socialmente insidiosa e dannosa¹⁶.

La realtà giurisprudenziale fa registrare un numero di decisioni estremamente limitato di usura soggettiva e si tratta di sentenze che non si limitano semplicemente a mettere a punto l'aspetto puramente applicativo degli elementi di tipicità, con la semplice opera di sussunzione ragionata, ma si diffondono addirittura nel dispiegare un ampio corredo narrativo di esplicitazione concettuale del precetto, interventi che attengono più a iniziative di giurisprudenza normativa e di calibratura della fattispecie astratta, piuttosto che di agevole sussunzione del fatto concreto.

¹⁵ I problemi dell'usura sopravvenuta, imputata alle banche e agli istituti di credito e passata sotto il nome di "usura bancaria", era generata da una variabile indipendente tipica del mercato del credito, la somma tra tassi di natura diversa, corrispettivi e moratori, spese ed altri aggravii applicati dai singoli operatori, sul tema PICCIONI P., *Interessi moratori usurari: profili applicativi problematici di una tesi discutibile*, nota a Trib. Perugia, Sez. II, Sent. n. 399 del 28 gennaio 2016, in *Le corti ombre*, n. 2/2016, Esi, Napoli, 2016.

¹⁶ Come non ricordare il tema dell'usura nell'immaginario collettivo descritto da SERAO M., *Il ventre di Napoli (1884)*, nel capitolo *L'Usura*, Avagliano Editore, Roma, 2009, pag. 79.

Occorre chiedersi perchè la prima vera e ragionata decisione che ha aperto la strada all'applicazione razionale della norma arriva soltanto nel 2014, lasciando nel dubbio se quella ipotesi di reato sia legata a sporadici episodi oppure se la proposizione normativa sia composta da elementi costitutivi che non garantiscono una sufficiente effettività al precetto o, infine, se l'efficacia applicativa non dipenda da ragioni esogene al precetto stesso, di natura processuale e probatoria¹⁷.

Si tratta di verificare se le scelte selettive di politica criminale in chiave di *extrema ratio*, tipica espressione di uno stato sociale di diritto, siano state correttamente implementate nel diritto penale in materia di usura.

Utilizzando la statistica giudiziaria in una chiave di lettura di tipo qualitativo più che di una semplice rilevazione quantitativa, vale a dire nella lettura che il giudice ha fornito alla norma dell'usura soggettiva, occorre dire che, a fronte di statistiche che costantemente hanno segnalato l'aumento dell'usura consumata ai danni di individui economicamente deboli, l'inerzia giudiziaria ha finito per legittimare l'ineffettività incriminatrice della norma. Semplicemente perché nell'usura di cui va provata la rilevanza penale è più difficile il percorso processuale per accertare la responsabilità dell'imputato, da un lato; mentre dall'altro interviene la cifra oscura delle mancate denunce da parte degli usurati che, non solo rischierebbero di essere ulteriormente danneggiati come testimoni "deboli", per quanto cesserebbe quella risorsa economica, il persistente ricorso alla concessione usuraria familiare e imprenditoriale, che consente loro di vivere e di gestire un'azienda.

Questa forma di usura, infatti, non colpisce il mercato né compromette il corretto funzionamento del sistema del credito, questa forma si connota per la relazione personale che corre tra le parti del negozio illecito. Colpisce i poveri, gli imprenditori decotti, coloro che non possono accedere al credito ufficiale, che non fanno parte, paradossalmente, proprio di quella platea che dovrebbe beneficiare da parte dello Stato dell'opera di rimozione degli ostacoli che li renderebbero liberi e capaci di accedere al mercato del credito ufficiale assistito, all'inclusione economica e finanziaria.

Molto spesso si tratta di un fenomeno sociale molto diffuso ma di piccole dimensioni economiche, che si caratterizza per la sommi-

¹⁷ Cass. Sez. II penale, Sent. n. 18778 del 25 marzo 2014, in www.cassazione.it.

nistrazione periodica di prestiti o per il rinnovo di prestiti precedenti che in presenza di una denuncia e della conseguente inaffidabilità del debitore, non sarebbero più assicurati. Dunque, l'usura personale si trasforma in usura "pulviscolare", di rilevanza oggettiva modesta, marginale, che andrebbe combattuta con i normali mezzi di *welfare* e non forzando i termini di *extrema ratio* del sistema ricorrendo al diritto penale¹⁸.

In questo modo ne viene vanificata persino la funzione e lo scopo della pena, perché, a fronte di misure sanzionatorie pesanti che si sommano tra loro, come vedremo, il destinatario non ne avverte il rischio di incorrervi, semplicemente perché la rete di protezione sociale non esiste per l'usurato e, quindi, l'elargitore del prestito usuraio sfugge a controlli e a iniziative repressive.

La disposizione complessiva sull'usura e in particolare l'ipotesi dell'usura soggettiva nasce, peraltro, da un percorso parlamentare accidentato per due diversi ordini di considerazioni.

3.1. In breve, il travagliato iter legislativo tra intentio legis e formulazione normativa

La Camera dei deputati ha lavorato, segnatamente nelle sedute del 6 e 11 ottobre del 1994, essenzialmente sull'usura presunta, quella del I comma, sottoponendo a severa analisi la proposta governativa di introdurre un tasso di riferimento fisso che offrisse al giudice la possibilità di punire in maniera sicura e agevole l'usuraio.

Il problema riguardava, però, il criterio di determinazione del tasso ufficiale, se risultante dall'applicazione di un multiplo di un tasso indicato come minimo di riferimento ovvero predeterminato in maniera fissa, seppure periodicamente aggiornato. Il tentativo era di fare proprio il meccanismo legislativo del "tasso soglia" introdotto dalla legislazione francese, come già si è visto.

¹⁸ FERRAJOLI L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari, 1990. FERRAJOLI L., *Per un programma di diritto penale minimo*, in AA.VV., *La riforma del diritto penale. Garanzie ed effettività delle tecniche di tutela*, Giuffrè, Milano, 1994, pag. 59. MOCCIA S., *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Esi, Napoli, 1995. Recentemente è ritornato sul tema LO MONTE E., *Irragionevolezza della sanzione penale e crisi di modelli economici: l'abuso del diritto penale come antidoto ai problemi sociali*, in AA.VV., *Studi in onore di Lucio Monaco*, Urbino University Press, Urbino, 2020, pag. 687.

La prima fase della discussione, tuttavia, non investì forme o fattispecie alternativamente configurabili di usura, il tutto venne confinato nel perimetro dell'usura oggettiva o presunta con tasso soglia di sconto prefissato.

In un primo tempo la preoccupazione che si coglieva nei diversi interventi dei vari deputati riguardava la necessità di fornire agli organi inquirenti strumenti di qualificazione flessibili, insistendo forse un po' troppo sulla scarsa tassatività dei requisiti di rilevanza, in modo da colpire in tutta la sua dimensione il diffuso fenomeno usurario. Si riteneva che la fissazione di un tasso di interesse fisso mortificasse in maniera ingiustificabile il potere di indagine degli inquirenti in ordine a tutte le altre possibili forme di usura che dovevano essere punite senza alcun vincolo.

La proposta che poi ha trovato concretizzazione nella legge approvata ed entrata in vigore, che in qualche modo ha raccolto quella originaria preoccupazione, pervenne dal Senato al termine dei suoi lavori nel 1995, appena in tempo utile.

In data 28 febbraio 1996, infatti, per la necessità che anche la Camera approvasse gli emendamenti introdotti, si riaprì l'annosa discussione, questa volta però sulle sollecitazioni preoccupate dell'allora Ministro della Giustizia Vincenzo Caianiello.

Gli appunti critici concernevano proprio l'ipotesi alternativa dell'usura soggettiva che mostrava, a parere del Ministro, dei profili di controversa costituzionalità allorchè si introducevano, a suo parere, requisiti costitutivi del fatto privi della sufficiente determinatezza descrittiva. In particolare, si sottolineava la generica definizione di "vantaggi", "utilità", "operazioni similari" che sarebbero andati incontro a sospetti di violazione della legalità sostanziale, con l'effetto di vedere incriminati soggetti e considerate usurarie vicende che in effetti non lo erano, a vantaggio di altre vicende che certamente tale carattere avevano.

In qualcuno si manifestava la preoccupazione che la legge avesse garantito un eccessivo potere discrezionale agli inquirenti nel perseguire fatti che potevano non avere alcuna rilevanza penale, in grado di acquisirla per scelte arbitrarie di politica giudiziaria.

Intanto, questa legge reca con sé il sospetto di irregolarità del procedimento legislativo, appuntato sul percorso parlamentare più che di vera e propria incostituzionalità. Il tema ha suscitato in verità qualche

interesse perché il procedimento legislativo si è svolto, nell'ultima sua parte e concluso, dopo lo scioglimento della Camere per la fine anticipata della legislatura.

L'*iter* parlamentare prendeva avvio con una proposta governativa (governo Berlusconi) e il testo originario, che sarà integrato successivamente, veniva approvato dalla Camera dei Deputati in sede referente in aula l'11 ottobre 1994 per passare nei giorni successivi in sede referente al Senato.

Intanto il Presidente del Consiglio (Berlusconi) rassegnava le proprie dimissioni nel gennaio 1995 e l'allora Presidente della Repubblica (Scalfaro) insediava un governo tecnico (Dini) che dopo alcuni mesi si dimetteva ritenendo cessate le ragioni del suo incarico squisitamente tecnico.

Intanto, con la crisi di governo in atto il 20 dicembre 1995 riprendeva l'esame del disegno di legge sull'usura e il successivo 16 febbraio 1996 il Presidente della Repubblica scioglieva le Camere, per cui il testo definitivo della legge n. 108 del 1996 veniva approvato definitivamente al Senato con importanti modifiche il 22 febbraio 1996.

A questo punto si è posto il problema della incostituzionalità della legge di riforma dell'usura, considerato che il procedimento di esame e di approvazione si è svolto a Camere sciolte, prive di quei poteri di legittimazione necessari per dare vita a una legge ordinaria¹⁹.

Si ritiene, tuttavia, secondo la migliore dottrina costituzionalistica, che si possa trattare di una irregolarità nel procedimento di "*approvazione*" e non di una legge che viola i principi costituzionali che regolano il procedimento di "*formazione*" e che si riverbera sul principio di riserva di legge penale. Le Camere avevano piena legittimazione al compimento dell'*iter* e nessuna perplessità di contrasto con la Carta fondamentale è stata sollevata, anche quando la legge dopo alcuni anni ha superato uno scrutinio di costituzionalità per altri ordini di ragioni.

¹⁹ Sul punto: MANNA A., *La nuova legge sull'usura cit.*, pag. 61. FUSARO C., *Con l'approvazione del testo a Camere sciolte si crea un precedente con forti perplessità*, in *Guida dir.*, n. 12, 1996, pag. 53. FADALTI L., *Il delitto di usura è incostituzionale?*, in *Riv.pen.*, 2005, pag. 4 e la bibliografia ivi citata.

3.2. *I sospetti di indeterminatezza e di carenza di tassatività del precetto*

Va detto che l'usura soggettiva, quella avvertita ed individuata immediatamente dalla coscienza popolare che lega l'immagine del soggetto agente (l'usuraio) alla sua condotta e in questo legame intravede un "danno sociale necessario" che l'ordinamento, invece, è chiamato a contrastare, è quella che molto acutamente Melchionda definisce: "...come una sorta di vera e propria "definizione normativa" di quel concetto di "usurarietà" che il primo comma della medesima disposizione indica quale specifico elemento costitutivo (di tipo normativo) dell'attuale delitto di usura"²⁰.

La Corte costituzionale ha superato in altri casi analoghe perplessità allorchè si è posto il problema del rischio che la scarsa determinatezza del precetto normativo aprisse le porte ad una eccessiva enfaticizzazione dell'elemento soggettivo del fatto, soprattutto mortificando il ruolo di garanzia del principio di colpevolezza²¹.

A ben vedere questo rischio è in realtà sventato, come lo è stato nel caso in esame, se il precetto è dotato di una molteplicità di elementi di qualificazione e di tipicità del fatto, condotta-evento-circostanze di contesto-comportamento contrattuale della vittima, per cui la lettura congiunta di tutti i requisiti richiesti servono in realtà a obliterare i dubbi di determinatezza che emergono solo da una lettura parcellizzata dei singoli elementi costitutivi del precetto e non dal complessivo compendio di tipicità²².

²⁰ MELCHIONDA A., *Recensione a Manna A., La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche "incrociate" di tutela*, Utet, Torino, 1997, pp. XIV-207, in *Ind.pen.*, 1997, pag. 1188.

²¹ Sulla questione specifica MANNA A., *La nuova legge sull'usura cit.*, pag. 84, osserva che la Corte costituzionale ha più volte ribadito che quando il precetto presenta un alto tasso di indeterminatezza e di non sufficiente descrizione tassativa degli elementi di tipicità, la norma si piega al *vulnus* di colpevolezza, per cui in sede applicativa si corre il rischio di non fondare adeguatamente l'affermazione della responsabilità penale colpevole.

²² Sul tema generale è irrinunciabile il riferimento a PALAZZO F.C., *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Cedam, Padova, 1979. Sul terreno specifico dell'usura i dubbi sono posti da MASULLO N., *A due anni dalla riforma del delitto d'usura: una riflessione sulla nuova scelta strategica*, in *Cass. pen.*, 1998, pag. 2203. Ormai il potere discrezionale del giudice e la capacità espansiva della giurisprudenza normativa possono assicurare una "integrazione controllata" del precetto, comunque conforme alla legalità penale costituzio-

Nel caso del delitto d'usura soggettiva vi sono elementi costitutivi che per la loro profilazione attingono all'esterno, ad altre fonti o ad altre nozioni variabili di carattere tecnico, tuttavia la loro lettura congiunta, dopo averne effettuato una ricognizione caso per caso e in concreto, è in grado di superare l'apparente indeterminatezza del precetto considerato, solo però se vista e interpretata nel suo assieme, in sinergia, nella sua descrizione complessiva.

Il procedimento di accertamento in concreto da parte del giudice, se da un lato potrebbe aprire il fronte a scelte ampiamente discrezionali e indirizzate a una giurisprudenza normativa e creativa, dall'altro lato, la ricchezza degli elementi di tipicità tra loro integrantesi come un irrimediabile intreccio tecnico, mettono la legalità sostanziale al riparo da derive giurisprudenziali.

Molto spesso negli ultimi anni tutto questo stato di incertezza ha trovato la sua origine nella rinuncia del legislatore ad assicurare determinatezza ai precetti aumentando il tasso di flessibilità della norma, in grado però di vincolare la tassatività applicativa²³, determinando

nale. Sulla questione, che si è arricchita nel tempo di numerosi interventi, si segnala ALEO S., *Crisi del sistema penale e riforma dello Stato*, in *Rass.pen. e crimin.*, 3, 2003, pag. 8: "A partire dalla metà degli anni Settanta, gli interventi in materia penale, di ogni tipo, hanno comportato comunque un incremento del potere discrezionale del giudice"; MAIELLO V., *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, Giappichelli, Torino, 2014. AMARELLI G., *Il giudice ed il rispetto della legge penale in sede interpretativa. Obsolescenza apparente e attualità permanente del pensiero di Beccaria*, in *Osservatorio costituzionale* (www.osservatorioaic.it), 2015, pag. 1. In materia di disastro ambientale doloso, dove il sospetto si appuntava sulla indeterminatezza della norma, veniva stabilito da CORTE COST. Sent. n. 327 del 30 luglio 2008 in www.cortecostituzionale.it: "Al riguardo, è opportuno rilevare come l'esistenza di interpretazioni giurisprudenziali costanti non valga, di per sé, a colmare l'eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale. Sostenere il contrario significherebbe, difatti, "tradire" entrambe le funzioni del principio di determinatezza. La prima funzione -cioè quella di garantire la concentrazione nel potere legislativo della produzione della regola iuris - verrebbe meno giacché, nell'ipotesi considerata, la regola verrebbe creata, in misura più o meno ampia, dai giudici. La seconda funzione - cioè quella di assicurare al destinatario del precetto penale la conoscenza preventiva di ciò che è lecito e di ciò che è vietato - non sarebbe rispettata perché tale garanzia deve sussistere sin dalla prima fase di applicazione della norma, e non già solo nel momento (che può essere anche di molto successivo) in cui si è consolidata in giurisprudenza una certa interpretazione, peraltro sempre suscettibile di mutamenti".

²³ La deriva della legalità è segnalata, infatti, anche come rinuncia da parte del legislatore ad assicurare un alto grado di determinatezza al precetto normativo, sin dalla fase

una distorsione ordinamentale tra i compiti assegnati ai diversi poteri dello Stato²⁴.

Ne è prova il fatto che con le sentenze, seppure ancora in numero modesto, in materia di usura soggettiva, l'opera del giudice si presenta come decisiva per la messa a punto di taluni aspetti che ancora suscitano perplessità applicativa.

Peraltro, oggi il tema va trattato anche nello specchio della giurisprudenza convenzionale e in particolare alla luce del principio di prevedibilità della condanna²⁵. Appare, dunque, evidente che l'apparente *deficit* di determinatezza dovrà confrontarsi con la consapevolezza dell'agente di conoscere i limiti della sua condotta illecita, confrontando la sua azione con la descrizione normativa, e da qui sviluppare la base informativa per la ricerca della prova del dolo²⁶.

della sua progettazione legislativa, affidando il compito di delinearlo nei dettagli alla sede applicativa, come in senso critico sottolinea opportunamente PALAZZO F., *Legalità fra law in the books e law in action*, in www.penalecontemporaneo.it, 13 gennaio 2016: “Se, ad esempio, si leggono i lavori preparatori di una riforma così delicata come quella delle false comunicazioni sociali, a proposito dell'ancor più delicata questione del “falso valutativo” e delle incertezze suscitate dalle formula proposta e poi approvata, si legge testualmente quanto segue: “sarà la nostra Corte di cassazione a dover valutare se gli elementi valutativi e le stime possano o meno rientrare all'interno di un concetto che implica fatti materiali rilevanti». Esempio plateale di una incondizionata rinuncia all'esercizio dell'ars legiferandi”. Si vedano anche le chiare pagine di PALAZZO F. – VIGANÒ F., *Diritto penale. Una conversazione*, il Mulino, Bologna, 2018. Sul tema anche DI GIOVINE O., *L'interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo alla legge*, Giuffrè, Milano, 2006; DONINI M., *Disposizione e norma nell'ermeneutica penale*, in B. Biscotti – P. Borsellino – V. Pocar – D. Pulitanò (a cura di), *La fabbrica delle interpretazioni*, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 90.

²⁴ Per le tensioni tra l'esercizio dei poteri che possono determinare uno scostamento tra fonte e diritto vivente, si rinvia a VERDE G., *Il difficile rapporto tra giudice e legge*, ESI, Napoli, 2012.

²⁵ Criterio operativo che trova il suo referente normativo di “fonte alta” nell'art. 7 della Convenzione EDU, come precisato da VIGANÒ F., *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, in www.penalecontemporaneo.it, 19 dicembre 2016, pag. 6: “La garanzia della prevedibilità della decisione giudiziale viene pertanto affidata oggi, anziché alla riserva di legge, agli altri corollari del *nullum crimen representati dal principio di precisione* (o sufficiente determinatezza, o “tassatività”, *precetto penale*), nonché dal divieto di analogia. Leggi dai contorni precisi, si afferma, dovrebbero indicare con chiarezza al consociato ciò che è vietato dalla legge; e il divieto di analogia dovrebbe correlativamente garantire che la pena (e l'intero apparato di law enforcement) non possano essere attivati nei suoi confronti per fatti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge”.

²⁶ Cass. Sez. II penale, Sent. n. 18778 del 25 marzo 2014 *cit.*, pag. 17.

Il principio di prevedibilità gioca un ruolo di incidenza sulla fonte del diritto particolarmente significativa proprio sul diritto penale, perché interviene a rafforzare il principio di colpevolezza e pur essendo il portato di una soluzione che nasce nel diritto processuale, finisce per assumere un ruolo decisivo sul diritto sostanziale come canone di interpretazione ausiliario²⁷.

Bisogna segnalare che il tema della colpevolezza incrocia la forma delle condotte che realizzano i delitti di usura, se si tratta sempre e soltanto di un reato di azione o se in qualche modo e per le due ipotesi è possibile ipotizzare una condotta di natura omissiva.

Va escluso senza alcun indugio che l'usura soggettiva possa essere consumata per omissione e del resto il peculiare accertamento che occorre svolgere sui diversi requisiti di qualificazione del fatto, da intendersi come circostanze che vanno necessariamente realizzate attraverso condotte attive, escludono che quella ipotesi possa essere compatibile con l'omissione e perfino con il capoverso dell'art. 40 c.p.

Diversa invece è l'indagine da svolgere sul I comma dove l'elemento centrale è il tasso legale, mentre le circostanze aggravanti sono legate al delitto unicamente dalle condizioni di contesto in cui si manifesta e si consuma il reato, come dato di carattere oggettivo²⁸. In questo caso non occorre alcuna offerta o sollecitazione da parte dell'usuraio, il quale si potrà anche limitare a concludere un accordo progettato e concretizzato dalla stessa vittima, ad esempio consegnando spontaneamente dei titoli di credito a scadenza progressiva, frazionata, comprensivi dell'intero capitale ricevuto in aggiunta ad una somma, anch'essa frazionata, degli interessi calcolati oltre il tasso ufficiale. In questo caso non vi sarebbe neppure la sollecitazione al pagamento alla scadenza da parte del soggetto agente, un'ipotesi che ben si concilia, dunque, con quell'originaria individuazione del carattere di abitualità

²⁷ Sul tema per tutti l'ampio contributo di VIGANÒ F., *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, in *Il sistema vivente delle fonti penali*, in C.E. Paliero – S. Moccia – G.A. De Francesco – G. Insolera – M. Pelissero – R. Rampioni – L. Risicato (a cura di) Esi, Napoli, 2016.

²⁸ Si noti che le cinque circostanze speciali dell'usura presunta, del I comma dell'art. 644 c.p., sono di natura essenzialmente oggettiva, tranne lo stato di bisogno che investe le condizioni personali della vittima nella sua dimensione personale o anche imprenditoriale, e possono essere tra loro cumulativamente applicate.

nel ricorso al prestito usurario, dove non occorre più una specifica contrattazione né l'accordo sulla lunga fase del rimborso.

4. Il requisito normativo della c.d. “sproporzione in concreto” tra prestazioni corrispettive come requisito che ha polarizzato le scelte di politica criminale. L'usura anche come limite ordinamentale esterno nei contratti di credito

La piattaforma giuridica su cui ruota l'usura è certamente rintracciabile nei contratti a prestazioni corrispettive, non può esistere altra forma per la fisiologia stessa del modello di rapporto sinallagmatico che si instaura, dove il prestito costituisce l'effetto di una richiesta di interessi formulata dall'usuraio.

Si vedrà più avanti che le forme di avvio e i tempi della pattuizione e della negoziazione non rientrano tra gli elementi di tipicità della fattispecie né colgono alcuno degli aspetti che l'elemento costitutivo “*delle concrete modalità del fatto*” esige per la configurabilità del reato. È indifferente al diritto penale l'avvio della trattativa, la forma e la provenienza della condotta che innesca la vicenda obbligatoria illecita, mentre invece diventano i veri punti di interesse: il contenuto dell'accordo e lo squilibrio pattizio che fa da fondamento all'accordo che viene raggiunto.

Infatti, la dinamica di innesco della trattativa può essere affidata a una dinamica attuativa sempre diversa, ad esempio, una richiesta o una sollecitazione che venga dal futuro usurato ovvero l'offerta di un prestito, secondo i diversi schemi contrattuali che il mercato giuridico conosce, unilaterale e immodificabile, che venga formulata direttamente dall'usuraio. Un'offerta che possa contemplare una disciplina contrattuale particolarmente complessa e articolata da un punto di vista finanziario, oltre che giuridico, ma che palesi il carattere di sproporzione che lo renda subito sospetto e che si accompagni ad una serie di altri elementi costitutivi del fatto illecito.

Si vedrà, però, che l'autore dell'avvio della trattativa finanziaria non è del tutto indifferente al diritto, poichè nella fase processuale, oltre che a rappresentare uno dei tasselli di prova dell'usura, va valutato anche l'atteggiamento della vittima e le sue reali esigenze e bisogni. Entrambi, infatti, i due momenti di valutazione peseranno sulla misura della risposta sanzionatoria che l'ordinamento dovrà assicurare contro

il responsabile del delitto, secondo i parametri normativi della discrezionalità sanzionatoria dell'art. 133 c.p.

Quindi, un illecito a tutto tondo, di tipo ordinamentale, che viola norme civili e penali e che finisce per integrare con la medesima condotta attuativa un doppio illecito, un *ne bis in idem ante litteram*, ma necessario perchè, se da un punto di vista penale il fatto viene qualificato come illecito, da un punto di vista civilistico l'ordinamento disciplina le condizioni e la natura delle conseguenze per rimediare e ristabilire l'equilibrio patrimoniale leso.

Solo in questa dimensione diacronica e di ordine sistematico sarà possibile affermare con certezza che l'illecito usurario è rintracciabile nei contratti di credito ove la libertà negoziale della controparte debole venga coartata o fortemente limitata e condizionata²⁹.

4.1. Il giudizio di sproporzione come carattere ontologico del delitto nella rilettura attuale

Vi è una ragione precisa per cui è preferibile la rubrica di usura soggettiva rispetto a quella di usura in concreto.

L'usura in concreto richiama il concetto dei parametri e gli esiti dell'accertamento compiuto sul piano personale per verificare la rilevanza penale del fatto in esame, la sua tipicità; mentre l'usura definita come soggettiva invoca dal giudice un accertamento delle condizioni di contesto in cui quel soggetto-vittima è stato usurato, quali bisogni era stato costretto a soddisfare e come si è svolta la trattativa che ha portato alla conclusione di un prestito svantaggioso che ha sfruttato soltanto la parte debole, seppure nell'ambito dell'esercizio di interessi leciti da applicare.

L'aspetto soggettivo della effettiva situazione in cui versa la vittima diventa il momento centrale dell'accertamento che in concreto, nella realtà effettuale, il giudice è chiamato a condurre in ordine al profilo probatorio. Si demarca dunque una diversità tra la situazione della vittima in quanto tale e gli strumenti di accertamento in concreto che dovranno essere utilizzati, ecco perché non bisogna confondere l'oggetto della valutazione dai canoni di valutazione dell'oggetto.

²⁹ Un tempo si faceva questione sulla natura del contratto di credito se solo di mutuo o anche di altra specie, in DE CUPIS A., *Usura e lesione*, in *Dir.fall.*, 1946, I, pag. 77, ora in *Teoria e pratica del diritto civile*, Giuffrè, Milano, 1955, pag. 317.

La nozione giuridica di sproporzione, che nella norma vigente diventa il momento polarizzante della lesività del fatto, trova la sua corretta individuazione nel momento della pattuizione del prestito. Non può che essere quello il momento consumativo intorno al quale l'ordinamento appresta la necessaria tutela alla parte soccombente del rapporto negoziale ineguale.

Questa è la ragione per cui l'usurarietà sopravvenuta non può trovare cittadinanza in ordine al momento consumativo, se non per soddisfare esigenze di politica giudiziaria che nulla condividono con la premesse genetiche di politica criminale che hanno dato vita alla rielaborazione della norma incriminatrice.

Una moderna e attenta analisi del precetto non può non intravedere la radice storica del vecchio "stato di bisogno" che continua a mantenere il suo peso come componente costitutiva della necessità di incriminazione e su questo terreno, benchè sia mutata la formulazione letterale, la tradizione giurisprudenziale formatasi sotto il vigore della norma abrogata è ancora in grado di fornire importanti elementi di selezione della illiceità.

Secondo noi si tratta certamente del carattere identitario dell'usura, la sua connotazione ontologica, allo stesso modo di come lo "spossessamento" connota il delitto di furto, al punto da ritrovare non a caso le due figure di reato accomunate dal paradigma dell'antica categoria dei delitti cc.dd. naturali per il solo modo di essere, per la qualificazione sintomatica che li caratterizza, per quello che esprimono sul piano strettamente effettuale³⁰.

Riteniamo che il risultato della condotta usuraia si risolva, quindi, in una evidente lesione patrimoniale della vittima e non soltanto nella situazione di pericolo generata dal suo semplice manifestarsi, ma nella

³⁰ I riverberi del passato si intravedono, infatti, nella elaborazione concettuale di cui dà conto la *Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo del codice penale cit.*, pag. 467: "Si è rilevato che dovrebbero definire quando riconoscere gli interessi o altri vantaggi usurari, previsti come elementi del reato: tale definizione non è possibile e non è necessaria. Si è fatto ricorso alla locuzione 'interessi o altri vantaggi usurari', perchè appunto l'usura si nasconde nei più vari espedienti e non si realizza solo nell'alta misura degli interessi; e d'altra parte, non si può stabilire in un codice quando la misura degli interessi raggiunga tale grado da fornire materia di usura, essendo la misura degli interessi dipendente dalle più diverse circostanze di tempo, di luogo, di persona, di rischio".

consapevolezza di confermare una lettura molto più ampia e adeguata alla nozione giuridica.

La valutazione dell'impatto della sproporzione, che in Germania si declina in "manifesta", non sarà semplicemente il prodotto ragionato di una indagine econometrica svolta sulle due diverse prestazioni in relazione sinallagmatica, ma involgerà lo spaccato di vita familiare, sociale e imprenditoriale della vittima. Proprio il concetto dinamico di patrimonio serve a chiarire che sulla piattaforma valutativa, oltre a considerare il reddito prodotto dalla vittima, devono fare ingresso indici di qualificazione che possano attingere ai rapporti economici e finanziari che la vittima intrattiene con i propri familiari e in genere con i terzi.

Sproporzione in senso giuspenalistico non vuol dire acquisire quale parametro l'esperienza maturata sulla misura di sicurezza patrimoniale dell'art. 240-*bis* c.p., definita allargata o per sproporzione, ma vuol dire accertare anche come venga impiegata la ricchezza personale. Quella stessa ricchezza data dal reddito che deve essere in grado di garantire alla famiglia della vittima una vita decorosa oltre ad assicurare generi di necessità.

La teoria dinamica del patrimonio chiamata a svolgere una opportuna tutela della persona è destinata a verificare se il patrimonio familiare è in grado di svolgere una funzione sociale, di sufficiente garanzia per l'approvvigionamento dei mezzi di libera sussistenza dei componenti e le esigenze fondamentali dell'individuo, solo oltre i quali ottenere la somma da corrispondere a titolo di interesse.

Proprio quella quota disponibile va confrontata con la misura degli interessi richiesta sulla sorta capitale, per cui il concetto di sproporzione assume un valore esclusivamente relativo e se la sproporzione appare "manifesta" è soltanto perchè dal confronto effettuato gli interessi sono esorbitanti rispetto alla quota di patrimonio, se pecuniaria, o di beni disponibili, se reale, che residua alla vittima dopo aver adempiuto ai suoi doveri di solidarietà sociale.

Il tema attinge ormai al tradizionale contenitore di nozioni dello stato di bisogno della vecchia formulazione normativa, dove il concetto di sproporzione veniva a stabilire la distanza tra la situazione del debitore e la pretesa usuraria. Nella mutata epoca dove i principi cui oggi si ispira, l'economia di mercato ha travolto le coordinate concettuali sulle quali scorreva il concetto di iniquità, la sproporzione deve

fare i conti con una lettura in trasparenza dell'ingiustizia alla massimizzazione del profitto a tutti i costi, come lesione giuridica della solidarietà umana, e con una evidente soglia di valore delineata da un interesse economico patrimoniale che, pur vedendo al centro l'interesse prevalente della persona, deve tenere nel debito conto il giudizio di relazione con il contesto economico finanziario in cui si sviluppa il rapporto oggetto del negozio illecito.

Un accertamento di tipo patrimoniale che non si limita come in passato al confronto tra indici ipotetici, in astratto, ma che invece apre un ventaglio di componenti di vita da considerare, partendo dal principio di solidarietà costituzionale, per finire alla motivazione di ordine familiare o aziendale che ha spinto la vittima al mercato usurario.

Non conta, infatti, che il prestito sia servito a risollevere le sorti economiche dell'usurato, né conta che successivamente le posizioni contrattuali che erano caratterizzate da un oggettivo squilibrio nel momento della negoziazione e della sua conclusione si siano ristabilite³¹. Conta il fatto che la sproporzione abbia dato vita ad un accordo che senza la necessità di ricorrervi la vittima non avrebbe mai accettato né mai sarebbe addivenuto alla sua conclusione, perché la somma imposta in restituzione è "inadeguata", "eccessiva", "esorbitante"³². Che poi il finanziamento sia stata la condizione necessaria e sufficiente per fare in modo che la parte contrattuale debole si fosse ripresa economicamente e che avesse ristabilito le sue normali condizioni di vita, personali, della sua famiglia, della sua impresa, questo è un dato che conferma la necessità di aver fatto ricorso a quella risorsa usuraria come l'unico modo per ricevere la prestazione indispensabile, a qualunque condizione possibile³³.

³¹ Già sotto la precedente disposizione abrogata contava il dato della sproporzione tra le prestazioni e in nessun modo finiva per incidere lo stato di aggravamento della situazione economica della vittima, a voler rimarcare il dato che la sproporzione era ed è oggi paradigmatica della fattispecie in termini assoluti, come segnalava CAVALIERE A., *L'usura tra prevenzione e repressione cit.*, pag. 1217.

³² DE MARSICO A., *I delitti contro il patrimonio*, Jovene, Napoli, 1951, pag. 259, il quale sosteneva, in una visione giuridica di tipo contrattualistico e simmetrico delle prestazioni corrispettive, che l'interesse usuraio quando per la sua esorbitanza perde il carattere di prezzo della prestazione secondo un principio di equivalenza, diventa lucro non dovuto, e il negozio si presenta del tutto sfornito di causa.

³³ GROSSO C.F., *Usura cit.*, pag. 1145, sottolinea che sotto la vigenza dell'abrogato art. 644 c.p. il giudizio sull'usurarietà era frutto di un apprezzamento discrezionale da

Naturalmente sulla questione potrà maturare un orientamento applicativo che tragga spunto da ulteriori indici di congruità ausiliari o aggiornati che in concreto ne potrà elaborare il giudice di merito.

A corroborare il dato della sproporzione come requisito centrale del tema usura soccorre il profilo ormai definito dalla giurisprudenza: “*Quest’ultima forma di usura (in concreto) deve essere infatti valutata esclusivamente sulla base della (eventuale) sproporzione tra prestito in denaro e controprestazione in natura*”³⁴.

La nuova figura di usura soggettiva recupera il suo tradizionale *milieu* e offre lo spunto di una rilettura adeguatrice del precetto, minata da una serie di interventi normativi successivi che ne hanno però scolorito l’originario carattere progettuale.

4.2. L’ultima frontiera dell’iniquità: la molteplicità e varietà degli atti e degli strumenti giuridici per la commissione del reato

L’usura, è pacifico, nasce sul ceppo genetico di un contratto sinallagmatico a prestazioni corrispettive, dove non conta chi propone l’offerta, ma contano solo le condizioni economiche di chi l’offerta accetta e subisce.

L’usuraio offre beni e servizi illegali, chi accetta conosce bene le condizioni e i rischi di un livello di interessi senza freno nel caso di mancata puntuale restituzione, molto più elevati se l’agente economico che gestisce il mercato del finanziamento illegale è legato alla criminalità organizzata sul territorio che in questo modo accresce anche la sua visibilità criminale e il suo potere di pressione.

Tra i contratti a prestazioni corrispettive senza alcun dubbio la forma privilegiata è quella del mutuo, del prestito, anche se negli ultimi anni si sono affermate forme di contrattazione che hanno “schermato” la vera finalità economica dell’accordo.

La vendita con patto di riscatto è una forma cui si è fatto spesso ricorso, non solo perchè cela tecnicamente il meccanismo di iniquità usuraria, ma soprattutto perchè la forma pubblica che viene conferita con l’atto notarile tende a sfuggire ai canoni della responsabilità colpevole. Il prodotto giuridico così confezionato possiede un altissimo

parte del giudice di merito che, alla fine si risolveva in una esposizione di mere formule di stile.

³⁴ Cass. Sez. II pen., Sent. n. 19134 del 17 marzo 2022, in www.cassazione.it.

tasso di qualità tecnico-giuridica che ben si presta ad una lettura equivoca del risultato conseguito dalla parte agente che alla fine riscatta un valore ben più rilevante della controprestazione che competerebbe.

Così come non vanno sottovalutate le cessioni azionarie o di quote societarie in cambio di modeste valutazioni, seppure stabilite con perizie addomesticate, o addirittura trasferimenti di titolarità delle stesse senza alcun versamento di corrispettivo o, ancora, con obbligo di pagamento futuro inserito nel bilancio sociale. Si tratta della costituzione di forme societarie che mostrano una evidente realtà equivoca, celando i meccanismi in base ai quali quella realtà giuridica è stata costituita. La cessione gratuita non è impedita né è sospetta in sé, salvo che altre fonti informative non indichino, in concreto, con precisione, le ragioni sottostanti che hanno portato a quella determinazione negoziale.

I molteplici schemi contrattuali cui si fa ricorso, quali ad esempio l'apertura di credito, la vendita a rate o con patto di riscatto, il *factoring* con clausola *flat*, la locazione o il *leasing*, la costituzione di rendita, la transazione, il credito a consumo, le ipotesi di cartolarizzazioni del credito con la legge n. 130 del 30 aprile 1999, possono in realtà assumerne le vesti esteriori per dissimulare la vera natura e l'autentica finalità dell'accordo da profitto illecito.

Non a caso nel diritto intermedio si distingueva l'"*usura semplice*", quella a schema negoziale di mutuo il cui contenuto corrispondeva alla funzione del negozio, dall'"*usura palliata*" "nascosta da un manto" che faceva emergere la discrasia tra *nomen iuris* e natura effettiva del meccanismo negoziale dove alla base ristagnava una chiara natura elusiva, per indirizzarsi a obiettivi diversi³⁵.

Negli ultimi anni si è registrato anche a livello giudiziario il fenomeno dei patti commissori vietati espressamente dal codice civile per il combinato disposto degli artt. 1963 e 2744 c.c.: "*Pur tuttavia, sono numerosi i casi ove usurari, speculatori o vere e proprie reti criminali a fronte di un credito accordato ad un tasso illegale (ovvero, superiore ai tassi fissati dalla Banca d'Italia), con la compiacenza di professionisti (avvocati, notai, commercialisti) concordano un accordo con il*

³⁵ BOARI M., *Usura, Diritto intermedio*, in *Enc. del dir.*, Giuffrè, Milano, 1992, XLVI, pag. 1138. MANTOVANI F., *Diritto penale, Parte speciale – I delitti contro il patrimonio*, Cedam, Padova, 2021, pag. 267. Ulteriori classificazioni che delineano intrinseco disvalore della condotta sono riportate in GARGANI A., *Usura semplice e usura qualificata cit.*, pag. 71.

*quale si conviene che in mancanza del pagamento del debito contratto nel termine fissato, la proprietà di un determinato bene posto a garanzia dell'adempimento passi al creditore*³⁶.

Uno dei casi più controversi che si affacciano alla pratica commerciale è il c.d. *Patto marciano*, in cui il creditore riceve in garanzia un bene a fronte di un prestito e se il debitore non adempie il creditore sarà tenuto a versargli la differenza del prezzo derivante da una stima fatta svolgere sull'effettivo valore del bene. In tempi di profonda crisi economica questa forma contrattuale è generalmente utilizzata a danno di imprenditori per accaparrarsi quote societarie o beni patrimoniali. Naturalmente, il caso dovrà essere sottoposto a un vaglio attento per verificare se alla base non si tratti di “usura palliata”, seppure esercitata nei limiti dell'art. 2744 c.c.³⁷.

Restano poi del tutto privi di adeguate indagini i casi dei contratti derivati con negoziazioni transnazionali³⁸ e il patto di quota lite che evidenzia una evidente sproporzione tra il compenso tabellare spettante per l'attività svolta da un professionista in favore di un soggetto e l'assegnazione effettiva di un vantaggio economico del tutto ingiustificato.

In definitiva, l'usura si presenta sempre a struttura negoziale, possono variare le forme tipiche di contrattazione e le modalità con cui una parte assume l'iniziativa, ma il contenuto usurario appare in maniera evidente comunque. La sostanza che viene a connotare la causa del negozio è quella che sconfinava nella “*sopraffazione contrattuale*”³⁹ che la parte forte, l'usuraio, impone ricorrendo ad uno schema negoziale con evidente contenuto di iniquità ovvero celando il vero obiettivo da conseguire dietro forme descrittive e narrative di tipo fraudolento o elusivo⁴⁰.

³⁶ Si tratta di accertamenti condotti sul campo attraverso l'esame di atti giudiziari, appartenenti sia alla fase cautelare che a quella dibattimentale, come riportano DI GENNARO G. – PASTORE G., *La crisi economica post-pandemia cit.*, pag. 52

³⁷ Per le opportune notazioni storiche della vicenda contrattuale, si veda MUNERATI D., *Usura di nome e usura di fatto*, in *Riv.it.dir.soc e disc.aus.*, Vol. 38, 1905, pag. 161.

³⁸ MEAZZA L.N., *La responsabilità penale nei derivati sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni*, in www.giurisprudenzapenale.com, 2017, n. 2, pag. 3.

³⁹ Felice espressione utilizzata da BERTOLINO M., *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio*, pag. 63.

⁴⁰ PALOMBI E., *La nuova struttura del reato di usura cit.*, pag. 29.

L'iniquità dell'atto negoziale potrebbe anche celarsi in un apparente atto di liberalità dove emerge una differenza che, non trovando il suo corrispettivo in una precedente obbligazione, potrebbe costituire il profitto illecito per l'usuraio che compare come un mero beneficiario di un atto di liberalità unilaterale. Il caso è quello del negozio misto con donazione (*negotium mixtum cum donatione*), in particolare permuta mista a donazione, quando una parte cede all'altra un bene per un corrispettivo inferiore al suo effettivo valore per puro spirito di liberalità, in cui si evidenzia una decisa disparità di valore tra gli oggetti della permuta⁴¹.

Tutto questo porta a concludere che l'usura non è un "reato in contratto" dove il negozio giuridico è l'occasione e il mezzo di consumazione del reato, ma occorre definirlo un "reato contratto", dove lo stesso strumento giuridico si identifica con l'illecito penale⁴². Il contratto si identifica con la stessa struttura costitutiva, tipicizzante, del delitto.

Un altro tipo di fenomeno giuridico si affaccia negli ultimi tempi all'attenzione degli organi inquirenti ed è quello delle aste giudiziarie, dove debitori comuni, famiglie o imprenditori decotti vedono il proprio patrimonio alienato attraverso il sistema delle aste pubbliche governate dal giudice dell'esecuzione del Tribunale civile e dai curatori dei patrimoni amministrati in via giudiziaria. Ebbene anche queste, che sarebbero misure di salvaguardia a favore dei creditori, potrebbero celare operazioni di usura e riciclaggio di capitali illecitamente acquisiti con lo scopo di renderli leciti, se in origine non lo erano, o con lo scopo di utilizzare i profitti illeciti reinvestendoli per rientrarne in possesso sotto forma immobiliare una volta resi leciti⁴³.

Una decisa divaricazione nell'ipotizzare il criterio di sproporzione concerne la differenza tra *usura pecuniaria* e *usura reale*, dove quest'ultima sconta una parametrizzazione nella valutazione dell'esor-

⁴¹ Cass. Sez. II civ., Sent. n. 32804 del 9 novembre 2021, in www.cassazione.it.

⁴² Scriveva Francesco Carnelutti, quando ancora l'usura non era punita come delitto, che, in presenza di un uso improprio dello strumento contrattuale per intenti fraudolenti, tendenti a viziare la volontà del contraente, il contratto stesso era un reato (reato-contratto), *La tutela penale della ricchezza*, in *Riv.it.dir.pen.*, 1931, pag. 20.

⁴³ RAPPORTO SVIMEZ 2021, *Aste giudiziarie e fenomeno usurario*, Il Mulino, Bologna, 2022, pag. 225. DI GENNARO G. – PASTORE G., *Aste giudiziarie: effetti economici e sociali. Un approccio non apodittico*, in *Riv.giur. del mezz.*, 2022, pag. 485.

bitanza o dell'equivalenza tra le prestazioni completamente diverse e peculiari rispetto a quella pecuniaria.

L'usura reale potrebbe tradursi nella valorizzazione di un bene materiale che possiede un suo valore commerciale o venale, quindi, suscettibile di una precisa valutazione di tipo economico. Nella realtà, la vera qualificazione del suo valore, anche affettivo, sfugge a valutazioni di tipo economico-oggettivo e finisce per piegarsi solo a logiche esclusivamente interne alle dinamiche dell'accordo tra le parti contrattuali, quando il bene oggetto della contrattazione possieda per entrambe un valore intrinseco che supera quello venale o un interesse ad acquisirlo che non si giustifica con valori economici.

CAPITOLO III

L'USURA SOGGETTIVA E GLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL FATTO PUNIBILE NELLA RETE DELLA INTENTIO LEGIS

SOMMARIO: 1. Le componenti fattuali come limiti di natura normativa della condotta. L'interpretazione integrata del precetto in ragione di una puntuale scelta semantica degli elementi di tipicità. – 2. Il duplice schema alternativo commissivo del reato nel disvalore di azione. – 3. Il complesso compendio degli elementi valutativi indeterminati elevati a elementi di tipicità. La effettiva inferenza della disciplina dell'errore sulla struttura valutativa del fatto. – 4. La prestazione di denaro, di altra utilità e gli altri oggetti materiali del precetto. La problematica dell'usura salariale. – 5. – Gli interessi, anche se inferiori al limite del tasso legale, e gli altri vantaggi o compensi alla base del profitto iniquo. – 6. Le concrete modalità del fatto. Il solco tracciato dall'elemento soggettivo del reato nella sua autonoma dimensione imputativa. – 7. La questione econometrica del tasso medio praticato per operazioni simili. – 8. Le componenti funzionali come segnali normativi delle forme di abuso e di minorata difesa. – 9. La difficoltà economica o finanziaria nella sua dimensione funzionale oltre che statica nel fuoco della lesività. Sono elementi costitutivi e descrittivi del fatto e non condizioni obiettive di punibilità. – 10. Stato di bisogno e difficoltà economica o finanziaria della vittima: differenze strutturali. Il ruolo della punibilità per una ipotesi di usura residuale.

1. Le componenti fattuali come limiti di natura normativa della condotta. L'interpretazione integrata del precetto in ragione di una puntuale scelta semantica degli elementi di tipicità

Occorre prima di tutto fugare il dubbio sulla indeterminatezza del precetto normativo dell'usura soggettiva che renderebbe la norma irragionevolmente flessibile nella fase applicativa tanto da ampliare il rimprovero di colpevolezza dell'autore.

Non sembra che questo timore sia giustificabile, perché se si guarda all'intera descrizione del fatto si rilevano una serie di elementi di dettaglio, una serie di circostanze di fatto, una serie di nozioni tecniche in sé compiute, che messi in stretta correlazione tra loro delineano

un quadro affidabile ed esaustivo della condotta vietata senza lasciare alcun margine a eterointegrazioni improprie. Basti pensare al requisito della sproporzione tra le prestazioni che, se in teoria potrebbe aprire una breccia a una lettura arbitraria della prassi, temperata invece dalla necessità di tenere conto del tasso di interesse praticato per operazioni simili -come prescrive tassativamente la norma-, stabilisce invece una precisa cornice delimitativa alla presunta vaghezza del giudizio di sproporzione tra le prestazioni.

Resta solo nel vago la determinazione dei valori da assegnare ai casi di usura reale, dove a prevalere per l'omogeneità strutturale dell'oggetto della prestazione è il solo criterio della proporzione.

Il quadro normativo tracciato dal legislatore se da un lato sembra sconfinare nella indeterminatezza dei singoli requisiti costitutivi il precetto, se ben analizzati, finiscono per costituire proprio quel limite normativo oltre il quale nessuna applicazione estensiva può essere tollerata dal sistema.

A ben vedere, infatti, questa norma rispetto alla fattispecie abrogata è molto più definita nella descrizione del precetto e non lascia margini a interventi additivi da parte del giudice di merito che metterebbe in crisi la tassatività, diversamente dal passato quando la generica indicazione dei pochi elementi costitutivi del fatto, soprattutto lo stato di bisogno, aveva dato luogo a una giurisprudenza creativa su elementi costitutivi non perfettamente bilanciati tra loro.

Il profilo della determinatezza in questa ampia proposizione normativa, al contrario, ne viene particolarmente rafforzato e la norma presenta quella sufficiente tassatività da superare anche nella fase dell'applicazione giudiziaria il vaglio della legalità sostanziale.

L'insidia del giudizio di indeterminatezza risiede altrove, come si vedrà in seguito.

La struttura negoziale a prestazioni corrispettive rende superflua anche l'indagine su come si innesca il rapporto contrattuale tra proposta e accettazione, perché va smentito che il rapporto usurario si instaura solo se l'iniziativa è del soggetto agente. Tutto ciò è indifferente ai fini della liceità dell'accordo, tutt'al più potrebbe rivelarsi utile sotto il profilo probatorio o civilistico, perché a prevalere è il contenuto sui meri formalismi pre-negoziali.

In questo modo, dunque, la norma penale non qualifica il fatto illecito se l'iniziativa viene dall'offerta dell'usuraio, anzi molto spesso

viene dalla vittima proprio per soddisfare il bisogno che la spinge a ricorrere al prestito iniquo¹.

La rilevanza della posizione della vittima diventa invece decisiva in fase processuale quando occorrerà stabilire la verità dei fatti denunciati e, in questo modo, delineare il quadro di attendibilità probatoria che si compone davanti al giudice per decidere della responsabilità penale dell'imputato².

Diversamente dall'usura oggettiva o presunta l'ipotesi dell'usura soggettiva non contempla tra i requisiti di tipicità la circostanza di aver concluso il negozio illecito per "sé o per altri", quindi solo nell'interesse personale della vittima e non per terzi, cioè per coloro che versano effettivamente nel bisogno. Tra l'altro questo è un punto che impone particolare attenzione nella realtà per distinguere la figura del mediatore-vittima da quella di un vero e proprio mediatore che sotto mentite spoglie svolge un ruolo di collegamento funzionale però nell'interesse dell'usuraio, finendo per essere in effetti un concorrente nel reato.

Non a caso, anche nel delitto di mediazione usuraia si riporta tassativamente la destinazione possibile a favore di terzi del finanziamento ricevuto e, quindi, tale circostanza si pone come un vero punto di intersezione normativa tra le due diverse condotte seppure dirette a una medesima finalità.

Il fatto che l'usura soggettiva o in concreto non contempli anche l'interesse di un terzo alla negoziazione illecita restringe ancora di più il campo di indagine in ordine a chi abbia assunto l'iniziativa usuraia ed è lo stesso rapporto diretto autore-vittima a rendere del tutto indifferente la rilevanza giuridica e di fatto di chi abbia assunto l'iniziativa alla conclusione dell'accordo.

¹ CASS. Sez. II pen., Sent. n. 38551 del 26 aprile 2019, in www.giurisprudenzapenale.com, 10, 2019, con nota BERTELLI MOTTA M., *Il reato di usura non presuppone l'iniziativa dell'usuraio: brevi note ad una recente sentenza della Cassazione*.

² GIGLIOLI D., *Critica della vittima. Un esperimento con l'etica*, Ed. Nottetempo, Roma, 2014. La giurisprudenza è particolarmente attenta al vaglio dei diversi requisiti che impongono riscontri convincenti, come dimostra CASS. Sez. III pen., Sent. n. 12330 del 27 gennaio 2021, in www.cassazione.it: "La sussistenza di tali specifici presupposti non può ritenersi adempiutamente motivata attraverso il riferimento, contenuto nella motivazione della sentenza impugnata, al fatto che "la persona offesa ha raccontato di essere stato costretto a ricorrere al prestito a causa di difficoltà economiche"". Principio di diritto ribadito pedissequamente da CASS. Sez. II pen., Sent. n. 19134 del 17 marzo 2022 cit..

Il vero rischio rappresentato dallo “stereotipo” del delitto di usura, connotato in maniera così incisiva del profilo criminologico dell'autore, potrebbe far scivolare la funzione prescrittiva della norma su quella descrittiva e in questo modo semplificare l'indagine probatoria spostando l'asse del giudizio dal fatto alla persona. A stabilire un preciso limite ad una sommaria valutazione della responsabilità penale intervengono proprio i diversi elementi fattuali che da elementi costitutivi del reato si prestano in maniera decisiva, oltre i dubbi di genericità e indeterminatezza, a stabilire precisi confini di garanzia per accertare la responsabilità penale e colpevole dell'agente. La corretta lettura, di cui il giudice deve dare conto in motivazione, della sussistenza delle diverse circostanze concrete che intervengono ad integrare il fatto punibile, evitano la mistificazione del prevalere di una funzione descrittiva del tutto strumentale e pregiudiziale.

Dall'entrata in vigore della riforma del 1996 soltanto con la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 18778 del 2014 è stato tracciato per la prima volta l'esatto perimetro della descrizione normativa del III comma dell'art. 644 c.p., sancendo che l'usura può essere incriminata anche quando, in concreto e in riferimento alla specifica situazione di una persona, si rileva un suo effettivo disagio economico e si accerta che il tasso di interesse praticato è sproporzionato rispetto alla sorta capitale nonché alla capacità di restituzione del prestito da parte di quello specifico soggetto, per cui la sproporzione rileva tra quanto ceduto in prestito e quanto restituito³.

Il caso in esame presenta una particolare singolarità, che del resto ha rappresentato l'occasione di essere apripista all'evocata ipotesi di usura per stabilire quali devono essere le condizioni e i presupposti per considerare sostenibile l'applicazione della norma anche in altre possibili ipotesi.

La storia sottoposta al giudizio della sentenza del 2014 ruota intorno alla complessa vicenda del *Monte dei Paschi di Siena* (MPS), la cui controversa gestione ha dato vita a molteplici iniziative giudiziarie. Questa in particolare vede MPS nella posizione di vittima di usura da parte della *Soc. Nomura International* che aveva negoziato un contratto derivato ad altissimo rischio, i cui effetti si erano rivelati economicamente svantaggiosi per MPS, perché alla scadenza

³ CASS. Sez. II pen., Sent. n. 18778 del 25 marzo 2014 *cit.*, pag. 6.

era emersa, secondo l'accusa, una evidente sproporzione tra il credito concesso e il capitale più gli interessi conseguiti dalla Nomura.

La ragione per cui la MPS nel 2005 era ricorsa all'acquisto del contratto denominato *Alexandria* consisteva nel dimostrare una solida consistenza patrimoniale che invece l'Istituto di credito non aveva. Intanto, il titolo si era andato deprezzando nel corso del tempo e aveva invece prodotto per l'Istituto senese una perdita di 220 milioni di euro. Successivamente, per riparare questa imprevista perdita MPS aveva provveduto a negoziare un nuovo strumento finanziario, sempre con la Nomura, attraverso una complessa operazione che, anche in questo caso, aveva prodotto nuovamente una rilevante perdita economica.

La vicenda tecnicamente molto complicata richiedeva da parte della Suprema Corte che l'ipotizzata contestazione di usura soggettiva fosse sottoposta ad un severo vaglio di legittimità e, prima di ogni altra cosa, fossero espressi i principi di diritto che avrebbero dovuto orientare il futuro lavoro di giudici.

Restano nell'ombra, a nostro avviso, alcuni profili non adeguatamente tracciati nella sentenza che si ritiene "pilota": la natura giuridica del reato; il momento consumativo; anche l'usura reale, ma non era oggetto di quel giudizio.

2. Il duplice schema alternativo commissivo del reato nel disvalore di azione

Le due ipotesi di usura, sotto il profilo della condotta commissiva, sono state formulate negli stessi termini dalla complessa disposizione normativa vigente dell'art. 644 c.p.

Il tratto che diversifica le due ipotesi di reato sotto il profilo del disvalore che l'ordinamento ne appunta consiste nel fatto che, con la fattispecie del I comma il disvalore di azione si è impoverito a vantaggio del disvalore di evento, direttamente assegnato dalla legge con la previsione di un parametro di immediata illiceità derivante da una fonte normativa esterna⁴.

Nel caso, invece, del delitto di usura soggettiva del III comma la vicenda normativa, nella sua concreta attuazione, è del tutto rovesciata.

⁴ FIORELLA A., *Appunti sulla struttura del delitto di usura*, in F. Macario – A. Manna (a cura di), *Mercato del credito e usura cit.*, pag. 232.

Ed infatti, ad emergere è un deciso disvalore della condotta commissiva che traccia un itinerario di tipicità ben evidenziato dal precetto e che segna quel rimprovero che il legislatore intende muovere per avere l'agente realizzato un intero contesto fattuale – che richiama solo per qualche verso la frode – in cui si consuma il delitto e si annovera il danno.

Il delitto, allora, può essere commesso attraverso la condotta di versamento o di trasferimento di denaro o di altri vantaggi e beni costituenti la controprestazione usuraria oppure con la semplice promessa e l'accettazione della stessa.

In questo modo la legge finisce per assegnare lo stesso livello di disvalore del fatto sia nel caso vi sia stato un effettivo profitto conseguito dall'usuraio sia per la sola promessa di conseguirlo in futuro. Si tratta di una scelta politico-criminale che, oltre a segnare le coordinate per l'individuazione della condotta punibile, apre un nuovo scenario, come si vedrà, in ordine al momento della effettiva consumazione del reato.

Una semplice notazione riguarda la formulazione dei due precetti, dove in quello del I comma ad essere oggetto di attenzione è la condotta dell'agente "*si fa dare o promettere*", mentre nel III comma viene ad emergere la condotta della vittima "*quando chi li ha dati o promessi*", come si vedrà più avanti. Nella sostanza delle cose sembra che nulla cambi, in quanto ad essere messo a fuoco dal legislatore è il comportamento di colui che si avvantaggia del profitto illecito, tuttavia, nel secondo caso la formulazione enfatica conferma ancora una volta che ad essere oggetto di protezione è la posizione giuridico-soggettiva della parte offesa, a coonestare la declinazione sanzionatoria di usura soggettiva.

Intanto, gli eventi della dazione e della promessa impongono una prima riflessione sul versante dell'offensività del fatto punibile, perché la lesione prodotta al patrimonio individuale della vittima, prima di ogni altra cosa, può essere inferta attraverso una effettiva diminuzione patrimoniale oppure soltanto con l'impegno formale assunto dalla vittima di eseguire in futuro la sua prestazione.

La differenza non è di poco conto perché finisce per coinvolgere le misure processuali a tutela della vittima che possono essere adottate attraverso il codice di rito, prima fra tutte il sequestro dei beni destinati alla confisca.

Questo assetto di tutela, differenziato, rivolto nella realtà a una protezione a tutto tondo del patrimonio, mostra serie riserve dommatiche allorchè venga posto in relazione al momento di consumazione del reato, al momento di massima lesività che il fatto punibile assume nella sua concreta ed effettiva realtà naturalistica⁵.

Esiste una differenza sostanziale tra la condotta alternativa che ha come conseguenza la promessa e quella che comporta l'execuzione della prestazione.

Appare, infatti, dalla semplice formulazione di entrambe le fattispecie – mai modificate formalmente dopo il 1996 nei loro requisiti di tipicità – che il momento del perfezionamento del delitto anticipi in maniera cronologicamente significativa il momento di consumazione del reato⁶. Questa è la lettura che si traeva al momento dalla entrata in vigore nel 1996 delle nuove norme. Vale a dire, mentre la promessa segue immediatamente la pattuizione e la lesione si radica in questo preciso momento e con esso – secondo noi – l'evento in senso giuridico: la o le dazioni che, potrebbe seguire anche a distanza di anni, vedrebbero la consumazione del reato rinnovarsi e manifestarsi a distanza⁷.

Per cui la promessa costituirebbe una ipotesi di tentativo che viene però punito a titolo di reato consumato, benchè la consumazione si trovi oltre la sfera del perfezionamento. Questa è forse la ragione per cui il delitto del III comma dell'art. 644 c.p. viene generalmente inquadrato come una mera ipotesi di reato di pericolo concreto. In

⁵ L'usura soggettiva mette in luce in maniera netta anche il problematico rapporto tra disvalore di azione, questione trascurata, e offensività del reato, sul quale si rinvia a MANTOVANI M., *Contributo ad uno studio sul disvalore di azione nel sistema penale vigente*, Bononia University Press, Bologna, 2014.

⁶ PISA P., *Lotta all'usura: giurisprudenza in difficoltà nell'attesa di nuove norme*, in *Dir.pen. e proc.*, 1995, pag. 1283. MANNA A., *La tutela penale contro l'usura*, in AA.VV., *Usura e attività creditizia-finanziaria*, Giuffrè, Milano, 2000.

⁷ Sulla questione è valido l'insegnamento di PATALANO V., *Bene giuridico e dolo nel delitto di false comunicazioni sociali*, Libreria Scientifica Editrice, Napoli, 1967: "Ora, se è vero che può essere dolosa solo l'azione che mira alla realizzazione di un evento dannoso o pericoloso preveduto e voluto dall'agente, è chiaro che oggetto del dolo è l'evento, il quale va inteso come lesione del bene tutelato dalla norma incriminatrice e non come conseguenza materiale dell'azione, percepibile nel mondo fisico o psichico. La determinazione del dolo nelle singole fattispecie non può essere fatta se non in relazione alla lesione o messa in pericolo del bene tutelato dalla norma incriminatrice". Naturalmente SANTAMARIA D., *Evento* (voce), *Enc. del dir.*, Vol. XVI, Giuffrè, Milano, 1967, pag. 118.

questo modo, la maggiore severità della punizione di un delitto tentato equiparato alla pena del delitto consumato stabilisce soltanto il duro arco sanzionatorio che il legislatore ha voluto agitare in questa ipotesi incriminatrice, il segnale di fermezza afflittiva che l'odiosità del fatto sociale merita.

Come tutti gli altri requisiti di sussistenza della fattispecie anche per la promessa occorre la prova, occorre che l'accusa dimostri che vi è stata una pattuizione seguita poi dall'impegno a corrispondere in futuro interessi usurari. Non appare di agevole soluzione il dilemma circa una promessa che se resa a seguito di una negoziazione verbale difficilmente si riuscirà a ritrovare quella materialità che, in concreto, servirà a dimostrare la conclusione di un contratto illecito e la perfezione (o la consumazione secondo noi) di un contratto penalmente illecito.

Anche in questo caso servirà da battistrada la metodologia suggerita dalla legislazione sull'usura, vale a dire la prova da ricercare nel concreto contesto delle circostanze di fatto per la sostenibilità dell'accusa di usura attraverso la promessa di un profitto futuro. In questo senso si coglieva, per una prima versione esegetica della figura di reato, una singolare coincidenza tra lo strumento di accertamento e la natura del delitto come reato di pericolo concreto.

Per quanto poi concerne i vantaggi, i compensi e le altre utilità, in questo caso l'oggetto della prova della loro sussistenza appare più agevole, anche se poi suscita una serie di riserve. La perizia econometrica, secondo la prospettiva assegnata dal legislatore, che serve a stabilire l'ammontare degli interessi in un primo passaggio di verifica della fattispecie concreta, se al di sopra o al di sotto del tasso legale, e quindi le altre modalità del fatto, dovrà soddisfare anche questo ulteriore requisito. Stabilire se la prima dazione comprensiva degli interessi sia già di natura usuraria, il che agevola il compito circa la ricerca della prova dell'usurarietà dell'intero rapporto obbligatorio che si dipana con la rateizzazione nel tempo, oppure la prima rata potrebbe essere priva di interessi o compensi in modo da apparire come restituzione di un prestito gratuito.

Quello che appare tuttavia agevolmente chiaro nel progetto legislativo viene smentito, infatti, dalla realtà empirica, soprattutto quando l'oggetto del contratto sia un bene, una cosa.

Anche in questa secondo scenario la ricerca della prova dovrà investire tutti gli accadimenti collaterali al decorso della negoziazione

per giungere all'accordo, nonché le modalità effettive di restituzione del prestito.

Va rilevato che la norma del III comma include nella configurazione astratta dell'usura soggettiva anche l'opera di mediazione usuraria, innestando nella fase di accertamento in concreto del delitto anche la condotta del terzo mediatore che si delinea esattamente nel senso di come il II comma lo ha descritto. Diversamente il mediatore sarebbe chiamato a rispondere dello stesso reato dell'usuraio se la sua condotta, pur in presenza delle concrete modalità del fatto e la consapevolezza delle difficoltà economiche dalla vittima, svolgesse un ruolo operativo, cooperasse con un autonomo contributo causale alla consumazione del reato con un apporto significativo, al di là di una semplice opera di collegamento tra l'usuraio e la sua vittima.

3. Il complesso compendio degli elementi valutativi indeterminati elevati a elementi di tipicità. La effettiva inferenza della disciplina dell'errore sulla struttura valutativa del fatto

Nel solco di una scelta legislativa, che negli anni successivi acquisirà maggiore consistenza e maggiore incidenza sul terreno dell'esegesi per le fattispecie penali a elementi multipli valutativi, come i delitti di false comunicazioni sociali e poi dei delitti di frode fiscale⁸, sono stati i delitti di usura ad aprire una nuova stagione su questa tematica.

Fino a quando i requisiti applicativi del precetto si sono assestati sugli elementi normativi o descrittivi la prassi ha agevolmente strutturato un modello interpretativo univoco, sulla stratificazione di un'esperienza legislativa che aveva mantenuto coerenza nelle scelte dell'articolazione del fatto penale⁹. Quando, invece, si è ceduto il passo a elementi del precetto che imponevano una valutazione e, talvolta, una prova scientifica che ne fornisse la corretta chiave di lettura, non si è rivelato più sufficiente il noto modello analitico, ma si è dovuto

⁸ PALAZZO F., *Elementi quantitativi indeterminati e loro ruolo nella struttura della fattispecie (a proposito della frode fiscale)*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 1989, pag. 1194.

⁹ Per comprendere l'orizzonte evolutivo di tema cruciale sviluppato nel corso degli anni, si rinvia a RUGGIERO G., *Gli elementi normativi della fattispecie penale, I, Lineamenti generali*, Jovene, Napoli, 1965 e RISICATO L., *Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi*, Giuffrè, Milano, 2004.

ricorrere a nuovi strumenti di conoscenza per rendere coerente e convincente il modello prasseologico.

Nell'usura soggettiva, nel suo complesso e articolato precetto, appaiono elementi costitutivi che spaziano da: elementi descrittivi o fattuali (la difficoltà economica o finanziaria); elementi valutativi (il tasso medio praticato per operazioni similari e la verifica della fungibilità dell'usura reale); elementi, insieme, normativi e valutativi (il provvedimento ministeriale che fissa il tasso soglia cui confrontare quello praticato).

Questo quadro così composito e diversificato al suo interno spinge immediatamente a ipotizzare una vaghezza nel linguaggio e una modesta consistenza della materialità dei requisiti del fatto punibile, limite che può sfiorare l'indeterminatezza della norma fino al sospetto di legalità, se non si apprestassero gli strumenti di lettura necessari per individuarne con certezza i contenuti¹⁰.

Si tratta di una congerie di elementi costitutivi del precetto che devono essere contestualmente presenti e che vanno accertati nella loro concreta sussistenza e validità, tenendo presente che ciascuno di essi mostra una diversa natura giuridica oltre che presentarsi, talvolta, con struttura polivalente, insieme normativa, descrittiva e valutativa¹¹.

In fondo, questa complessità strutturale rappresenta il vero limite applicativo di questa norma, dove le difficoltà sono legate essenzialmente al capitolo della prova che l'accusa dovrà sostenere, solo quando abbia acquisito preliminarmente una serie di informazioni tali da esaurire la dimostrazione di tutti i requisiti di sussistenza, non ultimo la colpevolezza indissolubilmente connessa all'accertamento del fatto tipico. Che, dunque, non vuole riproporre un diritto penale d'autore, ma solo trarre la tipicità del fatto commesso nella sua duplice dimensione oggettiva e soggettiva e riproporla alla sussunzione nel suo contesto normativo.

Il caso presenta connotazioni tali che il linguaggio precettivo rivolto al cittadino destinatario viene a coincidere con il linguaggio assertivo che compete al giudice, perché quest'ultimo è chiamato a

¹⁰ PAGLIARO A., *Principio di legalità e indeterminatezza della legge penale*, in *Riv. it.dir. e proc.pen.*, 1969, pag. 701.

¹¹ GRASSO G., *Controllo sulla rispondenza alla realtà empirica delle previsioni legali di reato*, in *Giur.cost.*, 1981, I, pag. 806.

ripercorre esattamente l'itinerario che ha seguito l'agente nella fase di commissione del fatto e confrontarlo con i risultati dell'accertamento in concreto che avrà compiuto sui diversi requisiti di tipicità. Così come il cittadino è obbligato a osservare la norma nel suo contenuto di obbligo o di divieto, nella elusione o nella realizzazione delle componenti del precetto, allo stesso modo il giudice è obbligato a compiere il medesimo percorso per l'opera che lo vincola a verificare la validità dell'imputazione del fatto¹².

A ben vedere la norma sembra esposta a un pericolo, quello di registrare un vuoto descrittivo tale da condurre il giudice a colmare le lacune facendo ricorso a strategie di verifica dell'elemento mancante, escludendo a priori determinati presidi della materia dell'economia che ne possano chiarirne il contenuto, in particolare in cosa consista il tasso medio praticato, e ancor di più, cosa si debba intendere per operazioni similari¹³.

La spinta a trovare "rimedi giudiziari", tuttavia, viene temperata dal fatto che la ricerca dell'elemento mancante da valutare deve passare al vaglio di operazioni tecniche, dove il risultato va poi agganciato a un ragionamento deduttivo che non possa partire da premesse apodittiche, ma sia sottoposto a un severo controllo critico di natura scientifica. Nella sostanza, si tratta di un rinvio sistematico ad altra materia, quella che studia l'economia di mercato (rinvio in senso stretto), per poi procedere oltre, all'accertamento delle fasi in cui è scandita la condotta dell'agente, quello stesso che, solo successivamente, seguirà il giudice in sede giudiziale per valutarne la legittimità.

Il tutto poi viene meglio definito, al fine di abbandonare sponde estremamente discrezionali, dall'esame dibattimentale, ove nel corso del contraddittorio possa emergere innanzi al giudice quella definizione del dato valutativo ricercato, quanto più scientificamente e oggettivo possibile.

¹² BOBBIO N., *Teoria della norma giuridica*, Giappichelli, Torino, 1958, pag. 177. FERRAJOLI L., *Linguaggio assertivo e linguaggio precettivo*, in *Riv.intern.fil.dir.*, 1967, pag. 514.

¹³ Il problema dell'interpretazione delle norme a struttura aperta è stato all'attenzione di un grande Maestro che, ragionando su quanto sancito dall'art. 12 delle preleggi al codice civile in riferimento alle ipotesi indefinite rubricate all'art. 133 c.p., coglie il pericolo di talune applicazioni soggettive quando l'elemento è privo di narrazione, in GALLO M., *La chiave di vetro*, in www.archiviopenale.it, 18 gennaio 2022.

Il problema più serio da affrontare nell'usura soggettiva è quello della verifica che coinvolge il canone di proporzione quando ad essere sottoposte a valutazione siano beni, cose, utilità, compensi, vantaggi, del tutto privi di ancoraggio a parametri normativi. Si tratta di una problematica che ritrova il suo naturale piano di lettura anche in riferimento a usi sociali e regole della consuetudine, in cui si affermano determinati canoni accettati sul piano sociale.

Anche da questo punto di vista l'usura reale continua a manifestare tutti i suoi limiti per come è stata concepita dal legislatore nella sua indeterminabile fluidità, priva di qualsiasi esplicitazione di natura descrittiva che possa sventare il rischio di assoluto arbitrio valutativo, per affidare nelle mani del giudice e al suo libero convincimento i due estremi del vaglio di punibilità: da una parte l'assoluta assenza di criteri per verificare il valore estrinseco e intrinseco di una prestazione che non sia in denaro, nella sua più ampia accezione possibile; dall'altra la carenza di termini di raffronto che porti alla elaborazione di un criterio di fungibilità tra la prestazione e il suo parametro di valore pecuniario per poi ricavarne il giudizio di usurarietà.

Non manca, però, un aspetto di affidabilità dell'elemento valutativo in questo caso che si risolve nella sua ambivalente natura anche di elemento descrittivo, poiché è la stessa norma ad indirizzare verso il settore di appartenenza di un dato che, secondo i meccanismi accertativi di quello stesso settore, può ricevere una corretta e coerente qualificazione quantitativa.

Per cui, la indeterminatezza del contenuto descrittivo della norma ritrova, in qualche modo, una sua affidabile risposta nelle indicazioni fornite dal precetto che, benchè generiche in ordine all'informazione da ricercare, indirizza l'interprete sul terreno genetico su cui ricercarlo. Quasi che l'elemento valutativo, in questa ipotesi legislativa, sia inserito come oggetto nell'elemento descrittivo fornito dalla norma.

Continua a rimanere nell'ombra la questione dell'usura reale dove ad essere del tutto indeterminato è il concetto di sproporzione che, se per un verso semanticamente ha una sua certa individuabilità, d'altro lato conserva un carattere polisemico che non può essere vinto se non attraverso un accertamento in concreto cui la stessa norma indirizza.

In definitiva, se il legislatore con la riforma dell'usura intendeva porre un vincolo di certezza alla sua applicazione, richiamando una fonte extra-penale invalicabile, il tasso soglia, per una sorta di etero-

genesì dei fini ha creato una norma di chiusura del sistema, indirizzata a coprire l'intero arco della tutela del bene giuridico, quella dell'usura soggettiva, non avvedendosi di avere fatto ricorso a una norma dal deciso profilo di apparente indeterminatezza se non si colgono sagacemente i limiti di punibilità del fatto.

Allo stesso tempo, però, bisogna riconoscere che i sintagmi utilizzati dal legislatore non sono tutti vaghi e generici, perché alla fine vincolano la ricerca dell'elemento mancante con un percorso tracciato dalla stessa norma a garanzia della certezza del diritto attraverso una parametrizzazione dell'indagine da effettuare, diversamente da altri casi dove l'assoluta genericità genera una indeterminatezza insuperabile¹⁴.

È appena il caso di rilevare che il consolidamento di una linea interpretativa che si basa su una norma così diffusamente composita, sostanziata da elementi costitutivi di natura così diversi ed eterogenei, lambisce anche la stabilità del principio di frammentarietà cui si ispira la norma, sottoposto ad una elastica estensione sotto la spinta di valutazioni che rischiano di ampliare l'ambito dell'offensività.

Se l'esito dell'indagine esegetica consegna all'interprete un precetto fatto di luci ed ombre sotto il profilo della tassatività, un varco di sicura incertezza rimane aperto sulle questioni relative alla rilevanza e all'incidenza dell'errore scusabile in materia di usura soggettiva e, dunque, sulla non punibilità per l'insussistenza del dolo.

Riteniamo che l'erronea conoscenza o il malinteso apprendimento della misura del tasso legale, presupposto applicativo dell'usura oggettiva, ma in realtà rilevante anche per l'usura soggettiva, integri un errore sul divieto, in quanto la norma penale viene integrata da una fonte normativa esterna che ne completa la disciplina¹⁵. Con l'art. 2, IV comma, della legge n. 108 del 1996 il legislatore utilizza l'espressione “*aumento della metà del tasso medio rilevato*” e poi, riferendosi al decreto ministeriale, fornisce l'indicazione quantitativa de “*il tasso effettivo globale medio*”. Si tratta, senza alcun dubbio, di una “*modifica dell'informazione giuridica secondaria*” contenuta nella cornice precettiva della fattispecie.

¹⁴ CASTRONOVO D., *Tranelli del linguaggio e “nullum crimen”*. Il problema delle clausole generali nel diritto penale, in www.la legislazione penale.eu, 5 giugno 2017.

¹⁵ PULITANÒ D., *L'errore di diritto nella teoria del reato*, Giuffrè, Milano, 1976, pag. 257.

La dottrina si è occupata in maniera specifica del caso di successione del provvedimento normativo che integra per incorporazione il precetto della fattispecie di usura, concordando sostanzialmente sui risultati.

A parere di Micheletti, proprio sul caso specifico, oltre a ritrovare gli estremi di un errore che cade inevitabilmente sul divieto e, pertanto, non può portare ad alcuna soluzione scusante, il tema va posto anche sul piano della meritevolezza della pena in reati così odiosi, laddove non è possibile ipotizzare che l'usuraio si possa avvantaggiare per la impreveduta modifica legislativa¹⁶.

Secondo Brunelli, si tratta di un caso di integrazione per incorporazione della definizione nella norma penale, una integrazione normativa di fonte esterna extra-penale¹⁷ che acquista il rango della norma che la incorpora, comportando un errore che incide sul dettato normativo e quindi di diritto.

Appare, dunque, evidente che il caso non possa non essere annoverato tra le ipotesi di errore sul divieto come errore di diritto, per cui non possa non ricadere sotto la scure dell'art. 5 c.p. ed essere inescusabile, seppure con i limiti di garanzia dettati dalla sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale¹⁸.

¹⁶ MICHELETTI D., *Legge penale e successione di norme integratrici*, Giappichelli, Torino, 2006, pag. 216: "Ecco perché, dunque, concedere in questi casi all'usuraio la possibilità di invocare la nuova area di liceità, per togliere rilevanza penale alla propria antecedente condotta ex art. 2, comma 2, c.p., significherebbe, in sostanza, non già conformarsi, ma eludere il principio rieducativo della pena nonché quello di uguaglianza sostanziale". Si ritiene, inoltre, che qualunque sia stata la modifica dell'informazione giuridica secondaria come parte del precetto, continui a persistere l'illiceità penale nella stessa misura, senza alcuna modifica della fonte, in ROMANO B., *Modifiche normative non incidenti sul piano strutturale e cristallizzazione dell'illecito in una ipotesi attenuata di gattopardismo penalistico*, in *Foro.it.*, II, 1998, pag. 95.

¹⁷ PALAZZO F., *L'errore sulla legge extrapenale*, Giuffrè, Milano, 1974.

¹⁸ Si rinvia a quanto sostenuto da BRUNELLI D., *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, Giappichelli, Torino, 2011, pag. 23. Per l'elaborazione teorica del tema, a cavallo tra la teoria generale del reato e questioni di tecnica legislativa, si rinvia a MORGANTE G., *Il reato come elemento del reato. Analisi e classificazione del concetto di reato richiamato dalla fattispecie penale*, Giappichelli, Torino, 2013, pag. 28. CASS. Sez. II pen., Sent. n. 46669 del 23 novembre 2011, in www.cassazione.it, dove viene evidenziato che l'errore di diritto non scrimina laddove esiste un dovere di controllo sulla fonte dell'obbligo particolarmente agevole: "Tale dovere è particolarmente rigoroso nei confronti degli organi di vertice della banca, essendo per costoro particolarmente accentuato il dovere di informazione sulla legislazione in materia, esistendo sempre un

Situazione diversa, di vera e propria *abolitio criminis*, investe le condotte tenute sotto la vigenza di un tasso di interesse inferiore a quello che precedentemente era la misura del tasso soglia. In questa ipotesi si risolve in radice il problema dell'errore, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, allorché venga modificata la misura del tasso globale medio, in quanto si tratta di una prescrizione del tutto diversa, che rende diversamente configurabile il reato.

L'esame della nuova fattispecie concreta potrà investire anche la figura dell'usura soggettiva del III comma, oltre all'usura oggettiva, in ragione del meccanismo di sussidiarietà implicita.

Rimane, invece, del tutto estranea alla problematica dell'errore di diritto irrilevante ai fini della scusabilità che incide sulla volontà dell'agente, quella che investe le altre circostanze di fatto che compongono il quadro di tipicità del fatto tipico.

A ben vedere, infatti, tutti gli altri requisiti di sussistenza sono di tipo naturalistico-descrittivo-valutativo che impongono un accertamento in concreto sull'effettivo loro radicarsi nella realtà fenomenica messa in opera dall'agente.

In questi termini, per la falsa rappresentazione della realtà in cui si dovesse incorrere, si pone effettivamente una questione di errore rilevante di fatto sul fatto che costituisce la norma.

Trattandosi di errore sul fatto, e non sul divieto, cogliendo i singoli requisiti materiali del precetto, che si esamineranno più avanti, si deve applicare la disciplina del I comma dell'art. 47 c.p. e, dunque, ritenere insussistente il dolo che avrebbe dovuto animare la condotta dell'agente¹⁹.

Appare opportuno a tale proposito precisare che, avendo ritenuto il delitto solo a titolo di dolo diretto, escludendo qualsiasi altra variante soggettiva, è resa ancora più agevole l'accertamento della volontà dolosa e del possibile errore in cui dovesse incorrere il soggetto agente.

obbligo incombente su chi svolge attività in un determinato settore di informarsi con molta diligenza sulla normativa esistente e, nel caso di dubbio, di astenersi dal porre in essere la condotta".

¹⁹ Ritorna la questione tra errore ed ignoranza su cui si fonda la giustificazione che inibisce l'efficacia dell'art. 5 c.p., nella tradizione CARRARA F., *Dell'ignoranza come scusa*, in *Opuscoli di diritto criminale*, VII, Lucca, 1874, pag. 389.

4. La prestazione di denaro, di altra utilità e gli altri oggetti materiali del precetto. La problematica dell'usura salariale

Il delitto di usura, nel panorama dei delitti contro il patrimonio, si presenta all'attenzione dell'interprete con uno schema più articolato e più dettagliato rispetto alla classica definizione di "cosa mobile" che connota molte fattispecie di delitti contro il patrimonio.

L'ampia rifrazione dell'oggetto materiale del reato, a ben vedere, abbraccia non solo il denaro, beni mobili e mobili registrati, bensì anche beni immobili e perfino componenti patrimoniali o finanziarie che si riconoscono nella più ampia definizione di vantaggi, compensi, utilità, addirittura cose con valore intrinseco o affettivo non suscettibili di valutazione economica. Per quanto concerne quest'ultima categoria, mai come in questo caso il significato lessicale viene a coincidere con il profilo giuridico del concetto, come conferma la Suprema Corte a Sezioni Unite in materia di concussione: *"..il termine "utilità" indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consente tanto in un dare quanto in un "facere" e ritenuto rilevante dalla consuetudine e dal convincimento comune. Ne deriva anche favori sessuali rientrano nella suddetta categoria in quanto rappresentano un vantaggio per il funzionario che ne ottenga la promessa o l'effettua prestazione"*²⁰.

Questa variegata, articolata e poliedrica definizione dell'oggetto materiale del reato, la cui locuzione appartiene in maniera distinta a molte figure di reato della legislazione penale, peraltro richiesta in termini tassativi dal III comma dell'art. 644 c.p., oltre che garantire un amplissimo spettro di copertura repressiva a questo tipo di delitto, apre una sconfinata prateria in cui possono venire a trovarsi componenti qualificabili come economiche e non solo, derivanti dai più disparati settori.

Un dato appare subito certo: qualunque componente costituisca oggetto di promessa o di esecuzione della controprestazione non ne-

²⁰ Cass. Sez.Un., Sent. n. 7 del 23 giugno 1993, in www.cassazione.it. La definizione sarà ripresa e inserita in contesti differenziati e in relazione alle diverse forme della condotta quando occorrerà distinguere la concussione dalla induzione indebita dell'art. 319-quater c.p.

cessariamente dovrà fare i conti con la sua suscettibilità ad essere quantificata in termini economici, ma la sua potenzialità satisfattiva la colloca ben oltre un contesto economico. Si pensi a oggetti di nullo valore venale, ma importanti sotto il profilo del valore affettivo o culturale per le due parti del negozio iniquo.

Peraltro, negli oggetti annoverati dalle due ipotesi di usura, la più completa sotto questo aspetto è proprio quella dell'usura soggettiva che contempla oltre al denaro, interessi, utilità, vantaggi, anche i "compensi".

A tale proposito la questione del compenso dovuto a un avvocato costituisce una di quelle ipotesi che ritrovano un preciso riscontro normativo, al punto da definire in maniera immediata la rilevanza usuraria del compenso non dovuto perché oltre il limite tassativamente prescritto dalla legge.

Il patto di "quota lite" consiste nell'attribuzione di una quota di diritti o di beni del cliente che il professionista concorda con il proprio assistito. Questo patto è stato per lungo tempo espressamente vietato dall'art. 2233, II c., c.c., rinforzato con l'art. 45 del Codice deontologico (C.D.F.), e proibiva, anche per interposta persona, agli avvocati di stipulare un accordo per l'attribuzione di beni che formavano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio. Tale divieto venne meno con la legge n. 248 del 2006 che imponeva come condizione della sua validità soltanto la forma scritta. Successivamente con la nuova legge professionale n. 247 del 2012 il divieto è stato ripristinato ed è attualmente vigente²¹.

Alla luce di tale espressa prescrizione normativa ogni patto tra avvocato e cliente che dovesse contemplare un compenso che viola il divieto e dovesse apparire, stante le condizioni indicate dall'art. 644, II comma, c.p., sproporzionato rispetto alla prestazione professionale, può essere ritenuto di natura usuraria.

Questo ampliamento, senza dubbio indiscriminato rispetto al passato, che orienta la fattispecie a forme di punibilità onnicomprensiva è certamente il prodotto di una politica criminale che involge in sé aspetti riprovevoli di carattere sociale e che l'usura manifesta da sempre.

²¹ Si tratta del IV comma dell'art. 13 della legge n. 247 del 2012: "*Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa*".

Dietro lo schermo della norma il legislatore espone il suo programma punitivo indirizzandolo verso propositi di tutela totalizzante del patrimonio della vittima, delle sue capacità professionali, delle sue potenzialità personali, profilando una protezione a tutto tondo della realtà dinamica della Persona umana.

In fondo anche l'inserimento dei compensi, estranei alla fattispecie del I comma, è il segnale di una scelta totalitaria di protezione della vittima e anche da questo dato emerge chiaro il dato soggettivo riferito esclusivamente a "quella persona" che sopravanza qualunque altra valutazione di tipo materiale.

In fondo, il panorama, di cui si è già trattato, si alimenta anche di questo dato di tipo sistematico ed evidenzia una tutela concentrata sul soggetto, ancora più accentuata rispetto ad altre norme punitive del settore dei reati contro il patrimonio di conio codicistico, dove appare un patrimonio solo orientato nella sua finalità a una gestione a vantaggio del suo titolare.

L'eterogeneità degli oggetti materiali del reato conferma l'intenzione di offrire una protezione forte, asseverata da un complesso di accessori sanzionatori effettivamente dissuasivi, sempre che venga confermata l'operatività della fattispecie, la sua agevole applicabilità e non sia soltanto una risposta meramente simbolica dell'ordinamento e nel concreto inefficace.

La fattispecie dell'usura soggettiva, seppure riformulata con elementi costitutivi diversi e dal contenuto più ampio rispetto al passato, alla fine ricalca lo stesso modello punitivo della fattispecie abrogata, anch'essa definibile usura in concreto.

Sarebbe tuttavia un errore utilizzare gli stessi strumenti esegetici per le due diverse ipotesi di usura, del I e del III comma, in quanto rispondono a finalità e logiche politico criminali del tutto diverse. Si vedrà più avanti che i criteri di parametrizzazione dei requisiti di natura economico finanziaria degli oggetti materiali, che ricoprono il ruolo di elementi oggettivi della fattispecie, devono essere rilette in una chiave completamente nuova, come sono diversi gli stessi componenti degli elementi materiali. Quegli stessi caratteri di identificazione serviranno per individuare il profitto del reato, ai fini dell'applicazione delle misure patrimoniali di ripristino delle condizioni della vittima e di punizione del responsabile.

Proseguendo nell'opera di recupero dell'archetipo tradizionale attraverso l'ipotesi dell'usura soggettiva, il legislatore intende spingere

l'area di tutela ben oltre il profitto pecuniario, tracciando un livello di punibilità anche per oggetti materiali diversi dalla semplice “cosa mobile” dove il carattere di sproporzione deve essere il primo avamposto di punibilità, seppure sempre coadiuvato da altri indici di illiceità.

Il tema nuovo è quello dell'usura salariale, si è detto, ossia l'ipotesi in cui la forza lavoro spesa a favore di un “caporale” venga compensata con una retribuzione del tutto inadeguata fino ad apparire come abuso e pretesa ingiustificata del lavoro altrui. Non sfuggiva già alla dottrina del tempo sotto la vigenza della formulazione abrogata che anche le “forze ed energie” diverse da quelle naturali potessero entrare a far parte dell'area di tutela per l'importanza che rivestivano sul piano sociale e dei rapporti di forza economici²². Su quella ipotesi si appuntava, tuttavia, un sospetto di applicazione analogica *in malam partem* che oggi è da ritenere superato, anche perché la categoria più innovativa e più ricca di implicazioni voluta dal legislatore è proprio quella dell'usura reale che segna in questo modo un deciso distacco dal passato. La casistica introdotta con il nuovo modello di incriminazione di usura soggettiva favorisce il radicamento di uno schema operativo del moderno delitto destinato a ricevere applicazioni molto più ampie del “tipo” tradizionale di riferimento.

La scelta legislativa auspicata in fase di lavori preparatori, anche se riferita in particolare all'ipotesi di usura oggettiva, era nella direzione di offrire una ben più ampia piattaforma applicativa che andasse oltre l'usura pecuniaria, nel senso di espandere la sua area di protezione a settori economici e a vicende economicamente rilevanti in cui viene ad essere represso lo scopo di sfruttamento della debolezza della controparte.

L'ampia gamma della possibile controprestazione usuraria ormai è comprensiva di tutto ciò che può rappresentare l'impoverimento del debitore avverso il profitto sproporzionato per l'usuraio, secondo l'unico canone di illiceità che la rende indebita, vale a dire il rapporto di sproporzione, di squilibrio, tra quanto è stato offerto e quanto viene compensato. E se le forme giuridiche negoziali, le forme contrattuali, le modalità pattizie, che possono integrare queste ipotesi di prestazioni

²² In senso favorevole, MANTOVANI F., *op. cit.*, pag. 194; VIOLANTE L., *Il delitto di usura cit.*, pag. 101. Mentre fermo sulla categoria di usura pecuniaria come esclusivo carattere del delitto era MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano cit.*, pag. 882.

corrispettive possono essere molteplici e diversificate, appare chiaro che l'unico metro di parametrizzazione alla ricerca di una ragionevole simmetria tra prestazioni non possa che essere soltanto la natura pecuniaria del rapporto. Tutto ciò che, invece, investe la relazione di dare e avere, oltre il confine della liberalità, deve essere oggetto di una puntuale ponderazione per verificare se, al di là di un legittimo e ragionevole profitto per il concedente, facendo ricorso ad un vaglio di simmetria, possa essere considerato, oltre che proporzionato, anche compatibile con le condizioni personali in cui si trova il soggetto tenuto alla controprestazione.

L'usura salariale era certamente materia per ricomprendere sotto l'ipotesi dell'usura soggettiva lo sfruttamento della forza lavoro di una persona priva di potere contrattuale che versa in condizioni di bisogno, ma anche di semplice difficoltà economica e sociale, si consideri la condizione dell'immigrato non regolare in Italia, il quale è tenuto a svolgere un lavoro oltre l'orario ordinario con un compenso assolutamente inadeguato e irrisorio. Ci sarebbero tutte le condizioni per stabilire che il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile di usura, perché tutti gli elementi di tipicità del fatto richiesti dalla fattispecie del III comma dell'art. 644 c.p. convergono in questo senso, se solo si considera che la relazione “*lavoro svolto-compenso adeguato*” può essere agevolmente attinta dal contratto di lavoro vigente in quello specifico settore²³.

Il nuovo panorama che si apriva con una lettura più ampia dello spettro di incriminazione per usura e che poteva, a nostro avviso, soccorrere anche per il contrasto allo sfruttamento del lavoro come accade in Germania, è stato però ridimensionato dall'entrata in vigore dell'art. 603-bis c.p. “*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*”, introdotto nel codice penale con l'art. 12, I comma, D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, e, successivamente, sostituito dall'art. 1, I comma, legge n. 199 del 29 ottobre 2016, a decorrere dal 4 novembre 2016²⁴.

²³ Camera dei deputati, Commissione giustizia, Seduta dell'11 ottobre 1994, in www.parlamento.it, pag. 3533.

²⁴ MILITELLO V., *La tratta di esseri umani: la politica criminale multilivello e la problematica distinzione con il traffico di migranti*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 2018, pag. 86. MONGILLO V., *Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura*

Va puntualizzato a tale proposito che questa nuova fattispecie possiede un carattere di tipicità molto più preciso e con un peso specifico maggiore di quello contenuto nella fattispecie usuraria di portata generale. Si pensi soltanto al dettagliato elenco delle condizioni fornite dal III comma dell'art. 603-*bis* c.p. che tassativamente definisce il concetto di sfruttamento. In questo caso, tuttavia, a marcare ulteriormente il carattere di tipicità dell'incriminazione soccorre il requisito dello stato di bisogno per la sua configurabilità, quindi, un passaggio ulteriore rispetto al requisito delle "difficoltà economiche e finanziarie" rubricate nella previsione astratta dell'usura soggettiva²⁵.

Sul tema è determinante la disciplina costituzionale che con una norma dell'art. 36 Cost. dal contenuto chiaramente precettivo, oltre ad esprimere un principio di carattere generale legandosi al contenuto dell'art. 1 Cost., sancisce: "*Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro*".

In realtà questa norma regolativa del mercato del lavoro sul piano economico patrimoniale mette proprio in luce la dimensione personale e dinamica del patrimonio individuale, puntando poi sulla specificazione in termini soggettivi della relazione tra le prestazioni che guarda al di là di esse: "*e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa*"²⁶.

Ciononostante, i caratteri di tipicità consistenti nella mancanza di libertà di contrattazione²⁷ e nella sproporzione, elementi comuni agli artt. 603-*bis* e il 644 c.p., pongono effettivamente il problema teorico di un possibile concorso apparente di norme dove è necessario indi-

delle imprese: strategie globali di prevenzione e repressione, in *Riv.trim.dir.pen.econ.*, 2019, pag. 630.

²⁵ BRASCHI S., *Il concetto di stato di bisogno nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Dir.pen.cont.-Riv.trim.*, n. 1, 2021, pag. 113. Ancora TRIB. MILANO, Ufficio GUP, Sent. n. 2805 del 15 ottobre 2021, in *www.sistemapenale.it*, 2022, pag. 149.

²⁶ Come auspicato da MOCCIA S., *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali cit.*, pag. 82 che si ritiene si possa estendere il concetto di interessi e vantaggi usurari allo sfruttamento eccessivo della forza-lavoro. CAVALIERE A., *L'usura tra prevenzione e repressione cit.*, pag. 1216.

²⁷ SEMINARA S., *Nuove schiavitù e società "civile": il reato di sfruttamento del lavoro*, in *Dir.pen. e proc.*, 2021, pag. 137, il quale, traendo spunto dalla prassi giurisprudenziale, osserva: "*Ha senso parlare di libertà in queste condizioni?*".

viduare i requisiti di specialità che favoriscono l'applicazione di una di esse.

La fungibilità dell'incriminazione per fatti apparentemente diversi, ma nella sostanza caratterizzati da alcuni indici di configurabilità comuni, sebbene in presenza di oggettività giuridiche diverse, potrebbero ancora indirizzare l'interprete all'applicazione della previsione usuraria per il rapporto di sproporzione del compenso rispetto alla prestazione di lavoro, recuperando l'originaria intenzione legislativa.

Va in ultimo notato, che oltre alla specialità che segna il confine tra le due fattispecie di delitto, l'art. 603-*bis* c.p. esordisce con una clausola di sussidiarietà espressa "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato*" per cui si deve ritenere che fatti particolarmente gravi possano cadere sotto la scure del III comma dell'art. 644 c.p. e anche della mediazione usuraria.

5. Gli interessi, anche se inferiori al limite del tasso legale, e gli altri vantaggi o compensi alla base del profitto iniquo

Quella della sequenza tipizzata degli elementi oggettivi del precetto rappresentano, senza alcun dubbio, l'aspetto più controverso in ordine alla complessiva rilevanza penale dell'illecito che ha tormentato dottrina e giurisprudenza fin dall'origine della scelta normativa di punire l'usura nel codice penale.

Sia l'usura pecuniaria sia l'usura reale, entrambe costituite dalla finalità di arricchimento perseguita dal soggetto agente, hanno agitato l'interprete proprio sul profilo identificativo dell'usura punibile già sotto il vigore della precedente fattispecie, poiché non si era in grado di individuare un parametro o un referente oggettivo che consentisse con certezza di qualificare la prestazione come usuraria. Peraltro, la fattispecie abrogata dilatava analogicamente lo spettro di punibilità all'usura reale non essendo esplicitamente inserita come oggetto materiale del delitto.

A ben vedere sia la disciplina penale che quella contenuta nel codice civile riportavano in precedenza una definizione di tipo tautologico del fatto punibile che non spiegava le ragioni per cui era da ritenere certamente usuraria una prestazione, in assenza di una tassativa definizione prescrittiva della nozione giuridica di usura.

Già sotto il governo della norma abrogata e fin dalla stesura della Relazione ministeriale del 1929, si mostravano le preoccupazioni legate alla individuazione della natura dei vantaggi usurari, alla ricerca della determinazione di un criterio qualificativo e fungibile univoco: *“si è rilevato che dovrebbero definirsi quando riconoscere gli interessi o gli altri vantaggi usurari, previsti come elementi del reato. Tale definizione non è possibile non è necessaria: si è fatto ricorso alla locuzione interessi o altri vantaggi usurari, perchè appunto l'usura si nasconde nei più vari espedienti e non si realizza solo nell'alta misura degli interessi; e d'altra parte non si può stabilire in un codice quando la misura degli interessi raggiunga tale grado da fornire materia di usura, essendo la misura degli interessi dipendente dalla più diverse circostanze di tempo, di luogo, di persona, di rischio”*²⁸.

La ricerca dei criteri di identificazione era devoluta dal legislatore al giudice e i pochi elementi forniti dalla norma del 1930 non offrivano alcun vincolo all'interpretazione creativa. Piuttosto che mirare alla rilevanza quantitativa degli interessi, si teneva in conto la condotta dell'agente e la situazione di debolezza psicologica della vittima (in assenza di patologia scientificamente accertata), elementi che sfuggivano a valutazioni oggettive e che aprivano la strada a considerazioni del tutto soggettive e opinabili del giudicante. L'assimilazione all'opera di circonvenzione era ausilio indicativo per circoscrivere l'area di tutela della parte debole e usurata, facendo ricorso anche a immagini sintomatiche, quali la prostrazione emotiva, oltre che la debolezza psicologica.

L'attuale quadro normativo ribalta quella consolidata tradizione giurisprudenziale cercando di recuperare canoni di oggettività alla norma, attraverso due precise linee direttrici dell'interpretazione giuridica.

In primo luogo, l'usura in concreto si ottiene per derivazione da quella oggettiva, nel senso che va punito quella fattispecie concreta che presenta un livello degli interessi solo inferiore a quello normativo stabilito con una norma giuridica vincolante. Questa è la premessa che può abilitare, come premessa in fatto, l'applicabilità della seconda fattispecie astratta.

²⁸ *Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo del codice penale cit.*, pag. 469.

In secondo luogo, accanto alla valutazione dello stato economico in cui versa la vittima, si aggiungono una serie di criteri indispensabili per qualificare come illecita la condotta dell'autore, poiché il precetto traccia un preciso itinerario probatorio attraverso cui verificare la sussistenza di circostanze di tipo oggettivo e inopinabili che mirano a stabilire il disvalore della condotta.

Nonostante la puntualizzazione semantica del precetto vincoli il giudice a limitare il suo accertamento ai vantaggi o compensi, entrambe le vicende che attengono alla natura della controprestazione trovano oggi uno spazio interpretativo molto più ampio rispetto al passato. Del resto in una visione patrimonialistica contemporanea, del tutto svincolata dalla arcaica riconduzione a utilità di esclusivo carattere economico, l'endiadi vantaggi-compensi andrebbe tradotta in maniera più adeguata in profitto, anch'esso da intendersi in senso lato.

È pur vero che il profitto sembra anch'esso legato a uno schema di carattere monetario, pecuniario, economico, ma in realtà finisce per comprendere in maniera totalizzante ogni accrescimento della posizione personale del soggetto agente, sia esso di natura economica che di natura edonistica. L'ampia accezione del concetto costituzionale di patrimonio, seguito da tutti i coinvolgimenti delle vicende personali e familiari legate alla vittima, aprono il campo a valutazioni che si risolvono in un accrescimento ingiustificato della posizione soggettiva dell'agente, allorché questi percepisca un compenso non congruo, anche se si tratta di un vantaggio di tipo egoistico che non trova la sua causa nella prestazione dell'obbligazione originaria e per questo iniquo.

Pertanto, la nozione di profitto ingiusto è la frontiera più avanzata e omnicomprensiva dell'utilità, della misura del godimento ricavato dall'agente, perché privo di causa che lo genera e che nell'usura finisce per coincidere con il danno inteso in senso lato.

La stessa nozione di vantaggio nel corso del tempo ha subito una significativa modifica nei suoi profili contenutistici. Se la tradizione legava il profitto conseguito dall'usuraio al semplice arricchimento di carattere monetario, oggi occorre guardare in maniera diversa al profitto, soprattutto in una società dei consumi che ha sostituito il denaro contante e il valore intrinseco della moneta, con la moneta elettronica, digitale, e, dunque, con qualsiasi bene avvantaggi, arricchisca, aumenti il potere contrattuale e sociale, migliori le condizioni personali del

soggetto agente. Per cui ad essere diventati oggetti materiali del reato sono anche gioielli, opere d'arte, criptovalute, proprietà immobiliari e anche oggetti d'affezione che vengono sottratti al patrimonio, inteso sempre in senso dinamico, della vittima²⁹.

A tale proposito si registrano precedenti giurisprudenziali interessanti sulla questione che già si apriva a future applicazioni, come il caso della condotta di chi procuri del sangue per una trasfusione a un soggetto bisognoso e si fa corrispondere un compenso sproporzionato, iniquo e, dunque, usurario³⁰.

Ed infatti, per quanto concerne la forma più nota di usura, quella pecuniaria o del profitto economico, la prova della misura effettiva degli interessi potrà essere fornita soltanto da una indagine di carattere tecnico-scientifica svolta secondo i criteri di una analitica e ponderata perizia econometrica³¹. Il giudice *peritus peritorum* deve cedere il passo a valutazioni di natura tecnica che, ancora una volta, contribuiscano ad agganciare gli elementi fattuali a rilievi di carattere oggettivo e condivisibile.

Appare ormai chiaro che la prassi ha pienamente introiettato il congegno normativo introdotto dall'art. 644 c.p., nel senso che la valutazione in concreto dell'usura deve partire dalla quantificazione dell'interesse per escludere che, con il superamento della soglia legale, si possa configurare il delitto del I comma, per poi passare a individuare l'effettivo tasso praticato che, affiancandosi alle circostanze di fatto indicate dal precetto, possa far qualificare il delitto come quello descritto nel III comma: *“Nella fase del giudizio di merito, è indubbio che la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ai fini della valutazione dell'usura abbia carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile, e debba pertanto essere conosciuta dal giudice del merito, ed applicata alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che l'abbiano invocata. Atteso*

²⁹ Considerazioni fatte proprie già da BRASIELLO U., *Usura (diritto romano)*, in *Noviss. Dig. It.*, XX, Torino, 1975, pag. 256.

³⁰ CASS. Sez. II pen., 13 novembre 1984, in *Riv. pen.*, 1985, pag. 1151.

³¹ Significativa è la decisione del TRIBUNALE DI ROMA, Sez. XVII civ., Sent. n. 2188 dell'8 febbraio 2021, che dà conto di un'accurata perizia del CTU condotta valutando tutte le possibili opzioni ricostruttive del rapporto finanziario sulla base delle condizioni di mercato del periodo di riferimento.

*il particolare tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, le norme di carattere secondario, continuamente aggiornate, realizzano una etero-integrazione del precetto normativo, e non consentono, dunque, neanche di ritenere che le norme penali effettuino in tal modo un rinvio in bianco*³².

Se il nodo della perizia è il primo dei requisiti normativi da soddisfare, nella sequenza dell'accertamento probatorio, e il giudice civile in sede di giudizio dovrà provvedere a disporla, il tema nel giudizio penale deve essere necessariamente anticipato alla fase delle indagini. Nelle indagini preliminari, infatti, si deve sciogliere il dilemma sull'oggetto dell'imputazione da formulare a carico dell'indagato, sia per esigenze di natura cautelare, si pensi all'adozione del sequestro, che di merito, se da ascrivere al I o al III comma la sua condotta. Se la misura degli interessi supererà il tasso legale, la prova della responsabilità è già evidente per una prognosi di condanna come usura oggettiva, senza alcun altro requisito; ma se il tasso dovesse essere inferiore a quello legale il PM sarà tenuto a procedere all'approfondimento delle indagini per verificare se sussistono tutti gli elementi che possano condurre a configurare l'ipotesi astratta del III comma dell'art. 644 c.p., con una piattaforma probatoria ben più ampia e solida.

L'enunciato normativo esposto in questi termini sembra esaurire la fattispecie pecuniaria dell'usura, ma resta del tutto scoperta l'area di interesse che comprende vantaggi e utilità di diversa natura.

In effetti, nonostante l'estensione normativa che il legislatore ha voluto giocare su piani diversificati oltre il denaro, il tasso di interesse praticato non può assolvere al ruolo di unico parametro adottabile.

L'opera di parametrizzazione, pertanto, dovrà essere condotta in maniera del tutto diversa, effettuata in ambiti eterogenei rispetto

³² In CASS. Sez. III civ., Ord. n. 8883 del 13 maggio 2020, in www.cassazione.it, che sulla necessità di disporre da parte del giudice una perizia econometrica ne conferma il valore probatorio centrale: *“Pertanto, nel caso in questione, il Giudice del merito non avrebbe dovuto dare rilievo, ai fini della prova dell'illecita pattuizione o applicazione di interessi usurari, alla mancata produzione dei D.M., in parola nel corso del giudizio di merito, potendo acquisirne conoscenza, o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione o l'acquisizione di una CTU tecnico-contabile”*.

alla moneta, nella sua plurima dimensione attuale, aperta a valutazioni del tutto nuove ed evolute rispetto al passato in cui, ad esempio, venivano considerate le energie lavorative.

Il richiamo della norma al tasso medio praticato anche per operazioni similari per le utilità, vantaggi e compensi, è il frutto di una scelta del tutto incongrua. Non si comprende se il legislatore intendesse far tradurre in mezzo pecuniario ogni tipo di oggetto o cosa diversa dal denaro, traendone la parametrizzazione dal mercato del credito. Questo tipo di operazione, però, è del tutto arbitraria, perché il legislatore non fornisce criteri di fungibilità per determinare una quantificazione dei beni con valore intrinseco. Oppure è la stessa esigenza empirica che la prassi dovrà introiettare a ritenere che la parametrizzazione non potrà non avvenire tra elementi omogenei e fungibili, al di là di una valutazione strettamente monetaria dell'interesse, per cui a prevalere sarà proprio il criterio di sproporzione.

Diversamente la norma è destinata ad una oggettiva ineffettività, determinando una disapplicazione di fatto per una prescrizione normativa che non trova profili di tassatività e oggettività in sede giudiziaria.

Il campo delle utilità e dei compensi è stato reso molto più ampio e variegato con l'avvento della modernità. Si pensi a vicende legate alla promessa di voto in occasione di competizioni elettorali, seppure già ricevano una forma di copertura da parte di altre norme; le prestazioni sessuali come contropartita di un favore ricevuto; le diverse forme di energia, oltre quella elettrica tradizionale; le prestazioni professionali, soprattutto di natura intellettuale che non hanno una parametrizzazione univoca. Si pensi, infine, al vero e proprio baratto di beni con i dati personali che ormai sono considerati beni o cose di valore nel mondo del *web*³³.

³³ Potrebbe essere il caso di un professionista che, pur non avendo indicato l'ammontare del suo compenso al termine del mandato professionale, esiga il pagamento di una somma ingente e, nel frattempo, si faccia consegnare dal suo cliente-debitore, periodicamente quantità di beni detenuti per la vendita nel suo esercizio commerciale. Si tratta di un'attività parassitaria che si accompagna alla richiesta di un compenso sproporzionato, destinata ad essere inquadrata perfettamente nei parametri di punibilità del delitto di usura.

6. Le concrete modalità del fatto. Il solco tracciato dall'elemento soggettivo del reato nella sua autonoma dimensione imputativa

Con l'ipotesi di usura soggettiva, chiamata dalla legge a raccogliere la punibilità di tutte le altre ipotesi in cui i prestiti sono da considerare usurari ma non cadono sotto la previsione del I comma, perché con un tasso di interesse al di sotto della soglia legale, il legislatore espone un'intelaiatura normativa che, snodandosi a partire dal criterio della sproporzione, mira a dipanare con precisione gli altri requisiti tassativi richiesti per la sussistenza del reato.

La norma suggerisce in fase applicativa una metodologia di accertamento del fatto utilizzando il mezzo delle "concrete modalità", ispirando la scelta precettiva nel senso di coniugare il carattere di astrattezza formale del divieto con la capacità di accertamento in sede processuale. Questa è la ragione per cui si conferma l'idea che la norma indica non solo quale sia l'oggetto dell'accertamento, ma anche il metodo per pervenire alla sua dimostrazione. La stessa norma non manca di riportare implicitamente che la valutazione dei presupposti del fatto e degli elementi di tipicità del precetto debbano essere condotti ponendosi nelle medesime condizioni e contesti temporali in cui l'accordo usurario è stato concluso.

Il livello di determinatezza in questi termini appare pienamente rispettoso della legalità sostanziale, perché non lascia al giudice l'individuazione delle coordinate a integrare le modalità concretamente messe in atto dall'usuraio, ma la stessa norma le individua, affidando il riscontro a una molteplicità di indici essi stessi pure esposti tassativamente.

Seppure la norma taccia a proposito, occorre prima di tutto comprendere che la collocazione topografica dell'art. 644 c.p. nell'ambito del codice penale, sebbene vi sia stata una radicale riformulazione del precetto, suggerisce all'interprete l'importanza di tracciare il profilo soggettivo sia dell'autore sia della vittima.

Prima di tutto la vittima. Sul punto la nuova figura di reato ha conservato il carattere di fragilità del soggetto passivo, che si esprime in termini essenzialmente economici, la sua minorata difesa rispetto all'aggressività finanziaria del concedente, la sua ridotta capacità di negoziazione, dunque, rispetto alla controparte di un contratto a contenuto usurario.

Il presidio del concetto di inferiorità psichica che avvinceva gli artt. 643 e 644 c.p. alla loro entrata in vigore viene confermato, seppure sotto altra veste, nella nuova versione, laddove all'epoca si sollecitava un'accurata indagine sullo stato di "perturbazione mentale transitoria" da cui poteva essere afflitta la persona costretta ad accettare condizioni economiche inique³⁴.

L'obbligazione nata da questo squilibrio contrattuale creava quel solco da analizzare tra persona assennata (*personne raisonnable*) e persona non pienamente consapevole nella fase della sua determinazione interiore, tale da accettare condizioni contrattuali che in situazioni normali non avrebbe tollerato.

Nella tradizione giuridica civilistica francese -ancora una volta ritornano le radici storiche della figura di reato-, cui affondano le origini di quello che sarà l'art. 1435 c.c. del 1942 il legislatore vedeva al centro dell'attività negoziale la "persona sensata" vale a dire quella in grado di curare i propri interessi economici in modo tale da evitare condizioni contrattuali penalizzanti ed effetti finanziari sfavorevoli³⁵. Tutto ciò che non consentiva la piena capacità di gestione dei propri affari e costituiva la premessa per ritenere sospetta la trattativa che avrebbe, poi, manifestata la sproporzione tra le prestazioni convenute.

La coartazione della volontà rappresenta, è vero, anche oggi l'acme della vicenda personale che porta ad uno squilibrio contrattuale, sempre che accanto ad essa si manifestino quelle concrete modalità di condotta dell'agente che favoriscano le condizioni per ottenere un ingiusto profitto.

L'attuale norma traduce questo carattere deficitario che si manifesta nella fase decisionale come quelle "difficoltà economiche e finanziarie" che inducono la vittima a ricercare un prestito a usura e, allo stesso tempo, la ragione della negoziazione condotta con modalità sopraffattorie. Anche in questo caso non manca l'atteggiamento interiore

³⁴ MAGRI P., *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da G. Marinucci – E. Dolcini, Cedam, Padova, 2007, pag. 44.

³⁵ PACE GRAVINA G., "I contratti conclusi sotto l'impero tirannico della paura". *L'accezione del timore nel diritto delle obbligazioni dell'età dei Codici*, in AA.VV., *Quaderno di storia del penale e della giustizia, La paura, Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su violenza, ordine, sicurezza e diritto di punire*, n. 1, 2019, pag. 156, dove si fa specifico riferimento al timore, alla paura che condiziona i rapporti nell'usura civile.

di paura della vittima, paura per le proprie condizioni personali e di quelle della sua compagine familiare o imprenditoriale cui deve rimediare. Tuttavia, non si tratta di minorità psichica o incapacità indotta, ma stato emotivo che potrebbe condizionare la volontà contrattuale.

La lesione dell'autonomia contrattuale, indotta, in questo modo, da uno stato di ansia e di preoccupazione, trova la sua effettiva dimensione concettuale grazie alla teoria dinamica del patrimonio, in ragione degli effetti deleteri di quel contratto iniquo che lede i principi di quello stato sociale di diritto che punta alla salvaguardia, non solo del soggetto interessato, ma di tutti i rapporti socialmente rilevanti che quel soggetto cura.

Ecco perchè non potrà mai essere sospettato di usura un prestito fatto ad un amico con un interesse pari o di poco al di sopra di quello che gli veniva garantito da altro soggetto se avesse investito come contropartita in titoli. Non è sufficiente per definire usurario tale caso, perchè ciò che conta è che la vittima abbia piena consapevolezza della negoziazione non conveniente e che, comunque, scientemente la scelga, naturalmente in assenza di tutti gli altri indici che sinergicamente delineano i requisiti di sussistenza del fatto.

Il tutto conferma che definire l'usura come soggettiva, e non co-definendola in concreto, serve ad avvalorare ancora di più la centralità della parte contrattuale che deve essere protetta e successivamente reintegrata nella lesione patrimoniale subita dalla consumazione del delitto a suo danno.

Sul piano delle garanzie processuali della persona, va opportunamente considerato che le dichiarazioni rese dalla vittima, la sua attendibilità ai fini della ragionevole certezza della responsabilità penale dell'imputato, rientrano nel quadro probatorio che, ancora una volta, il giudice dovrà tracciare nella sua concretezza e riscontrabilità nel contesto reale del suo verificarsi. La sostenibilità processuale di una fattispecie di reato, la sua precisione, investe, appunto, la fase processuale dove si sottopongono a prova di sforzo le modalità riferite dalla parte offesa per sostenere l'accusa³⁶. Questo aspetto contribuisce a stabilire i limiti della responsabilità dell'imputato, proprio verificando l'attendibilità delle dichiarazioni indizianti che concernono le modalità del fat-

³⁶ Sul tema MAIELLO V., *Diritto penale e processo: la necessità di un approccio integrato*, in *Crit.dir.*, 1998, pag. 285.

to astrattamente assunte a requisiti di sussistenza della figura di reato.

L'aspetto più interessante, tuttavia, sul piano soggettivo è l'elemento psicologico del reato che investe la condotta dell'agente.

Le concrete modalità, infatti, hanno riguardo anche al profilo probatorio che attesti la sussistenza del dolo nella commissione del reato, cosicché la prova del dolo emerge proprio dall'indagine condotta sulla contemporanea esistenza dei requisiti costitutivi della fattispecie che devono essere singolarmente sostenuti dalla volontà colpevole.

L'usuraio, soprattutto quando si tratti dell'occasione del primo prestito, per essere ritenuto colpevolmente responsabile della condotta di sfruttamento economico punibile dovrà agire nella piena consapevolezza di tutti i requisiti del fatto sanciti dal precetto. Per cui l'interesse praticato al di sotto di quello legale, serve soltanto a fissare la fondatezza di un primo *step*, per escludere il configurarsi del delitto di cui al I comma dell'art. 644 c.p.

Per quanto invece concerne le modalità rappresentate dagli altri requisiti di sussistenza, occorrerà la prova che il soggetto agente conoscesse con certezza le condizioni in cui versava la vittima e, soprattutto, non riesca a giustificare in alcun modo la sopraffazione contrattuale che ha caratterizzato la sua abusiva condotta.

Questa è anche la ragione per cui l'induzione, l'offerta o la richiesta non possono entrare a far parte del nucleo di tipicità della fattispecie astratta, ma soltanto della misura della risposta sanzionatoria, oltre a segnare il momento da cui avviare l'attività di verifica della condotta penalmente illecita.

Ed infatti, la verifica della sussistenza della volontà dolosa viene radicata in un momento spazio-temporale ben preciso, quello della stipula dell'accordo, secondo quanto stabilito dalla legge di interpretazione autentica circa il momento consumativo del reato, come più avanti si vedrà. Avere circoscritto a questo limitato ambito cronologico la verifica della volontà allontana le riserve sulla difficoltà di doverla provare anche nel corso della persistenza del rapporto obbligatorio ossia quando si innesca il processo di rateizzazione per la restituzione del capitale e la corresponsione degli interessi illeciti.

La variabile indipendente che si innesta nella ricerca della prova del dolo è la possibilità che entrambi i delitti di usura si possano configurare anche a titolo di dolo indiretto eventuale. Anche in questi casi, come avverrà per il momento consumativo del reato, non c'è spazio

per ipotizzare forme alternative al dolo diretto, dando continuità al tradizionale orientamento maturato sul punto, ripetutamente confermato dalla giurisprudenza di legittimità³⁷. Sotto il vigore della norma abrogata, infatti, si riteneva pacificamente che il dolo potesse essere soltanto diretto, senza concedere alcuno spazio al dubbio circa la sussistenza delle condizioni che portano alla conclusione del contratto la vittima, volendo approfittare dello stato di bisogno.

Il soggetto agente doveva avere per certe le condizioni che avrebbe rivolto a suo favore lucrando interessi sproporzionati, senza neppure lasciare lo spazio all'incertezza sulle condizioni della controparte di cui avrebbe volontariamente approfittato.

In termini diversi, invece, si esprime oggi la Suprema Corte, nel senso che si possa configurare l'usura oggettiva anche a titolo di dolo eventuale³⁸.

Si deve ritenere che, diversamente e a maggior ragione, il contesto strutturale della nuova fattispecie, per tutti i numerosi requisiti materiali di sussistenza del fatto che non possono sfuggire all'agente, l'usura soggettiva debba essere configurata solo a titolo di dolo diretto o intenzionale, non essendovi alcuno spazio al dubbio in riferimento ai requisiti nonché alla promessa o alla dazione come eventi giuridici lesivi del bene patrimonio individuale.

Anche questa deriva esegetica si segnala come il frutto di una dilatazione della fattispecie a favore di esigenze di politica giudiziaria, come del resto è avvenuto per la prescrizione e la responsabilità consensuale dell'esattore, ma che contravvengono allo statuto delle garan-

³⁷ Converge negli stessi termini PIERGALLINI C. (a cura di), *Reati contro il patrimonio cit.*, pag. 461.

³⁸ CASS. Sez. II pen., Sent. n. 49318 del 25 ottobre 2016, in www.cassazione.it: *“Passando, quindi, al punto della natura dell'elemento soggettivo del reato di usura, si registra un risalente orientamento di questa Corte, anteriore alla riforma dell'art. 644 cod. pen. ma che conserva – con i dovuti adattamenti – perdurante attualità: il reato di usura è punibile solo a titolo di dolo diretto, che consiste nella cosciente volontà di conseguire i vantaggi usurari. Infatti, il dolo eventuale o indiretto postula una pluralità di eventi (conseguenti all'azione dell'agente e da questi voluti in via alternativa o sussidiaria nell'attuazione del suo proposito criminoso) che non si verifica nel reato di usura in cui vi è l'attingimento dell'unico evento di ottenere la corresponsione o la promessa di interessi o vantaggi usurari, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile (Sez. 2, n. 1789 del 21/06/1983 – dep. 01/03/1984, Gaiotto, Rv. 162875; Sez. 2, n. 6611 del 12/01/1983 – Priotti, Rv. 159935)”*.

zie della persona e soprattutto alla qualificazione dell'agire doloso che non può prescindere dalla certezza di conoscere, essere consapevole, e agire per realizzare i diversi elementi costitutivi del fatto illecito cui non si è preso parte³⁹.

Tra le varie circostanze che devono essere oggetto di accertamento e che segnano la volontà dolosa colpevole che sostiene la condotta tipica, vi rientra anche la forma negoziale con cui viene consumato il delitto di usura soggettiva, volgendo l'intenzione anche verso l'individuazione di quel tipo negoziale che può servire come mezzo civilistico per la commissione del fatto penale nell'ambito dei negozi giuridici compatibili. L'agente, insomma, mette in opera un progetto preordinato, meditato e adeguato allo scopo, avendo piena contezza di tutte quelle condizioni che porteranno al successo la sua azione e ne determinano l'evento.

7. La questione econometrica del tasso medio praticato per operazioni similari

Il tasso di interesse è per definizione il costo che occorre sostenere per ricevere una somma di denaro concessa a titolo di prestito e quel prezzo è il dato sintomatico di un servizio reso a titolo oneroso.

La questione del tasso di interesse da qualificare come usurario, oltre a presentarsi come l'ulteriore parametro per l'individuazione di una delle due fattispecie concretamente punibili, assolve a un importante ruolo sul piano dell'offesa e in particolare investe l'attitudine offensiva della condotta e della complessiva strategia comportamentale messa in opera dall'usuraio.

Il tasso di interesse, non solo costituisce lo spartiacque tra le due fattispecie di usura tipiche, ma segna il limite della diversa punibilità dell'agente, del diverso peso probatorio che la legge assegna ai requisiti di sussistenza del fatto, in ragione della effettiva offesa inferta all'interesse protetto dal III comma dell'art. 644 c.p. ossia al patrimonio individuale della persona offesa.

³⁹ Per l'ammissibilità della responsabilità concorsuale dell'esattore, in relazione alla precisa tesi della consumazione permanente del reato, PARDINI F., *Usura: momento consumativo e concorso di persone*, in *Dir.pen.proc.*, 2006, pag. 1098.

In fondo, il ruolo della fattispecie sussidiaria, pur nella sua asettica regolazione tecnico-giuridica, rinvia al parametro degli interessi che esclude l'applicazione del delitto del I comma e abilita, in presenza di altri parametri ed elementi costitutivi, l'applicazione della pena dell'usura soggettiva.

Del resto, la qualificazione delle concrete modalità del fatto, quale strategia metodologica per l'accertamento dei vari parametri di illi-
ceità, è in funzione della verifica della reale vicenda, quella che coinvolge le trattative finanziarie e che consente di individuare in quale preciso momento storico si attesti il livello del "*tasso medio praticato per operazioni similari*".

Si tratta in tutta evidenza di un elemento costitutivo che presta decisamente il fianco a molteplici perplessità, poiché finisce per presentarsi come una vera e propria norma penale in bianco, dal momento che si tratta di un segmento normativo che deve essere colmato ricorrendo a un contenuto estremamente variabile da caso a caso e di momento in momento.

Tuttavia, fermo il dettato normativo che assicura il principio di uguaglianza, non si può disconoscere che il meccanismo adottato dal legislatore è destinato ad assicurare uniformità applicativa a tutti i casi, in modo che il destinatario del divieto abbia piena consapevolezza delle scelte che sta imponendo alla controparte nel momento in cui si evidenzia l'illeceità. Allo stesso tempo ha a sua disposizione tutti gli elementi utili per discernere che il fatto di cui si sta rendendo autore è destinato a subire il rimprovero dell'ordinamento penale se la sua condotta sarà portata al suo compimento.

Dunque, la piena conoscenza delle commissioni di mercato praticate dalla generalità va a costituire il fondamento della consapevolezza di ciò che gli è vietato in un determinato momento storico. Questa è pertanto la ragione per cui l'elemento oggettivo delle commissioni di mercato per operazioni similari che non possono sfuggirgli al momento della pattuizione, oltre a caratterizzare la sussistenza oggettiva del fatto penalmente illecito, allo stesso tempo fanno emergere la volontà colpevole dell'autore. Tutto questo a corroborare il dato che l'imputazione soggettiva prende talvolta vita direttamente dal contesto dei fattori oggettivi della fattispecie concretamente attuata di cui ne esprimono un evidente terreno di prova.

In ordine al carattere di precisione della norma, con le sue evidenti ricadute di natura processuale, va detto che questo elemento di tipicità, il livello del tasso ufficiale, sfugge in parte alla cognizione del giudice, il quale deve necessariamente affidarsi a un tecnico della materia finanziaria cui conferire l'incarico di una consulenza econometrica o anche fare ricorso alle conclusioni del consulente della parte offesa o del PM⁴⁰.

In fondo è un modo escogitato dal legislatore per sottrarre iniziativa alla giurisprudenza normativa, assicurando una efficacia autonoma al requisito di tipicità del reato ed evitando eterointegrazioni che finirebbero per compromettere l'uniforme applicazione oltre a non soddisfare la garanzia di uguaglianza sostanziale.

Anche da questo punto di vista, sembra poter confermarsi che le norme vigenti, seppure apparendo carenti di una determinatezza "forte", sono tali da assicurare un soddisfacente coefficiente di tassatività che attinge direttamente alle vicende reali analizzate attraverso lo strumentario tecnico e normativo che il legislatore mette a disposizione dell'interprete.

Benchè la vecchia fattispecie, dove la prassi giurisprudenziale aveva messo a punto un criterio di parametrizzazione del tasso usurario, individuandolo ne "gli interessi che superino della metà il tasso normale, inteso come tasso adottato normalmente per operazioni similari", apparisse meno puntuale sotto l'angolo visuale della determinatezza descrittiva, occorre precisare che in realtà la nuova formulazione non è lontana da quel modello di qualificazione dei requisiti di tipicità⁴¹.

Il problema non è nel fatto di avere sostituito la locuzione "metà del tasso normale" con il "tasso medio praticato", quanto piuttosto nell'aver mantenuto in vita il parametro comparativo delle "operazioni similari", che appare molto più generico ed evasivo. Utile a sgan-

⁴⁰ Come puntualmente illustra MAGRO B., *Riflessioni penalistiche in tema di usura bancaria*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 3, 2017, pag. 74, seppure l'oggetto della trattazione abbia riguardo alle condizioni economiche applicate per verificare la consumazione della fattispecie dell'usura oggettiva o presunta. Occorre aggiungere che, al fine di assicurare una tutela sia al sistema bancario e creditizio sia al privato, il legislatore è intervenuto con l'art. 2-bis della legge n. 2 del 28 gennaio 2009 che ha assoggettato ai limiti della soglia di usura tutte le commissioni e le provvigioni derivanti da clausole che prevedono remunerazioni a favore della banca.

⁴¹ MALINVERNI A., *Interessi usurari e stato di bisogno*, in *Giur.it.*, II, 1965, pag. 259.

ciarlo dal rischio di ricomprensione nel tasso legale del I comma, ma frutto di valutazioni discrezionali di natura tecnica.

Non si comprende, infatti, da un punto di vista giuridico, ma in realtà anche econometrico, cose si debba intendere per la “similitudine”, quale negozio giuridico possa essere considerato analogo e parametrabile, avendo ciascuno di essi delle dinamiche interne e delle diverse vicende nella vita dell’obbligazione che possono condurre ad esiti e risultati completamente diversi. Come già si è detto, basta considerare cosa avviene se la ricerca per similitudine venga effettuata con il modello dei contratti derivati che segnano una dinamica addirittura distorsiva delle condizioni di mercato, di pura alea, in quanto affidati al rischio assoluto, alla scommessa sugli effetti finanziari futuri piuttosto che sulle certezze⁴². E tuttavia si tratta di un contratto tipico di finanziamento, caratterizzato da un andamento dei tassi di interesse che si sviluppano sullo stesso mercato in cui si sviluppano e maturano i tassi di interesse riferibili ai contratti di finanziamento ordinari diversi da quelli derivati⁴³. Così come avviene nel caso del contratto di *factoring* con la “*clausola flat*”, dove il rischio viene apparentemente ripartito, ma potrebbe ricadere solo sulla parte debole dell’accordo, semplicemente perché si è innescata una tale alea da incidere esclusivamente su uno dei due contraenti.

Allo stesso modo si presentano con un profilo oscuro e problematico le nuove forme di contrattazioni in *criptovaluta*, in ordine alle quali il legislatore ancora non ha sciolto il nodo sulla loro effettiva natura se siano monete immateriali di natura digitale oppure forme di investimento finanziario. Questo tema sottrae elementi di affidabilità nelle sue possibili ricadute concrete, considerato che i valori di cui sono portatori le *criptovalute*, di cui il Bitcoin è la più nota, sono particolarmente mutevoli e volatili, per l’assenza di una valorizzazione intrinseca e una banca che ne garantisca il corso legale e la tutela, al punto tale da sfuggire ad una parametrizzazione che garantisca certezza,

⁴² Ancora una volta si rinvia a MAGRO B., *Riflessioni penalistiche in tema di usura bancaria cit.*, pag. 61.

⁴³ I modelli contrattuali non tradizionali spesso sfuggono alla individuazione del loro carattere usurario, si veda in BARONE E. – OLIVIERI G., *Derivati e usura: l’utilizzo delle opzioni nella costruzione dei negozi in frode alla legge*, in *Riv.trim.dir.econ.*, I, 2009, pag. 100.

sia al momento della loro negoziazione sia al momento della valutazione in sede giudiziaria.

Peraltro, anche gli oggetti di scambio devono rientrare nel giudizio complessivo del magistrato quando è chiamato a verificare la sussistenza del dolo nella scelta sagace di una delle prestazioni corrispettive. E su questo versante, ritornando al tema della buona fede nel comportamento delle parti, prendere in esame il livello di consapevolezza della vittima e della sua cooperazione alla contrattazione illecita.

8. Le componenti funzionali come segnali normativi delle forme di abuso e di minorata difesa

Gli elementi costitutivi del precetto che conferiscono tipicità all'ipotesi di reato di usura forniscono anche la chiave di lettura per la definizione di usura soggettiva o in concreto.

In realtà la denominazione invalsa nell'uso corrente designa una forma anfibologica della fattispecie, perché se è evidente che la concretezza va riferita al momento dell'accertamento processuale, per rinvenirne tutti quei requisiti e circostanze che la rendono punibile, occorre risalire al momento della pattuizione per verificarne la sussistenza. Ecco, dunque, che la vicenda soggettiva che subisce la vittima del reato diventa una delle spie di qualificazione prevalente dell'illecito penale.

Il reato del III comma dell'art. 644 c.p. è declinato infatti in una dimensione squisitamente personale, soggettiva, specifica, della condizione dell'usurato, profilo che lo rende differente, proprio per effetto del principio di specialità penale, dal reato del I comma. Peraltro, la connotazione caratterizzante la posizione della vittima emerge per gli effetti dell'abuso che questa subisce da parte di una posizione contrattuale dominante e che si coglie nella sua ricaduta effettuale nella minorata difesa di questo genere di vittima, nell'impossibilità di far valere o ristabilire un equilibrio che il negozio di approfittamento e di sfruttamento ha generato.

Il significato di abuso della posizione dominante nel rapporto di credito che vede la vittima impossibilitata a determinare condizioni e soluzioni diverse da quelle imposte conferma ancora una volta la corretta scelta della collocazione sistematica del delitto all'interno del codice penale in ossequio alla regola dell'art. 3-bis c.p.

La fattispecie di usura soggettiva, diversamente dall'usura presunta, si presta ad una duplice prospettiva di lettura, da un lato la posizione contrattualmente determinante dell'usuraio, dall'altra la posizione di debolezza della vittima che finisce per integrare quella logica seguita dai compilatori del codice penale di introdurla dopo il reato di "Circonvenzione di persona incapace" dell'art. 643 c.p.

Le due forme di illecito penale, infatti, trovano un comune tratto qualificante proprio nella esigenza di tutelare una persona che non è in grado di regolare i propri interessi, di analizzare i propri bisogni e di individuare le soluzioni adeguate alle proprie condizioni, contro un soggetto che presenta la sua forza relazionale o negoziale nella sua capacità di influenzare e determinare la parte debole ad atti di disposizione del suo patrimonio come normalmente non farebbe.

La vera differenza nel modello di incriminazione riposa sul fatto che nella circonvenzione vi è un'azione subdola, artificiosa e fraudolenta dell'agente, mentre nell'usura non vi è alcuna sfumatura di raggirio o di inganno, anzi, la vicenda che la vittima subisce è del tutto chiara alle due parti, resta il fatto che l'usurato non ha via d'uscita per la situazione personale che lo attanaglia⁴⁴. La differenza si coglie, per parte attiva, nella diversa modalità della condotta tenuta dall'agente; mentre in relazione al soggetto passivo diversa si presenta la consapevolezza delle conseguenze.

Si tratta, dunque, di reati posti a tutela del patrimonio personale il cui versante di tutela coglie la necessità di proteggere, nei due diversi casi di usura, un soggetto debole contro condotte di abuso e di sottomissione che spingono alla dismissione o alla perdita del proprio denaro e beni. Benchè nella fattispecie incriminatrice della circonvenzione di una persona incapace si colga in prima battuta il dato patologico che affligge la vittima, nell'usura l'accertamento in concreto della debolezza della vittima e la condizione del suo estremo bisogno economico giunge fino alla considerazione di una presunta debolezza psicologica. L'usurato, infatti, che mostrava il

⁴⁴ BERTOLINO M., *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell'usura cit.*, pag. 65: "la ratio originaria dell'incriminazione del reato di circonvenzione di persone incapaci e di quello di usura [...] sarebbe dunque da rintracciare nella riprovevolezza della condotta tipica, in quanto realizzata sfruttando una relazione personale, che consente al soggetto attivo di approfittare di uno stato di peculiare debolezza della vittima".

tratto tipico di inabilità economica, ancor di più sotto il vigore della norma abrogata, veniva equiparato dalla giurisprudenza ad un soggetto che versava in una condizione di disabilità emotiva e psicologica tale da ritenere la posizione dell'usurato analoga a quella dell'incapace circonvvenuto.

Appare, dunque, innegabile che anche sotto questo aspetto, esornativo per qualche verso nella vigente fattispecie, si rientra nella configurazione suggestiva che conserva l'attuale figura di reato, attingendola dallo stereotipo tradizionale della pratica usuraria.

9. La difficoltà economica o finanziaria nella sua dimensione funzionale oltre che statica nel fuoco della lesività. Sono elementi costitutivi e descrittivi del fatto e non condizioni obiettive di punibilità

Se si dovesse stabilire una scala di priorità dei requisiti che rendono illecito l'accordo negoziale, le condizioni di difficoltà in cui versa la vittima sono certamente quelle che segnalano il carattere di tipicità maggiormente utile a qualificare l'illiceità della causa del contratto usurario.

Sul piano della individuazione della fattispecie sotto la quale sussumere una vicenda reale, vale a ribadire che, la figura dell'usura soggettiva è regolata dal meccanismo applicativo della sussidiarietà, seppure inespresso, o, se si vuole, dal generale e onnicomprensivo principio di specialità che esclude l'efficacia della fattispecie base del I comma.

La norma, quindi, fonda ancora la punibilità dell'agente sul requisito delle “*condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima*“ e, allo stesso tempo, si serve di queste per stabilire un discrimine: quando vi è la volontà della vittima di sottostare spontaneamente a vicende patrimoniali penalizzanti; quando vi è la sua disponibilità, solo perché condizionata da quelle vicende che la costringono ad accettare conseguenze penalizzanti.

Va precisato infatti, alla luce dell'intersecarsi degli effetti della vicenda penale con quella civile, che il contraente debole si può essere determinato al contratto svantaggioso solo in ragione della sua libertà negoziale, come stabilita all'art. 1322 c.c. *Autonomia contrattuale* “*Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei*

limiti imposti dalla legge”, senza che questo possa essere considerato un negozio dalla causa illecita perchè usurario.

Nell'indeterminato spazio dell'autonomia contrattuale definito dalla legge il giudice in sede penale sarà chiamato a verificare tutti i requisiti di tipicità, nonché a valutare la motivazione per cui la presunta vittima abbia concluso il contratto. Ecco che in concreto occorrerà stabilire se erano note all'agente le condizioni di difficoltà o gli sono state taciute e non avrebbe avuto altro modo per conoscerle e se la presunta vittima non abbia, nonostante le sussistenti condizioni di difficoltà, accettato una vicenda patrimoniale sfavorevole autonomamente, liberamente e consapevolmente. Appare del tutto evidente che questa forma di accertamento deve investire il momento funzionale e dinamico della situazione soggettiva del contraente debole, valutata anche in una prospettiva evolutiva verso un rapido miglioramento oppure verso un irreversibile deterioramento della sua condizione economica.

Per quanto invece concerne il momento qualificativo della posizione di subalternità economica e psicologica della vittima può tornare utile la riflessione di Bentham che offre una chiave di lettura particolare dell'usura (in realtà contro le leggi che vincolano il sistema del cambio dei valori di mercato della moneta) e che ancora oggi può essere utile per chiarire il presupposto applicativo in termini soggettivi del delitto in chiave di politica criminale.

Le condizioni della vittima prima di tutto vanno sottoposte ad una duplice lettura critica: la condizione del bisogno economico; la debolezza psicologica determinata da quel bisogno che spinge a negoziare condizioni inique.

Si tratta, dunque, di analizzare il profilo patologico dell'atto che distingue una contrattazione condotta secondo un criterio di equilibrio tra parti, che avendo una pari capacità contrattuale sanciscono una conseguente convenzione di corrispettività tra le prestazioni; da una negoziazione condotta sulla base della subalternità psicologica e morale di una parte, che non sfocia però nell'incapacità assoluta, alla quale sono imposte condizioni non negoziabili.

Pertanto, l'aspetto patologico che diventa il momento centrale nel fatto usurario è quello che Bentham non considerava per nulla, poichè riteneva che le norme punitive dell'usura fossero contro l'economia soltanto a precise condizioni: *“In poche parole, la tesi che ho l'abi-*

tudine di formulare a me stesso su questo argomento è la seguente: “nessun uomo adulto e sano di mente, che agisca liberamente e con gli occhi ben aperti, dovrebbe essere ostacolato, con riguardo al suo vantaggio, dal compiere le transazioni che ritenga opportune per ottenere denaro: né ... chiunque altro dovrebbe essere impedito dal fornirglielo nei termini a cui egli ritenga opportuno acconsentire”⁴⁵.

Si tratta come è evidente di evenienze svantaggiose che vengono imposte dal sistema entro cui si svolgono le contrattazioni di mercato e non situazioni di disagio da cui scaturiscono accordi convenzionali iniqui.

L'accertamento processuale delle condizioni di difficoltà economica e finanziaria si pone oggi con la nuova norma come la vicenda paradigmatica per indagare sull'effettiva capacità contrattuale della vittima, cosa lo ha spinto ad accettare condizioni vessatorie, ma soprattutto se la sua capacità negoziale era libera da quei condizionamenti che l'hanno indotta a subire l'usura. È naturale che senza il verificarsi di questo determinante elemento costitutivo della fattispecie astratta non si configura il reato né trovano fondamento le condizioni legali per applicare le norme di salvaguardia per la vittima ossia l'accesso al Fondo antiusura e il sequestro dei beni dell'usuraio.

Le condizioni di difficoltà, seppure in costanza della sussistenza degli altri elementi della fattispecie astratta, segnano il passaggio di confine tra una trattativa immune da vizi e una contrattazione imposta da una parte forte che decide e determina l'intero disciplinare contrattuale.

Dunque, le riserve mosse da Bentham sono semplicemente quelle formulate per distinguere un fatto lecito da un fatto che le scelte di politica criminale potrebbero spingere a qualificare come illecite e perseguibili. In altri termini, l'equivoco generato sul lavoro di Bentham riguarda lo svolgimento delle operazioni di mercato e l'attuazione di valori di un'economia sana, forse non sempre economicamente conveniente, ma cui l'ordinamento assicura attenzione e tutela della vittima. Qualunque tasso di interesse convenuto può essere negoziato, nella prospettiva benthamiana, purchè tenga conto e rispetti i diritti della controparte e non sfrutti la sua posizione di debolezza che la spinge a concludere un accordo economicamente sconveniente e iniquo.

⁴⁵ BENTHAM J., *Difesa dell'usura Lettera I – Introduzione cit.*, pag. 13.

Il punto di novità della moderna ipotesi usuraria non è rappresentato soltanto dalla debolezza economica della vittima, ma soprattutto dalla sua incapacità a contrapporre clausole e condizioni che possano riequilibrare quelle imposte e con cui assicurare la reciproca convenienza contrattuale. Non più soltanto il dato finanziario che connota l'accordo, ma anche la capacità negoziale dove non devono trovare spazio costrizioni e condizioni non negoziabili e clausole non trattabili.

L'abuso della parte forte del contratto non può essere tollerato in una società democratica la cui economia passa attraverso nuovi canali di trattativa, come ad esempio quello digitale, che pone seri limiti di confronto per effetto della virtualità del mezzo e della virtualità della negoziazione.

Il contesto in cui si sviluppa la nuova economia e l'*e-commerce* generano un naturale minorata difesa per la vittima e instaura un ecosistema nel quale il consumatore è sempre una parte debole rispetto al *partner* o alla controparte, che molto spesso si struttura come un sistema oligopolistico, cui è impossibile sottrarsi alle sue condizioni, pena la fuoriuscita o l'espulsione dal mercato virtuale⁴⁶.

La forza contrattuale di alcuni presidi economici e finanziari se non controllata in maniera adeguata dall'ordinamento, trasforma un contratto a prestazioni corrispettive in un semplice contratto per adesione, dove chi non accetta lo statuto regolamentare predefinito non accede a beni e servizi e per questo è fuori dalla struttura sociale.

Volendo ancora ricorrere, come mero espediente dialettico, al paradigma benthamiano va escluso del tutto che le condizioni di difficoltà economica e finanziaria possano essere considerate alla stregua di una condizione obiettiva di punibilità. Si è a questo proposito ipotizzato che tale circostanza di fatto potesse assumere quella dimensione normativa che risponde ai canoni tassativi dell'art. 44 c.p. come condizione di punibilità intrinseca alla fattispecie⁴⁷.

⁴⁶ Sulla questione è particolarmente interessante dalla decisione della CORTE DI GIUSTIZIA, Sezione terza, causa C-260/18 *c/Dziubak* del 3 ottobre 2019 che dichiara nulle le clausole abusive che determinano uno squilibrio tra le prestazioni contrattuali. Certamente non si parla di usura, ma il concetto di equilibrio tra prestazioni richiama alla mente il concetto normativo di sproporzione.

⁴⁷ A favore di tale ipotesi CERASE M., *L'usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell'oggetto della tutela*, in *Cass.pen.*, 1997, pag.

In realtà, la tesi, a nostro avviso è destituita di fondamento per una ragione che assorbe in sé qualsiasi altra considerazione giuridica⁴⁸. La condizione obiettiva abilita la punibilità di un fatto che è già un illecito penale seppure non perseguibile, ma che l'ordinamento riserva a un potere di azione esterno alla fattispecie la possibilità che quel fatto astrattamente illecito possa essere punito.

In questo caso invece ci troviamo di fronte a un fatto che senza il manifestarsi della condizione di difficoltà economica non è illecito, poiché manca un requisito di tipicità della fattispecie astratta, manca uno degli elementi essenziali e costitutivi del reato. Non può esistere alcun potere abilitante capace di trasformare quel fatto da lecito a penalmente illecito. Per cui, anche volendo seguire il paradigma benthamiano, l'usura soggettiva non sussiste, esattamente come spiegava Bentham quando illustrava una vicenda nella quale la parte debole del contratto subiva un danno per effetto dell'interesse praticato, semplicemente perché volontariamente lo richiedeva, – si badi – in assenza di condizioni di minorazione psicologica o di bisogno economico.

In questo modo il dato semantico non tradisce per nulla, come poteva apparire a una prima lettura, la natura giuridica di un elemento del fatto che resta di tipo descrittivo e costitutivo e non assume per nulla la funzione abilitante della punibilità che è tipica della condizione obiettiva seppure di tipo intrinseco.

Ulteriore garanzia di certezza viene offerta dalla circostanza che si tratta di un elemento tipicità che deve essere coperto dal dolo che si concretizza nella conoscenza da parte dell'usuraio della condizione di difficoltà, sebbene l'attuale formula, rispetto al passato, non indichi la necessità di una condotta di approfittamento da parte del soggetto agente della nota situazione di bisogno della vittima.

2595. In ultimo sull'argomento MASARONE V., *Contributo ad uno studio sulle condizioni obiettive di punibilità*, Esi, Napoli, 2018.

⁴⁸ A favore della opposta tesi BELLACOSA M., *Usura cit.*, pag. 151. FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto penale – Parte speciale*, v. II, t. II, Zanichelli, Bologna, 2014, pag. 229. MANTOVANI F., *Diritto penale – Parte speciale*, cit., pag. 233. CAVALLO P., *Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno dell'usura*, in *Cass.pen.*, 1997, pag. 3212.

10. Stato di bisogno e difficoltà economica o finanziaria della vittima: differenze strutturali. Il ruolo della punibilità per una ipotesi di usura residuale

Sul piano generale l'adozione dell'ipotesi di usura soggettiva, introdotta nell'ultima fase del percorso parlamentare del 1995, rappresenta il segnale di un momento particolare della trasformazione del sistema economico contemporaneo turbato da due crisi finanziarie di rilevante impatto sulle famiglie e sulle aziende. A ciò si aggiunga la trasformazione delle piattaforme per l'approvvigionamento di beni e servizi che nelle negoziazioni *on-line* trovano oggi una notevole base quantitativa del più ampio mercato.

Il collasso dell'economia tradizionale fondata sulla contrattazione fisica è già un primo segno di debolezza strutturale della platea dei consumatori che ricorrono frequentemente e largamente al credito per accedere ai beni di consumo. I fenomeni di indebitamento, quindi, sono legati anche all'enorme espansione del prestito finanziario e le stesse banche alimentano una larga fetta di credito che non guarda alle ragioni di investimento e di affari, ma legano la propria attività di base al finanziamento personale. In questo modo il mercato del credito è un mercato che esige esso stesso forme di controllo per impedire e prevenire fenomeni di abuso delle posizioni di debolezza dei consumatori.

Le ricorrenti crisi dei sistemi finanziari degli ultimi venti anni hanno influenzato profondamente anche gli assetti di un'economia di mercato ancora non strutturata, fondata essenzialmente sul consumo sfrenato di beni e servizi, sulla sollecitazione dei falsi bisogni, nella necessità di vivere secondo le aspettative degli altri.

I nuovi assetti finanziari sono oggi radicati sullo spostamento della ricchezza che le crisi hanno determinato e che favoriscono soltanto gruppi economici, tramontata ormai una struttura sociale fondata sulla vecchia divisione in classi. In questo modo la società dei consumi che si associa alla polarizzazione della ricchezza rompe anche lo schema tradizionale dello stato di bisogno e delle difficoltà economiche o finanziarie moralmente apprezzabili che conservavano un sapore paternalistico ed emotivo.

Un tempo il ricorso all'usura per acquisire un bene di consumo voluttuario era ben lontano dalla *standard* giuridico che si richiedeva per la sua rilevanza penale, vale a dire quello della soddisfazione di

esigenze alimentari primarie, necessità di cure mediche, bisogni personali e familiari essenziali per la vita dell'uomo.

Questo cambio di orientamento del contesto sociale ed economico in cui si cala la nuova disposizione dell'usura impone anche una radicale rivisitazione del significato politico criminale più che dommatico in rapporto ai bisogni della vittima.

L'usurato non è più tale perchè ricorre a prestiti svantaggiosi per esigenze impellenti e moralmente significative. Anche bisogni di tipo voluttuario attivano la protezione penale della vittima, sempre nel nome di un concetto di patrimonio dinamico che non seleziona a monte la qualità etica del bisogno da soddisfare.

Naturalmente i nuovi meccanismi di accreditamento delle fonti finanziarie sono particolarmente selettivi, perchè spingono fuori dal sistema del credito coloro che non posseggono più le credenziali e le garanzie necessarie per assicurare la restituzione di quanto ottenuto in prestito. In questa larga fetta di persone prive di credibilità finanziaria si annida il seme della difficoltà economica o finanziaria che l'ordinamento è chiamato a proteggere da un punto di vista sociale e penale.

Si tratta certamente di un'ipotesi residuale, quella dell'usura soggettiva, rispetto al fenomeno più eclatante del prestito i cui interessi superano il tasso legale, tuttavia quella più insidiosa e diffusa, il cui peso economico per la singola operazione è modesto, ma praticato su larga scala, nel rapporto personale usuraio e usurato o in quello – molto più impegnativo e rischioso – criminalità organizzata usuraia e usurato, sfugge alle statistiche ufficiali.

Va subito detto che la formula utilizzata dal legislatore è stata mutuata dall'ipotesi della c.d. "*Usura impropria*" rubricata all'art. 644-bis c.p. (introdotta con il capoverso dell'art. 11 *quinquies* del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 1992 n. 356) e abrogato proprio dalla legge n. 108/1996 in quanto parzialmente inglobata della disposizione vigente⁴⁹.

Nella sua configurazione semantica la formula del 1992 non aveva aperto spazi a perplessità applicative, poiché si trattava dell'usura consumata a danno di una particolare categoria soggettiva, quella dell'imprenditore. Pertanto, era ben chiaro cosa si intendesse per difficoltà economica o finanziaria di un'impresa, ben distinguibili dallo stato di

⁴⁹ MUCCIARELLI F., *Commento alla l. 7/3/1995 n. 108*, in *Legisl.pen.*, 1997, pag. 526.

bisogno soggettivo che apparteneva alla fattispecie dell'art. 644 c.p. e che il principio di specialità contribuiva a differenziare nella realtà le due diverse ipotesi.

Oggi invece è doveroso stabilire un preciso confine interpretativo tra lo stato di bisogno, come aggravante speciale del I comma dell'usura presunta, e la difficoltà economica o finanziaria che appartiene, quale requisito costitutivo del fatto, al precetto del III comma dell'art. 644 c.p., anche per calibrarne il diverso peso probatorio e sanzionatorio.

La differenza strutturale, la cui ricaduta è inevitabile sul piano dell'accertamento processuale, è insita in una ideale scala di valore chiamata a segnare la gravità della situazione personale della vittima, il cui progredire può raggiungere il massimo livello legale della situazione di bisogno.

Sulla questione anche la Suprema Corte ha contribuito a chiarire i contenuti dell'endiadi "difficoltà economica" e "difficoltà finanziaria" che, pur attraversando esegeticamente l'apparente ambivalenza della proposizione normativa, detta, ad onta della carenza di determinatezza di cui è accusata la disposizione, una soluzione lessicale evidente per distinguerne natura giuridica e portata materiale.

La Suprema Corte nella decisione che ha aperto la strada al pieno riconoscimento applicativo dell'usura soggettiva, ha precisato che:

- “– la prima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana;
- la seconda investe, più in generale, l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni”⁵⁰.

In questa diversa caratterizzazione delle due ipotesi di “difficoltà” si coglie tra esse una collocazione “a scalare” che spiega anche la ragione per cui l'accertamento sul dolo diretto intenzionale che muove l'agente va indagato con cura e motivato adeguatamente.

La difficoltà economica, infatti, è quella che potrebbe sollevare maggiori perplessità nella fase di accertamento in concreto, trattan-

⁵⁰ CASS. Sez. II pen., Sent. n. 18778 del 25 marzo 2014 *cit.*, pag. 15. I due concetti ricevono una definitiva conferma con CASS. Sez. II pen., Sent. n. 26214 del 25 maggio 2017, in www.cassazione.it.

dosi di una vicenda la cui premessa è una condizione economica sana dell'usurato, dove a mancare è quella sollecitazione che lo spinge a formulare la richiesta di un prestito dalle condizioni sfavorevoli.

Una volta messa a punto la nozione delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria, diventa più agevole stabilire il livello di gravità successivo che integra la nozione di stato di bisogno, come punta estrema della necessità di finanziamento, affidandone la caratterizzazione a un duplice ordine di considerazioni, non solo di tipo quantitativo, ma anche di tipo qualitativo.

Le vicende che integrano i due stadi definendole situazioni di difficoltà, secondo una ideale scala di valore, sono certamente meno severe, anche se indirizzate da una progressione che potrebbe culminare nello stato di bisogno: *“consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli”*⁵¹.

Va da sé che la giurisprudenza che si è generata sotto la norma abrogata, del tutto centrata sullo stato di bisogno di cui il legislatore del 1930 non aveva fornito alcuna parametrizzazione per accertarne la sussistenza -a proposito della censura di indeterminatezza della norma vigente-, soccorre per definire in maniera incontestabile la nozione di stato di bisogno, sebbene questa appartenga oggi esclusivamente alla misura della sanzione come circostanza aggravante speciale.

Tuttavia, ai fini della definizione della difficoltà economica o finanziaria il significato di stato di bisogno fa da sponda verso l'alto, così come altra sponda verso il basso viene sancita ancora una volta dalla Suprema Corte recuperando la nozione tradizionale: *“Lo stato di bisogno non deve essere confuso con l'assoluta indigenza, ma ricorre ogni qual volta la persona offesa si trovi in una condizione anche provvisoria di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire a esigenze primarie”*⁵².

⁵¹ Come si vede la Suprema Corte è ancora più precisa sul punto, in CASS. Sez. II pen., Sent. n. 27114 del 23 giugno 2014, in www.cassazione.it.

⁵² CASS. Sez. II pen., Sent. n. 27427 del 14 luglio 2020 conforme a CASS. Sez. II pen., Sent. n. 43713 dell'11 novembre 2020, in www.cassazione.it.

Occorre anche dire che rispetto al passato la natura di aggravante rivestita dallo stato di bisogno al n. 3 del V comma dell'art. 644 c.p. ha spinto la giurisprudenza ad essere molto più precisa nel calibrarne la rilevanza, al fine di stabilire in questo modo una diversa e più pesante conseguenza sanzionatoria per l'usuraio già punito con la fattispecie base del I comma.

Viene affermato recentemente, infatti: *“Il tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario”*⁵³.

Il corto circuito concettuale che porta a identificare lo stato di bisogno con lo stato di prostrazione psicologico della vittima, poi, è stato utilizzato, soprattutto in passato, dal giudice per fondare la prova della condizione patrimoniale in cui versava il debitore e la sua conoscenza da parte dell'usuraio, come unica motivazione alla contrazione del debito, che generava sul piano negoziale il vizio del consenso per l'impossibilità di pervenire ad una libera scelta alternativa alla situazione reale.

Lo stato di irreversibile prostrazione psicologica ha nutrito per anni la figura giuridica dell'usura, come già si è visto, imponendo un tale indirizzo anche alle piste di ricerca e di verifica del profilo patologico cui era affetto il contratto di prestito a tassi usurari. In questo modo lo stereotipo sociale del debitore “strozzato” è stato tradotto in termini giuridici nel contraente debole che si approvvigiona del prestito a condizioni sfavorevoli per non poterne fare a meno, le cui vicende personali, familiari o imprenditoriali lo costringono ad accettare condizioni inique che senza quell'impellente necessità di risolvere il suo problema non avrebbe mai accettato.

Questo quadro di sintesi viene tradotto, dunque, in una vera e propria incapacità psicologica di gestire in maniera consapevole un'attività contrattuale che lo rende incapace di comprendere il rischio di un accordo usurario, favorito nel tempo dal lievitare in maniera sproporzionata della somma totale da restituire, e il cui contenuto obbligatorio, per tempi e scadenze, sfugge al suo controllo.

⁵³ Cass. Sez. II pen., Sent. n. 12330 del 27 gennaio 2021 conforme a Cass. Sez. II pen., Sent. n. 10795 del 16 dicembre 2015, in www.cassazione.it.

Va tuttavia obiettato che non è del tutto conferente al tema giuspenalistico l'introduzione di criteri di valutazione e di accertamento, la prostrazione psicologica e morale della vittima, che non trovano nel precetto alcuna espressa indicazione testuale.

Affidare il giudizio di responsabilità penale a canoni spuri, che sono la ricaduta e la conseguenza di una situazione di fatto che costituisce, questa sì, elemento costitutivo della fattispecie, vuol dire affidare alla sede applicativa uno strumento di accertamento che viola la tassatività della norma. Che lo stato di sottomissione psicologica possa sussistere durante tutto il decorso del rapporto usurario illecito va considerata una conseguenza ulteriore di un fatto già in sé compiuto, utile a valutare la misura della sanzione da applicare come ragione di un maggiore rimprovero, ma non come canone di valutazione soggettiva, emotiva, arbitraria da parte del giudice penale per configurare la responsabilità penale colpevole dell'autore.

Potenziare l'accertamento processuale affiancando una circostanza di fatto non contemplata dal legislatore nel meccanismo di sussunzione sotto la previsione della fattispecie astratta, vuol dire operare al di fuori dell'area della legalità penale. Anche in questo senso orientano ormai in maniera evidente le indicazioni che fornisce la Suprema Corte nella individuazione dei criteri di accertamento processuale degli elementi costitutivi della fattispecie usuraria: *“Deve, inoltre, ritenersi che la situazione di “difficoltà economica o finanziaria” vada valutata in senso (non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post, bensì) oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato”*⁵⁴.

La Corte fornisce infine il principio di diritto cui la giurisprudenza è tenuta a conformarsi: *“In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) le “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post”*⁵⁵.

⁵⁴ Cass. Sez. II pen., Sent. n. 18778 del 25 marzo 2014 *cit.*, pag. 16.

⁵⁵ Cass. Sez. II pen., Sent. n. 18778 del 25 marzo 2014 *cit.*, pag. 18.

Diversamente, e su ciò non si può non concordare, prendere in considerazione tutte le conseguenze delle vessazioni subite dalla vittima al fine di stabilire la gravità della pena e la misura del risarcimento del danno, rientrano esattamente nei poteri discrezionali del giudice stabiliti con gli artt. 132 e 133 c.p.

Non a caso nel delitto di usura presunta lo stato di bisogno è una circostanza aggravante della pena, a rimarcare il fatto che la ricerca della sua applicazione deve investire una vicenda di fatto oggettiva e non deve trovare ragione in una mera valutazione del giudice.

In realtà, alla luce della legislazione vigente, una moderna messa a punto della nozione di stato di bisogno deve trovare un razionale punto di approdo nella prospettiva di un'interpretazione sistematica. Il codice penale contempla ipotesi di reato dove il bisogno è utilizzato dal legislatore come circostanza del reato, e ciò avviene nel caso dell'usura e del furto attenuato, e, invece, come elemento costitutivo del fatto con l'art. 603-*bis* c.p.⁵⁶.

Una esegesi che prenda spunto dal fondamento comune del bene giuridico patrimonio in senso dinamico è tenuta a delineare in maniera coerente il contenuto di una tale circostanza individuale che segna il limite estremo del concetto di difficoltà economica o finanziaria inserito nel III comma dell'art. 644 c.p.

Appare senz'altro evidente che quel giudizio di meritevolezza che il giudice penale esprimeva sulla condizione del bisogno è radicalmente cambiato. Lo stato di bisogno prescinde dalla natura della destinazione che riceverà il denaro o il bene ricevuto a titolo di prestito nonché dalla causa, conformità o lesione del buon costume o dell'ordine pubblico, che si pongono al di fuori del *focus* di valutazione del giudice penale⁵⁷. Se ne trova conferma in alcune pronunce: “*In tema di*

⁵⁶ BRASCHI S., *Il concetto di stato di bisogno nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro cit.*, pag. 129. Concetto ribadito da SEMINARA S., *Sui confini tra i delitti di schiavitù, servitù, e sfruttamento del lavoro*, in www.sistemapenale.it, 4 ottobre 2022, pag. 20 (in nota).

⁵⁷ In passato, di contro, non erano neppure mancati interventi giurisprudenziali che segnalavano la necessità di ragioni di meritevolezza sociale ed etiche dello “stato di bisogno” come causa del negozio, escludendo la sussistenza del fatto – e quindi la tutela della vittima – qualora si fosse trattato, ad esempio, di bisogno di danaro per ripianare debiti di gioco oppure per acquistare sostanze stupefacenti, in CASS. Sez. II pen., Sent. n. 9378 del 5 luglio 1989, in *Codice penale. Annotato con la giurisprudenza*, Ed. Simone, Napoli, 2001, pag. 1538; CASS. Sez. II pen., Sent. n. 3672 del 5 aprile 1991, in

*usura, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima per integrare la circostanza aggravante di cui all'articolo 644, comma quinto, n. 3 cod. pen. può essere di qualsiasi natura, specie e grado e può quindi derivare anche dall'aver contratto debiti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole*⁵⁸.

La scelta legislativa ritrova una sua intima coerenza con il modello etico e paternalistico dell'epoca, molto comune a norme di altri settori dell'ordinamento che si ispirano alla stessa logica. Un caso è quello della bancarotta fraudolenta prefallimentare dell'art. 216 L.fall. del 1942 che punisce l'imprenditore che abbia dissipato i suoi beni, caricando i concetti di distrazione e di appropriazione di un ulteriore quoziente di rimprovero morale, tipico atteggiamento culturale della comune epoca della codificazione civile e penale.

Il negozio usurario non può subire le forme stringenti della liceità della sua causa, conta solo e soltanto la condizione di fatto in cui versa il contraente debole, fino a sfiorare la sua capacità cognitiva e di autodeterminazione nella fase della trattativa e della conclusione dell'accordo iniquo, ma dove questa non si mostra come una ipotesi di assoluta incapacità di autocontrollo personale.

L'iniquità si deve cogliere da un punto di vista morale e psicologico, se si volesse utilizzare quest'ulteriore canone di riscontro seppure non decisivo, nella libertà di contrattazione, ma non nella finalità della destinazione del prestito⁵⁹.

La distanza, poi, che separa lo stato di bisogno dalla difficoltà, vale a dire la minore intensità di quest'ultima rispetto al primo, la stabilisce la transitorietà della situazione di disagio, la precarietà della sua sussistenza, il tempo della sua durata, e non la intensità o la gravità:

Codice penale cit., pag. 1538; CASS. Sez. II pen., Sent. n. 7769 del 24 luglio 1991, in *Codice penale cit.*, pag. 1538; CASS. Sez. II pen., Sent. n. 4386 del 14 aprile 1998, in *Codice penale cit.*, pag. 1538. Per la casistica relativa alle "ragioni etiche" del prestito a usura si veda VITARELLI T., *Rilievo penale dell'usura e successione di leggi*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 2001, pag. 797 (in nota).

⁵⁸ CASS. Sez. II pen., Sent. n. 709 del 9 gennaio 2014, in www.cassazione.it.

⁵⁹ Sulla questione della destinazione del prestito e sulla meritevolezza morale del contratto di cui è oggetto, la giurisprudenza per alcuni versi ha superato la logica paternalistica, si veda CASS. Sez. VI pen., Sent. n. 8404 del 12 settembre 1996, che precisa come "lo stato di bisogno sussiste anche quando la parte lesa intenda insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio imprenditoriale".

“In questa sede, appare sufficiente precisare unicamente che la condizione di difficoltà economica o finanziaria consiste in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del vero e proprio stato di bisogno (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli)”⁶⁰.

Del resto la formula della difficoltà economica o finanziaria ripresa dal legislatore dall'abrogato precetto dell'usura impropria oggi appare nella medesima disposizione dove compare come aggravante lo stato di bisogno su cui precedentemente si radicava l'art. 644 c.p. abrogato: *“...che rivela, a parere del collegio, la trasparente intenzione del Legislatore di fare riferimento a situazioni diverse, poichè, in caso contrario, sarebbe davvero incomprensibile l'impiego, in una stessa norma, di distinti termini per indicare il medesimo concetto”⁶¹.*

Una diversa e nuova lettura dello stato di bisogno, in definitiva, allontana ulteriormente la finalità punitiva espressa dal legislatore nel delitto di circonvenzione di persona incapace da quello stabilita dal legislatore nella riforma dell'usura del 1996.

⁶⁰ Cass. Sez. II pen., Sent. n. 18778 del 25 marzo 2014 *cit.*, pag. 16.

⁶¹ Cass. Sez. II pen., Sent. n. 18778 del 25 marzo 2014 *cit.*, pag. 16.

CAPITOLO IV

LA NUOVA FIGURA DELL'USURA SOGGETTIVA NELLA ESIGUA PRASSI E LA SUA SIMBOLICITÀ REPRESSIVA

SOMMARIO: 1. Le aporie sistemiche della consumazione del reato. La soluzione eccentrica in materia di prescrizione dell'art. 644-ter c.p. Tracce di ritorno al passato. – 2. La necessità di una risistemazione concettuale imposta dall'evoluzione dell'indirizzo legislativo. – 3. L'usura come reato di danno cagionato al momento dell'accordo. La questione della previsione del tentativo compiuto punibile. La punibilità a titolo diverso del cooperante all'esazione e la connivenza non punibile. – 4. La centralità sistematica dell'usura pecuniaria. L'incertezza sulla parametrizzazione dell'usura reale. L'imprevisto irrompere dell'usura bancaria come forma di usura sopravvenuta. – 5. Il corredo sanzionatorio tra simbolismo punitivo e irrazionalità edittale. La pena della confisca ordinaria e le misure patrimoniali di prevenzione. La sanzione punitiva civile dell'art. 1815, II comma, e dell'art. 1418 c.c. – 6. Il recupero dell'effettività anche attraverso scelte di carattere processuale. L'estensione della disciplina del c.d. "Codice rosso" messo a punto nei delitti di violenza di genere. – 7. La c.d. riforma Cartabia nell'intreccio tra soluzioni processuali e soluzioni sanzionatorie. Un depotenziamento punitivo dell'usura?

1. Le aporie sistemiche della consumazione del reato. La soluzione eccentrica in materia di prescrizione dell'art. 644-ter c.p. Tracce di ritorno al passato

La questione del momento consumativo dei delitti di usura, in particolare quella soggettiva, resta ancora, e lo sarà per molto di questo passo, al centro di un dibattito acceso in dottrina e giurisprudenza difficile da sedare con una soluzione che metta tutti d'accordo.

Siamo consapevoli che la scelta di una delle possibili soluzioni da assumere a regola nel caso in esame possa essere solo una delle ragionevoli scelte dopo l'esame accurato di tutti i possibili inquadramenti suggeriti dalla teoria generale del reato, tuttavia senza alcun carattere di certezza assoluta.

Una ragione storica della difficoltà di individuare con sicurezza il momento consumativo è da riconoscere al fallimento del proposito legislativo del 1996 che voleva costituire una decisa svolta rispetto alla norma abrogata del 1930.

Con la vecchia disposizione il delitto era ritenuto in maniera incontestabile appartenente alla categoria dei reati istantanei con effetti permanenti, categoria mista che metteva bene in evidenza il carattere di consumazione, legato alla efficacia offensiva rispetto al bene patrimonio individuale e alla durata del rapporto usurario che investiva solo formalmente l'arco temporale di corresponsione del capitale e degli interessi, senza che assumesse una funzione incisiva sulla consumazione: *“Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o d'altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari,.....”*¹.

In ossequio a una ragione eminentemente giuridica, vero oggetto della svolta legislativa, si intendeva spostare l'asse politico criminale da un “momento” consumativo, in cui si sarebbe manifestato l'acme di illiceità del reato, a un “periodo” consumativo, in cui sarebbero state coinvolte anche le condotte, deplorevoli e dotate del medesimo disvalore, di coloro che successivamente all'accordo avessero provveduto all'esazione delle rate del prestito usurario e alla collaborazione operativa di terzi. E doveva trattarsi di una esazione effettiva e non soltanto una richiesta per configurare il doppio schema realizzativo della condotta tra dazione e promessa con la successiva riscossione delle rate.

¹ ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Vol. I, aggiornato a cura di L. Conti, Giuffrè, Milano, 1992, pag. 392. A partire da CASS. Sez. II pen., Sentenza del 27 dicembre 1935, in *Giust.pen.*, 1935, II, pag. 1377. *“Il delitto di usura va classificato fra i reati istantanei ad effetti permanenti. Il momento consumativo del reato coincide con la perfezione del contratto usurario”* fino al periodo successivo all'entrata in vigore della legge del 1996 con CASS. Sez. II pen., Sent. 7 marzo 1997, in *Giust.pen.*, 1998, pag. 246: *“...costituisce di regola un reato istantaneo ancorchè il soggetto passivo di impegni a corrispondere nel tempo gli interessi usurari, pur se, in tal caso, i suoi effetti sono permanenti rimanendo in vita il patto e le sue conseguenze senza alcuna ulteriore attività dell'agente”*.

Una sorta di tipicità sanzionatoria ampliata, alla quale rendere partecipe la disciplina del concorso di persone del reato, lasciando però irrisolte le questioni legate alla configurabilità del tentativo punibile e all'individuazione del *locus commissi delicti*, sempre diverso e di volta in volta da individuare.

Il problema che si era subito posto all'attenzione del legislatore, che aveva sconsigliato in sede di Commissione giustizia della Camera di varare una riforma siffatta, era costituito dalla impossibilità di coniugare la scelta del tasso fisso come soglia degli interessi leciti e il divenire del rapporto contrattuale che sarebbe andato a svilupparsi nel suo itinerario illecito, ben dopo il momento della pattuizione e dell'accordo negoziale. Una forma di perfezionamento del reato del tutto sganciato dall'arco temporale della sua consumazione.

Che la riforma dell'usura fosse stata affrettata, per sedare il bisogno di assistenza da assicurare al mondo dell'impresa in un momento di grave crisi economica, era stato segnalato in un significativo – e non unico – Ordine del giorno del 28 febbraio 1996 alla Commissione giustizia della Camera dei deputati: “*La Commissione giustizia, ritenuto che, come rilevato dalla discussione generale, l'attuale formulazione del disegno di legge presenta aspetti che avrebbero bisogno di un maggiore riflessione, laddove invece l'urgenza di approvare il provvedimento non permette di procedere a migliorare il testo dello stesso;*”.

Le riserve erano state superate dalla garanzia che dopo l'approvazione della riforma sarebbero state modificate le regole e l'operatività del mercato del credito, del sistema bancario e degli istituti finanziari, ampliando gli spazi di accesso agli indebitati e strutturando una finanza etica nel senso indicato dal Costituente².

Tutto questo non si è realizzato e l'unica possibile svolta è stata affidata alla creazione del Fondo vittime dell'usura, rivelatosi nel tempo del tutto inadeguato alle alte finalità istituzionali per cui era stato istituito³.

² Le vicende del progetto normativo sono illustrate in STEFANELLI R., *Usura e banca. Un suicidio del mercato*, Liocorno Editori, Roma 1996.

³ PACIFICO M., *Il fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura*, ne *Le nuove leggi civ.comm.*, 1999, pag. 822. In realtà, sono emersi all'attenzione delle istituzioni altri aspetti del tutto inediti di gestione dei fondi di solidarietà statale che hanno circoscritto le modalità di accesso. La CORTE DEI CONTI, *Deliberazione n. 9/2018/G del 24 maggio 2018*, sulla *Gestione del fondo di rotazione per la solidarietà*

La disconnessione delle intenzioni legislative originarie con i principi che governano la materia penale e tutto il versante dommatico della teoria generale del reato, è invece sopravvenuta per effetto di una legge di interpretazione autentica e di due decisioni della Corte costituzionale, di cui si dirà più avanti, che ha confuso ulteriormente il quadro che già appariva incerto al suo esordio.

Il momento consumativo, in definitiva, è uno di quegli aspetti su cui necessariamente si torna a discutere a causa della confusione tra propositi di riforma e norma approvata e che trovano il maggiore punto di tensione tra le scelte di politica criminale e quelle di politica giudiziaria indirizzata a combattere il fenomeno delinquenziale connotato anche dai caratteri tipici dei fatti di criminalità organizzata.

L'indirizzo legislativo che si è imposto a un certo punto del percorso parlamentare non asseconda le priorità sociali ed economiche che l'introduzione dei delitti di usura miravano ad ottenere, ma, tuttavia, non è possibile conciliare l'inconciliabile. Dunque, il tema della consumazione retrocede, a nostro avviso, nel tempo, e si stabilizza su quello *standard* operativo che apparteneva alla disciplina abrogata, seppure con note di miglioramento che appaiono evidenti.

L'appiattimento, poi, della vicenda penale su quella civile, si pensi all'annosa questione degli interessi onnicomprensivi e in particolare moratori, ha chiuso il cerchio di una situazione equivoca che andava risolta e ne ha chiarito definitivamente i contorni⁴.

L'usura per la prima volta ha posto la questione dell'assenza di una disciplina di carattere generale che definisca in maniera espressa il momento consumativo del reato o almeno fornisca le coordinate per individuarlo caso per caso.

La norma di carattere generale dell'art. 158 c.p. in materia di prescrizione, infatti, si rivela insufficiente in questo senso, poiché quella norma è chiamata a fornire una risposta circa l'estinzione dell'illecito

alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (2013-2017), in www.corteconti.it, ha segnalato che è stato limitato l'accesso a coloro che pur essendo dichiarate vittime di organizzazioni criminali appartengono comunque a quel mondo e non ne hanno reciso i legami. Inoltre, viene segnalata la richiesta per spese legali eccessive avanzate da diverse Associazioni che, oltre a costituirsi parte civile nei vari processi, non hanno dimostrato l'effettiva opera culturale di contrasto alla criminalità.

⁴ L'intervento decisivo è in Cass. Sez.Un. civ., Sent. n. 19597 del 7-10 luglio 2020, in www.cassazione.it.

penale soltanto rispetto a categorie già note e formalizzate dalla teoria generale del reato. Manca invece una tassativa previsione che in termini dommatici riesca a dominare e a regolare in via generale le ipotesi che il legislatore, nel suo assoluto arbitrio prescrittivo, può imporre, talvolta, attraverso indirizzi normativi sempre nuovi e diversi, deviando l'assetto consolidato delle strutture di illecito consuete cui è già indirizzata la soluzione estintiva.

Mai come in questo caso l'istituto della prescrizione si rivela del tutto inadeguato per stabilire la natura giuridica del reato e con essa il momento consumativo cui appuntare l'inizio dell'arco temporale che porta all'estinzione del delitto per lo spirare del termine massimo di prescrizione.

Sotto questo angolo visuale va attentamente analizzata la scelta di politica criminale operata dalla legislazione rispetto alla struttura del fatto punibile, concentrando l'attenzione sulla previsione dell'art. 644-ter c.p. che introduce un parametro del tutto inedito per la materia, allorché stabilisce che la prescrizione decorre dal momento dell'ultima dazione avvenuta ossia l'ultima quota di rimborso effettuata.

All'entrata in vigore della legge questa norma era stata ritenuta centrale, anche per le implicite intenzioni del legislatore, per risalire alla natura e alla struttura del fatto incriminato, poi questa certezza è venuta via via perdendo forza con una lettura sempre più critica della complessiva fattispecie usuraria.

Seguendo semplicemente il contenuto della norma speciale, alla luce del noto canone di portata generale, si dovrebbe concludere che la consumazione si verifica in un momento successivo e addirittura imprevedibile rispetto al perfezionamento del reato ossia al momento in cui si completa il consolidarsi di tutti i requisiti costitutivi della fattispecie astratta.

Si avverte in questa lettura, è inutile nascondere, il disagio di una forzatura, di una ricomposizione altamente caotica della descrizione del precetto rispetto allo schema ordinario della struttura e della dinamica teorica del fatto-reato. Anche perché, tra l'altro, il compimento in senso naturalistico della consumazione, non solo non coincide con quello giuridico – il che potrebbe essere plausibile – per come risulta formulato il dettato normativo e per come la rettifica legislativa della successiva legge di interpretazione autentica D.L. n. 394 del 29 dicembre 2000 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24 del

28 febbraio 2001, entrambi significativamente intitolati: “*Interpretazione autentica della l. 7.3.1996, n. 108, concernente disposizioni in materia di usura*”, ha finito per incidere profondamente sulla stessa previsione astratta: “*ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento*”⁵.

È vero, invece, che la norma dell’art. 644-ter c.p. che regola la prescrizione nel caso dei delitti di usura deve essere considerata una espressa deroga alla disciplina generale dell’art. 157 c.p. e seguenti, senza poter ricavare da essa, neppure con un’operazione compiuta a ritroso, quel criterio di orientamento esegetico per individuare la natura e la struttura di quei reati⁶.

Si tratta, allora, con tutta evidenza di una deroga che trova la sua giustificazione soprattutto in ragioni di carattere processuale -ricordando l’incertezza che regna sulla prescrizione se abbia natura sostanziale o processuale⁷-, laddove il legislatore ha appuntato un ulteriore

⁵ Del resto, la stessa *Relazione al disegno di legge di conversione del D.L. n. 394/2000* escludeva espressamente la natura permanente del delitto di usura: “*Intervenuta la modifica del reato di usura con la legge n. 108 del 1996, – dice la Relazione – è stato da taluno ipotizzato che il delitto di usura possa ora considerarsi un reato permanente, con la conseguenza che il reato potrebbe essere consumato anche per il solo fatto di ricevere corrispettivi, divenuti usurari, indipendentemente dalla liceità originaria della pattuizione. Dai lavori parlamentari, tuttavia, non emerge alcun elemento che possa indurre ad una interpretazione della legge nel senso ipotizzato di reato permanente, che avesse incidenza sui mutui contratti in passato e ancora in essere*“. PALMIERI A., *Interessi usurari tra interpretazione autentica, dubbi di costituzionalità e disfunzioni del mercato creditizio*. nota a Trib. di Benevento, Ord. 4 maggio 2001, in *Foro It.*, 2001, pag. 2024.

⁶ Sul punto converge BRUNELLI D., *Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica*, Giappichelli, Torino, 2000, pag. 144. Particolarmente calzante è l’esempio che riguarda il reato di bigamia, il cui termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni, differito in avanti rispetto al momento della consumazione, in ALEO S. – PICA G., *Diritto penale. Parte speciale II*, Cedam, Padova, 2012, pag. 939.

⁷ L’ampio dibattito si è svolto anche durante la stesura della legge ex Cirielli n. 251 del 2005, intervenuta a modificare anche la pena dell’usura, nell’ambito del quale si è sostenuto in Parlamento la natura mista, come riporta MANTOVANI M., *La prescrizione della pena. Spunti comparatistici per la rimediazione di un istituto negletto*, Giappichelli, Torino, 2008, pag. 125.

giudizio di disvalore della condotta illecita nel persistere degli effetti dell'iniziale comportamento sopraffattore⁸.

Vi è una ragione di carattere storico-legislativo che ha fatto accendere i fari sulla prescrizione in materia di usura ed è legata alla evoluzione normativa della norma penale che la prevede e soprattutto della sua sanzione che attiva il meccanismo della prescrizione.

Fino al 1992 l'usura era punita con una pena nel massimo edittale di due anni di reclusione; con la legge n. 356 del 7 agosto 1992 la pena viene aumentata a cinque anni di reclusione e la multa da sei a trenta milioni, spostando la sua competenza per materia dall'allora Pretore al Tribunale quale giudice superiore; con la nuova fattispecie del 1996 la pena viene poi innalzata a sei anni di reclusione; infine, con la legge n. 251 del 5 dicembre 2005 la pena veniva definitivamente elevata a dieci anni di reclusione.

È agevole comprendere che la pesante riserva sulla prescrizione parte da molto lontano, da un pregiudizio che affonda le sue radici in una pena di due anni assolutamente inadeguata, già all'epoca, rispetto all'odiosità del fatto e del tutto sproporzionata alla sua gravità intrinseca. Se questo dato si aggiungeva alla difficoltà di esperire indagini in tempi ragionevoli da parte degli inquirenti si ha la certezza che l'usura nella realtà veniva perseguita come illecito del tutto marginale nell'intensa attività giudiziaria, seppure il fenomeno venisse percepito in maniera evidente.

Occorre convenire che l'assetto legislativo prodotto dalla riforma del 1996 mostrava una struttura del fatto punibile del tutto diversa da quella attuale e, indirettamente, innovata, anche se già all'epoca comparivano segni di incomprensibile contraddizione con i principi di orientamento dettati dalla tradizionale teoria generale del reato.

Volendo partire dall'analisi di quella norma e tenendo conto del *dies a quo* di decorrenza della prescrizione ex art. 644-ter c.p., era prescritto che la consumazione si verificasse al momento del pagamento dell'ultima rata, comprensiva del capitale e degli interessi usurari, volendo allineare la soluzione alla disciplina dell'art. 158 c.p.

Il congegno messo in piedi delineava tuttavia una comprensibile distanza tra il perfezionamento della fattispecie, vale a dire la comparsa di tutti gli elementi costitutivi del fatto punibile, e la sua consu-

⁸ ALEO S. – PICA G., *Diritto penale cit.*, pag. 938.

mazione che si sarebbe verificata a distanza di tempo, assecondando la scansione adempitiva del rimborso periodico delle rate di capitale e interessi. Si ricordi ancora una volta della condotta alternativa commissiva che realizza il fatto reato tra il promettere e il dare serviva appunto per delineare una diversa scansione temporale della consumazione.

Lo schema che emergeva in questi termini avvicinava secondo una parte della dottrina la struttura dell'usura a quella del reato permanente⁹ oppure eventualmente permanente¹⁰, in cui si incrociavano i requisiti del periodo di perfezionamento con la persistenza della condotta da considerare, non nella individualità della singola rata corrisposta, ma nella globalità delle prestazioni dovute come unico e onnicomprensivo segmento quale fase esecutiva del reato¹¹.

⁹ Benchè il nuovo approdo normativo dell'usura soggettiva induca a immaginare un capovolgimento dello schema classico, ritorna invece in tutta evidenza quanto sostenuto a suo tempo da ALTAVILLA E., *Il momento consumativo del reato di usura – reati istantanei ad effetti permanenti e reati esauriti*, in *Riv.it.dir.pen.*, 1933, pag. 246: “*Nei delitti ad effetto permanente permane la conseguenza della violazione, non la violazione; non lo stato di contraddizione tra la condotta e la norma, la cui violazione continua ad essere in atto, e contro tale conseguenza impotente è la respiscenza del colpevole. Ad es. lo sfregio permanente. Ora nell'usura quando la controprestazione non sia stata immediata, non abbiamo una modificazione del mondo fisico che permane, a prescindere da ogni ulteriore attività dell'agente o di altri, ma abbiamo che, dopo la consumazione del delitto, il colpevole cerca da esso di derivare quei vantaggi, al conseguimento dei quali la violazione della norma era diretta. Non quindi stabilità di condizione fisica creata che pertanto permane, ma mutazione ulteriore di essa, per attività che portano il reato al suo esaurimento*”. Del resto, confermava MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano cit.*, pag. 811. All'indomani della riforma colgono la suggestione di una virata legislativa verso il reato permanente FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto penale. Parte speciale*, II, Zanichelli, Bologna, 1997, pag. 216. Per le prime prese di posizioni nella giurisprudenza di merito, si rinvia a FIANDINO A., *Irretroattività ed istantaneità del nuovo reato d'usura nell'ultima giurisprudenza*, in *Ind.pen.*, 1999, pag. 353.

¹⁰ MANNA A., *La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche “incrociate” di tutela*, Utet, Torino, 1997, pag. 87. Ci sia consentito riportare la nostra riflessione di segno contraria a questo proposito, in TRONCONE P., *Il reato apparentemente permanente e la cessazione giudiziale della permanenza*, in *Riv.pen.*, 1999, pag. 79, per cui il legislatore del '96, con un mero “*intervento di ortopedia legislativa*”, ha trasformato l'usura in un reato “*solo apparentemente permanente*”. Riportano l'ampio ventaglio delle ipotesi PIERGALLINI C. (a cura di), *Reati contro il patrimonio cit.*, pag. 464 e MEZZETTI E., *Reati contro il patrimonio*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, diretto da C.F. Grosso – T. Padovani – A. Pagliaro, Giuffrè, Milano, 2013, pag. 550.

¹¹ Si vedano DE ANGELIS P.F., *Usura*, in *Enc. del dir.*, 1997, XXXII, Giuffrè, Milano,

Milita contro una tale ricostruzione che vorrebbe il reato di natura permanente il fatto che il bene giuridico tutelato dalla norma è di natura incompressibile, come insegna tutta la dottrina dei reati contro il patrimonio di fonte codicistica. Non è sufficiente guardare alla condotta persistente come cifra identitaria del reato permanente, occorre qualcosa in più. È come se si volesse ritenere il delitto di furto un reato permanente solo perché alla cessazione dell'impossessamento verrebbe a cessare la situazione antigiuridica, senza considerare che il patrimonio può essere soltanto distrutto e non compresso.

A maggior ragione si deve ritenere per l'usura soggettiva, nella cui prospettiva del patrimonio individuale, suo unico ed esclusivo referente di valore, non tollera intervalli temporali in cui venga mortificato e reso inabile. Anzi, proprio risalendo alla sua dimensione dinamica l'integrità risulta essere la sua cifra identitaria e qualunque fatto intervenuto a comprometterla finisce per distruggere e non per comprimere quel bene.

Un'ultima riflessione a questo proposito investe il significato politico criminale che oggi il giurista è chiamato a considerare rispetto a questo inedito confine dell'inizio della decorrenza del termine di estinzione del reato per prescrizione.

Questa vicenda è prima di tutto una lesione di carattere sociale che riesce a connotare in termini diversi anche la regola della prescrizione, assimilando un profilo sanzionatorio più che regolativo del "tempo punitivo del reato", perché è del tutto svincolato dal congegno strutturale della fattispecie.

Un'appendice normativa che segnala all'interprete il ruolo di predominanza di contrasto a un generalizzato fenomeno seriale, consueto e diffuso, più che di repressione di un singolo fatto penalmente rilevante. La prescrizione, a queste condizioni, voleva entrare prepotentemente nel perimetro della punizione, chiamata a regolare i

pag. 4. FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto penale – Parte speciale cit.*, pag. 241. MANNA A., *La nuova legge sull'usura cit.*, pag. 85. ZANCHETTI M., *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura sopravvenuta»*, in *Mercato del credito e usura cit.*, pag. 349. DI PEPPE V.B., *Riflessioni sul momento consumativo dell'usura: dalla categoria del "reato a consumazione prolungata" ai caratteri del delitto di criminalità organizzata*, in *Cass.pen.*, 2009, pag. 2428. SILVA P., *Osservazioni sulla nuova disciplina penale del reato di usura*, in *Riv.pen.*, 1996, pag. 132.

conti dei diritti della vittima cui il tempo può assicurare giustizia e all'usuraio la forza dissuasiva del diritto penale.

2. La necessità di una risistemazione concettuale imposta dall'evoluzione dell'indirizzo legislativo

Affrontare il tema della prescrizione e ritenere che possa da solo risolvere il dilemma sulla natura giuridica dell'usura soggettiva vuol dire cogliere solo parzialmente lo spazio esegetico che la disciplina nel suo complesso suggerisce. La dialettica che si è accesa sul momento consumativo del reato ha mirato all'utilità repressiva della fattispecie, trascurando di considerare una lettura integrata dei requisiti strutturali del fatto e delle sopravvenute determinazioni legislative che ne ha ulteriormente puntualizzato il carattere.

Del resto, non sono mai stati passati in rassegna i lavori parlamentari per cercare i necessari punti di orientamento e individuarne la *voluntas legis*, anche per scongiurare l'assetto polisemico del testo. In questo caso vi è una reiterata versione contenuta nei lavori parlamentari da considerare: quelli che risalgono alla formulazione della legge del 1996; e quelli successivi di progetto della legge di interpretazione autentica.

Ma procediamo con ordine nell'intricato quadro informativo per esaminare le due diverse declinazioni che prassi e dottrina hanno riconosciuto alla fattispecie.

La duplice forma della modalità di condotta ripartita nello schema alternativo di promessa o successivo pagamento anche a rate doveva essere concepita da legislatore come la soluzione che estendesse il periodo consumativo a tutto il tempo in cui sarebbero state pagate le rate di restituzione del prestito¹². Una tale scelta nasceva dall'esigenza di ampliare il disvalore del fatto facendovi rientrare nell'area di punibilità dell'usura anche la condotta dell'esattore che successivamente andasse a riscuotere le varie rate, non solo avanzasse la richiesta, ma effettivamente le riscuotesse¹³.

¹² PISA P., *Mutata strategia di contrasto al fenomeno dell'usura*, in *Dir.pen. e proc.*, 1996, pag. 410. PISA P., *Lotta all'usura: giurisprudenza in difficoltà nell'attesa di nuove norme cit.*, pag. 1288.

¹³ Cass. Sez. II pen., Sent. n. 41045 dell'11 novembre 2005 (ud. 13 ottobre 2005),

Questo proposito di ampia incriminazione sarebbe stato confermato dall'introduzione dell'art. 644-ter c.p. sul differimento del *dies a quo* da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato ossia dall'ultima dazione versata. Non bisogna trascurare il dato che l'usura già si connotava come uno dei reati che recano maggior profitto alle associazioni criminali e si rendeva necessario coinvolgere anche i terzi che partecipano al profitto illecito.

Uno schema strutturale di questo tipo rientra esattamente nell'ipotesi del reato a condotta frazionata o prolungata, così come è stato ipotizzato per il delitto di truffa, in particolare ai danni di un ente previdenziale¹⁴, laddove il profitto viene riscosso a rate o, meglio ancora, in adesione alla struttura del delitto di corruzione che sembra ricalcare fedelmente il duplice schema realizzativo che si ritrova nell'usura¹⁵.

In questo modo, il profilo di lesività del fatto avrebbe avvalorato l'ipotesi ventilata in dottrina che le due forme alternative della condotta, promessa o dazione, tracciano un preciso profilo di pericolo del reato, e non di danno per nulla necessario alla sua configurazione, essendo già integrato l'illecito con la semplice esposizione a pericolo del patrimonio della vittima¹⁶.

L'intreccio tra la forma della condotta espressa come itinerario cronologico e la consumazione prolungata apriva effettivamente nuovi spazi in chiave interpretativa, poichè all'accettazione della promessa accolta da parte della vittima potrebbe non seguire l'effettiva dazione

con nota di F. Pardini, *Usura: momento consumativo e concorso di persone*, in *Dir.pen. e proc.*, 2006, pag. 1098. Cass. Sez. II pen., Sent. n. 41045 del 13 ottobre 2005, con nota di S. Ferrari, *Sul momento consumativo del delitto di usura*, in *Dir.pen. e proc.*, 2006, pag. 1098. Ancora Cass. Sez. II pen., Sent. n. 40380 dell'11 giugno 2015, in www.cassazione.it.

¹⁴ Cass. Sez. II pen., 25 novembre 1986, in *Cass.pen.*, 1988, pag. 730.

¹⁵ Cass. Sez. I pen., Sent. n. 11055 del 22 ottobre 1998, in *Foro it.*, 1999, II, 522. Evidentemente la soluzione suscita una serie di perplessità, come evidenziato da CARACCIOLI I., *Di fronte al rebus della consumazione scelta la via della "condotta frazionata"*, in *Guida al dir.*, 1999, pag. 81. Sul tema dei reati a condotta frazionata non può mancare il riferimento all'ampia e puntuale trattazione di AMI A., *La fattispecie di durata. Contributo alla teoria dell'unità o pluralità di reato*, Giappichelli, Torino, 2020, in particolare pag. 11. Anche in questo caso l'Autore pone l'accento sulla scelta di strategia politico criminale di declinare l'usura come reato di durata, al fine di potenziare la risposta repressiva, includendo la punibilità a titolo concorsuale degli esattori.

¹⁶ BERTOLINO M., *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella convenzione di incapace e nell'usura cit.*, pag. 118.

degli interessi o degli altri vantaggi; mentre con la condotta alternativa punibile compare l'effettiva dazione da parte della vittima e la conseguente acquisizione del profitto illecito da parte dell'usuraio¹⁷.

Non è questa la sede per approfondire il tema, ma senza alcun dubbio l'usura lascia spazi di riflessione intorno alla categoria dei reati di durata o a condotta prolungata se sia solo una soluzione di carattere sistematico o sottenda una strategia di operatività che non si fermi alla mera descrizione del fenomeno illecito.

Tuttavia, se le perplessità suscitate dalle prime prese di posizione della giurisprudenza ormai consolidata nel ritenere l'usura un reato a condotta frazionata, oggi l'interprete si trova al cospetto di una sovrappiù e incisiva determinazione legislativa con cui fare i conti. E soprattutto, lo stratificarsi di una *voluntas legis* che, seppure non sempre limpida, impone di rivedere i recenti approdi giurisprudenziali.

I lavori parlamentari del 1995, pur particolarmente affrettati nel loro svolgersi, prima di tutto tendevano a escludere che la nuova fattispecie di usura, prendendo atto che precedentemente era intesa come reato istantaneo con effetti permanenti, potesse essere configurata come un reato permanente: *“La permanenza del reato svuoterebbe di significato la previsione introdotta della nuova legislazione, che va invece interpretata come norma eccezionale tesa ad estendere a un reato istantaneo il regime prescrizione proprio dei reati permanenti”*¹⁸.

Questa interpretazione, seppure finalizzata a impedire il configurarsi delle ipotesi di usurarietà sopravvenuta del finanziamento, prende atto della volontà legislativa nel puntualizzare il momento consumativo del fatto, il cui disvalore non si estende a tutta la durata della rateizzazione, ma si concentra unicamente nel momento della stipula del contratto: *“...il momento al quale rifarsi per verificare l'eventuale usurarietà del tasso, sia sotto profilo penale che civile è quello della conclusione del contratto....”*¹⁹.

La svolta legislativa, quindi, impone oggi di riesaminare il tema della consumazione dell'usura per comprendere se la legge n. 24 del 2001 ha solo confermato un argine alla illiceità sopravvenuta

¹⁷ CASS. Sez. II pen., Sent. n. 50397 del 2 dicembre 2014, in www.cassazione.it.

¹⁸ SENATO DELLA REPUBBLICA, *Relazione al disegno di legge comunicato alla presidenza il 30 dicembre 2000*, in www.senato.it, pag. 3.

¹⁹ SENATO DELLA REPUBBLICA, *Relazione al disegno di legge comunicato alla presidenza il 30 dicembre 2000 cit.*, 5.

all'accordo oppure ha prodotto una vera e propria ristrutturazione concettuale della fattispecie²⁰. La nuova opera legislativa, infatti, seppure innescata dagli effetti perversi della rimodulazione trimestrale del tasso di interesse ufficiale, oggetto centrale della figura di reato dell'usura oggettiva dell'art. 644, I comma, c.p., ha finito per riallineare l'usura penale all'usura civile, confermando ancora una volta la vera natura giuridica dell'illecito come reato contratto a consumazione istantanea con effetti permanenti²¹. A tale proposito è stato autorevolmente sostenuto: *“La modifica legislativa ha così, fortunatamente, troncato sul nascere il dibattito sulla struttura del reato di usura, confermando la validità della tesi del reato istantaneo con effetti permanenti, che resta l'unica ricostruzione coerente con la logica e la natura del reato”*²².

La nuova formula dell'art. 1 della legge n. 24 del 2001 che tuttavia non farà parte del precetto della fattispecie incriminatrice dell'usura, ma si pone *a latere* ad essa, non sembra possa destare ragione di equivoci: *“ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*²³.

²⁰ L'impatto decisivo della svolta legislativa non era sfuggito alla dottrina che ne aveva rinvenuto nuove coordinate concettuali, per tutti FORLENZA O., *Restano dubbi sul momento consumativo del reato*, in *Guida al dir.*, n. 9, 10 marzo 2001, pag. 23.

²¹ Sebbene all'indomani dell'entrata in vigore dell'usura riformata si riapriva il dibattito sul momento consumativo del reato, trovava conferma quanto già sostenuto in precedenza da PEDRAZZI C., *Sui tempi della nuova fattispecie di usura*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 1997, pag. 663 che aveva riportato al centro dell'attenzione esegetica il momento della pattuizione: *“Nel fuoco della norma penale è ancor oggi il momento della pattuizione, e precisamente della determinazione convenzionale del corrispettivo usurario, in forma reale (dazione) o consensuale (promessa accettata)”*. FIANDINO N., *Irretroattività ed istantaneità del nuovo reato di usura nell'ultima giurisprudenza*, in *Indice pen.*, 1999, pag. 362.

²² In maniera decisa in questo senso è la posizione espressa da ALEO S. – PICA G., *Diritto penale cit.*, pag. 939.

²³ Particolarmente interessante è il dibattito suscitato dal tema in Commissione giustizia della Camera dei deputati che ha preceduto la legge di interpretazione, riportato da MANNA A., *Usura (la legge sui tassi) cit.*, pag. 844. L'Autore ritiene che la legge non sia di mera interpretazione delle norme penali sull'usura, ma abbia svolto una efficacia fortemente innovativa, tale da consegnare alla legislazione una disposizione radicalmente diversa dalla versione del 1996.

L'intervento del legislatore appare concentrare tutto il disvalore del fatto al momento della contrattazione, prescindendo dalle eventuali fasi successive segnate dal rimborso del prestito, ripristinando la dimensione contrattuale dell'illecito e facendo in questo modo coincidere, in una prospettiva sistematica, gli effetti penali con quelli civili concentrandoli sulla pattuizione illecita, come momento assorbente, conferendo, in questo modo, lo stesso modello di lesività in concreto alle due vicende giuridiche²⁴.

Se questo è l'obiettivo che si poneva la legge di interpretazione per radicare nel tempo l'illiceità dell'usura soggettiva, nata sotto l'ombrello della previsione del I comma dell'usura presunta che pone al centro la soglia del tasso di interesse ufficiale sul momento temporale in cui il contratto viene concluso, da un punto di vista strutturale e in particolare sul versante della consumazione, la struttura commissiva e la compiutezza dell'illecito penale assumono una configurazione teorica completamente diversa nel dibattito acceso dalla discussione parlamentare e dopo il 1996²⁵.

Se prima della legge di interpretazione autentica si aveva riguardo al requisito cronologico che si interponeva tra la perfezione del fatto e la sua consumazione, per inquadrare il momento consumativo in armonia con l'inizio del decorso della prescrizione, oggi – a nostro parere – questo *iato* è stato ampiamente superato dalla legge che, forse inconsapevolmente, ha inciso nel profondo sull'effetto della consumazione del reato e sul verificarsi dell'evento.

Non si tratta solo della preoccupazione di avere espunto, come referente della consumazione, la dazione successiva alla conclusione del contratto, che faceva valere la sussistenza di un arco temporale della consumazione, ma di aver puntualizzato, con effetto normativo prescrittivo, che il momento centrale per valutare la consumazione del delitto è e resta quello della conclusione del contratto²⁶.

²⁴ Sulla questione della centralità del momento pattizio e la conclusione del contratto (che impedisce anche l'usura sopravvenuta) si rinvia a Cass. Sez. I civ., Sent. n. 350 del 9 gennaio 2013, in www.cassazione.it e Cass. Sez.Un. civ., Sent. n. 24675 del 19 ottobre 2017, in www.cassazione.it.

²⁵ MUSCATIELLO V., "Dalla "parola data" alla "parola scritta": l'usura fra presunzioni, finzioni, metafore, in *Riv.trim.dir.pen.econ.*, 2003, pag. 179.

²⁶ Sulla natura di reato istantaneo con effetti permanenti ci permettiamo di rinviare a quanto già esposto in TRONCONE P., *Il delitto di usura: successioni di leggi nel tempo*

Una rilettura, a nostro parere, si impone in chiave di offensività e non di tipicità, l'unica in grado di riconoscere un assetto di coerenza alla dinamica attuativa dei delitti di usura, dove, ancora una volta, si riconosce la piena legittimità alla funzione teleologica unita a quella casistica del bene giuridico.

La dommatica che orienta la figura dell'usura soggettiva deve prendere atto che al centro della tutela penale – per convergenza normativa anche del settore civile – vi è il patrimonio individuale della vittima, costretto a disporre dalla condotta induttiva usuraria con un indirizzo e una finalità diversa da quella che il titolare avrebbe voluto darne.

In questi termini, al fine di comprendere le vicende che subisce la ricchezza della parte offesa, torna decisiva la concezione dinamica del patrimonio, in maniera costituzionalmente orientata, nel ritenere che sia la promessa accettata al momento dell'accordo sia l'eventuale dazione versata, in qualità di estremi esecutivi della pattuizione, stabiliscono il momento qualificativo del fatto e in termini giuridici il momento consumativo del reato²⁷.

La lesione del bene giuridico patrimonio individuale avviene esattamente nel momento in cui le parti raggiungono l'accordo avente carattere usurario e con esso la naturale implicazione che gli eventi alternativi del reato si verificano esattamente in quel momento temporale²⁸. Va da sé che il tema del modello naturalistico del fatto-reato

e struttura del reato cit., pag. 3. PIERGALLINI C. (a cura di), *Reati contro il patrimonio cit.*, pag. 464.

²⁷ Negli stessi termini in cui prefigurava la dinamica PETROCELLI B., *Il delitto tentato*, Cedam, Padova, 1955, pag. 20: “...la consumazione, comunque la si voglia intendere, sia nel senso del perfezionarsi, sia nel senso dell'esaurirsi del reato, respinge da sé l'idea del persistere, del protrarsi. La consumazione è per sua natura non una fase, un processo, ma un momento; e ciò che si è consumato in quel momento non può continuare a consumarsi, appunto perchè si è già consumato”.

²⁸ Tra l'altro, il principio della consumazione dell'usura al momento dell'accordo negoziale è stato ribadito anche in materia civile in relazione agli interessi dovuti per anatocismo, così CORTE COST. Sent. n. 78 del 2 aprile 2012, in www.cortecostituzionale.it. Non mancano decisioni del giudice penale nello stesso senso, come in CASS. Sez. II pen., Sent. n. 6784 del 12 luglio 1997, in www.cassazione.it: “...in tema di usura, qualora successive consegne di assegni, denaro o altri beni mobili siano state effettuate dal soggetto passivo in esecuzione di un'unica originaria pattuizione usuraria, non è ravvisabile in capo all'agente una pluralità di condotte criminose unificate dal vincolo della continuazione, bensì un'unica condotta che si è esaurita nell'atto stesso in cui si è perfezionato il patto. Quello d'usura, infatti, costituisce di regola un reato istantaneo,

e l'evento a distanza -si legga pagamento delle rate-, inquadrato come evento in senso naturalistico, cede il passo alla lesione del bene patrimonio e con esso si manifesta l'evento in senso giuridico che con esso va a coincidere²⁹.

Sul punto va osservato che in questa vicenda si evidenzia un paradosso della relazione contrattuale usuraria. Nella realtà si finisce per arricchire la vittima e non depauperarla, segnalando un immediato vantaggio per il soggetto in difficoltà, capace in questo modo di vincere la sua condizione di deterioramento economico³⁰. Da questo punto di vista il concetto penalistico di danno e di evento in senso materiale non aiutano, in realtà, a comprendere l'effettiva dinamica del reato nel suo divenire.

La problematica viene, dunque, risolta soltanto se si pone mente al fatto che, proprio nel momento in cui si definisce un vantaggio per la parte offesa, se ne determina il suo danno, a causa della costituzione di un rapporto obbligatorio che costringerà la vittima al pagamento delle rate usuarie, se vi riuscirà per intero, e al suo totale e irreversibile impoverimento. Nella genesi del rapporto usurario si scopre, dunque, che l'evento materiale cede il passo all'evento in senso giuridico che chiarisce e giustifica la consumazione di un illecito, allo stesso tempo penale e civile, concentrato nel momento della conclusione della pattuizione.

La riconfigurazione in termini di offensività gioverà anche alla comprensione della ricaduta civilistica della vicenda, perché comunque quell'accordo illecito apporterà un danno materiale al patrimonio della vittima. È in quel preciso momento che la parte offesa, mettendo a disposizione la sua ricchezza non la espone semplicemente al pericolo e al potenziale danno futuro, ma già in quel momento costituisce volontariamente una concreta ipoteca, un vincolo di destinazione, con il congelamento dei suoi beni a favore dell'usuraio.

ancorchè il soggetto passivo si impegni a corrispondere nel tempo gli interessi usurari, pur se, in tal caso, i suoi effetti sono permanenti rimanendo in vita il patto. E le sue conseguenze senza alcuna ulteriore attività dell'agente".

²⁹ Si veda quanto già riportato sopra a proposito della lesione giuridica che viene inferta al bene patrimonio individuale che, viceversa, la nuova intenzione legislativa intendeva appuntare sulla ricaduta naturalistica dell'obbligazione iniqua contratta.

³⁰ L'acuta osservazione è di FIORELLA A., *Appunti sulla struttura del reato di usura*, in F. Macario – A. Manna (a cura di), *Mercato del credito e usura cit.*, pag. 232.

La perfetta sinergia tra il campo penale e quello del codice civile in termini di rilevanza del fatto e di conseguente sanzionabilità della condotta colpevole, fa emergere a tutto tondo un rapporto obbligatorio, da cui non è possibile ritirarsi, che nel suo significato economico e giuridico è già la concretizzazione di un danno, perché costituisce già da quel momento un obbligo a corrispondere gli interessi che progressivamente maturano o altri vantaggi usurari. Rimane fuori da quest'orbita naturalistica la restituzione di quanto concordato che avviene in differita nel tempo, con quella dinamica che segue la restituzione periodica punita con un termine prescrizione del tutto eccentrico rispetto alla disciplina generale.

La concezione dinamica del patrimonio in questo senso aiuta a comprendere come un semplice accordo si trasformi in un effettivo danno diretto e indiretto per tutta la compagine delle sue relazioni personali e per tutti i rapporti economici intrattenuti dalla vittima che ne riceverà un deciso nocumento in termini effettivi e in termini potenziali, andando a cagionare una lesione dei suoi diritti fondamentali come centro dell'interesse dell'ordinamento.

Se è vero che la fattispecie si allontana dal modello di illecito penale che nella sua struttura è noto alla teoria del reato, è pur vero che l'indirizzo normativo spinge l'interprete a enucleare dalla disciplina positiva nuovi criteri di qualificazione del fatto che presenta certamente aspetti inediti e singolari nell'ambito della legislazione penale italiana. Non si tratta in questo caso di intervenire con una forzatura interpretativa, ma della presa d'atto che è impossibile ricondurre all'archetipo noto la descrizione astratta di un fatto punibile per legge che non si allinea alle coordinate della dommatica giuspenalistica.

La nuova prospettiva esegetica servirà anche a distinguere un fatto reato non ancora esaurito, ma allo stesso tempo compiuto e consumato, da un modello di incriminazione che registra la prosecuzione della condotta, una prosecuzione dell'*iter criminis*, semplicemente da inquadrare come *post fatto* non punibile, ma necessario per tenere nel debito conto l'aggravamento delle conseguenze sanzionatorie a carico dell'agente³¹.

³¹ Il tema della consumazione dell'usura, in presenza di un *iter* perfezionativo che perdurava nel tempo, era oggetto di dibattito già sotto la norma abrogata che la riconduceva al momento della pattuizione o della corresponsione degli interessi usurari, come

Non si tratterrà di un allungamento della consumazione, ma del momento di compimento della fattispecie che il legislatore ha imposto come tipica di quel modello di illecito³². Si ripropone in questo caso il contrasto concettuale tra consumazione e fattispecie legale, quando questa non sia stata modellata sui criteri classici convenzionali della dottrina penalistica.

L'atipicità della figura del reato di usura e lo svolgersi del suo *iter* attuativo conduce alla conclusione di trovarsi di fronte ad una incoerenza sistematica voluta da una doppia legislazione qualificativa che la descrive e che occorre dominare perché la fattispecie possa attuare nella realtà, per quanto possibile, tutti i propositi di politica criminale che il legislatore riformatore si era proposto.

Questa lettura consente anche di fornire la spiegazione di una ipotesi di prescrizione del reato del tutto incoerente rispetto alla disciplina ordinaria, fornendo una razionale giustificazione a una previsione che vorrebbe spostare in avanti il momento consumativo del fatto, ma che nella realtà è indotta da ragioni di semplice politica giudiziaria del tutto diverse, affidandosi questa volta a strumenti del diritto processuale.

Atteso che la disciplina della prescrizione non esaurisce né devia l'argomento del momento consumativo del reato, fornendo semplicemente la soluzione rispetto a strutture di reato note e replicanti; avendo fissato che il momento della consumazione è costituito da un *punctum temporis* e non da un intervallo temporale indeterminabile; avendo anche preso atto che il referente di valore del reato è la conclusione del contratto illecito; occorre concludere che la previsione dell'art. 644-ter c.p. è solo funzionale a propositi non compiuti di protezione della vittima³³.

E che la prescrizione non possa interferire con la natura dell'interesse protetto dalla norma penale nel suo assetto sistematico e la struttura del reato, viene puntualmente rilevato: "...*nulla impedisce al legislatore di dettare un regime della prescrizione diverso senza con ciò condizionare necessariamente la struttura del reato*"³⁴.

precisato da PASOLINI P., *Classificazione del delitto di usura in relazione al tempo*, in *Riv.pen.*, 1936, pag. 1386.

³² PROSDOCIMI S., *Profili penali del postfatto*, Giuffrè, Milano, 1982.

³³ PALOMBI E., *La nuova struttura del reato di usura cit.*, pag. 32. MASULLO M.N., *Usura e permanenza: a proposito del termine di prescrizione*, in *Cass.pen.*, 2000, pag. 547.

³⁴ PICA G., *Usura (diritto penale) cit.*, pag. 1147.

In verità, il legislatore facendo sopravanzare scelte di politica giudiziaria su scelte di politica criminale, ha introdotto una ipotesi in deroga alla disciplina generale della prescrizione -non della consumazione sostanziale-, facendo in modo che l'*iter* di esaurimento degli effetti dannosi del delitto di usura non possano essere compromessi dalla maturazione di un termine di prescrizione più breve di quello. Avere ancorato il *dies a quo* di decorrenza della causa estintiva del delitto al pagamento dell'ultima rata ha fatto in modo che l'usuraio non si avvantaggi di una soluzione elusiva della sua responsabilità.

Dunque, se non ci fosse stata l'introduzione di quella disciplina speciale dell'art. 644-ter c.p., secondo la prospettiva esegetica qui proposta, la prescrizione avrebbe iniziato il suo decorso dal momento della conclusione del contratto, travolgendo irrimediabilmente le giuste ragioni della punibilità del colpevole.

Peraltro, non è da escludere che una volta concluso il contratto e anche iniziate le indagini preliminari l'indagato non si rivolga all'usuraio per chiedere la restituzione del capitale e la corresponsione integrali degli interessi usurari concordati. Sulla questione il Brunelli ritiene che, essendo la vera consumazione dell'usura integrata soltanto con la promessa, la dazione effettivamente riscossa dallo stesso usuraio può dare luogo all'applicazione all'aggravante dell'art. 61 n. 8 c.p.³⁵.

3. L'usura come reato di danno cagionato al momento dell'accordo. La questione della previsione del tentativo compiuto punibile. La punibilità a titolo diverso del cooperante all'esazione e la connivenza non punibile

La questione del momento consumativo del delitto di usura, che sia la figura del I o del III comma, e la natura stessa del reato, se sia di danno o di pericolo, sono state fortemente condizionate, come si è detto, dall'imprevedibile *iter* legislativo e giurisprudenziale che ha trascinato il contenuto dell'art. 644 c.p. in un'area concettuale del tutto diversa da quella concepita con la sua entrata in vigore.

³⁵ Per tutte le altre e complesse vicende che riguardano la prosecuzione degli effetti dell'illecito penale, anche dell'usura, si rinvia a BRUNELLI D., *Il reato portato a conseguenze ulteriori cit.*, pag. 19.

L'originario progetto legislativo, infatti, di rendere più flessibile la norma penale, anche con profili di indeterminatezza che non pochi problemi hanno posto nel tempo, allontanandola dal dettato prescrittivo della norma abrogata e sganciandola dalla disciplina civilistica della patologia contrattuale espressa con decisione dall'art. 1815 c.c., non ha sortito in realtà gli effetti desiderati.

La ricognizione giurisprudenziale degli ultimi anni ha messo in evidenza una serie di contraddizioni che potevano essere sanate solo a livello legislativo e invece, a circa tre anni dalla sua entrata in vigore, alla nuova fattispecie sono stati conferiti i medesimi caratteri che appartenevano a quella abrogata, riconfermando l'archetipo della tradizionale figura dell'usura soggettiva.

Il tema più controverso emerso all'attenzione di dottrina e giurisprudenza è certamente quello della consumazione del delitto di usura, diventato nel tempo un dedalo concettuale a cui difficilmente è possibile fornire una soluzione esaustiva.

Proprio rispetto allo schema giuridico di questa fattispecie si registra il divario aperto da tempo tra nozione di integrazione della fattispecie con il verificarsi di tutti i suoi requisiti costitutivi e momento consumativo del reato, con specifico riferimento alla tradizionale configurazione che integra la lesione e il pericolo del bene giuridico³⁶.

Tutto origina dalla necessità di chiarire i contorni dell'usura, quella più tipicamente plausibile nella realtà giudiziaria.

Pertanto, due sono stati i passaggi significativi che hanno segnato una decisa riconversione prescrittiva e narrativa dell'usura. Il primo è riconducibile alla legge di interpretazione autentica n. 24 del 2001, vera rarità penalistica e costituzionale nel panorama degli interventi legislativi repubblicani³⁷. Il secondo è da riferire alle due distinte sentenze della Corte costituzionale, la n. 29 del 25 febbraio 2002 e la n. 346 del 31 ottobre 2002, che, pur nel ricostruire i passaggi chiave della vicenda legata alla punibilità dell'usura sopravvenuta e pur rigettando ipotesi di illegittimità, a nostro avviso, ha fornito una chiave di lettura

³⁶ BRASCHI S., *La consumazione del reato. Fondamenti dogmatici ed esigenze di politica criminale*, Cedam, Padova, 2020.

³⁷ La complessa problematica è ampiamente trattata in AA.VV., *Le leggi di interpretazione autentica tra Corte costituzionale e legislatore, Atti del Seminario di Roma del 5 ottobre 2000*, in A. Anzon (a cura di), Giappichelli, Torino, 2001.

importante riconfermando l'innovazione legislativa dell'anno precedente e il vincolo dettato dalla legge interpretativa del 2001³⁸.

La questione, nata sulle vicende oppressive della modifica del tasso di interesse nel corso della rateizzazione per la restituzione del capitale nei contratti sinallagmatici a prestazioni corrispettive, aveva acceso l'interesse della giurisprudenza civile chiamata a chiarire in quale modo andasse corretto un contratto che nel corso della sua esecuzione imponesse un tasso di interessi superiore a quello legale al momento della stipula.

La Corte di Cassazione civile con successive sentenze che andavano via via a consolidare un orientamento in termini di equità, teso ad evitare seri danni finanziari a carico degli ignari mutuatari, aveva in realtà deciso sempre e soltanto rispetto alla figura di usura oggettiva riconducibile al I comma dell'art. 644 c.p. in ordine alla statuizione normativa del tasso ufficiale adottato dal Ministero del Tesoro quale elemento integrativo del precetto penale³⁹.

Si trattava certamente di un caso di usurarietà sopravvenuta, molto frequentemente tenuta fuori dal fuoco della volontà dolosa dell'agente, ma senza alcun dubbio sul piano degli effetti civili demolitiva del contratto e punitiva per il concedente. Usura sopravvenuta che, peraltro, metteva a nudo il limite di liceità e di legittimità della norma penale in bianco, appuntando il giudizio di illegittimità derivata sul provvedimento integratore di natura amministrativa⁴⁰.

³⁸ Si tratta di CORTE COST. Sent. n. 29 del 14 febbraio 2002 *cit.* e CORTE COST. Sent. n. 436 del 31 ottobre 2002, in www.cortecostituzionale.it, 2002, che, infatti, hanno confermato la legittimità della legge di interpretazione autentica e, quindi, la validità del momento dell'accordo come quello di consumazione del reato.

³⁹ CASS. Sez. III civ., Sent. n. 1126 del 2 febbraio 2000, in www.cassazione.it. CASS. Sez. I civ., Sent. n. 5286 del 22 ottobre 2000, in www.cassazione.it. CASS. Sez. III civ., Sent. n. 14899 del 17 novembre 2000, in www.cassazione.it.

⁴⁰ ZANCHETTI M., *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura sopravvenuta»*, in F. Macario – A. Manna (a cura di), *Mercato del credito e usura cit.*, pag. 349. SEVERINO DI BENEDETTO P., *Riflessi penali della giurisprudenza civile sulla riscossione degli interessi divenuti usurari successivamente all'entrata in vigore della l. 108 del 1996*, in *Banca Borsa Titoli di credito*, II, 1998, pag. 552. RAMPIONI R., *La fattispecie di usura presunta nel crogiuolo della pratica applicativa. Il "nodo" della commissione di massimo scoperto mette a nudo il non sense della delega politica ad organi tecnici*, in *Cass.pen.*, 2012, pag. 361: "...appare in ogni caso chiaro che l'ambito di applicazione dell'usura in concreto è contenuto in una forbice moto ristretta: in basso, dal limite individuato dal tasso effettivo globale

Sosteneva il giudice civile che il controllo di liceità andava effettuato, non solo al momento della conclusione del contratto, ma anche successivamente, quando intervenute modifiche, bilaterali o unilaterali, all'accordo si producesse un effetto novativo del negozio originario.

Questo nuovo scenario, nato sul dettato dell'usura oggettiva, registrava analoghe ricadute riferibili all'usura soggettiva, riproponendo quell'accertamento in concreto da valere come strumento ermeneutico della fattispecie abrogata e comunque, chiariva definitivamente che il momento di qualificazione giuridica del contratto, della sua liceità e lo stesso momento in cui si consumava il reato, era fissato all'accordo dopo la pattuizione negoziale del contratto sinallagmatico.

Se prima delle modifiche normative era possibile inquadrare l'ipotesi di usura in termini diversi, dove soprattutto ad essere rilevante era il profilo di pericolo per la integrità del bene giuridico patrimonio, il che legittimava la duplice prospettiva per cui il promettere e il dare fornivano la certezza che il delitto fosse di pericolo e alternativamente di danno, con la lettura univoca fornita dagli elementi normativi sopravvenuti il delitto ora va inteso – a nostro avviso – come solo di danno con la lesione che si produce al momento della stipula definitiva.

Peraltro, andrebbe anche considerato che la duplice e alternativa modalità di consumazione vede due comportamenti diversi, promettere e dare, che si trovano in rapporto di progressione l'uno rispetto all'altro. L'inizio dell'adempimento con la prima dazione vede l'antecedente logico nella promessa espressa alla conclusione del negozio, per cui non si può negare che, seppure non sia sostenibile l'ipotesi di un *ne bis in idem*, la vicenda illecita offrirebbe la dimensione della progressione criminosa, in cui però il legislatore ha già considerato a monte il disvalore delle due forme di commissione del fatto, ritenendole del tutto equivalenti, anche sotto il profilo sanzionatorio⁴¹.

Poste le basi alla forma di consumazione dell'illecito penale, perfettamente coincidente con la norma a specchio dell'art. 1815 c.c., il tema del tentativo può ricevere un inquadramento più razio-

medio per operazioni similari, saggio di interesse che marca l'area del penalmente irrilevante; in alto dal tasso soglia, il cui "sfioramento" segna l'area di applicabilità della fattispecie principale di usura presunta".

⁴¹ BRUNELLI D., *Il reato portato a conseguenze ulteriori cit.*, pag. 45.

nale. La lesione del bene giuridico e l'evento in senso giuridico che ne deriva lascia intendere che non vi sono ragioni valide per negare il tentativo di usura e di mediazione usuraria nell'ipotesi di tipo soggettivo. Cosicché, il delitto tentato si può configurare quando vi sono tutti gli elementi dell'art. 56 c.p. e dell'art. 644 c.p., costituita da tutta la fase precontrattuale, ma non è stata ancora accettata la promessa, concluso l'accordo, il vero punto focale di lesività del fatto⁴².

Più problematica è la vicenda che può investire il soggetto chiamato unicamente dall'usuraio ad incassare una rata del contratto illecito. La scelta primigenia di politica criminale, spinta verso una espansione dell'incriminazione in chiave di prevenzione generale negativa, oggi si trova a vedersi negata cittadinanza, a favore di un rispetto maggiore delle garanzie della persona.

Il profilo di disvalore della condotta è lo stesso che appartiene all'usuraio e a chi con lui collabora nella fase di esecuzione del negozio sinallagmatico: un esattore consapevole della finalità di profitto perseguita dal suo committente con apporto causale incontestabile. La punibilità del concorrente esattore per usura avrebbe soddisfatto anche esigenze di politica giudiziaria per stringere la rete di connivenze e di collaborazione nella locupletazione del profitto iniquo⁴³. Progetto normativo che avrebbe meritato una concretizzazione più attenta da parte del legislatore che avesse strutturato la fattispecie in maniera più precisa secondo il modello dell'illecito frazionato o a consumazione prolungata, come avviene per il delitto di corruzione⁴⁴. Sempre che

⁴² FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto penale – Parte speciale cit.*, pag. 229. PIERGALINI C. (a cura di), *Reati contro il patrimonio cit.*, pag. 465.

⁴³ CARRARA F., *Studi sul favoreggiamento*, in *Opuscoli di diritto criminale*, VII, Firenze, 1899, pag. 46.

⁴⁴ CASS. Sez. II pen., Sent. n. 53479 del 24 novembre 2017, in www.cassazione.it, afferma: "... questa Corte ha ormai abbandonato l'orientamento che attribuiva all'usura la natura di reato istantaneo, sia pure con effetti permanenti, e ha affermato che "in tema di usura, qualora alla promessa segua – mediante la rateizzazione degli interessi convenuti – la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un *post factum* penalmente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo "sostanziale" del reato, realizzandosi, così, una situazione non necessariamente assimilabile alla categoria del reato eventualmente permanente, ma configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la

fosse provata la consapevolezza di prendere parte a un fatto usurario e di fornire un contributo causale alla vicenda innescata da un diverso soggetto, altrimenti si sarebbe posto il problema della c.d. “*connivenza non punibile*”⁴⁵.

Ormai appare chiaro che il disegno legislativo perseguito di scardinare la fase del perfezionamento dalla fase della consumazione del reato, lasciando aperta la fase della consumazione fino all’inizio del termine di decorso della prescrizione, non ha funzionato. L’attuazione materiale del progetto, avendo fatto i conti con le discipline di carattere generale di orientamento della materia penale, con cui si intravedeva un lontano profilo di coerenza, è stata debellata dal sopraggiungere di determinazioni normative che ne hanno vanificato il percorso attuativo. Sul doppio versante, in maniera del tutto singolare, prima quello civilistico e poi quello penale, aggredito successivamente dall’incongruenza sistematica.

Sul versante della responsabilità concorsuale dell’esattore o dei riscossori delle rate successivamente erogate dall’usurato va puntualizzato che il terzo non rimane per nulla indenne da ipotesi di responsabilità penale. Per qualificare come illecito penale la condotta di chi interviene dopo la consumazione avvenuta con la pattuizione non è necessario ricorrere alla struttura del reato permanente del reato di durata per delineare un’area di autonomo disvalore di quella condotta, poichè l’esattore potrà essere chiamato a rispondere del delitto di estorsione, di ricettazione o ancora del delitto di favoreggiamento personale⁴⁶.

sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata.” (n. 11055 del 1998 Rv. 211610, n. 41045/05 n.34910 del 2008, Rv. 241818). Aderendo allo schema giuridico dell’usura intesa appunto quale delitto a consumazione prolungata o – come sostiene autorevole dottrina – a condotta frazionata, ne deriva che effettivamente colui il quale riceve l’incarico di recuperare il credito usurario e riesce ad ottenerne il pagamento concorre nel reato punito dall’art. 644 c.p., in quanto con la sua azione volontaria fornisce un contributo causale alla verifica dell’elemento oggettivo di quel delitto”.

⁴⁵ Il concetto di connivenza non punibile viene ribadita da Cass. Sez. III pen., Sent. n. 32032 del 31 agosto 2022, in www.cassazione.it: “...va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 c.p., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare”.

⁴⁶ Ancora da Cass. Sez. II pen., Sent. n. 38551 del 18 settembre 2019 *cit.*: “*Questa*

Vicenda dalle conseguenze diverse è quella che dovesse riguardare l'esattore che arbitrariamente modifica il contenuto economico della dazione chiedendo, ad esempio, per sé un supplemento o dovesse richiedere un oggetto diverso e più importante, nella forma dell'usura reale. In questo caso vi sarebbe una nuova ipotesi di usura, collegata alla prima, ma del tutto indipendente sotto il profilo dell'autonomia strutturale dei due differenti reati.

Sotto altro profilo, molto più realistico e attuale, non va sottaciuto che le ipotesi di usura soggettiva vengono quotidianamente commesse da sodalizi criminali che utilizzano l'usura come reato strumentale alla commissione di fatti altrettanto gravi, di riciclaggio, di estorsione. Per cui, in questi termini si ripropone lo sfondo su cui si agita una soluzione che contempli la responsabilità per il delitto di associazione per delinquere e come reato fine quello che emerge dalla condotta dell'esattore⁴⁷. In questo modo il concorrente o connivente che sia non sfugge alla punibilità determinata da un assetto molto più ampio della vicenda illecita.

In definitiva, anche su piano strettamente causale la condotta dell'esattore è neutra rispetto al nucleo di offensività costituito dalla negoziazione che segna il vero profilo di tipicità dell'usura. Il concorrente verrebbe chiamato in causa semplicemente per aver tenuto una condotta atipica, di ausilio, addirittura episodica se esige una sola rata, al di fuori del perimetro offensivo del quadro negoziale, per la semplice esecuzione di un compito meramente esecutivo senza alcuna inferenza effettiva sul nucleo di illiceità che coinvolge la relazione diretta tra usuraio e usurato per la sussistenza del rapporto contrattuale.

Corte (Sez. 2, n. 2988 del 22/11/2007, dep. 2008, Rv. 238747-01) ha anche chiarito che la condotta tipica del reato di usura non richiede che il suo autore assuma atteggiamenti intimidatori o minacciosi nei confronti del soggetto passivo, atteso che tali comportamenti caratterizzano la diversa fattispecie dell'estorsione; ed ha inoltre chiarito (Sez. 2, n. 5231 del 14/01/2009, Rv. 243283-01) chesussiste il solo reato di estorsione ove la violenza o la minaccia siano usate ab initio al fine di ottenere la dazione dei suddetti vantaggi. Invero, il reato di usura, che rientra tra i delitti contro il patrimonio mediante frode, si distingue dall'estorsione, che rientra tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone, perchè, ai fini dell'integrazione della sua materialità, non occorre che il soggetto attivo ponga in essere, in danno di quello passivo, una violenza o minaccia".

⁴⁷ LO MONTE E., *Osservazioni sul possibile contributo del sistema creditizio in materia di «lotta» alla criminalità organizzata: l'esempio dell'usura*, in Moccia S. (a cura di), *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali*, Esi, Napoli, 1999, pag. 379.

La fase esecutiva del rapporto obbligatorio, già qualificabile come danno nella lesione giuridica, sul piano dell'offensività penale e della compromissione irrimediabile del patrimonio della vittima, gioca il suo ruolo al di fuori della fattispecie, oltre quell'incontro delle volontà che hanno sancito l'accordo. E, tuttavia, l'intento repressivo non può mancare come iniziativa dissuasiva rispetto all'incrementarsi del fenomeno usurario punendo autonomamente l'esattore per una diversa ipotesi di reato.

Per quanto possa valere il richiamo all'art. 12, I comma, prel. c.c. le espressioni verbali utilizzate dall'art. 644, III comma, c.p., circa la promessa e la dazione, volgono la condotta al passato -chi li ha dati o promessi-, che alla luce del ricorso alla nuova chiave esegetica fornita dall'attuale assetto normativo, si traduce nella ragionevole soluzione che tutto il compendio degli elementi di tipicità penale devono essere valutati dal giudice in concreto ben prima dei successivi adempimenti della rateizzazione, dunque, solo nella fase dell'accordo contrattuale.

Il giudice dovrà calarsi nel contesto temporale della negoziazione e della conclusione del contratto, per verificare che proprio in quel momento si siano manifestati i requisiti di tipicità dell'usura soggettiva così come descritta dalla legge. Per cui ha un preciso senso di orientamento il "tempo" utilizzato dalla norma, nel dare per scontato che il fatto si è già consumato e che non esiste ulteriore prosecuzione consumativa, ma semplicemente l'adempimento dell'obbligazione illecita che coincide con la breve o lunga fase del rimborso delle rate di capitale e interessi.

La formula rivolta al passato, degli interessi usurari "dati o promessi", mette definitivamente in evidenza, inoltre, che il legislatore non intende qualificare come illecito penale una successiva richiesta fatta alla vittima, quale sarebbe l'esazione effettiva delle rate, perché non rientra nell'area di concreta operatività del fatto di reato⁴⁸.

⁴⁸ CASS. Sez. II pen., Sent. n. 38551 del 18 settembre 2019 cit.: "*Ai fini dell'integrazione del reato di usura, non occorre che l'iniziativa di instaurare la negoziazione sia stata presa dall'usuraio, e non rileva che la conclusiva pattuizione connotata da usura sia stata accettata dalla vittima senza subire pressioni, poiché la ratio dell'incriminazione s'incentra sul carattere oggettivamente usurario della pattuizione*".

4. La centralità sistematica dell'usura pecuniaria. L'incertezza sulla parametrizzazione dell'usura reale. L'imprevisto irrompere dell'usura bancaria come forma di usura sopravvenuta

Se da un lato si è esaminata la vicenda dell'accrescimento del patrimonio, dell'arricchimento da profitto sproporzionato, del soggetto agente e dopo avere indagato le ragioni per cui si ricorre al prestito usurario, è il caso di passare ad esaminare quali possano essere le vessazioni, le prestazioni, le occasioni di sfruttamento della vittima di usura che la portano lentamente ad una situazione di oggettivo e irreversibile impoverimento. Per converso il denaro e le altre utilità, che si ritrovano nel primo sintagma della norma del III comma dell'art. 644 c.p., corrispondono ai vantaggi e compensi che acquisisce il creditore usuraio.

In effetti potrebbe apparire fuorviante l'aver affidato l'individuazione delle componenti costitutive della controprestazione a nozioni giuridicamente differenziate che, tuttavia, se lette in maniera razionale, finiscono per chiarire il quadro della natura del corrispettivo, senza tradire o mistificare la natura della prestazione iniqua.

Lo schema legislativo va inteso nel senso della onnicomprensività dei contenuti, per cui la prestazione usuraria richiesta può essere costituita da: vantaggi, compensi, utilità, denaro che, ad onta di una lesione della determinatezza, vanno proprio incontro ad esigenze di tassatività del precetto, nel senso di reprimere qualsiasi vicenda veda al centro l'impoverimento ingiustificato della vittima e l'iniquo accrescimento del patrimonio dell'agente.

Tuttavia, un'esegesi accorta della norma fa affiorare le prime perplessità sulla congruità delle scelte operate dal legislatore quando ha equiparato l'usura pecuniaria all'usura reale, non avvedendosi dell'insidia che si annidava nella prescrizione normativa. Emerge, infatti, una eterogeneità nel trattare allo stesso modo contenuti naturalistici che, viceversa, esigevano una parametrizzazione differenziata in relazione alla propria specifica natura.

A rafforzare il dubbio della necessità, sollevata dal famoso ordine del giorno della Commissione giustizia del 1996 che fosse necessario un ulteriore approfondimento, è il contenuto della seguente previsione: *“Sono altresì usurari gli interessi, , e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo al tasso medio praticato per operazioni similari”*.

È stato già giustamente segnalato in dottrina che una interpretazione letterale vorrebbe che anche i vantaggi (si legga anche utilità) sia possibile valutarli traducendo in valore economico il corrispettivo e confrontandoli con i tassi delle operazioni similari, in questo modo imponendo una indagine vincolata e mirata a confrontare grandezze e generi – addirittura merceologici – del tutto eterogenei rispetto alle operazioni economiche similari⁴⁹.

Questo vorrebbe dire imporre al giudice una duplice prova scientifica: una prima, scivolosa e arbitraria, che riguarda l'attribuzione di un valore pecuniario al vantaggio; una seconda, più agevolmente verificabile, una volta ricavato il valore pecuniario, confrontarlo con quello dei tassi del libero mercato per operazioni similari.

Si tratta sicuramente di un versante applicativo che mostra il lato debole della norma che, pur nella onnicomprensiva considerazione che il legislatore voleva dare a quelle utilità che andassero oltre il denaro, finisce per rendere la norma inapplicabile o talmente opinabile l'esito di un tale accertamento tecnico da vanificare anche la natura di prova scientifica.

Non sempre le utilità sono economicamente valutabili, soprattutto quelle estreme di carattere affettivo, come abbiamo già sopra annotato, per cui la fattispecie è costretta a subire una impreveduta disapplicazione di fatto, per l'assenza di elementi di tipicità che possano soddisfare il principio di tassatività e di certezza dei requisiti materiali del precetto⁵⁰.

In realtà l'usura reale sembrerebbe non possa essere sganciata dal tasso di interesse, come del resto, seppure indirettamente, induce in maniera prescrittiva a ritenere il I comma dell'art. 644 c.p.⁵¹.

Non sono mancati tentativi di rielaborazione interpretativa di questo frammento normativo, secondo cui il riferimento ai valori economici sarebbe da intendere come una sorta di tariffario, nel senso di "*interpretare il termine tasso in modo estensivo, come equivalente a "tariffa" o "prezzo"*" nella sua astrattezza piuttosto che nel suo contesto letterale⁵².

A ben vedere, volendo seguire questo ragionamento, l'usura reale si trasformerebbe in usura pecuniaria, seppure per un obiettivo lode-

⁴⁹ MASULLO N., *A due anni dalla riforma del delitto d'usura cit.*, pag. 2204.

⁵⁰ MUCCIARELLI F., *Commento alla L. 7 marzo 1996, n. 108*, pag. 515.

⁵¹ MANNA A., *La nuova legge sull'usura cit.*, pag. 75.

⁵² PROSDOCIMI S., *La nuova disciplina del fenomeno usurario cit.*, pag. 775.

vole, quello di trovare una parametrizzazione affidabile, tradendo però sia il dettato normativo sia il criterio di parametrizzazione che lo stesso legislatore ha posto a fondamento di tutto il tema usuraio: quello della sproporzione della prestazione del debitore.

Non si può non condividere quanto affermato, allora, dalla Suprema Corte a tale riguardo, riposizionando al centro della discussione quantitativa delle prestazioni corrispettive il tema cruciale della simmetria, della sperequazione, quantitativa e qualitativa: *“Sproporzione che, tuttavia, non può essere ritenuta, come accaduto nel caso di specie, attraverso un improprio utilizzo dei parametri di valutazione dell'usura legale, ovvero attraverso la previa “monetizzazione” della prestazione in natura e la successiva riconduzione al concetto di “interesse” – tipico dell'usura legale – dell'eventuale plus valore del bene consegnato in pagamento rispetto al denaro prestato”*⁵³.

Riportando il principio di diritto già esposto della stessa sentenza e sopra riportato, la conclusione inevitabile è: *“Quest'ultima forma di usura (in concreto) deve essere infatti valutata esclusivamente sulla base della (eventuale) sproporzione tra prestito in denaro e controprestazione in natura”*⁵⁴.

La decisione riferita prospetta un caso particolarmente significativo, in cui il soggetto usuraio aveva effettuato un prestito personale al titolare di una impresa che si occupava della produzione di materiale lapideo, richiedendo in restituzione, per ogni singola rata, l'interesse nella misura del 4% mensile.

Era stato convenuto che quando la vittima non era nella possibilità di restituire la rata in denaro la poteva convertire in materiale lapideo, restituendone quella quantità tale che si otteneva: *“attraverso la previa “monetizzazione” della prestazione in natura e la successiva riconduzione al concetto di “interesse” – tipico dell'usura legale – dell'eventuale plus valore del bene consegnato in pagamento rispetto al denaro prestato”*.

Secondo la Suprema Corte questo meccanismo tradiva lo spirito e la lettera della legge, poiché si riconduceva un caso di evidente usura reale

⁵³ CASS. Sez. II pen., Sent. n. 19134 del 17 marzo 2022 *cit.*.

⁵⁴ Su tali conclusioni converge anche la dottrina civilistica che invoca a parametro di verifica della iniquità usuraria del contratto proprio il canone di proporzione, in PERLINGIERI P., *Sui contratti iniqui*, in *Rass.dir.civ.*, 2013, pag. 480.

in quello di usura pecuniaria, facendolo ricadere surrettiziamente sotto la disciplina del I comma, forzando il criterio di omogeneità tra oggetti della prestazione che è di tipo identitario dell'usura del III comma.

Vi sono casi, poi, in cui è impossibile stabilire la conversione in valore pecuniario di un oggetto. Si pensi, al paradosso, di un frammento di pietra lunare, caduta in possesso di un privato e oggetto preteso dall'usuraio in restituzione, di un prestito di danaro di modesto valore. Un frammento di pietra anch'esso dovrebbe essere stimato oggettivamente di modesto valore, ma come si valuta quello di un altro pianeta?

In definitiva, non esiste affidabile parametro per accertarlo e, allo stesso tempo, si renderebbe l'usura un delitto del tutto inapplicabile e meramente esornativo nell'ambito della legislazione penale o, per meglio dire, oggettivamente simbolico.

Solo riportandosi al criterio guida della sproporzione, peraltro governato dal principio processuale del libero convincimento del giudice, si può decidere del destino di quella ipotesi di usura reale del III comma dell'art. 644 c.p., salvaguardando l'integrità della scelta legislativa e mettendo a disposizione delle vittime una difesa ulteriore alla propria integrità patrimoniale che diversamente andrebbe dispersa.

Il criterio di proporzione si pone certamente nei casi di usura reale, anche se in alcune ipotesi esistono dei parametri convenzionali per particolari categorie di servizi svolti, come le prestazioni professionali. È solo il caso di ricordare ancora il compenso dovuto ad un avvocato o a un commercialista oppure a un chirurgo oppure, ancora, per una locazione immobiliare ceduta a prezzi esorbitanti per lo stato dell'immobile e per la sua collocazione abitativa.

Se poi il discorso si sposta sui territori delle moderne forme di ricchezza mobile e in particolare sul settore delle monete digitali, così come sommariamente definite dal primo D.Lgs. n. 90 del 2017, poi dal D.Lgs. n. 125 del 2019, ribadito dal D.Lgs. n. 184 del 2021 e infine dal D.Lgs. n. 195 del 2021, su cui ancora grava l'incertezza se il sistema di *blockchain* abbia generato un oggetto di scambio – quale la moneta – oppure un prodotto finanziario -quale strumento di accumula della ricchezza-, si ha chiaro il quadro della impossibilità di affidarsi al metro dell'usura pecuniaria per la fluttuazione dei valori di riferimento nei vari contesti nel momento in cui deve essere accertata⁵⁵.

⁵⁵ NATALINI A., *Entra in scena nel codice penale la tutela della valuta virtuale. I*

L’usura reale (utilità e compensi) come usura soggettiva non può subire una valorizzazione economica, non è suscettibile di essere trasformata in valori monetari, ma si impone come ipotesi per abilitare il criterio qualificativo di proporzione, l’unico in grado di soddisfare il criterio legale.

Pur non essendo la sede dove trattare compiutamente quella ipotesi definita di “usura bancaria” nata all’indomani dell’emanazione della riforma del 1996 e che per un periodo ha messo alle corde il sistema bancario e quello creditizio in generale, occorre aggiungere che il caso nasceva per la fluttuazione imprevedibile del tasso di interesse ufficiale nell’ipotesi del I comma dell’art. 644 c.p.⁵⁶.

profili generali, in *Guida al dir.*, 2021, pag. 35. Ne conferma la natura ibrida Cass. Sez. II pen., Sent. n. 27023 del 7 luglio 2022, in www.cassazione.it. Si raccoglie anche l’allarme lanciato dall’allora Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho innanzi alla Commissione giustizia della Camera dei deputati nella seduta del 28 settembre 2021, in www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com.

⁵⁶ La questione dell’usura sopravvenuta, passata alla storia del diritto penale italiano come “usura bancaria”, rappresenta uno di quegli incidenti di percorso che la legislazione talvolta genera non misurandone tutte le possibili conseguenze. Il caso era però dirompente, perché per un periodo ha messo in crisi la gestione delle fonti del credito fondata su potenti oligopoli, facendo soltanto leva sullo squilibrio oggettivo tra le parti negoziali come derivazione dell’applicazione di nuove norme. La dottrina, penalistica e civilistica, è intervenuta massicciamente sul tema. ALPA G., *Usura: problema millenario, questioni attuali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, II, pag. 181. CARACCIOLI I., *Il reato di usura e le sue possibili connessioni con il credito bancario ed interfinanziario*, in P. De Felice (a cura di), in AA.VV., *Il fenomeno dell’usura e dell’intermediazione finanziaria e bancaria*, Cacucci, Bari, 1997. AMMIRATI D., *Il delitto di usura: credito e sistema bancario: L. 7 marzo 1996 n. 108*, Cedam, Padova 1997. MANZIONE D., *Usura e mediazione creditizia. Aspetti sostanziali e processuali*, Giuffrè, Milano, 1998. PISU A., *Aspetti problematici della disciplina dei mutui usurari*, in *Contratto e impresa*, 2002, pag. 1266. FERRO-LUZZI P., *Ci risiamo (a proposito dell’usura e della commissione di massimo scoperto)*, in *Giur. comm.*, I, 2006, pag. 685. BONORA C., *L’usura*, Cedam, Padova, 2007, pag. 82. BORSARI R., *Il delitto di usura «bancaria» come figura «grave» esclusa da benefici indulgenziali. Profili critici*, in *Riv.trim.dir.pen.econ.*, 2009, pag. 33. MANTOVANO G., *Usura e Commissione di massimo scoperto: profili di indeterminatezza della fattispecie*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 2009, pag. 1559. CUGINI A., *La valutazione del carattere usurario del tasso di interesse praticato dagli istituti di credito*, in *Cass. pen.*, 2010, pag. 4140. DI LANDRO A., *La Cassazione penale include la commissione di massimo scoperto nel tasso d’interesse usurario: la l. 2/09, le questioni intertemporali e un’inedita ricostruzione dell’elemento soggettivo*, in *Foro It.*, n. 7-8, 2010, col. 390. GRINDATTO S., *Sul computo della commissione di massimo scoperto nella determinazione del tasso usurario*, in *Giur.it.*, 2010, pag. 2410. BOMPIANI A., *Usura bancaria: aspetti paradossali e questioni irrisolte*, in *Riv.trim.dir.pen.econ.*, n. 1-2, 2016, pag. 313. TAR-

Sulla questione riecheggiano ancora una volta i dubbi sollevati in via formale il 28 febbraio 1996 presso la Camera dei deputati dall'allora Ministro della Giustizia Vincenzo Caianiello.

Il problema prendeva le mosse dal fatto che, sebbene alla conclusione del contratto fosse stabilita la misura del tasso degli interessi praticato in conformità di quanto prevedeva il decreto ministeriale trimestrale, nel corso del rapporto di mutuo, precisamente nella fase del pagamento delle singole rate, il mutamento del tasso ufficiale poteva modificare in alto, ma anche in basso, l'ammontare degli interessi da corrispondere per ogni singola rata, soprattutto gli interessi moratori, oltre che i corrispettivi.

Naturalmente, rientrando ogni singola rata nella fase di consumazione del reato di usura, come era regolato all'epoca, con tutte le conseguenze connesse alla permanenza effettiva o eventuale del delitto, l'intero contratto subiva gli effetti della qualificazione usuraria sopravvenuta ovvero la sua irrilevanza penale.

Soprattutto riposa in questo la ragione per cui il legislatore adotta la legge di interpretazione autentica – la Corte costituzionale non fa alcun riferimento nelle decisioni del 2002 a tale aspetto – e, in ultimo, interviene in soccorso del sistema del credito italiano la legge n. 106 del 2011 che modifica la soglia di rilevanza penale del fatto e il livello del tasso ufficiale di sconto previsto nel precedente art. 2 della l. n. 108 del 1997. La modifica diventa un potente argine a difesa del sistema creditizio nel prevedere che il tasso medio venga aumentato “*di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali*”, sempre che la differenza tra i due non superi otto punti percentuali.

La soluzione adottata ha tracciato un profondo solco tra l'originaria previsione legislativa e l'attuale, per evitare il rischio che le crisi economiche e le conseguenti oscillazioni di mercato potessero lasciare il nervo scoperto di un contenuto precettivo variabile come quello del I comma dell'art. 644 c.p. dell'usura oggettiva.

TAGLIA POLCINI G. – PORCELLI P., *L'usura bancaria in prospettiva de jure condendo*, in *Il Sole 24 Ore Sistema Società*, 2015. MAGRO M.B., *Riflessioni penalistiche in tema di usura bancaria*, in *www.penalecontemporaneo.it*, n. 3, 2017. GIANARIA N., *Usura bancaria. Dopo anni di incertezza finalmente la parola fine sulla rilevanza della C.M.S. che non va inclusa nel calcolo del tasso ma può avere autonoma rilevanza penale*, in *Arch.pen.*, n. 3, 2018, pag. 1. DI BIASE A., *Profili civilistici dell'usura bancaria nell'elaborazione della giurisprudenza bancaria*, in *I Contratti*, 2018, pag. 343.

Nulla, tuttavia, esclude che talune fattispecie concrete possano in qualche modo refluire nell'ipotesi sussidiaria dell'usura soggettiva, poste in essere anche da istituti di credito o finanziari, sempre che il giudice possa rinvenire, oltre al valore degli interessi praticati, tutti gli altri elementi di tipicità della fattispecie astratta.

Per cui si può dire che, se il rischio è stato sventato per il momento con una norma che ha rettificato la prima versione dell'usura riformata, non si può escludere per taluni casi possa trovare agevole applicazione ancora una volta l'usura soggettiva come “usura bancaria” non sopravvenuta, ma originaria alla conclusione del contratto.

Se altri rischi si affacciano per una fattispecie penale dai contorni ancora sfuggenti e foriera di inedite applicazioni, il caso assai singolare riportato nella sentenza n. 3353 del 6 luglio 2015 (udienza del 28 aprile) della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno è un ulteriore campanello di allarme.

Si tratta di una cartella esattoriale emessa da Equitalia Sud Spa con la quale veniva intimato il pagamento di tributi, tasse, oltre a un interesse moratorio considerato eccessivamente oneroso e per questo ritenuto in violazione delle norme dell'art. 644 c.p., con la conseguente trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica territoriale⁵⁷. Senza considerare una eventuale alternativa collocazione del caso sotto la previsione del III comma dell'art. 644 c.p.

Continuano a rimanere nell'ombra tutte le vicende legate ai contratti *standard*, immutabili e sottratti a qualsiasi iniziativa di negoziazione, dove si è obbligati ad accettare qualunque regolamentazione, pena l'impossibilità di accedere al servizio finanziario.

5. Il corredo sanzionatorio tra simbolismo punitivo e irrazionalità edittale. La pena della confisca ordinaria e le misure patrimoniali di prevenzione. La sanzione punitiva civile dell'art. 1815, II comma, e dell'art. 1418 c.c.

Un tema particolarmente spinoso che anima la materia dell'usura è quello legato al complessivo apparato sanzionatorio che la legisla-

⁵⁷ La decisione della COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA DI SALERNO è reperibile su www.ricontra.it.

ne ha adottato per assicurare la tutela dei beni protetti con le tre distinte fattispecie di reato contenute nell'art. 644 c.p.

Profilo, quello sanzionatorio, che mai in nessuna altra figura di reato pone in discussione il principio di proporzionalità costituzionale delle pene sancito dall'art. 27 Cost. e si presenta in questo caso come una questione di legalità e di garanzia della persona⁵⁸.

Non vi è soltanto una questione legata alla risposta punitiva editatale, tra pena detentiva e pecuniaria, simmetricamente adeguata all'importanza dei beni giuridici da difendere -e anche su questo aspetto andrebbe aperta una specifica riflessione-, il discorso punitivo sconfinava nella previsione di altri presidi sanzionatori che scattano con la responsabilità penale per l'usura ovvero in presenza della pericolosità sociale, come le misure di prevenzione personale e, soprattutto, patrimoniali⁵⁹.

Nello spazio punitivo in concreto governato dal principio di proporzionalità costituzionale, noi riteniamo, che l'interprete sia tenuto ad inquadrare il tema della penalità in tutti i suoi possibili risvolti e ampiezze, non limitando l'indagine alla parcellizzazione delle varie voci sanzionatorie.

Il portato storico della materia penale segnala all'attenzione dell'interprete un simbolismo punitivo che ha da sempre caratterizzato il reato di usura, più volte portato ad esempio per cornici edittali di pena del tutto irragionevoli.

Punito alla sua entrata in vigore con una pena, che anche nella scala di valore dell'epoca era insignificante, di due anni congiunta a pena pecuniaria, piano piano la pena detentiva aumenta in una logica che tiene sempre conto solo e soltanto dei tempi del processo penale italiano. Per non incorrere nella prescrizione, infatti, in ultimo con la legge c.d. Cirielli sulla modifica dell'arco temporale, la pena viene innalzata ad anni sei di reclusione dai cinque cui era giunta, dimenticando tutto il calvario esecutivo sulla funzione dell'art. 644-ter c.p.

⁵⁸ AMARELLI G., *Principio di proporzionalità della pena e sindacato della Corte costituzionale*, in *Solo temi*, Nel diritto editore, Roma, 2017, pag. 284. Valutato in tutta la sua ampiezza il canone di proporzionalità, in VIGANÒ F., *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2021, pag. 203.

⁵⁹ MAIELLO V., *La prevenzione patrimoniale in trasformazione*, in *Dir.pen.proc.*, 2009, pag. 811.

Seppure si tratta di uno scivolamento verso l'alto, da salutare con favore per l'attenzione che progressivamente la legislazione ha maturato sulla gravità dei fatti di usura, la realtà ci consegna oggi un quadro operativo del tutto diverso. All'elevarsi della pena, oggi fino a dieci anni di reclusione, non è corrisposta quella reazione giudiziaria che avrebbe, con tutto questo intimidatorio apparato punitivo, contrastato efficacemente e annullato definitivamente il fenomeno usurario.

In questo modo, il simbolismo che affliggeva la prima versione dell'art. 644 c.p. continua oggi a caratterizzarlo, sia pure di fronte ad uno scenario sanzionatorio capovolto e del tutto enfatizzato nella misura e nella specie dell'intervento repressivo.

La legge n. 108 del 1996, per entrare nello specifico, oltre ad avere incrementato le pene, mette in campo una misura di sicurezza completamente nuova e inedita per il sistema penale, una ipotesi di confisca speciale dedicandola esclusivamente all'usura, prevista nello stesso art. 644 c.p., che nella legislazione penale complementare successiva farà da apripista ad altre esperienze applicative.

Gli esempi sono molteplici, ma è sufficiente soltanto rinviare all'art. 12-*bis* (poi anche 12-*ter*) del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000 in materia di reati tributari che a sua volta l'aveva attinta dall'art. 322-*bis* c.p., già proficuamente testata in quella categoria di delitti contro la PA⁶⁰.

L'intenzione legislativa originaria era di arricchire il *parterre* delle confische avendo come linea guida la misura di sicurezza l'art. 240 c.p. nella versione del 1930, senza avvedersi che la ricaduta sarebbe stata diversa per effetto della perdita del nesso di pertinenzialità tra profitto del reato e bene da sottoporre a sequestro destinato alla confisca⁶¹.

La "confisca per equivalente o di valore", invece, sta vivendo una stagione di straordinaria vitalità, avendo rivelato un volto punitivo del tutto inedito -e forse impreveduto-, acquisendo una tale caratura che la colloca nell'ideale catalogo sanzionatorio come "*pena patrimoniale*" piuttosto che una misura per inibire la pericolosità sociale dell'usuraio⁶².

⁶⁰ Introdotto per effetto del D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015, si rinvia a tale proposito a DELLA RAGIONE L., *La confisca per equivalente nel diritto penale tributario*, in www.penalecontemporaneo.it, 13 novembre 2010.

⁶¹ ALESSANDRI A., *Confisca nel diritto penale* (voce), in *Dig.disc.pen.*, III, Utet, Torino, 1989, pag. 45.

⁶² MAUGERI A.M., *La sanzione patrimoniale fra garanzie ed efficienza*, in *Riv.trim.*

I caratteri di questa ipotesi di confisca sono del tutto sganciati dai presupposti della confisca tradizionale, poiché non esiste più alcun vincolo di pertinenzialità tra il bene sequestrato e poi confiscato e il reato commesso e, soprattutto, il bene oggetto di ablazione a favore dello Stato potrebbe anche essere di provenienza lecita.

La vecchia misura di polizia, personale o patrimoniale, applicata agli usurai si trasforma, sottoposta ad aggiornamento, prima in misura di sicurezza obbligatoria con il codice penale del 1930, poi in pena patrimoniale che travalica la pericolosità e la pertinenzialità con il profitto iniquo per colpire quella ricchezza di cui si trova ad essere detentore l'usuraio.

Nel suo contenuto applicativo, si tratta di sottrarre al condannato qualsiasi bene suscettibile di valutazione economica, del tutto sganciato da quel vincolo di pertinenzialità, quindi, che designa la repressione patrimoniale del profitto come effetto illecito del reato⁶³. E che mostri una evidente natura di pena viene indirettamente confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 301 del 2009, allorché sancisce l'irretroattività applicativa della confisca per equivalente, facendone emergere il chiaro profilo sanzionatorio⁶⁴.

E non basta. Perché la confisca per equivalente o di valore, non più diretta su quello specifico profitto, potrebbe subire un'ulteriore variante, allorché si trovassero i requisiti per far intervenire la concorrente confisca per sproporzione o allargata del reddito, prevista dal vigente art. 240-*bis* c.p.⁶⁵.

dir.pen.ec., 1996, pag. 864. FORNARI L., *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie: confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale moderno*, Cedam, Padova, 1997. DOLCINI E., *Pene detentive, pene pecuniarie, pene limitative della libertà personale: uno sguardo sulla prassi*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 2006, pag. 98. FONDAROLI D., *La poliedrica natura della confisca*, in *Arch.pen.*, 2019, pag. 87.

⁶³ Per i vari profili di incongruenza, si rinvia a SCOLETTA M., *La confisca di denaro quale presso o profitto del reato è sempre "diretta" dalla recente (ancorché il denaro abbia origine lecita). Esiste un limite azionabile alla interpretazione giudiziaria delle legge penale?*, in www.sistemapenale.it, 23 novembre 2021; anche PARDOLESI P., *Profitto illecito e risarcimento del danno*, Univ. Studi di Trento, Trento, 2005.

⁶⁴ CORTE COST. Sent. n. 301 del 20 novembre 2009, in *Giur.cost.*, 2009, pag. 2587.

⁶⁵ La norma stabilisce: "...è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica". SPINA R., *L'usura*, Cedam, Pa-

Aggiungere alla pena del fatto la pena del profitto per punire uno stesso fatto illecito appare oggettivamente un carico punitivo raddoppiato, al punto tale che si apre una riflessione sulla sussistenza della violazione del principio di garanzia del *ne bis in idem* sostanziale e processuale.

Sul punto, dunque, si pone il grande tema del doppio giudizio per il medesimo fatto, escluso dal nostro art. 649 c.p.p., ma fino ad oggi al centro di un ampio dibattito a livello convenzionale europeo per stabilire in quale modo si possa evitare l'applicazione di multiple sanzioni per uno stesso fatto illecito perché previsto da norme punitive diverse, di diversi settori dell'ordinamento⁶⁶.

In questa ampia e multiforme appendice sanzionatoria, tuttavia, non compare il delitto di usura tra i reati presupposti che fanno scattare la responsabilità amministrativa dell'Ente secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 231 del 2001. Forse non è un caso che il legislatore ha salvaguardato dalla portata applicativa di quella legge che punisce le società, proprio quelle che sono destinate a gestire il mercato del credito e dei finanziamenti e, dunque, fette di economia pubblica.

Occorre passare ora a considerare come il legislatore ha delineato i generi di sanzioni e la misura di ciascuna in proporzione alla gravità del fatto punibile da applicarsi in astratto.

La pena attualmente prevista dall'art. 644 c.p. è compresa nella forbice edittale da due a dieci anni e la multa da Euro 5.000,00 a Euro 30.000. Si tratta effettivamente di una pena detentiva particolarmente severa, congiunta a una pecuniaria che avrebbe meritato una maggiore attenzione come risposta al contenuto patrimoniale del reato, invece incoerente nella misura.

dova, 2008, pag. 115. MAIELLO V. (a cura di), *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi*, in F.C. Palazzo – C.E. Paliero (diretto da), *Trattato teorico pratico di diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2015. ALBERICO A., *Il recepimento della Direttiva 2014/42/UE in tema di confisca*, in *Studium Juris*, n. 4, 2017, pag. 414. BISCARDI G., *Concorso tra sequestri e traguardo finale: un viaggio accidentato tra istanze risarcitorie e confische*, in *Proc.pen. e giust.*, 20 ottobre 2019. Per i rapporti di applicazione tra la confisca per sproporzione e quella allargata, si veda CASS. Sez. II pen., Sent. n. 881 dell'11 marzo 1999, in www.cassazione.it.

⁶⁶ In ultimo sull'ampia e dibattuta questione, relativa al c.d. doppio binario sanzionatorio tra penale e amministrativo, si rinvia a CORTE COST. Sent. n. 149 del 10 maggio 2022, www.cortecostituzionale.it.

Va solo notato, per il suo carattere storico legislativo, che l'art. 60 (abrogato nel 2003) della prima legge di depenalizzazione n. 689 del 24 novembre 1981, quando la misura della pena lo consentiva, escludeva tassativamente la sostituzione della pena detentiva con le sanzioni sostitutive nel caso del delitto di usura.

Il primo problema da porsi è quello che vede la stessa pena rubricata per punire, l'usura oggettiva, l'usura soggettiva e la mediazione usuraria, come identica risposta per fatti ontologicamente diversi e con due diverse note di dannosità sociali.

Appare subito evidente che il disvalore della condotta della mediazione usuraria è in tutta evidenza dissimile da quella strettamente usuraria, così come diverso è l'indice di allarme sociale che suscitano le due usure. La mediazione riceve una punizione come atteggiamento di cooperazione preliminare a un fatto grave che segue: si reprime una condotta prodromica terza rispetto a quella principale e susseguente.

La pena per la mediazione si affida e si allinea a scelte di prevenzione generale negativa, alla pura intimidazione in funzione prodromica per dissuadere, ma del tutto incoerenti con lo statuto costituzionale della rieducazione.

Su questo piano non sfuggono alla medesima conclusione gli effetti punitivi delle circostanze aggravanti speciali previste a partire dal V comma dell'art. 644 c.p. e che aumentano da un terzo alla metà la pena edittale. Si tratta di un innalzamento ingiustificabile del livello sanzionatorio che finisce per assumere quasi le vesti di un automatismo, atteso che l'usura del I comma la si può ritenere sempre aggravata da una di quelle circostanze.

L'unico aspetto che va osservato con un certo favore è dato dal fatto che, essendo il minimo edittale molto basso, la forbice comminatoria è in realtà molto ampia, per cui il giudice ha la possibilità di dosare in maniera adeguata la pena del caso concreto facendo leva sulla disciplina degli artt. 132 e 133 c.p.

Il secondo problema è quello che tocca il rapporto tra la pena e il bene giuridico di riferimento cui si appresta tutela.

Su questo piano occorre chiarire che se, come a nostro parere, l'usura oggettiva è chiamata a proteggere il complessivo ordinamento dell'economia pubblica, trattandosi di un bene collettivo a soggetto passivo indeterminato, una pena che possa anche raggiungere la soglia dei quindici anni non appare incongrua rispetto all'importanza

dell'interesse giuridico e alle aspettative di protezione. Tutto sta nel definire poi il caso concreto nella sua realtà offensiva, vale a dire se è un singolo, se un'organizzazione criminale, se una persona giuridica che opera sul mercato del credito. A questo punto può essere ritenuta adeguata una previsione sanzionatoria di questo tipo, chiamata a sottolineare l'importanza della tutela, al fine di colpire condotte capaci di ledere interessi relevantissimi per la stabilità del sistema economico e creditizio di uno Stato.

L'usura soggettiva si presenta in una dimensione offensiva molto più circoscritta nella sua gravità, volta alla tutela di un interesse individuale e soltanto orientata ad una ridondanza dinamica e, tuttavia, viene punita nella stessa identica misura⁶⁷. Si può solo intuire la contraddizione se si considera che la situazione di difficoltà economica e finanziaria della vittima rimanda a valori commensurabili che assumono una dimensione economica simmetrica al patrimonio individuale, quindi non particolarmente significativa. Del resto, la stessa definizione di usura pulviscolare fa immaginare che sia molto diffusa, ma in entità individuali molto contenute nella misura economica.

La linea guida che consente di rilevarne la gravità è senza dubbio il giudizio di sproporzione che il giudice dovrà valutare sia che si tratti di usura pecuniaria sia di usura reale. Comunque, è intuibile che nella fase della irrogazione il responsabile difficilmente potrà meritare il massimo edittale, aumentabile con le circostanze aggravanti comuni, non quelle applicabili per effetto del I comma. Anche se vanno tenute in considerazione le appendici sanzionatorie diverse dalla pena, ad aumentare il carico punitivo che, a questo punto, potrà apparire del tutto sproporzionato e abnorme rispetto alla oggettiva gravità del fatto commesso.

Anche a voler considerare l'odiosità sociale del fatto e l'atteggiamento di sopraffazione, se accanto alla pena detentiva e pecuniaria compare anche una ipotesi di confisca per equivalente o addirittura per sproporzione il carico sanzionatorio esorberà in tutta evidenza da quel rapporto di proporzione con la gravità del fatto, ponendo serie ragioni di perplessità in ordine alla legittimità costituzionale della

⁶⁷ Problematica, successivamente legata al problema della proporzionalità, già intuita sul piano della ragionevolezza da INSOLERA G., *Usura e criminalità organizzata cit.*, pag. 133.

norma in punto di pena per la lesione del principio di rieducazione del condannato.

Non è finita, perché è la stessa legge n. 108 del 1996 con l'art. 7 a disporre l'applicazione automatica della pena accessoria dell'art. 32-*quater* c.p. dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. E con il successivo art. 9 inserisce l'art. 644 c.p. nel novero di quelli elencati nel I comma dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 che fanno scattare la misura di prevenzione patrimoniale ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 (ora confluito nel Codice antimafia D.Lgs. n. 159 del 2011)⁶⁸.

A questo punto bisogna però introdurre un elemento di riflessione che riguarda un'altra importante novità legislativa che fu messa in campo con la riforma dell'usura, quella relativa al concorso applicativo tra la pena della confisca e il risarcimento dei danni.

Stabilisce l'ultimo comma dell'art. 644 c.p.: *“Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni”*.

Questo rappresenta un aspetto della legislazione particolarmente importante e favorevole, auspicabile come un criterio di carattere generale da introdurre con una norma di parte generale nella legislazione penale italiana.

Esiste un vuoto di analisi anche in sede dogmatica dei rapporti tra le confische e il risarcimento dei danni da reato come disciplinato all'art. 185 c.p. *“Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili”* che presenta una sua intima singolarità, laddove non incide soltanto sulla voce risarcitoria, ma anche sulle restituzioni e i rimborsi di entità economiche che già facevano parte del patrimonio

⁶⁸ La problematica legata al livello di legalità delle misure di prevenzione in un sistema costituzionalmente orientato come quello dell'ordinamento italiano, è segnalato da AMARELLI G., *Misure di prevenzione e principio di determinatezza*, in *Libro dell'anno*, Treccani, Roma, 2019, pag. 104.

del soggetto offeso e che subisce ablazione a favore dello Stato con la condanna dell'usuraio⁶⁹.

Il problema di fondo è cercare di chiarire quale sia la natura giuridica dei due istituti, in presenza di una legislazione, anche sovranazionale, che ha subito una spinta evolutiva molto significativa rispetto allo stato delle cose che si registrava nel 1930 in materia di pena e sanzione civile⁷⁰.

Solo per poche ipotesi di confisca il legislatore consente la preliminare restituzione, rimborso e risarcimento dei danni alle vittime.

A partire dagli artt. 240 e 240-bis c.p. questa priorità, volta a ripristinare, soprattutto nei reati a sfondo patrimoniale, la situazione *quo ante* il delitto alla vittima del reato, non esiste. Esiste invece un principio del tutto opposto che non è mai stato scalfito da nessuna decisione della giurisprudenza⁷¹, quello per cui la confisca diretta, e tutte le altre che ne sono successivamente seguite, sottrae definitivamente, a vantaggio del patrimonio dello Stato, quella medesima ricchezza che avrebbe potuto sedare le giuste rivendicazioni della persona offesa costituita parte civile nel processo penale⁷².

Bisogna riconoscere che nel caso dell'usura il legislatore è stato lungimirante, nel predisporre una previsione in deroga a regole consolidate ma obsolete, imponendo il previo risarcimento del danno, rimborsi e restituzioni, e solo sulla residua ricchezza gli effetti ablativi della confisca.

⁶⁹ DOMINICI G., *Rapporti ambigui tra risarcimento dei danni e confisca per equivalente*, in *La giustizia patrimoniale penale*, in A. Bargi – A. Cisterna (a cura di), II, Utet, Torino, 2011, pag. 1275.

⁷⁰ Non può mancare il riferimento a ROXIN C., *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv.it.dir.e proc.pen.*, 1987, pag. 15.

⁷¹ Si segnala solo che in molti casi, soprattutto in materia tributaria, il giudice può consentire la restituzione, prima della sentenza di condanna, del bene sequestrato all'imputato quando abbia assolto al pagamento del debito erariale, in BERTOLINO M., *Il risarcimento del danno tra pretese riparatorio-compensative e istanze punitive nel canone del diritto penale*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2019 che riporta la decisione secondo cui Cass. pen. Sent. n. 36444 del 26 maggio 2015, CED 264525: “a chiarire che l'utilità economica ricavata a seguito della consumazione del reato “non può... essere confiscata come profitto del reato, nemmeno per equivalente, quando la stessa sia stata già restituita al soggetto danneggiato”.

⁷² LANZI M., *Confische, riparazione pecuniaria e sanzioni civili: come monetizzare il reato*, in *Processo penale e processo civile: differenze e questioni irrisolte*, Atti del Convegno Università degli Studi Roma Tre 2 dicembre 2019, in L. Luparia – L. Marafioti – G. Paolozzi (a cura di), Giappichelli, Torino, 2020, pag. 241.

L'appendice sanzionatoria all'usura, però, non è del tutto esaurita con le ricadute sanzionatorie e ripristinatorie dell'art. 185 c.p. che appartengono tutte al settore normativo della legislazione penale.

Nel settore del diritto civile, infatti, giocava un ruolo determinante e totalitario la disciplina dell'art. 1815 c.c. fino alla riforma con l'introduzione dell'usura soggettiva. Va ricordato che la norma abrogata e quella attualmente vigente del I comma dell'art. 644 c.p. sono esclusivamente rivolte a reprimere l'usura pecuniaria, diversamente alla nostra ipotesi in esame che allarga il campo del suo oggetto materiale all'usura reale, sotto le molteplici forme espressamente già esaminate e indicate dal legislatore.

Per cui, se la dirompente previsione successivamente introdotta al II comma dell'art. 1815 c.c. stabilisce “*Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*”, questa ricaduta repressiva non comprende nella sua tassativa configurazione casi che non riguardino espressamente il denaro o mezzi di pagamento ad essi equivalenti⁷³.

La sanzione civile per l'usura reale, viceversa, va rinvenuta sotto la disciplina dell'art. 1418 c.c., trattandosi di una evidente ipotesi di nullità dell'accordo contrattuale per la violazione di norme imperative, e in particolare sotto il paradigma dell'art. 1448 c.c. che colpisce il profilo di sproporzione tra le prestazioni, tipico assunto, secondo noi, dell'usura soggettiva reale: “*Art. 1448 Azione generale di rescissione per lesione – Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto*”.

L'azione generale di rescissione, puntualmente calibrata sulla vicenda dell'usura analizzata in concreto, appare subito in evidente sintonia con il “tipo” dell'illecito penale, ne riscontra esattamente funzione e struttura ed è destinata a costituire quella ulteriore iniziativa repressiva volta a punire l'usuraio.

Anche in questo caso si tratta di un apparato sanzionatorio punitivo di natura civilistica adottato in funzione di deterrenza, molto più forte

⁷³ BONILINI G., *La sanzione civile dell'usura*, in *Contratti*, 1996, pag. 223.

e incisiva però di quella di carattere generale della materia contrattuale.

Nello svolgersi dell'accertamento processuale della responsabilità il giudice penale stabilirà la sussistenza del danno civile provvedendo, eventualmente, anche con una provvisoria, per poi rimettere la questione della quantificazione del danno alla giurisdizione civile.

In definitiva, l'imputato sarà condannato a risarcire il danno, restituire gli interessi usurari già percepiti prelevando il corrispettivo dal capitale rinvenuto nella sua disponibilità, destinando tutto il residuo alla pena della confisca se è stato adottato il sequestro.

Il panorama generale che restituisce la legislazione in materia di usura è a tal punto variegato e variamente e pesantemente afflittivo da non sfuggire al dubbio di una simbolicità derivante da previsioni astratte pesantemente intimidative, ma sostanzialmente prive di concreta effettività per la evanescenza applicativa della fattispecie astratta.

Non manca l'affacciarsi di dubbi sulla finalità rieducativa della pena di fronte a scelte punitive prive di margini di manovra per garantire l'individualizzazione di questo composito assetto sanzionatorio ispirato a istanze retributive e a una prevenzione generale negativa.

6. Il recupero dell'effettività anche attraverso scelte di carattere processuale. L'estensione della disciplina del c.d. "Codice rosso" messo a punto nei delitti di violenza di genere

Talvolta quell'inevitabile l'intreccio tra vicende del diritto sostanziale e questioni di carattere processuale che regolano scelte legislative complesse, si pensi solo al caso eccentrico della prescrizione per l'usura, è il banco di prova dell'effettività di una norma penale e della potenzialità insita in quella svolta legislativa di assicurare efficace tutela a beni giuridici importanti⁷⁴.

⁷⁴ PALAZZO F.C., *Orientamenti dottrinali ed effettività giurisprudenziale del principio di determinatezza-tassatività in materia penale*, in *Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale*, in A.M. Stile (a cura di), Jovene, Napoli, 1991, pag. 27. VASSALLI G., *Nullum crimen, nulla poena sine lege*, in *Dig.disc.pen.*, VIII, Torino, 1994, pag. 307.

Una tutela però che sia piena e immanente, capace di consentire quello *standard* di protezione e allo stesso tempo riconosca una capacità applicativa alla norma, e non soltanto una dimensione puramente simbolica per un intervento legislativo che appare deciso e afflittivo nel suo corredo sanzionatorio e che, invece, si risolve in una azione repressiva inattuabile⁷⁵.

Con l'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia la vittima vede ancora di più rafforzato il suo ruolo normativo, perché definita in una legge ordinaria che ne rafforza ruolo e intervento nel processo. L'art. 42 del D.Lgs di attuazione della legge delega n. 134 del 27 settembre 2021 stabilisce alla lett. b) del I comma: "*vittima del reato: la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;*".

A specchio, la ineffettività di quella norma per la sua cornice editale porta alla violazione del canone di rieducazione, finendo per integrare un'operazione puramente intimidativa dettata dalla finalità di prevenzione generale negativa della pena⁷⁶.

Sulle ipotesi di usura gravava l'originario movente legislativo, secondo cui il legislatore del 1996 era stato chiamato a ricercare soluzioni normative che, attraverso una tecnica che conferisse flessibilità punitiva alla norma più che indeterminatezza, in modo da adeguare la risposta politico criminale alla rilevanza del fenomeno usuraio, ne conferisse una tale effettività in sede applicativa del tutto ignota alla precedente formulazione.

⁷⁵ PATALANO V., *Tutela dell'ordine economico e "sistema" penale bancario. La nuova disciplina tra effettività e simbolicità*, in *La disciplina penale dell'attività bancaria: esperienze a confronto*, Studi Urbinati, Urbino, 1994, pag. 69. PALIERO C.E., *Il principio di effettività del diritto penale cit.*, pag. 56. GIUNTA F., *L'effettività della pena nell'epoca del dissolvimento del sistema sanzionatorio*, in *Riv.it.dir.e proc.pen.*, 1998, pag. 414. In ultimo sul tema ABUKAR HAYO A., *Il rapporto di tensione tra il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena e il diritto penale simbolico-espressivo*, in *Studi in onore di Antonio Fiorella*, Vol. I, in M. Catenacci – V. Nico D'Ascola – R. Rampioni (a cura di), Roma Tre Press, Roma, 2021, pag. 885.

⁷⁶ Per tutti DOLCINI E., *La pena nell'ordinamento italiano, tra repressione e prevenzione*, in *Riv.it.dir.e proc.pen.*, 2021, pag. 405.

La svolta imposta dalla riforma del 1996 intendeva superare quella evidente inerzia⁷⁷, anche se oggi, allo stesso modo, non sono comprensibili le ragioni per cui l'usura non viene perseguita, nonostante le statistiche ufficiali ne segnalino un esercizio diffuso e un rischio ancora più grande con l'arrivo del soccorso economico europeo.

Dopo l'indagine condotta sulla ipotesi a doppia icona che con la disciplina differenziata ha tentato di coprire i vuoti di tutela che caratterizzavano la norma abrogata, l'indagine va spostata sul piano processuale per cogliere le ragioni di questa scarsa applicazione.

Occorre prendere le mosse dalla constatazione di dati reali che spingono ad affermare che l'integrazione tra le scelte del diritto penale sostanziale e il processo si rivela essenziale, specie in ipotesi in cui la vittima che denuncia è l'anello centrale del percorso procedimentale, come d'altro canto l'opera del Pubblico Ministero nelle indagini e poi del Giudice del dibattimento, sono fondamentali per il riscontro della precisione del dettato normativo⁷⁸.

Riteniamo che più di ogni altro aspetto sia fondamentale la tenuta delle dichiarazioni rese in sede di denuncia e di quelle che devono essere reiterate in sede di dibattimento, come strumento di impulso alla ricerca della concreta perseguibilità, emersione della cifra oscura, e attendibilità intrinseca delle dichiarazioni che non possono non essere corroborate da tutti gli altri requisiti di tipicità che il precetto autonomo dell'usura soggettiva richiede.

Il vero punto debole è certamente la posizione dell'usurato, per il timore e per la preoccupazione di non ricevere più prestiti dal suo usuraio, anche se la legge del 1996 con l'istituzione del Fondo apposito intendeva sollevare la vittima dalla situazione di dissesto economico in cui si era ritrovata.

L'art. 15 della legge n. 108 del 1996, infatti, regolava questa fase di riabilitazione personale ed economica dell'usurato: *“È istituito presso il Ministero del tesoro il “Fondo per la prevenzione dei fenomeni*

⁷⁷ Sul punto le osservazioni di MANNA A., *La nuova legge sull'usura cit.*, pag. 26, il quale rileva la *“...scarsa applicazione della relativa norma, nel senso che l'ineffettività della tutela penale è dovuta al fatto che, a causa della vaghezza dei contorni della fattispecie, la giurisprudenza tende ad incriminare soltanto quei fatti la cui “usurarietà” è talmente manifesta, da risultare, appunto, quasi “scandalosa”*.

⁷⁸ MAIELLO V., *Diritto penale e processo: la necessità di un approccio integrato cit.*, pag. 287.

*dell'usura" di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998*⁷⁹.

Una riflessione deve investire la scelta che opera il legislatore con la legge n. 44 del 23 febbraio 1999 nel differenziare i reati di usura e di estorsione, entrata successivamente in vigore come ampliamento delle misure a supporto delle vittime di tali reati, in questo modo aggiornando la legge n. 108 del 1996. Ebbene, ne risulta che per quanto concerne l'estorsione la legge garantisce alla vittima una "elargizione" ossia una somma di denaro a fondo perduto, in presenza delle condizioni richieste.

Diversamente si determina la legge con l'usura, sul presupposto che il "reato contratto" è fondato su un volontario accordo tra le parti, seppure in presenza di tutti quei requisiti di tipicità dell'usura che vede la vittima subire gli effetti negativi della propria vicenda personale e la sopraffazione economica dell'usuraio.

Prendendo atto della struttura negoziale del reato, il legislatore ribadisce per l'usura, con l'art. 19 della legge n. 44 del 1999, attraverso il preesistente Fondo di garanzia, soltanto la concessione di un mutuo, dunque, di una somma che dovrà essere restituita e non "elargita" a fondo perduto⁸⁰.

Il risvolto processuale di tutta la vicenda è però l'attendibilità delle dichiarazioni della vittima in fase di denuncia, dell'affidabilità dei documenti che allega a supporto di quanto denunciato, della genuinità dei riferimenti a persone e circostanze, immancabili per ricostruire la situazione concreta che occorre per sussumerla sotto la fattispecie del III comma dell'art. 644 c.p.

⁷⁹ Tutte le modifiche successive e le ricadute processuali dell'accesso la Fondo sono illustrate da DI VIZIO F., *Le tutele economiche e le moratorie a favore delle vittime di estorsione e di usura. Analisi del sistema normativo e della riflessione giurisprudenziale dopo le Sezioni Unite n. 21854/2017 e l'art. 38 bis D.L. n. 113/2018*, in *Relazione al corso "Usura, anatocismo e altre criticità nei rapporti tra banche e clienti: teorie, casi, soluzioni"*, organizzato dall'Associazione Studi Bancari Genova, 8 febbraio 2019, ora in www.discrimen.it.

⁸⁰ Su questo aspetto la CORTE DEI CONTI, *Deliberazione n. 9/2018/G del 24 maggio 2018*, sulla *Gestione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (2013-2017) cit.*, precisa che l'80% degli importi non viene restituito determinando una perdita di valore del Fondo con l'aggravio delle spese per recuperare le somme concesse.

Il codice di rito, in questo senso, non va incontro alle vittime deboli, diversamente da quanto vorrebbero i vincoli di natura comunitaria⁸¹.

La nascita soltanto degli ultimi anni delle sezioni specializzate presso le Procure della Repubblica italiana dedicate alle denunce dei soggetti deboli per rimediare alla propria vulnerabilità sociale e personale, sono il segno però di una prassi importante che tanta di superare la lacuna legislativa.

Tra le varie esperienze torna utile ricordare quella avviata presso la Procura della Repubblica di Torino che ha istituito il “Gruppo misure di prevenzione, riciclaggio, usura e reati informatici”, dettando linee guida che conferiscono uniformità all'azione investigativa e coerenza alla formazione della prova, specificando che sono esplicitamente: “... finalizzate ad assicurare una lettura omogenea dei principi interpretativi e dei criteri di valutazione funzionali all'accertamento del reato di usura”⁸².

Si tratta senza alcun dubbio di una pratica virtuosa che, nel rafforzare il contrasto sul territorio ai fatti di usura e di criminalità organizzata che esercita usura, stabilizza le dichiarazioni accusatorie e rassicura la vittima, la cui attendibilità potrà essere vagliata con ancora

⁸¹ Sebbene sia chiaro l'obbligo comunitario derivante dalla DIRETTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012, in www.eur-lex.europa.eu che detta: “Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAP” e stabilisce che per vittima si deve intendere “una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato” e ancora “un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona”. Continua poi con la previsione di carattere generale contenuta nell'articolo 9 Assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime”1. I servizi di assistenza alle vittime, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, forniscono almeno: a) informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;”. In dottrina DEL TUFO V., *Profili critici della vittimo-domatica*, Jovene, Napoli, 1990; DEL TUFO V., *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Quest.giust.*, 4, 2003, pag. 705.

⁸² Il sito della PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO fornisce ancora notizia che: “Nel maggio 2015 questo ufficio ha elaborato e diffuso un documento contenente i “Principi interpretativi e criteri di valutazione in funzione dell'accertamento del reato di usura”.

maggior accuratezza nel rispetto dei principi di garanzia del processo accusatorio.

Occorre però anche gettare uno sguardo a un tentativo molto interessante che sta dando frutti importanti in altri settori della giustizia penale, per arginare il fenomeno dei reati di genere contro la persona.

L'introduzione del c.d. "*Codice rosso*"⁸³, con il quale nella sostanza si anticipa la cristallizzazione della prova e si offre una protezione significativa alla vittima debole che potrebbe ritrattare la precedente denuncia, si rivelerebbe un valido innesto nella materia delle usure⁸⁴.

La procedura del codice rosso si palesa particolarmente adeguata a questi casi, perché rivela il suo alto potenziale di cristallizzazione della prova. Lo strumento processuale per giungere alla sua acquisizione passa certamente per l'incidente probatorio disposto dal Giudice delle indagini preliminari, in cui, alla luce del contraddittorio tra le parti, si incamera una perizia econometrica, unico mezzo di carattere scientifico in grado di dimostrare gli effettivi rapporti di dare e avere, soprattutto quando nel corso della fase di restituzione del prestito vi siano stati dei rinnovi degli interessi oppure una integrazione del capitale con il ricalcolo del tasso di interesse oppure, ancora, la fungibilità con l'usura reale.

Solo in questo modo, a nostro avviso, può essere avviata l'opera di definizione probatoria di quella piattaforma dimostrativa che in fase dibattimentale consentirà al giudice di ricostruire la vicenda storica e con essa accertare tutte le circostanze di fatto che il legislatore esige per integrare i requisiti di tipicità della fattispecie incriminatrice dell'usura soggettiva.

7. La c.d. riforma Cartabia nell'intreccio tra soluzioni processuali e soluzioni sanzionatorie. Un depotenziamento punitivo dell'usura?

Uno sguardo va, infine, rivolto agli effetti della recente radicale modifica apportata al codice di procedura penale e soprattutto al nuovo

⁸³ Si tratta della legge n. 69 del 19 luglio 2019 "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*", pubblicata in G.U. n. 173 del 25 luglio 2019.

⁸⁴ CANZIO G., *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, in *Dir.pen. e proc.*, 2010, Fasc. 8, pag. 989.

assetto del catalogo sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022.

La riforma impatta in maniera decisa anche sui risvolti punitivi del delitto di usura, cosa che finora non era avvenuto con i rimedi normativi di sapore deflattivo introdotti da circa un decennio a questa parte. L'usura, infatti, era stata tenuta fuori in maniera espressa dal legislatore dallo spazio applicativo dell'art. 131-*bis* c.p. “*Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*” e, in considerazione della previsione della sola pena edittale, da quello dell'art. 168-*bis* c.p. che disciplina la “*Sospensione del procedimento con messa alla prova*”.

Si trattava, è inutile negarlo, di scelte meditate che confermavano il proposito di inflessibilità della legislazione nel perseguire a ogni costo un fatto di rilevante allarme sociale, come quello dell'usura, connotato da deprecabile e abituale lesività.

La nuova visione di un sistema penale orientato non solo alla deflazione penitenziaria e processuale, volta a concretizzare i tempi certi del giudizio e della esecuzione della condanna, ma soprattutto a un diritto penale mite e riparativo, con l'intento di recuperare efficienza alla tempestiva punizione, ha spinto a adottare soluzioni sanzionatorie fondate sul parametro della pena in concreto.

Il codice penale si è arricchito dell'art. 20-*bis* c.p. che, accanto al catalogo delle pene del 1930 affianca nuove tipologie di sanzioni, anche tra loro fungibili, esattamente aderente ai tradizionali meccanismi applicativi propri delle misure alternative alla detenzione della legge sull'Ordinamento Penitenziario n. 354 del 1975. Questa volta però le pene sono esecutive e applicate direttamente dal Giudice della cognizione, piuttosto che alimentare il fenomeno dei cc.dd. “liberi sospesi” la cui esecuzione della condanna rimaneva nel limbo *sine die*.

Le nuove pene vengono tutte definite “sostitutive” alla pena detentiva tradizionale, talvolta anche quella pecuniaria, che prima refluiva soltanto nella fase della esecuzione e, solo se attivata dall'istanza del condannato, gestita nella sua concreta applicazione dal Tribunale di Sorveglianza.

Queste pene di nuovo conio non considerano la cornice edittale di ciascuna fattispecie, ma la pena da applicare in concreto che cioè sopravviene quando il giudice della cognizione abbia, secondo i parametri di quantificazione dell'art. 133 c.p., tenuto conto di tutte le circostanze aggravanti e attenuanti concedibili.

Quando la sentenza di condanna irroga una pena in concreto nel massimo di quattro anni il giudice può adottare in luogo della reclusione o dell'arresto la Semilibertà sostitutiva o la Detenzione domiciliare sostitutiva; quando la pena sia contenuta nei tre anni il Lavoro di pubblica utilità sostitutivo; quando possa essere contenuta nel massimo in un anno la Pena pecuniaria sostitutiva.

Interessante è notare che le prime due pene, avendo il medesimo limite di applicazione, si rendono alternative tra di loro, come del resto possono essere alternative tutte e quattro se vi fosse una pena irrogata compatibile con i massimi previsti. Ebbene, in questo caso la scelta viene compiuta dal Giudice considerando la finalità rieducativa che occorre mirare, esattamente come avviene tra le diverse misure alternative alla detenzione.

Trattandosi di considerare una pena in concreto si pone effettivamente il problema se la nuova legge non abbia di fatto depotenziato gli strumenti repressivi finalizzati alla c.d. "lotta al fenomeno dell'usura".

In una prospettiva di prevenzione speciale della pena il nuovo sistema nel suo complesso conferisce, in realtà, una migliore elasticità e adattabilità della risposta punitiva, pur rimanendo impregiudicati tutti gli altri presidi sanzionatori e para-sanzionatori di cui sopra si è detto.

L'individualizzazione della pena, peraltro, incontra tuttavia il limite di una negoziabilità controllata della soluzione sanzionatoria adottabile, potendo l'imputato e il suo difensore intervenire mirando all'applicazione di una pena sostitutiva solo laddove l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna (UEPE) abbia redatto un programma trattamentale che metta in luce la praticabilità di un obiettivo essenziale, quello del recupero sociale della persona e la reintegrazione del condannato in chiave rieducativa.

L'intervento dell'UEPE potrà assolvere anche la finalità riparativa e riconciliativa nella nuova prospettiva sanzionatoria, coltivando un percorso di recupero dell'imputato che tenga conto della riconciliazione con la vittima usurata, la quale entra a pieno titolo nello spettro processuale per rafforzare lo spirito di individualizzazione delle forme di riabilitazione sociale.

In realtà, la riuscita della finalità rieducativa e la riduzione del danno della pratica dell'usura trova la sua sede elettiva proprio nell'udienza di *sentencing* dove il giudice della cognizione può decidere se ricorrere alle pene sostitutive oppure mantenere il rigore della dimen-

sione esecutiva carceraria. Tutto dipenderà dalla personalità del condannato ma anche dalla capacità del sistema giudiziario di orientare le scelte verso una oculata gestione del percorso individualizzante della punizione, piuttosto che appiattirsi sugli aspetti più retrivi della riforma penale, quelli che denotano una spinta deflattiva a tutti i costi e in maniera generalizzata.

Il nuovo sistema punitivo, a ben vedere, deve essere anche sottratto alle più appetibili soluzioni del “precedente giurisprudenziale adattabile al caso”, per aprirsi ad una oculata scelta del tipo e della natura di pena da adeguare solo e soltanto a quella persona condannata. In questi termini, lo spirito special preventivo della sanzione penale può aprire un nuovo e moderno percorso della penalità, abbandonando il terreno di una punizione a tutti i costi che potrebbe non giungere in maniera tempestiva o, ancora peggio, incentivare la recidiva piuttosto che porsi in termini di efficacia dissuasiva.

La tempestività della punizione che segue all'accertamento della responsabilità potrebbe rivelarsi utile come strategia punitiva per combattere la piccola usura, quella più incontrollabile ma più diffusa, per la potenzialità che possiede la pena sostitutiva di incidere sui comportamenti in tempo reale e in funziona dissuasiva. A ben vedere anche le ipotesi di usura come reati fine dell'associazione a delinquere potrebbero ricevere un adeguato contrasto, finalizzando la punizione anche all'interruzione dei legami consortili con un recupero totale della persona.

In entrambi i casi lo strumento vincente è costituito appunto da una punizione che segue immediatamente a un giudizio garantito ma breve, in grado di instaurare prassi di recupero sociale e disincentivanti per le forme di controllo sociale che possono scattare.

A proposito della tempestività dell'accertamento della responsabilità penale e della conseguente punizione, una riflessione specifica merita la combinazione operativa tra l'ipotizzato ricorso alla disciplina del c.d. Codice rosso e i nuovi tempi delle indagini preliminari stabiliti dalla riforma del D.Lgs. n. 150/2022.

La nuova legge, nel proposito di accelerare la fase delle indagini la cui lentezza nel passato aveva reso ipertrofico l'intero modello del processo penale italiano con seri rischi di prescrizione sempre incombenti, ha in realtà fatto avanzare soluzioni di rapidità del giudizio. Mai come nel caso dell'usura, attesa la sua fisiologica ripetitività del

negozio illecito e della abitudine alla pratica da parte del suo autore, la riduzione dei tempi inciderà profondamente sulla efficacia preventiva del complesso modello punitivo che accompagna la fattispecie dell'art. 644 c.p.

Ancora più efficace può essere l'intervento di repressione se si ipotizzano gli effetti della combinazione tra nuovi termini delle indagini e il Codice rosso accompagnati dal sequestro e dall'incidente probatorio che metterebbero subito alle corde il colpevole, offrendo una rapida via d'uscita dal processo con la garanzia di effetti concretamente deterrenti.

Alla luce di un quadro procedimentale profondamente rinnovato vi è da ritenere che la "lotta al fenomeno" dell'usura possa essere affrontato su larga scala facendo ora ricorso a strumenti processuali flessibili e rapidi, volti ad assicurare alla pena uno scopo certamente di individualizzazione e per molti versi di prevenzione generale per gli effetti deterrenti della minaccia che si concretizzano con tempestività ed efficienza.

INDICE BIBLIOGRAFICO

Dottrina

- AA.VV., *Le leggi di interpretazione autentica tra Corte costituzionale e legislatore, Atti del Seminario di Roma del 5 ottobre 2000*, in A. Anzon (a cura di), Giappichelli, Torino 2001
- AA.VV., «Verità» del precetto e della sanzione penale alla prova del processo, in G. Forti – G. Varraso – M. Caputo (a cura di), Jovene, Napoli, 2014
- AA.VV., *Il domicilio coatto. Ordine pubblico e politiche della sicurezza in Italia dall'Unità alla Repubblica*, di E. De Cristofaro (a cura), Bonanno Editore, Acireale-Roma, 2015
- AA.VV., *Criminalità e Sicurezza a Napoli. Primo Rapporto*, in G. Di Gennaro – R. Marselli (a cura di), Fedoa, Napoli, 2015
- AA.VV., *Criminalità e sicurezza a Napoli. Secondo rapporto*, in G. Di Gennaro – R. Marselli (a cura di), Fedoa, Napoli, 2017
- AA.VV., *Il fondo di solidarietà per le vittime di estorsione e usura. Uno studio*, Università Bocconi – Ministero dell'Interno, 2021
- ABUKAR HAYO A., *Il rapporto di tensione tra il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena e il diritto penale simbolico-espressivo*, in *Studi in onore di Antonio Fiorella*, Vol. I, in M. Catenacci – V. Nico D'Ascola – R. Rampioni (a cura di), Roma Tre Press, Roma, 2021
- AIMI A., *La fattispecie di durata. Contributo alla teoria dell'unità o pluralità di reato*, Giappichelli, Torino, 2020
- ALBERICO A., *Il recepimento della Direttiva 2014/42/UE in tema di confisca*, in *Studium Juris*, n. 4, 2017
- ALEO S., *Crisi del sistema penale e riforma dello Stato*, in *Rass.pen. e crimin.*, 3, 2003
- ALEO S., *Criminologia e sistema penale*, Cedam, Padova, 2011
- ALEO S., *Responsabilità penale e complessità. Il diritto penale di fronte alle altre scienze sociali. Colpevolezza, imputabilità, pericolosità sociale*, con il contributo di S. Di Nuovo, Giuffrè, Milano, 2011

- ALEO S. – PICA G., *Diritto penale. Parte speciale II*, Cedam, Padova, 2012
- ALESSANDRI A., *Confisca nel diritto penale* (voce), in *Dig.disc.pen.*, III, Utet, Torino, 1989
- ALPA G., *Usura: problema millenario, questioni attuali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996
- ALTAVILLA E., *Il momento consumativo del reato di usura – reati istantanei ad effetti permanenti e reati esauriti*, in *Riv.it.dir.pen.*, 1933
- AMARELLI G., *Il giudice ed il rispetto della legge penale in sede interpretativa. Obsolescenza apparente e attualità permanente del pensiero di Beccaria*, in *Osservatorio costituzionale* (www.osservatorioaic.it), 2015
- AMARELLI G., *Principio di proporzionalità della pena e sindacato della Corte costituzionale*, in *Solo temi*, Nel diritto editore, Roma, 2017
- AMARELLI G., *Misure di prevenzione e principio di determinatezza*, in *Libro dell'anno*, Treccani, Roma, 2019
- AMBROSETTI E.M. – MEZZETTI E. – RONCO M., *Diritto penale dell'impresa*, Zanichelli, Bologna, 2022
- AMMIRATI D., *Il delitto di usura: credito e sistema bancario: L. 7 marzo 1996 n. 108*, Cedam, Padova, 1997
- ANGIONI F., *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Giuffrè, Milano, 1983
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Vol. I, aggiornato a cura di L. Conti, Giuffrè, Milano, 1992
- ARE G., *Il liberalismo economico in Italia dal 1845 al 1915*, in R. Lill e N. Matteucci (a cura di) *Atti della settimana di studio: Il liberalismo economico in Italia e in Germania dalla rivoluzione del '48 alla prima guerra mondiale*, 11-16 settembre 1978, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Bologna, 1980
- ARNONE M., *Il microcredito come strumento per combattere l'esclusione finanziaria in Italia: quali differenze a livello regionale e locale*, in *Rass. econ.*, 2015
- BARGIS M. – BELLUTA H., *Vittime di reato e sistema penale: la ricerca di nuovi equilibri*, Giappichelli, Torino, 2017
- BARONE E. – OLIVIERI G., *Derivati e usura: l'utilizzo delle opzioni nella costruzione dei negozi in frode alla legge*, in *Riv.trim.dir.econ.*, I, 2009
- BELLACOSA M., *Usura impropria*, in *Enc.giur.Treccani*, 1994
- BELLI F. – MAZZINI F., *Applicazione della legge antiusura: a che punto siamo*, in *Dir.banc.*, 1997
- BENEDETTI A.M., *Contratto asimmetrico* (voce), in *Enc.dir.-Annali*, V, Milano, 2012
- BENTHAM J., *Difesa dell'usura. Illustrante l'inopportunità delle attuali limitazioni legali alle condizioni applicate nelle transazioni monetarie in una se-*

- rie di lettere a un amico cui è aggiunta una lettera all'egregio sig. Adam Smith legum doctor sui disincentivi frapposti dalle suddette limitazioni al progresso dell'industria d'invenzione (1787)*, Liberilibri, Macerata, 1996
- BERTELLI MOTTA M., *Il reato di usura non presuppone l'iniziativa dell'usuraio: brevi note ad una recente sentenza della Cassazione*, nota a Cass. Sez. II pen., Sent. n. 38551 del 26 aprile 2019, in www.giurisprudenzapenale.com
- BERTOLINO M., *Le opzioni penali in tema di usura: dal codice Rocco alla riforma del 1996*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 1997
- BERTOLINO M., *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell'usura*, Giappichelli, Torino, 2010
- BERTOLINO M., *Il risarcimento del danno tra pretese riparatorio-compensative e istanze punitive nel canone del diritto penale*, in www.penalecontemporaneo.it
- BETTIOL G., *Osservazioni a Trib. Bologna, 20 aprile 1945*, in *Giur.it.*, 1946, II, col. 33
- BETTIOL G., *Diritto penale*, Cedam, Padova, 1982
- BIANCA C.M., *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 1985
- BIRNBAUM J.M.F., *Über das Erfordernis einer Rechtsverletzung zum Begriffe des Verbrechen, mit besonderer Rücksicht auf den Begriff der Ehrenkränkung*, in *Archiv des Kriminalrechts*, Neue Folge, 1834
- BISCARDI G., *Concorso tra sequestri e traguardo finale: un viaggio accidentato tra istanze risarcitorie e confiscate*, in *Proc.pen. e giust.*, 20 ottobre 2019
- BOARI M., *Usura, Diritto intermedio*, in *Enc. del dir.*, Giuffrè, Milano, 1992
- BOBBIO N., *Teoria della norma giuridica*, Giappichelli, Torino, 1958
- BOIDO A., *Usura e diritto penale. La «meritevolezza» della pena nell'attuale momento storico*, Cedam, Padova, 2010
- BOMPIANI A., *Usura bancaria: aspetti paradossali e questioni irrisolte*, in *Riv.trim.dir.pen.econ.*, n. 1-2, 2016
- BONGER W.A., *Criminalità e condizioni economiche (Amsterdam 1905)*, Unicopli, Milano, 1982
- BONILINI G., *La sanzione civile dell'usura*, in *Contratti*, 1996
- BONORA C., *La nuova legge sull'usura*, Cedam, Padova 1998
- BONORA C., *L'usura*, Cedam, Padova, 2007
- BORSARI R., *Il delitto di usura «bancaria» come figura «grave» esclusa da benefici indulgenziali. Profili critici*, in *Riv.trim.dir.pen.econ.*, 2009
- BRASCHI S., *La consumazione del reato. Fondamenti dogmatici ed esigenze di politica criminale*, Cedam, Padova, 2020
- BRASCHI S., *Il concetto di stato di bisogno nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Dir.pen.cont.-Riv.trim.*, n. 1, 2021
- BRASIELLO U., *Usura (diritto romano)*, in *Noviss.Dig.It.*, XX, Torino, 1975

- BRUNELLI D., *Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica*, Giappichelli, Torino, 2000
- BRUNELLI D., *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, Giappichelli, Torino, 2011
- BRUSCO C., *La grande vergogna. L'Italia delle leggi razziali*, Ega, Torino, 2019
- BUZZELLI F., *Mutuo usurario e invalidità del contratto*, Napoli, 2012
- CADOPPI A., *Paternalismo e diritto penale: cenni introduttivi*, in *Criminalia*, 2011
- CALVI G., *Tipo criminologico e tipo normativo d'autore*, Cedam, Padova, 1977
- CANDIAN A., *Contributo alla dottrina dell'usura e della lesione nel diritto positivo italiano*, Giuffrè, Milano, 1946
- CANZIO G., *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, in *Dir.pen. e proc.*, 2010
- CAPERNA A. – LOTTI L., *Il fenomeno dell'usura tra esperienze giudiziarie e prospettive di un nuovo assetto normativo*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 1995
- CAPOTI P., *Usura presunta nel credito bancario e usura della legalità penale*, in *Riv.trim.dir.pen. dell'econ.*, 2007
- CARACCIOLI I., *Il reato di usura e le sue possibili connessioni con il credito bancario ed interfinanziario*, in P. De Felice (a cura di), in *AA.VV., Il fenomeno dell'usura e dell'intermediazione finanziaria e bancaria*, Cacucci, Bari, 1997
- CARACCIOLI I., *Di fronte al rebus della consumazione scelta la via della "condotta frazionata"*, in *Guida al dir.*, 1999
- CARETTI P. – TARLI BARBIERI G., *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2017
- CARMONA A., *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, Il Mulino, Bologna, 1996
- CARNELUTTI F., *La tutela penale della ricchezza*, in *Riv.it.dir.pen.*, 1931
- CARON P., *Usura (diritto canonico)*, in *Nov.Dig.It.*, XX, 1979
- CARRARA F., *Programma del corso di diritto criminale, Parte speciale – Esposizione dei delitti in specie*, Ediz. II, vol. IV, Sezione I, Classe VI, Capitolo VIII, Titolo VI, § 2382, pag. 554, Lucca, 1869
- CARRARA F., *Dell'ignoranza come scusa*, in *Opuscoli di diritto criminale*, VII, Lucca, 1874
- CARRARA F., *Studi sul favoreggiamento*, in *Opuscoli di diritto criminale*, VII, Firenze, 1899
- CASTRONOVO D., *Tranelli del linguaggio e "nullum crimen". Il problema delle clausole generali nel diritto penale*, in www.lalegislazionepenale.eu, 5 giugno 2017

- CAVALIERE A., *Sui rapporti fra condotta di usura e attività di riciclaggio*, in AA.VV., *La disciplina penale dell'attività finanziaria: esperienze a confronto*, in A. Castaldo (a cura di), in *Studi urbinati, A - Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche*, 1994/1995
- CAVALIERE A., *L'usura tra prevenzione e repressione: il controllo del ruolo penalistico*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 1995
- CAVALIERE A., *Introduzione ad uno studio sul paternalismo in diritto penale*, in *Arch.pen.*, 2017
- CAVALIERE A., *Le vite dei migranti e il diritto punitivo*, in *Sist.pen.-Riv.trim.*, n. 4, 2022
- CAVALLO P., *Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno dell'usura*, in *Cass.pen.*, 1997
- CENTORRINO M., *Denunce contro la mafia: avanti adagio!*, in *Polit. ed econ.*, 1995
- CERASE M., *L'usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell'oggetto della tutela*, in *Cass.pen.*, 1997
- CERNIGLIARO A., *L'usura virtuosa*, in *Mercato del credito e usura* a in F. Marcario – A. Manna (a cura di), *Mercato del credito e usura*, Giuffrè, Milano, 2002
- CERVENCA G., *Usura (diritto romano)*, in *Encic. del dir.*, XLV, Giuffrè, Milano, 1992
- CICALA S., *Il delitto di usura – Studio sociologico-giuridico*, Istituto Editoriale Scientifico, Milano, 1929
- CIRALLI A., *L'usura nelle diverse discipline giuridiche*, in *Nuova rassegna*, 1997
- CORRADO V.G., *L'esclusione finanziaria*, Giappichelli, Torino, 2012
- CORSO M., *L'ordine pubblico*, Il Mulino, Bologna, 1979
- CRISTIANI A., *Guida alle nuove norme sull'usura*, Giappichelli, Torino, 1996
- CUCINOTTA C., *I reati di riduzione in schiavitù, in servitù e di sfruttamento lavorativo nella prospettiva comparata*, in www.sistemapenale.it, 12 luglio 2022
- CUGINI A., *La valutazione del carattere usurario del tasso di interesse praticato dagli istituti di credito*, in *Cass.pen.*, 2010
- DI VIZIO F., *Le tutele economiche e le moratorie a favore delle vittime di estorsione e di usura. Analisi del sistema normativo e della riflessione giurisprudenziale dopo le Sezioni Unite n. 21854/2017 e l'art. 38 bis D.L. n. 113/2018*, in *Relazione al corso "Usura, anatocismo e altre criticità nei rapporti tra banche e clienti: teorie, casi, soluzioni"*, organizzato dall'Associazione Studi Bancari Genova, 8 febbraio 2019, ora in www.discrimen.it
- DE ANGELIS P.F., *Usura*, in *Enc. del dir.*, Giuffrè, Milano, 1997
- DE BEGNAC Y., *Taccuini mussoliniani*, Il Mulino, Bologna, 1990

- DE CUPIS A., *Usura e lesione*, in *Dir.fall.*, 1946, I, ora in *Teoria e pratica del diritto civile*, Giuffrè, Milano, 1955
- DEGNI F., *La repressione dell'usura*, in *Riv.dir.comm.*, 1910
- DELLA RAGIONE L., *La confisca per equivalente nel diritto penale tributario*, in www.penalecontemporaneo.it, 13 novembre 2010
- DE MARSICO A., *I delitti contro il patrimonio*, Jovene, Napoli, 1951
- DIEZ RIPOLLÈS, J.L., *La politica criminale nelle scienze penali: un'analisi critica del contributo di Roxin*, in *Criminalia*, ora in www.discrimen.it, 15 novembre 2022
- DI BIASE A., *Profili civilistici dell'usura bancaria nell'elaborazione della giurisprudenza bancaria*, in *I Contratti*, 2018
- DI GENNARO G. – PASTORE G., *La crisi economica post-pandemia: alcuni indicatori di risk assessment strategico dell'operatività delle mafie*, in *Riv. giur. del mezz.*, 2021
- DI GENNARO G. – PASTORE G., *Aste giudiziarie: effetti economici e sociali. Un approccio non apodittico*, in *Riv.giur. del mezz.*, 2022
- DI GIOVINE O., *L'interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo alla legge*, Giuffrè, Milano, 2006
- DI LANDRO A., *La Cassazione penale include la commissione di massimo scoperto nel tasso d'interesse usurario: la l. 2/09, le questioni intertemporali e un'inedita ricostruzione dell'elemento soggettivo*, in *Foro It.*, n. 7-8, 2010
- DI PEPPE V.B., *Riflessioni sul momento consumativo dell'usura: dalla categoria del "reato a consumazione prolungata" ai caratteri del delitto di criminalità organizzata*, in *Cass.pen.*, 2009
- DOLCINI E., *Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 1984
- DOLCINI E., MARINUCCI G., *Costituzione e politica dei beni giuridici*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 1994
- DOLCINI E., *Pene detentive, pene pecuniarie, pene limitative della libertà personale: uno sguardo sulla prassi*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 2006
- DOLCINI E., *Vittime vulnerabili nell'Italia di oggi e "durata determinata" del processo penale*, in *Corriere del merito*, 2010
- DOLCINI E., *La pena nell'ordinamento italiano, tra repressione e prevenzione*, in *Riv.it.dir.e proc.pen.*, 2021
- DOMINICI G., *Rapporti ambigui tra risarcimento dei danni e confisca per equivalente*, in *La giustizia patrimoniale penale*, in A. Bargi e A. Cisterna (a cura di), II, Utet, Torino, 2011
- DONINI M., *Teoria del reato. Una introduzione*, Padova, 1996
- DONINI M., *Un nuovo medioevo penale? Vecchio e nuovo dell'espansione del diritto penale economico*, di L. Foffani (a cura), *Diritto penale comparato*,

- europeo e internazionale: prospettive per il XXI secolo*, Giuffrè, Milano, 2002
- DONINI M., *Disposizione e norma nell'ermeneutica penale*, in B. Biscotti – P. Borsellino – V. Pocar – D. Pulitanò (a cura di), *La fabbrica delle interpretazioni*, Giuffrè, Milano, 2012
- DONINI M., *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Dir.pen.contemp.*, n. 4, 2013
- FADALTI L., *Il delitto di usura è incostituzionale?*, in *Riv.pen.*, 2005
- FELLONI G., *I primi banchi pubblici della Casa di San Giorgio (1408-45)*, in *Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale. Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici*, I, Atti del convegno, Genova, 1-6 ottobre 1990, Genova 1991
- FERRAJOLI L., *Linguaggio assertivo e linguaggio precettivo*, in *Riv.intern.fil.dir.*, 1967
- FERRAJOLI L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari, 1990
- FERRAJOLI L., *Per un programma di diritto penale minimo*, in AA.VV., *La riforma del diritto penale. Garanzie ed effettività delle tecniche di tutela*, Giuffrè, Milano, 1994
- FERRAJOLI L., *Dai diritti del cittadino ai diritti della persona*, in ZOLO D. (a cura di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Roma-Bari, Laterza, 1994
- FERRO-LUZZI P., *Ci risiamo (a proposito dell'usura e della commissione di massimo scoperto)*, in *Giur. comm.*, I, 2006
- FIANDINO N., *Irretroattività ed istantaneità del nuovo reato di usura nell'ultima giurisprudenza*, in *Indice pen.*, 1999
- FIANDACA G., *Il «bene giuridico» come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in MARINUCCI G., DOLCINI E. (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985
- FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto penale. Parte speciale*, II, Zanichelli, Bologna, 1997
- FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto penale – Parte speciale*, Zanichelli, Bologna, 2014
- FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto penale – Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2022
- FIANDACA G., *Intorno al diritto penale liberale*, in *Discrimen*, 10 giugno 2019
- FIASCO M., *I condannati per usura nel ventennio 1977-1996 con sentenza definitiva*, in *Dir.pen. e proc.*, 1998
- FIASCO M. (a cura di), *Il sovraindebitamento delle famiglie italiane nel decennio 2006-2016*, Consulta nazionale antiusura, Assisi, 2018
- FILOTTO U., *L'usura e il sistema finanziario italiano*, in AA.VV., *L'usura in Italia*, in D. Masciandaro – A. Porta (a cura di), Giuffrè, Milano, 1997

- FIGLIORE S., *La teoria generale del reato alla prova del processo. Spunti per una ricostruzione integrata del sistema penale*, ESI, Napoli, 2007
- FIGLIORE A., *Appunti sulla struttura del reato di usura*, in F. Macario – A. Man-
na (a cura di), *Mercato del credito e usura*, Giuffrè, Milano, 2002
- FIGLIORE A., *Le strutture del diritto penale. Questioni fondamentali di parte
generale*, Giappichelli, Torino, 2018
- FLORIAN E., *Il delitto dell'usura. Nota economico-giuridica*, in *Giur. It.*, IV,
1935
- FOFFANI L., *Tra patrimonio ed economia: la riforma dei reati d'impresa*, in *Riv.
trim.dir.pen.econ.*, 2007
- FONDAROLI D., *La poliedrica natura della confisca*, in *Arch.pen.*, 2019
- FORLENZA O., *Restano dubbi sul momento consumativo del reato*, in *Guida al
dir.*, n. 9, 10 marzo 2001
- FORNARI L., *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie: confisca e san-
zioni pecuniarie nel diritto penale moderno*, Cedam, Padova, 1997
- FORNASARI G., *Il concetto di economia pubblica nel diritto penale. Spunti ese-
getici e prospettive di riforma*, Giuffrè, Milano, 1994
- FORNASARI G., *La disciplina penale dell'usura nella Repubblica Federale Te-
desca: spunti per una comparazione*, in *Riv.trim.dir.pen.econ.*, 1998
- FORNASARI R., *Il giudizio di meritevolezza dei prodotti finanziari my way,
ovvero la valutazione della razionalità dello scambio*, in *Contr.Impr.*,
2017
- FORTI G., *Tra criminologia e diritto penale. Brevi note su «cifre nere» e funzio-
ne generalpreventiva della pena*, in G. Marinucci – E. Dolcini (a cura di),
Diritto penale in trasformazione, Giuffrè, Milano, 1985
- FUSARO C., *Con l'approvazione del testo a Camere sciolte si crea un preceden-
te con forti perplessità*, in *Guida dir.*, n. 12, 1996
- GALLO E., *L'usura nell'evoluzione dei tempi fino agli ultimi provvedimenti
normativi*, in *Dir.pen. e proc.*, 1995
- GALLO M., *La chiave di vetro*, in www.archiviopenale.it, 18 gennaio 2022
- GALLOTTI C., *Usura e interesse dal XII al XV secolo. L'usura: forma degenera-
tiva dell'interesse?*, in *Antonianum*, 83, 2008
- GAMBA C., *Natura ed usura. La disputa ottocentesca sulla liceità del prestito a
interesse*, in *Riv.st.dir.it.*, 72, 2004
- GAMBARDELLA M., *La disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi nel
sistema penale dopo le recenti riforme del diritto amministrativo*, in *Riv.
it.dir. e proc.pen.*, n. 2, 2013
- GARGANI A., *Usura semplice e usura qualificata: osservazioni critiche sulla ri-
forma del delitto di usura alla luce del paradigma carrariano*, in *Riv.it.dir. e
proc.pen.*, 2000
- GATTO A., *Rimesse dagli emigranti italiani negli USA, sviluppo e cicli eco-*

- nomici: dalle fonti archivistiche del Banco di Napoli ai dati della Banca Mondiale (1861-2017)*, in RIME, 2021
- GENTILE S., *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Giappichelli, Torino, 2013
- GIGLIOLI D., *Critica della vittima. Un esperimento con l'etica*, Ed. Nottetempo, Roma, 2014
- GIANARIA N., *Usura bancaria. Dopo anni di incertezza finalmente la parola fine sulla rilevanza della C.M.S. che non va inclusa nel calcolo del tasso ma può avere autonoma rilevanza penale*, in *Arch.pen.*, n. 3, 2018
- GIUNTA F., *L'effettività della pena nell'epoca del dissolvimento del sistema sanzionatorio*, in *Riv.it.dir.e proc.pen.*, 1998
- GIUNTA F., *Lineamenti di diritto penale dell'economia*, Giappichelli, Torino, 2001
- GIURA A., *La repressione dell'usura e le disposizioni del codice civile italiano*, in *Foro it.*, 1917
- GRASSI U., *Il nuovo reato d'usura: fattispecie penali e tutele civilistiche*, in *Riv.dir.priv.*, 1998
- GRASSO G., *Controllo sulla rispondenza alla realtà empirica delle previsioni legali di reato*, in *Giur.cost.*, 1981
- GRINDATTO S., *Sul computo della commissione di massimo scoperto nella determinazione del tasso usurario*, in *Giur.it.*, 2010
- GROSSO C.F., *Usura, Diritto Penale*, in *Enc. del dir.*, XLVI, Giuffrè, Milano, 1992
- HASSEMER W., *Fattispecie e tipo. Indagine sull'ermeneutica penalistica*, Esi, Napoli, 2007
- INSOLERA G., *Usura e criminalità organizzata*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 1997
- IRTI N., *L'ordine giuridico del mercato*, Editori Laterza, Roma-Bari, 1998
- IULIANI A., *Il diritto privato tra crisi economica ed «economia del debito»: dinamiche della giustizia ed autonomia privata*, in *Riv.crit.dir.priv.*, 2017
- IZZO F. – SOLOMBRINO M., *Le nuove norme sull'usura. Profili penali e civili*, Ed.Giur.Simone, Napoli, 1996
- LACCHÈ L., *Uno "sguardo fugace". Le misure di prevenzione in Italia tra ottocento e novecento*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 2017
- LACCHÈ L., *La paura delle «classi pericolose». Ritorno al futuro?*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, EUM, n. 1, 2019
- LAMICELA M., *La riscoperta del giudizio di meritevolezza ex art. 1322, co. 2, c.c., tra squilibrio e irrazionalità dello scambio contrattuale*, in *Ricerche giuridiche*, Vol. 5, n. 2, 2016
- LANZI M., *Confiscate, riparazione pecuniaria e sanzioni civili: come monetizzare il reato*, in *Processo penale e processo civile: differenze e questioni irrisolte*, Atti del Convegno Università degli Studi Roma Tre 2 dicembre

- 2019, in L. Luparia – L. Marafioti – G. Paolozzi (a cura di), Giappichelli, Torino, 2020
- LA PORTA R., *La repressione dell'usura nel diritto penale italiano*, Giuffrè, Milano, 1963
- LARIVERA L., *Il microcredito. Uno strumento per combattere la povertà*, in *La Civiltà Cattolica*
- LE GOFF J., *Tempo della Chiesa e tempo del mercante. Saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo*, Einaudi, Torino, 1977
- LE GOFF J., *Usurai e Purgatorio*, Einaudi, Torino, 1982
- LE GOFF J., *La borsa e la vita. Dall'usuraio al banchiere*, Editori Laterza, Roma-Bari, 1987
- LOMBROSO C., *L'uomo delinquente*, Bocca, Milano, 1897
- LO MONTE E., *Osservazioni sul possibile contributo del sistema creditizio in materia di «lotta» alla criminalità organizzata: l'esempio dell'usura*, in *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali*, a cura di S. Moccia, Napoli, 1999
- LO MONTE E., *Irragionevolezza della sanzione penale e crisi di modelli economici: l'abuso del diritto penale come antidoto ai problemi sociali*, in AA.VV., *Studi in onore di Lucio Monaco*, Urbino University Press, Urbino, 2020
- LOSAPPIO G., *Riforma del codice e diritto penale dell'economia*, in *L'unità del sapere giuridico ed eterogeneità dei saperi del giudice. Quaderni del Dipartimento di Diritto Penale, di Diritto Processuale Penale e di Filosofia del Diritto dell'Università degli Studi di Bari*, in V. Garofoli (a cura di), Giuffrè, Milano, 2005
- LOSAPPIO G., *Essere e apparire banca. L'art. 133 del TULB. Esegesi e opzione punitiva*, in *Riv.trim.dir.pen.econ.*, 2009
- LOSAPPIO G., *La tutela penale delle funzioni. Una proposta di rivisitazione metodologica*, in *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, in A. Castaldo – V. De Francesco – M.V. Del Tufo – S. Manacorda – L. Monaco (a cura di), Esi, Napoli, 2013
- LOSAPPIO G., *Il congedo della prescrizione nel processo penale. Tempus fu(g)it*, in *Dir.pen.contemp.*, Fasc. 7-8, 2019
- LUCIANI M., *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della Corte costituzionale*, in *Riv. AIC*, n. 3, 2016
- MAGGIORE G., *Diritto penale totalitario nello Stato totalitario*, in *Riv.it.dir.pen.*, 1939
- MAGRI P., *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da G. Marinucci – E. Dolcini, Cedam, Padova, 2007
- MAGRO B., *Il divieto di usura e i doveri di solidarietà umana*, in *Arch.pen.*, n. 3, 1997

- MAGRO B., *Abusiva attività finanziaria e il requisito tacito della stabile organizzazione: il caso della “banca nella banca”*, in *Riv.trim. di dir.econ.*, 4, 2012
- MAGRO B., *Riflessioni penalistiche in tema di usura bancaria*, in *www.penale-contemporaneo.it*, 3, 2017
- MAIELLO V., *Dommatica e politica criminale nelle interpretazioni in tema di riserva di legge*, in *Arch.pen.*, 1988
- MAIELLO V., *Diritto penale e processo: la necessità di un approccio integrato*, in *Crit.dir.*, 1998
- MAIELLO V., *La prevenzione patrimoniale in trasformazione*, in *Dir.pen.proc.*, 2009
- MAIELLO V., *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, Giappichelli, Torino, 2014
- MAIELLO V. (a cura di), *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi*, in F.C. Palazzo – C.E. Paliero (diretto da), *Trattato teorico pratico di diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2015
- MALINVERNI A., *Interessi usurari e stato di bisogno*, in *Giur.it.*, II, 1965
- MANES V., *L'eterointegrazione della fattispecie penale mediante fonti subordinate, tra riserva “politica” e specificazione “tecnica”*, in *Riv.it.dir. e proc. pen.*, 2010
- MANNA A., *La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche “incrociate” di tutela*, Utet, Torino, 1997
- MANNA A., *La tutela penale contro l'usura*, in AA.Vv., *Usura e attività creditizia-finanziaria*, Giuffrè, Milano, 2000
- MANNA A., *Il delitto di usura nella prospettiva comparatistica: diritto penale «interventista» versus diritto penale «neo-liberista»?*, in *Mercato del credito e usura*, in M. Macario – A. Manna (a cura di), Giuffrè, Milano, 2002
- MANNA A., *Usura (la legge sui tassi)*, in *Dig.pen.*, Agg. 2004, Torino
- MANNA A., *I beni giuridici tutelati (Capitolo I)*, in AA.Vv., *Corso di diritto penale dell'impresa*, Cedam, Padova, 2017
- MANNA A., *Corso di diritto penale dell'impresa*, Cedam, Padova, 2018
- MANTOVANI F., *Contributo allo studio della condotta nei delitti contro il patrimonio*, Giuffrè, Milano, 1962
- MANTOVANI F., *Diritto penale, Parte speciale – I delitti contro il patrimonio*, Cedam, Padova, 2021
- MANTOVANI M., *L'esercizio di un'attività non autorizzata. Profili penali*, Giappichelli, Torino, 2003
- MANTOVANI M., *La prescrizione della pena. Spunti comparatistici per la rimediazione di un istituto negletto*, Giappichelli, Torino, 2008
- MANTOVANI M., *Contributo ad uno studio sul disvalore di azione nel sistema penale vigente*, Bononia University Press, Bologna, 2014

- MANTOVANO G., *Usura e Commissione di massimo scoperto: profili di indeterminatezza della fattispecie*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 2009
- MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano, Delitti contro il patrimonio*, Vol. 9 (a cura del Prof. Pietro Nuvolone), UTET, Torino, 1984
- MANZIONE D., *Usura e mediazione creditizia, aspetti sostanziali e processuali*, Giuffrè, Milano, 1998
- MARMO M., *La strana forma del credito. Cultura urbana e autorità liberale nella vicenda delle banche-usura*, in *Fra storia e storiografia. Scritti in onore di Pasquale Villani*, in P. Macry – A. Massafra (a cura di), Il Mulino, Bologna
- MASARONE V., *Contributo ad uno studio sulle condizioni obiettive di punibilità*, Esi, Napoli, 2018
- MASCIANDARO D., *Shylock era banchiere o usuraio? Una teoria del credito di usura*, in *Moneta e Credito*, n. 198, 1999
- MASCIANDARO D., *Usura e antiusura in Italia: l'analisi economica*, in F. Marcario – A. Manna (a cura di), *Mercato del credito e usura*, Giuffrè, Milano, 2002
- MASULLO M.N., *A due anni dalla riforma del delitto d'usura: una riflessione sulla nuova scelta strategica*, in *Cass. pen.*, 1998
- MASULLO M.N., *Usura e permanenza: a proposito del termine di prescrizione*, in *Cass.pen.*, 2000
- MAUGERI A.M., *La sanzione patrimoniale fra garanzie ed efficienza*, in *Riv.trim.dir.pen.ec.*, 1996
- MAZZACANE V., *Usura* (voce), in *Enc. del dir.*, XXI, Giuffrè, Milano, 1971
- MAURACH R. – SCHROEDER F. – MAIWALD M., *Strafrecht. Bes. Teil, Teilband I, Straftaten gegen Persönlichkeits- und Vermögenswerte*, 8 Aufl., Heidelberg, 1995
- MEAZZA L.N., *La responsabilità penale nei derivati sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni*, in www.giurisprudenzapenale.com
- MELCHIONDA A., *Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze*, in *Riv.trim.dir.pen.ec.*, 1997
- MELCHIONDA A., *Recensione a Manna A., La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche "incrociate" di tutela*, Utet, Torino, 1997, pp. XIV-207, in *Ind.pen.*, 1997
- MESSA A., *Il contratto di mutuo nel progetto di Codice delle obbligazioni e dei contratti*, in *Mon. Trib.*, 1939
- MEZZETTI E., *Reati contro il patrimonio*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, diretto da C.F. Grosso – T. Padovani – A. Pagliaro, Giuffrè, Milano, 2013
- MICHELETTI D., *Legge penale e successione di norme integratrici*, Giappichelli, Torino, 2006

- MILITELLO V., *La tratta di esseri umani: la politica criminale multilivello e la problematica distinzione con il traffico di migranti*, in *Riv.it.dir. e proc. pen.*, 2018
- MOCCIA S., *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Cedam, Padova, 1988
- MOCCIA S., *Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica*, Esi, Napoli, 1992
- MOCCIA S., *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Esi, Napoli, 1995
- MOCCIA S., *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni e riflessi illiberali*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 1995
- MOCCIA S., *La "promessa non mantenuta". Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano*, Esi, Napoli, 2001
- MOCCIA S., *L'odierna funzione di "controllo" e "orientamento" della dottrina*, in *Criminalia*, 2013
- MONACO L., *Su teoria e prassi del rapporto tra diritto penale e criminologia*, in *Studi urbinati*, 1980-81
- MONGILLO V., *Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: strategie globali di prevenzione e repressione*, in *Riv.trim. dir.pen.econ.*, 2019
- MONTANI E., *La storia di Agata: per fare tutto ci vuole un fiore...(1/4). Usura: il coraggio di denunciarla (e raccontarla). Quattro storie di vittime di usura per cambiare lo sguardo*, in www.dirittopenaleuomo.org, I dicembre 2021
- MORGANTE G., *Il reato come elemento del reato. Analisi e classificazione del concetto di reato richiamato dalla fattispecie penale*, Giappichelli, Torino, 2013
- MUCCIARELLI F., *Commento alla L. 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura*, in *Legisl.Pen.*, 1997
- MUCCIARELLI F., *Commento alla l. 7/3/1995 n. 108*, in *Legisl.pen.*, 1997
- MUNERATI D., *Usura di nome e usura di fatto*, in *Riv.it.dir.soc e disc.aus.*, Vol. 38, 1905
- MUSCATELLO V., *"Dalla "parola data" alla "parola scritta": l'usura fra presunzioni, finzioni, metafore*, in *Riv.trim.dir.pen.econ.*, 2003
- MUSCO E., *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Giuffrè, Milano, 1974
- NATALINI A., *Entra in scena nel codice penale la tutela della valuta virtuale. I profili generali*, in *Guida al dir.*, 2021
- NAVAZIO L., *Usura*, Giappichelli, Torino, 1998
- NOWAK M., *Non si presta solo ai ricchi. La rivoluzione del microcredito*, Einaudi, Torino, 2005
- OSTUNI N., *Finanza ed economia nel Regno delle due Sicilie*, Napoli, 1992

- PACE GRAVINA G., “*I contratti conclusi sotto l'impero tirannico della paura*”. *L'accezione del timore nel diritto delle obbligazioni dell'età dei Codici*, in AA.VV., *Quaderno di storia del penale e della giustizia, La paura, Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su violenza, ordine, sicurezza e diritto di punire*, n. 1, 2019
- PACIFICO M., *Il fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura*, ne *Le nuove leggi civ.comm.*, 1999
- PAGLIARO A., *Principio di legalità e indeterminatezza della legge penale*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 1969
- PALAZZO F., *L'errore sulla legge extrapenale*, Giuffrè, Milano, 1974
- PALAZZO F.C., *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Cedam, Padova, 1979
- PALAZZO F., *Elementi quantitativi indeterminati e loro ruolo nella struttura della fattispecie (a proposito della frode fiscale)*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 1989
- PALAZZO F.C., *Orientamenti dottrinali ed effettività giurisprudenziale del principio di determinatezza-tassatività in materia penale*, in *Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale*, in A.M. Stile (a cura di), Jovene, Napoli, 1991
- PALAZZO F., *Verità come metodo di legiferazione. Fatti e valori nella formulazione del precetto penale*, in AA.VV., «*Verità*» *del precetto e della sanzione penale alla prova del processo*, in G. Forti – G. Varraso – M. Caputo (a cura di), Jovene, Napoli, 2014
- PALAZZO F., *Legalità fra law in the books e law in action*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 13 gennaio 2016
- PALAZZO F. – VIGANÒ F., *Diritto penale. Una conversazione*, il Mulino, Bologna, 2018
- PALIERO C.E., *Il principio di effettività del diritto penale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011
- PALMIERI A., *Interessi usurari tra interpretazione autentica, dubbi di costituzionalità e disfunzioni del mercato creditizio*, nota a Trib. Benevento, Ord. 4 maggio 2001, in *Foro It.*, 2001
- PALOMBI E., *La nuova struttura del reato di usura*, in *Riv.pen.econ.*, 1996
- PARDINI F., *Usura: momento consumativo e concorso di persone*, in *Dir.pen. proc.*, 2006
- PARDOLESI P., *Profitto illecito e risarcimento del danno*, Univ. Studi di Trento, Trento, 2005
- PASOLINI P., *Classificazione del delitto di usura in relazione al tempo*, in *Riv. pen.*, 1936
- PATALANO V., *Bene giuridico e dolo nel delitto di false comunicazioni sociali*, Libreria Scientifica Editrice, Napoli, 1967

- PATALANO V., *Beni costituzionali e tutela penale degli interessi economici*, in AA.VV. *Studi in onore di Giuliano Vassalli. Evoluzione e riforma del diritto e della procedura penale*, di Bassiouni-Latagliata-Stile, Vol. I, Giuffrè, Milano, 1991
- PATALANO V., *Tutela dell'ordine economico e "sistema" penale bancario. La nuova disciplina tra effettività e simbolicità*, in *La disciplina penale dell'attività bancaria: esperienze a confronto*, Studi Urbinati, Urbino, 1994
- PATALANO V., *Profili della repressione penale del riciclaggio*, in *Il riciclaggio dei proventi illeciti tra politica criminale e diritto vigente*, in E. Palombi (a cura di), Esi, Napoli, 1996
- PEDRAZZI C., *Sui tempi della nuova fattispecie di usura*, in *Riv.it.dir. e proc. pen.*, 1997
- PELLECCHIA E., *Dall'insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e alla ristrutturazione dei debiti*, Giappichelli, Torino, 2012
- PELLISSERO M., *La tutela della libertà personale al di fuori del diritto penale*, in *Dir.pen.cont.-Riv.trim.*, n. 3, 2020
- PERFETTI L.R., *Sul valore normativo della persona. Appunti su Aldo Moro giurista nel quarantennale dell'omicidio*, in *Persona e Amministrazione. Ricerche giuridiche sull'amministrazione e l'economia*, Università di Urbino, 2018
- PERLINGIERI P., *Sui contratti iniqui*, in *Rass.dir.civ.*, 2013
- PETROCELLI B., *Il delitto tentato*, Cedam, Padova, 1955
- PICA G., *Usura (diritto penale)*, in *Enc. del dir.*, vol. VI, Giuffrè, Milano, 2002
- PICCIONI P., *Interessi moratori usurari: profili applicativi problematici di una tesi discutibile*, nota a Trib. Perugia, Sez. II, Sent. n. 399 del 28 gennaio 2016, in *Le corti ombre*, n. 2/2016, Esi, Napoli, 2016
- PIERGALLINI C. (a cura di), *Reati contro il patrimonio*, in F.C. Palazzo – C.E. Paliero – M. Pelissero (diretto da), *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2022
- PISA P., *Lotta all'usura: giurisprudenza in difficoltà nell'attesa di nuove norme*, in *Dir.pen. e proc.*, 1995
- PISA P., *Mutata strategia di contrasto al fenomeno dell'usura*, in *Dir.pen. e proc.*, 1996
- PISA P., *La configurabilità del delitto di usura*, in *Dir.pen. e proc.*, 1999
- PISU A., *Aspetti problematici della disciplina dei mutui usurari*, in *Contratto e impresa*, 2002
- PLANTAMURA V., *Il delitto di usura presunta: quale etica per il mercato del credito*, in *Riv.trim.dir.pen.econ.*, 2003
- PLANTAMURA V., *Diritto penale ed economica pubblica: tra esigenze di determinatezza e nuove prospettive di tutela*, in *Riv.trim.dir.pen.econ.*, 2007

- POUND E., *Lavoro e usura. Tre saggi*, Ed. All'insegna del pesce d'oro, Milano, 1972
- PRODI P., *La nascita dei monti di pietà: tra solidarismo cristiano e logica del profitto*, in *Quaderni del Monte*, 3, 1984
- PRODI P., *Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell'Occidente*, Il Mulino, Bologna, 2009
- PROSPERI F., *Vecchie certezze e nuove prospettive in tema di "giustizia contrattuale" dalla rescissione per lesione all'abuso di dipendenza economica, transitando per l'usura*, in AA.VV., *Studi in Onore di Piero Schlesinger*, Tomo II, Giuffrè, Milano, 2004
- PROSDOCIMI S., *Profili penali del postfatto*, Giuffrè, Milano, 1982
- PROSDOCIMI S., *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, in *Studium iuris*, 1996
- PULITANÒ D., *L'errore di diritto nella teoria del reato*, Giuffrè, Milano, 1976
- RAIMUNDUS DE PENNAFORTE S., *Summa de paenitentia*, curantibus X. Ochopa e A. Diaz, Roma, 1976
- RAMPIONI R., *La fattispecie di usura presunta nel crogiuolo della pratica applicativa. Il "nodo" della commissione di massimo scoperto mette a nudo il non sense della delega politica ad organi tecnici*, in *Cass.pen.*, 2012
- RISICATO L., *Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi*, Giuffrè, Milano, 2004.
- ROXIN C., *Politica criminale e sistema del diritto penale* (1970), trad.it. di Sergio Moccia, Editoriale Scientifica, Napoli, 1986
- ROXIN C., *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv.it.dir.e proc.pen.*, 1987
- ROXIN C., *Conclusioni*, in L. Stortoni – L. Foffani (a cura di), *Critica e giustificazione del diritto penale nel cambio di secolo. L'analisi critica della scuola di Francoforte*, Giuffrè, Milano, 2004
- ROMANO B., *Modifiche normative non incidenti sul piano strutturale e cristallizzazione dell'illecito in una ipotesi attenuata di gattopardismo penalistico*, in *Foro.it.*, II, 1998
- RONCO M., *Considerazioni attuali di politica criminale sul contrasto all'usura*, in *Ind.pen.*, 2017
- ROPPO V., *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma*, in *Riv.dir.priv.*, 2001
- ROTONDI G., *Vecchie e nuove tendenze per la repressione dell'usura*, in *Riv.dir.comm.*, 1911
- RUGGIERO G., *Gli elementi normativi della fattispecie penale, I, Lineamenti generali*, Jovene, Napoli, 1965
- SALVIOLI G., *La dottrina dell'usura secondo i canonisti e i civilisti italiani dei*

- secoli XIII e XIV, in *Studi giuridici in onore di Carlo Fadda pel XXV anno del suo insegnamento*, II, Napoli, 1906
- SANCHEZ J.M., *Il diritto penale bancario in Spagna*, in *Riv.trim.dir.pen.econ.*, 1994
- SANTACROCE G., *La nuova disciplina penale dell'usura. Analisi della fattispecie base e difficoltà applicative*, in *Cass.pen.*, 1997
- SANTAMARIA D., *Evento* (voce), *Enc. del dir.*, Vol. XVI, Giuffrè, Milano, 1967
- SANTARELLI U., *Mercanti e società tra mercanti*, Giappichelli, Torino, 1998
- SAN TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, Voll. IV e XII, trad.it. Firenze, 1949-1975
- SAPORI A., *L'interesse del denaro a Firenze nel Trecento (Dal testamento di un usuraio)*, in A. Saporì, *Studi di storia economica. Secoli XIV-XV*, I, Firenze, 1923
- SCOLETTA M., *La confisca di denaro quale presso o profitto del reato è sempre "diretta" dalla recente (ancorchè il denaro abbia origine lecita). Esiste un limite azionabile alla interpretazione giudiziaria delle legge penale?*, in www.sistemapenale.it, 23 novembre 2021
- SELLAROLI G., *Il tasso di usura prefissato: una pericolosa illusione?*, in *Riv. it.dir. e proc.pen.*, 1997
- SEMINARA S., *L'impresa e il mercato*, in C. Pedrazzi – A. Alessandri – L. Foffani – S. Seminara – G. Spagnolo, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Monduzzi, Bologna, 1999
- SEMINARA S., *L'impresa e il mercato*, in C. Pedrazzi – L. Foffani – S. Seminara – G. Spagnolo – A. Alessandri, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Monduzzi Editoriale, Bologna, 2000
- SEMINARA S., *Nuove schiavitù e società "civile": il reato di sfruttamento del lavoro*, in *Dir.pen. e proc.*, 2021
- SEMINARA S., *Sui confini tra i delitti di schiavitù, servitù, e sfruttamento del lavoro*, in www.sistemapenale.it, 4 ottobre 2022
- SERAO M., *Il ventre di Napoli (1884)*, nel capitolo *L'Usura*, Avagliano Editore, Roma, 2009
- SEVERINO DI BENEDETTO P., *Riflessi penali della giurisprudenza civile sulla riscossione degli interessi divenuti usurari successivamente all'entrata in vigore della l. 108 del 1996*, in *Banca Borsa Titoli di credito*, II, 1998
- SFORZA F., *Riciclaggio, usura, monitoraggio fiscale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 1998
- SILVA P., *Osservazioni sulla nuova disciplina penale del reato di usura*, in *Riv. pen.*, 1996
- SPINA R., *L'usura*, Cedam, Padova, 2008
- STEFANELLI R., *Usura e banca. Un suicidio del mercato*, Liocorno Editori, Roma 1996

- TARTAGLIA POLCINI G. – PORCELLI P., *L'usura bancaria in prospettiva de jure condendo*, in *Il Sole 24 Ore Sistema Società*, 2015
- TODESCHINI G., *Valore del tempo consacrato e prezzo del tempo commerciabile: le dialettiche dello scambio nel basso medioevo*, in *Sentimento del tempo e periodizzazione della storia del medioevo*, Atti del XXXVI Convegno storico internazionale, Todi, 10-12 ottobre 1999, Spoleto, 2000
- TODESCHINI G., *L'usuraio in piazza*, in G. Todeschini, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2007
- TRAPANI M., *Creazione giudiziale della norma penale e suo controllo politico, Riflessioni su Cesare Beccaria e l'interpretazione della legge penale 250 anni dopo*, in *Arch.pen.*, 2017
- TRONCONE P., *Le innovazioni legislative in materia di usura. Problematiche della c.d. usura impropria*, in *Riv.pen.*, 1994
- TRONCONE P., *Il reato apparentemente permanente e la cessazione giudiziale della permanenza*, in *Riv.pen.*, 1999
- TRONCONE P., *Il delitto di usura: successione delle leggi e struttura del reato*, in *Riv.pen.*, 2003
- TRONCONE P., *La penality emergenziale nell'Italia repubblicana. L'«eterno ritorno» delle misure di prevenzione*, in De Cristofaro E. (a cura di), *Il domicilio coatto. Ordine pubblico e politiche di sicurezza in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Bonanno Editore, Acireale-Roma 2015
- VASSALLI G., *Nullum crimen, nulla poena sine lege*, in *Dig.disc.pen.*, VIII, Torino, 1994
- VERDE G., *Il difficile rapporto tra giudice e legge*, ESI, Napoli, 2012
- VIGANÒ F., *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, in *Il sistema vivente delle fonti penali*, in C.E. Paliero – S. Moccia – G.A. De Francesco – G. Insolera – M. Pelissero – R. Rampioni – L. Risicato (a cura di), Esi, Napoli, 2016
- VIGANÒ F., *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2021
- VIOLANTE L., *Il delitto d'usura*, Giuffrè, Milano 1970
- VIOLANTE L., *Usura (delitto di usura)*, in *Nov.Dig.It.*, 1975
- VITARELLI T., *Rilievo penale dell'usura e successione di leggi*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 2001
- V. LISZT F., *Der Begriff des Rechtsgutes im Strafrecht und in der Encyclopädie der Rechtswissenschaft*, in *ZStW*, 1888
- V. LISZT F., *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, Berlin, 1905
- WEBER M., *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo (1904)*, BUR, Milano, 1991
- ZANCHETTI M., *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione nor-*

- mativa della fattispecie di «usura sopravvenuta»*, in F. Macario – A. Man-
na (a cura di), *Mercato del credito e usura*, Giuffrè, Milano, 2002
- ZANON N., *Su alcuni problemi attuali della riserva di legge in materia penale*,
in *Criminalia*, 2012

Giurisprudenza

- CORTE DI GIUSTIZIA, Sezione terza, causa C-260/18 c/*Dziubak* del 3 ottobre 2019
- CORTE COST. Sent. n. 29 del 14 febbraio 2002, in *Riv.pen.*, 2002
- CORTE COST. Sent. n. 436 del 31 ottobre 2002, in *www.cortecostituzionale.it*,
2002
- CORTE COST. Sent. n. 327 del 30 luglio 2008 in *www.cortecostituzionale.it*
- CORTE COST. Sent. n. 301 del 20 novembre 2009, in *Giur.cost.*, 2009
- CORTE COST. Sent. n. 78 del 2 aprile 2012, in *www.cortecostituzionale.it*
- CORTE COST. Sent. n. 70 del 10 marzo 2015, in *www.cortecostituzionale.it*
- CORTE COST. Sent. n. 278 del 6 novembre 2019 in *www.cortecostituzionale.it*
- CORTE COST. Sent. n. 149 del 10 maggio 2022, *www.cortecostituzionale.it*
- CASS. Sez. Un. civ., Sent. n. 24675 del 19 ottobre 2017, in *www.cassazione.it*
- CASS. Sez. II pen., Sentenza del 27 dicembre 1935, in *Giust.pen.*, 1935
- CASS. Sez. II pen., Sent. n. 4411 del 29 gennaio 1985, in *Giust.pen.*, II, 1985
- CASS. Sez. II pen., 13 novembre 1984, in *Riv.pen.*, 1985
- CASS. Sez. II pen., 25 novembre 1986, in *Cass.pen.*, 1988
- CASS. Sez. II pen., Sent. del 5 luglio 1989, in *Codice penale. Annotato con la
giurisprudenza*, Ed. Simone,
Napoli, 2001
- CASS. Sez. II pen., Sent. 7 marzo 1997, in *Giust.pen.*, 1998
- CASS. Sez. I pen., Sent. n. 11055 del 22 ottobre 1998, in *Foro it.*, 1999
- CASS. Sez. II pen., Sent. n. 881 dell'11 marzo 1999, in *www.cassazione.it*
- CASS. Sez. III civ., Sent. n. 1126 del 2 febbraio 2000, in *www.cassazione.it*
- CASS. Sez. I civ., Sent. n. 5286 del 22 ottobre 2000, in *www.cassazione.it*
- CASS. Sez. III civ., Sent. n. 14899 del 17 novembre 2000, in *www.cassazione.it*
- CASS. Sez. II pen., Sent. n. 41045 dell'11 novembre 2005, con nota di F. Par-
dini, *Usura: momento
Consumativo e concorso di persone*, in *Dir.pen. e proc.*, 2006
- CASS. Sez. II pen., Sent. n. 41045 del 13 ottobre 2005, con nota di S. Ferrari,
*Sul momento consumativo
del delitto di usura*, in *Dir.pen. e proc.*, 2006
- CASS. Sez. III civ., Sent. n. 19698 del 17 luglio 2008, in *www.cassazione.it*
- CASS. Sez. V pen., Sent. n. 2404 del 19 gennaio 2010, in *www.cassazione.it*
- CASS. Sez. II pen., Sent. n. 46669 del 23 novembre 2011, in *www.cassazione.it*
- CASS. Sez. I civ., Sent. n. 350 del 9 gennaio 2013, in *www.cassazione.it*

- CASS. Sez. II pen., Sent. n. 709 del 9 gennaio 2014, in www.cassazione.it
- CASS. Sez. II pen., Sent. n. 18778 del 25 marzo 2014, in www.cassazione.it
- CASS. Sez. II pen., Sent. n. 27114 del 23 giugno 2014, in www.cassazione.it
- CASS. Sez. II pen., Sent. n. 50397 del 2 dicembre 2014, in www.cassazione.it
- CASS. Sez. II pen., Sent. n. 10795 del 16 dicembre 2015, in www.cassazione.it
- CASS. Sez. II pen., Sent. n. 49318 del 25 ottobre 2016, in www.cassazione.it
- CASS. Sez. II pen., Sent. n. 26241 del 25 maggio 2017, in www.cassazione.it
- CASS. Sez. II pen., Sent. n. 53479 del 24 novembre 2017, in www.cassazione.it
- CASS. Sez. II pen., Sent. n. 38551 del 18 settembre 2019, in www.cassazione.it.
- CASS. Sez. III civ., Ord. n. 8883 del 13 maggio 2020, in www.cassazione.it
- CASS. Sez. V pen., Sent. n. 25815 del 10 settembre 2020, in www.cassazione.it
- CASS. Sez. II pen., Sent. n. 43713 dell'11 novembre 2020, in www.cassazione.it
- CASS. Sez.Un. civ., Sent. n. 19597 del 7-10 luglio 2020, in www.cassazione.it
- CASS. Sez. III pen., Sent. n. 12330 del 27 gennaio 2021, in www.cassazione.it
- CASS. Sez. II civ., Sent. n. 32804 del 9 novembre 2021, in www.cassazione.it
- CASS. Sez. II pen., Sent. n. 19134 del 17 marzo 2022, in www.cassazione.it
- CASS. Sez. II pen., Sent. n. 27023 del 7 luglio 2022, in www.cassazione.it
- CASS. Sez. III pen., Sent. n. 32032 del 31 agosto 2022, in www.cassazione.it
- TRIBUNALE DI MILANO, Ufficio GUP, Sent. n. 2805 del 15 ottobre 2021, in www.sistemapenale.it, 2022
- TRIBUNALE DI ROMA, Sez. XVII civ., Sent. n. 2188 dell'8 febbraio 2021
- COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA DI SALERNO è reperibile su www.riconta.it
- PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO, 2015

Altre fonti

- DIRETTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012, in www.eur-lex.europa.eu
- CORTE DEI CONTI, *Deliberazione n. 9/2018/G del 24 maggio 2018*, sulla *Gestione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (2013-2017)*, in www.corteconti.it
- CORTE DEI CONTI, *La prevenzione del fenomeno dell'usura*, in *Deliberazione 27 giugno 2022, n. 15/2022/G.*, in www.corteconti.it
- LAVORI PREPARATORI DEL CODICE PENALE E DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, *Osservazioni e proposte sul progetto preliminare di un nuovo codice penale*, Vol. III, Parte IV, Roma, 1928
- Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del guardasigilli On. Alfredo Rocco*, Vol. V, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, Parte II, *Relazione sui libri II e III del progetto*, Roma, 1929

- Camera dei deputati, Commissione giustizia, Seduta dell'11 ottobre 1994, in www.parlamento.it*
- SENATO DELLA REPUBBLICA, *Relazione al disegno di legge comunicato alla presidenza il 30 dicembre 2000, in www.senato.it*
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. #Nextgenerationitalia, in www.governo.it*
- Resoconto stenografico della discussione tenutasi in data 6 ottobre 1994 presso la Camera dei Deputati, nell'ambito della XII legislatura.
- Commissario antirackett, *Relazione pubblicata il 31 gennaio 2021, in www.interno.gov.it*
- Il sole 24 ore del 19 settembre 2020*
- Statistica reperibile su www.ucs.interno.gov.it
- Intervista al Dott. Federico Cafiero de Raho, Procuratore capo della Procura Nazionale Antimafia, *Un anno di covid, in www.agensir.it, 6 aprile 2021*
- Sondaggio Demos e Libera sul legame tra pandemia e mafie, in www.libera.it
- Reale Commissione d'Inchiesta per Napoli. Relazione sulla amministrazione comunale, Roma, 1901*
- Rapporto SVIMEZ 2021, *Aste giudiziarie e fenomeno usurario, Il Mulino, Bologna, 2022*

A distanza di quasi trent'anni dalla riformulazione della fattispecie del delitto di usura l'opera legislativa non sembra avere soddisfatto gli auspici della vigilia per una diffusa pratica usuraria elevata a fenomeno sociale negli ultimi venti anni in cui si sono succedute crisi economiche e pandemiche. Merita soprattutto analizzare le ragioni che hanno segnato l'ineffettività dell'ipotesi di usura soggettiva inserita nell'art. 644 c.p., comma III, che, a differenza della figura di reato del comma I, usura oggettiva o presunta, non ha trovato particolare favore in sede applicativa. Dopo avere analizzato le ragioni di carattere politico criminale che militano a favore dell'usura soggettiva e i punti di riferimento della dottrina che ne arricchiscono il profilo di rilevanza, lo studio si sofferma sull'indagine degli elementi di tipicità del fatto a confermare la validità dell'originaria scelta legislativa.

Pasquale Troncone insegna Diritto penale dell'economia e Diritto penitenziario presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli. È componente del Consiglio scientifico e docente nell'ambito del *Master di Criminologia e sicurezza urbana* presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli. Ha pubblicato tra l'altro: *La legislazione penale dell'emergenza in Italia. Tecniche normative di incriminazione e politica giudiziaria dallo Stato liberale allo Stato democratico di diritto* (2001); *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena* (2016); *La tutela penale della riservatezza e dei dati personali* (2020); *Manuale di diritto penitenziario e delle misure punitive* (2023).

€ 28,00

